RACCOLTA

DELLE

LEGGI E DISPOSIZIONI

DI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

NELLO STATO PONTIFICIO

VOLUME IV.

DECORAZIONI, MAGGIORDOMATO, PREFETTURA DEGLI ARCHIVJ, PREFETTURA DELLE ACQUE E STRADE.

ROMA
NELLA STAMPERIA DELLA R. C. A.
1834

AVVERTIMENTO

Sono , in Appendice , riportate intieramente , o per estratto, le Leggi e Disposizioni emanate anteriormente alla presente Raccolta , e richiamate nella medesima come tuttavia in vigore.

NOTIFICAZIONE

ANTON-DOMENICO, del titolo di s. Prassede,
della S. R. C. Prete CARD. GAMBERINI,
della SANTITA' DI N. S. PAPA GREGORIO XVI
Segretario per gli affari di Stato interni

Introdottesi ne'singoli rami di pubblica Amministrazione quelle salutari istituzioni e riforme che la Santità Sua annunciava a'suoi Popoli ne'primordj del suo Pontificato, era a desiderarsi che le provvide leggi, ed i regolamenti disciplinari emanati per gli atti del suo Governo fossero ordinate e classificate in una ben'intesa Collezione, dalla quale apparisse ad un tratto ciò che fu opera della Sovrana sapienza, intenta sempre a migliorare la sorte de'suoi dilettissimi sudditi e figli.

Nella intima persuasione che questo lavoro sarà per riuscire di pubblico gradimento, non che di comodo e profitto a chi deve conoscere e consultare le varie misure legislative che segnalarono il primo triennio del glorioso suo Pontificato, il Santo Padre si è benignamente degnato di permettere che abbia luogo la completa redazione di tale raccolta, e che ne segua la pubblicazione coi tipi della Stamperia della R. C. A., sotto la di-

pendenza e dirèzione della Segreterìa per gli affari di Stato interni.

Dalla Segreterìa per gli affari di Stato interni li 2 marzo 1834.

A. D. CARD. GAMBERINI

TAVOLA CRONOLOGICA

DIVISA PER ORDINE DI MATERIA

DELLE LEGGI E DISPOSIZIONI

CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

DECORAZIONI

MAGGIORDOMATO

DECORAZIONI

(N. 1.) *Istituzione dell'ordine equestre di S. Gregorio Magno.*

1 settembre 1831.

GREGORIUS PP. XVI.

Ad perpetuam rei memoriam.

Quod summis quibusque imperantibus maximae curae est, praemia virtutis et insignia honoris et monumenta laudis iis decernere, quos optime de re publica meritos noverint, id et Romani Pontifices praedecessores Nostri praestare pro personarum, temporum, actuumque ratione consueverunt erga eos, qui Sanctae Romanae Ecclesiae imperium ope, armis, consiliis, aliisque recte factis juvarent. Haec reputantibus Nobis, ac de honore iis habendo deliberantibus, qui fidelem assiduamque, asperioribus etiam temporibus, operam principatui navarunt, placuit ex more institutoque majorum ordinem equestrem constituere, in quem homines spectatae in Sedem Apostolicam fidei, ex summorum Pontificum auctoritate, cooptentur, quos vel praestantia generis, vel gloria rerum gestarum, vel insignium munerum procuratione, vel demum gravibus aliis ex causis dignos ipsi censuerint, qui publico Pontificiae dilectionis testimonio honestentur. Inde enim

nedum praemium virtuti conferri, sed et stimulos addi ceteris palam est, quibus ad bonum rectumque impensius in dies excitentur.

Quare hisce nostris Apostolicis literis equestrem ordinem constituimus, quem et ex praecipuo Nostrae in Sanctissimum praedecessorem Gregorium Magnum venerationis affectu, et ob assumptum ipsius nomen, quando humilitati Nostrae impositum Pontificatum suscepimus, a Sancto Gregorio Magno volumus nuncupari, reservantes Nobis, ac Romano Pontifici pro tempore existenti, jus eligendi equites, quos constet virtutum laude, conditionis honestate, splendore numerum, atque eximia in rebus gerendis sedulitate, communi demum bonorum suffragio commendari.

Erit porro peculiare ordinis insigne Crux octangula ex auro artificiose elaborata, rubram superficiem habens, in cujus medio, veluti parvo in numismate, extet affabre caelata imago S. Gregorii Magni. Taenia ad eam sustinendam erit serica rubra, cujus extrema ora flavo colore distinguatur.

Cum vero stati quidam in equestribus ordinibus gradus dignitatem illorum, qui iisdem accensentur, designent, quatuor in Gregoriano ordine gradus equitum praefinimus, quorum primi equites magnae crucis primae classis, secundi equites magnae crucis secundae classis, tertii equites commendatores, quarti equites simpliciter nuncupabuntur.

Serica fascia praelonga, binis ordinis coloribus

picta, dextero humero imposita, transversaque ad latus sinistrum propendens, et magnam crucem sustinens, insigne erit equitum primi generis, qui insuper medio sinistro latere pectoris, innexam vestitui gestabunt alteram majorem crucem, radiis undique ac gemmis circumornatam, opereque magnifico caelatam.

Equites secundae classis crucem magnam, instar numismatis, latere pectoris sinistro habebunt, praeter crucem alteram grandem collo ex fascia serica appensam.

Equites commendatores crucem magnam gerent, quae e fascia collo inserta dependeat, privilegio tamen carebunt ferendi praedictum numisma, seu crucem alteram in latere pectoris sinistro.

Equites quarti ordinis crucem parvam, juxta communem equitum morem, ad pectus apponent in parte vestis sinistra.

Ceterum eos omnes, qui publico hoc Pontificiae voluntatis testimonio sint honestati, monitos volumus, ut animadvertant sedulo, praemia virtutibus addici, nihilque diligentius curandum ipsis esse, quam ut rebus praeclare gestis expectationem ac fiduciam, quam excitarunt, cumulate sustineant, delatoque sibi honore dignos sese in dies magis exhibeant. Haec quidem suscepti hujusce consilii ratio est, haec precipua muneris ipsius conditio, cui apprime satis fiet constanti erga Deum et Principem fide, prout in aversa crucis parte inscriptum est:

atque ita boni omnes, et ii praesertim, quorum maxime interest ob ordinis conjunctionem, de fausto felicique nostri Instituti progressu gratulabuntur.

Haec statuimus, ac declaramus, non obstantibus in contrarium facientibus etiam speciali mentione dignis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Mariam Majorem sub annulo piscatoris die prima septembris anni MDCCCXXXI Pontificatus Nostri anno I.

TH. CARD. BERNETTUS.

MAGGIORDOMATO

(N. 1.) *Dichiarazione sulla giurisdizione civile e criminale di Monsignor Maggiordomo.*

17 febbrajo 1832.

La Santità di Nostro Signore avendo presi ad esame i fogli esibiti dal signor avvocato Colizzi Uditore de' sacri palazzi Apostolici, ha ordinato al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato di dichiarare quanto siegue:

Art. 1. Che in virtù del §. 10 del regolamento organico per l'amministrazione della giustizia civile in data del 5 ottobre 1831 il tribunale di Monsignor Maggiordomo per le cause civili è cessato.

2. Ch'essendosi conservata col §. 41 dell'altro regolamento in data del 5 novembre 1831 la giurisdizione criminale dello stesso Monsignor Maggiordomo, e dovendo riputarsi Castel Gandolfo come parte dei sacri palazzi, sarà ivi stabilita la residenza di un giusdicente col titolo di governatore per conoscere e giudicare i delitti minori, qual giusdicente sarà nominato dalla Santità Sua per organo del prelodato Monsignor Maggiordomo.

3. Che per comodo degli abitanti di Castel Gandolfo, sarà attribuita a questo giusdicente la facoltà di conoscere, e giudicare anche le cause civili che sono di competenza dei governatori, a forma

del disposto nel §. 15 del suddetto regolamento organico in data del 5 ottobre 1831.

4. Che dai decreti o sentenze di questo giusdicente debba appellarsi e ricorrersi alla congregazione civile dell'A. C. ed agli altri tribunali di Roma, che saranno competenti.

5. Che rimanga fermo il privilegio della manoregia in favore dei sacri palazzi da esercitarsi però innanzi i tribunali ordinarj, come vien'esercitato dal Fisco, a forma del regolamento di procedura nei giudizj civili §§. 231 al 234, e dell'editto in data 5 gennajo scorso §. 23.

6. Che niun'atto giudiziale possa presentarsi od eseguirsi da qualunque officiale di giustizia civile o criminale per qualsivoglia causa anche urgentissima, privilegiata, e degna di speciale menzione entro i sacri palazzi Apostolici, o contro persone che vi dimorano, senza speciale permesso di Monsignor Maggiordomo.

Tale permesso dovrà concedersi sopra semplice dimanda stragiudiziale, che sarà esente da qualunque forma di procedura, e di qualunque diritto di cancellerìa, o altro emolumento.

Questa Sovrana dichiarazione si partecipa a Monsignor Maggiordomo per suo governo.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 2.) *Sistemazione economica de' sagri Palazzi Apostolici.*

10 DICEMBRE 1832.

GREGORIUS PP. XVI.

MOTU-PROPRIO

Fra le saggie provvidenze adottate dal Nostro predecessore Leone XII. di felice ricordanza, una si fu quella di ordinare con motu-proprio dei 23 novembre 1824 uno stabile sistema di amministrazione dei palazzi Apostolici, col quale si procurasse non solo la maggior'economia dell'azienda, ma col prescrivere una reciproca responsabilità fra i ministri si ottenesse ancora di eliminare, per quanto era possibile, quegli abusi che in sì delicata gestione si fossero forse introdotti.

L'esperienza però ha fatto conoscere, che non tutt'i regolamenti, e disposizioni in esso motu-proprio contenute, potevano esattamente osservarsi; che altre meritavano maggior spiegazione, e che finalmente era necessario che in più chiara luce si ponessero le attribuzioni di ciascun ministro, onde e tutti potessero conoscere le proprie incombenze, e si evitasse il pericolo, che uno invadesse l'officio dell'altro.

Affine pertanto di compiere l'opera sì lodevolmente incominciata dal Nostro predecessore, ci siamo determinati di pubblicare un regolamento, che seguendo nella sostanza le traccie del menzionato motu-proprio presentasse quelle modificazioni e cambiamenti, che dopo matura riflessione abbiam creduto poter esso meritare: e perchè il disposto nel medesimo poss'acquistar forza di legge Sovrana, di Nostro motu-proprio, certa scienza, e pienezza della nostra suprema potestà lo sanzioniamo, comandandone l'osservanza nel modo seguente.

CAPO PRIMO

Disposizioni generali.

Art. 1. L'amministrazione dei palazzi Apostolici è affidata a Monsignor Maggiordomo. Sotto la di lui dipendenza esercitano il proprio officio i seguenti, cioè:

Il Foriere maggiore, che ha la sopraintendenza delle fabbriche, appartamenti, condotture, e concessioni di acque.

Il Cavallerizzo, al quale appartiene la direzione di tutto ciò, che concerne le scuderie Pontificie.

Il Maestro di casa, cui rest'affidata la cura dei giardini, l'acquisto delle cose mobili, vestiarj, supellettili, e masserizie.

Il Computista, che sopraintende alla computisteria.

Il Floriere, che ha la custodia e conservazione immediata delle supellettili, arazzi, mobilio, e masserizie.

Il sotto-Foriere, che dipende dal Foriere maggiore in tutte le attribuzioni che sono state ad esso addossate, ed inoltre verifica e misura i lavori fatti.

2. Pel miglior ordine dell'amministrazione suddetta si stabilisce una congregazione palatina composta di Monsignòr Maggiordomo con voto decisivo, del foriere maggiore, cavallerizzo, maestro di casa, e computista con voto consultivo. Nei casi che si riservano alla Sovrana sanzione, anche il voto di Monsignor Maggiordomo sarà consultivo.

Il Segretario di Monsignor Maggiordomo ne registrerà tutti gli atti, e risoluzioni.

All'avviso di Monsignor Maggiordomo saranno introdotti in congregazione gli altri ministri per dar conto delle loro incombenze, e per ricevere la comunicazione in iscritto di quanto sarà in essa risoluto, onde mandarlo ad effetto.

La congregazione si adunerà due volte il mese, e tutte le volte che Monsignor Maggiordomo lo crederà espediente.

3. Nella prima congregazione ordinaria il computista presenterà il conto di cassa del mese scorso, dimostrante le somme depositate a credito dei

palazzi Apostolici, l'erogazione delle medesime, ed i sopravvanzi o deficienze; farà quindi rilevare gl'incassi ed i pagamenti che ricorrono nel mese successivo, affinchè si conosca con chiarezza lo stato dell'amministrazione, e si prendano in tempo le misure opportune.

4. Non più tardi del mese di novembre ciascun capo di azienda sarà tenuto passare al computista uno specchio preventivo delle spese che potranno occorrere pel rispettivo officio nell'anno futuro. Nella congregazione poi del mese di dicembre, il computista presenterà l'intiero conto preventivo delle spese dedotto dai suddetti specchi formati dai capi di azienda, colle riflessioni che crederà opportune, basate sull'esperienza del decorso anno, tenute a calcolo tutte le circostanze. Questo preventivo, maturamente esaminato e rettificato in una o più congregazioni, e corredato del parere di ciascun membro, sarà sottoposto alla Sovrana sanzione da Monsignor Maggiordomo.

5. Terminato l'anno, e non più tardi della fine di febbrajo, la computisteria redigerà il bilancio generale, in cui dimostrerà dettagliatamente ciascun articolo di rendita e spesa, portandovi a confronto le somme contemplate in preventivo, e vi unirà lo spoglio distinto de'debitori e creditori, facendovi le opportune annotazioni. Un tal bilancio dovrà onninamente presentarsi nella prima congregazione di marzo; quindi si passerà a ciascun mem-

bro, affinchè con ogni maturità vi apponga le sue osservazioni entro lo stesso mese, e quindi da Monsignor Maggiordomo sarà umiliato a Sua Santità.

6. La computisterìa sarà il centro di tutta l'amministrazione, ed avrà un regolare impianto di scrittura a doppio riferimento sulle basi delle presenti ordinazioni. Perciò si riterrà in essa il libro mastro, il libro di entrata e di uscita, il registro dei mandati, ed il rincontro colla depositerìa, nel quale verranno riportati tutt'i depositi ivi fatti a credito dei palazzi Apostolici, e correspettivamente tutte le somme, per le quali si trarranno gli ordini dai detti palazzi sulla medesima depositeria.

Nel libro mastro si terrà in corrente, e con ogni esattezza, la descrizione dei capitali attivi e passivi, notandovi i titoli, provenienze, ubicazioni, usi, servitù e tutt'altro, non che degli ori, ed argenti, gioje, paramenti, supellettili sacre, mobili, masserizie, biancherìe, utensili, legni, cavalli, ed altri oggetti di scuderìa, non meno che del soprasuolo dei fondi, e di tutti gli oggetti mobili dei giardini. I conti degli oggetti suddescritti saranno appoggiati ai rispettivi inventarj.

7. Nel termine di tre mesi dalla data del presente si formeranno dai capi di azienda, coll'assistenza del maestro di casa, in doppia copia gli enunciati inventarj, i quali sottoscritti da quello, a cui si consegneranno gli oggetti, o dal foriere maggiore, o dal cavallerizzo, secondo le diverse loro

ingerenze, e generalmente dal maestro di casa, e da Monsignor Maggiordomo, si conserveranno tanto nelle filze della computisterìa regolarmente ordinati, quanto da ciascun capo d'officio.

8. Gl'inventarj saranno rincontrati intieramente alla fine di ogni anno, non che ad ogni ordine di Monsignor Maggiordomo, ed in specie nel caso di cambiamento delle persone, che hanno la custodia delle robe. Il rincontro si farà dal maestro di casa, ed in caso di surrogazione di nuove persone, col cedente, o suoi eredi, e con quello che succede nell'impiego. Sarà rilasciata al cedente, o ai suoi eredi la quietanza della seguita restituzione a piè del proprio inventario, ed il successore riceverà la consegna degli oggetti col nuovo inventario firmato da lui stesso, e dal foriere maggiore, o dal cavallerizzo, e dal maestro di casa, rimettendone il duplicato alla computisterìa, che ne farà il rincontro coll'inventario permanente. Qualora poi tanto nei rincontri ordinarj, quanto negli straordinarj apparisse qualche mancanza, oltre le misure istantanee, se ne farà relazione alla congregazione, dalla quale saranno dati gli ordini opportuni per la ricupera.

9. Accadendo l'acquisto di nuovi oggetti, o miglioramento di altri, onde si aumenti la loro quantità o il valore, se ne farà negl'inventarj l'addizione, o annotazione firmata come al precedente

articolo, e se ne darà debito nella scrittura al conto rispettivo.

10. Gli oggetti, de'quali cesserà l'uso, non potranno cancellarsi dagl'inventarj che nel modo seguente. Se l'oggetto sarà donato, quello che lo teneva in custodia dovrà esibire in computisteria il rescritto di Monsignor Maggiordomo, e la ricevuta della persona, cui ne avrà fatta la consegna. Se poi la congregazione, d'appresso il rapporto in essa fattone, avrà ordinato la vendita a stima, sia complessiva di più e varj oggetti, sia di ciascuno distintamente, ne incaricherà il maestro di casa, il quale, se gli oggetti da vendersi saranno di qualch'entità, procurerà privatamente alcune offerte in iscritto, ed effettuato il contratto col migliore oblatore, dovrà esibire in computisteria la fede del deposito del prezzo sborsato dal compratore. In amendue i casi la radiazione dagl'inventarj, tanto di computisteria, quanto del capo di azienda, dovrà sottoscriversi dal foriere maggiore, o dal cavallerizzo, e dal maestro di casa.

11. Oltre gl'inventarj, dovrà depositarsi in computisteria qualunque contratto, consegna, descrizione, o rapporto, non meno che i rescritti Pontificj, e quelli di Monsignor Maggiordomo, e le copie conformi dei decreti di congregazione importanti risoluzioni amministrative. Sarà parimenti tenuto in paro il libro, ove il notajo civile è tenu-

to far copia autentica di qualsivoglia istromento stipolato da Monsignor Maggiordomo.

12. A fine di riportare il ruolo dei familiari ad un numero inalterabile a norma del motu-proprio dei 20 novembre 1800, continueranno ad iscriversi nel ruolo *permanente* quei familiari, che non eccedono il detto numero; gli altri familiari poi accresciuti in appresso si noteranno nel ruolo *addizionale*, da durare fino a tanto che gl' individui in esso descritti passeranno per vacanze ad occupare un'altro impiego nel ruolo permanente, ovvero saranno in altro modo provveduti, o verranno a mancare.

13. Gli onorarj, provvisioni, e salarj continueranno a percepirsi dai familiari nel modo, e quantità già fissata. Si conferma l'abolizione di tutte le diverse percezioni fuori di ruolo, sotto qualunque titolo o in danaro, o in generi, tanto sulla cassa de'palazzi Apostolici, quanto sopra qualunque altra, di maniera che una sola debba essere la competenza di ciascun familiare. Per la percezione delle così dette mancie, e propine, se ne formerà una nota da Monsignor Maggiordomo, e fuori di quelle in questa nota descritte a niuno sarà lecito di percepirne delle altre.

14. Si determinerà ancora al più presto possibile dalla congregazione a quali cariche, impieghi, ed officj appartenga l'abitazione nei palazzi Apostolici; sia per la necessità del servizio, sia per

la comodità delle persone, fissando invariabilmente il numero, e la posizione distinta delle camere, e gli altri comodi necessarj, ed assegnandole stabilmente a ciascun'officio, al qual'effetto si formerà esatta pianta, e descrizione delle abitazioni medesime, sulle porte delle quali si noterà il nome dell'officio, a cui sono destinate.

15. Tutti quelli ai quali spetta l'abitazione sarann'obbligati ad abitarvi, altrimenti, ottenendone la esenzione, non sarà loro lecito di locare, o cedere quella ch'è stata loro assegnata neppure ad altri famigliari; ma resterà a libera disposizione di Monsignor Maggiordomo, rimanendo abolito qualunque compenso.

16. Le abitazioni così determinate dovranno consegnarsi, mediante descrizione, alle persone che dovranno occuparle, le quali saranno responsabili di qualunque deterioramento, restando a carico dei palazzi Apostolici i soli acconcimi necessarj, e cedendo a vantaggio dei medesimi tutt'i miglioramenti fissi, senza che se ne possa ripetere buonifico alcuno.

17. Rapporto a tutti quegli assegnamenti, sussidj, e pensioni, che si trovano in corso di pagamento sotto qualunque causa, se ne dovranno riconoscere i titoli, ed a tal'effetto Monsignor Maggiordomo presenterà a Nostro Signore uno stato generale dei rispettivi assegni, corredato delle rispettive suppliche, e rescritti, o di altri documen-

ti comprovanti la concessione, e la continuazione delle circostanze per le quali furono assegnati, e munito di quelle note che crederà opportune. Su questo stato la Santità Sua delibererà quali siano da continuarsi, e per qual somma, onde concentrarli in un solo ruolo, e destinarne la cassa da cui si faranno i pagamenti.

18. Saranno continuati sulla cassa dei palazzi Apostolici gli onorarj, e provvisioni degli officiali delle segreterie di Stato, de'Memoriali, e de'Brevi *ad principes*, de'segretarj del Concilio, de'Riti, de'Vescovi e Regolari, e dell'esame de'Vescovi, e la distribuzione così detta di S. Pietro agli Uditori della Rota. Il Cardinal segretario de'brevi riceverà il suo onorario dalla stessa cassa de'brevi.

CAPO SECONDO

Delle rendite.

19. Oltre i fondi, che verranno somministrati dal pubblico erario, che sono fissati nella somma di scudi dugentoquarantamila da assegnarsi la rata parte mensile da Monsignor Tesoriere a Monsignor Maggiordomo, i palazzi Apostolici hanno le rendite proprie, che consistono:

1.° Nell'affitto del diritto di falciare nei prati di Tor di Quinto.

2.° In quello della mola, e forno al Vaticano.

3.° Nelle pigioni delle case, fienili, e rimesse in borgo S. Anna, ed in guardia cavalleggieri, come anche di diversi locali adjacenti al Quirinale, ed in Castel Gandolfo.

4.° Nei canoni degli orti, vigne, e terreni al colle Vaticano, in guardia cavalleggieri, e fuori porta Flaminia.

5.° Nelle corrisposte delle acque Paola, e Felice, per le concessioni fatte a diversi utenti.

6.° Nel provento della gabella così detta *botte a grazia* sui vini che s'introducono nel porto di Ripa grande; e generalmente in qualunque altra rendita, che potesse anche in appresso per qualsivoglia titolo verificarsi.

20. Il diritto sull'erba nei prati di Tor di Quinto verrà affittato a novennio al maggiore oblatore, mediante le notificazioni; e la delibera è riservata a Monsignor Maggiordomo inteso il parere della congregazione, salvo l'aumento di vigesima, e sesta. Le condizioni del contratto saranno le consuete secondo lo stile d'arte, e si addosserà all'affittuario anche il ripurgo delle forme, facendosene esatta consegna, che firmata da Monsignor Maggiordomo, dal foriere maggiore, e dall'affittuario si conserverà in computisteria.

21. Con lo stesso metodo si procederà all'affitto della mola, e forno al Vaticano per tre, sei, o nove anni mediante descrizione del materiale, ed esatto inventario, e stima da firmarsi come sopra, de-

gli stigli, ed attrezzi, che l'affittuario dovrà restituire al termine dell'affitto nella medesima quantità, e valore.

22. Nel più breve spazio di tempo si formerà dall'architetto del sacro palazzo, unitamente al sottoforiere, un'esatta descrizione di tutte le abitazioni, fienili, ed altri locali superflui, de'quali è compatibile l'affitto tanto in Roma, che in Castel Gandolfo, e questa servirà di norma agli affitti per la durata di uno a tre anni da farsi dal foriere maggiore in Roma, ed in Castel gandolfo dal guardaroba. Le locazioni saranno depositate in computisteria, la quale ne darà avviso all'esattore. I soli acconcimi saranno a carico dei palazzi Apostolici, e i conduttori saranno responsabili d'ogni deterioramento.

23. Parimenti da un agrimensore si formeranno le descrizioni, e mappe delle vigne, orti, terreni, e prati di Tor di Quinto, quali serviranno di base agli affitti, o investiture da farsi come sopra, ed il foriere maggiore invigilerà sull'osservanza dei patti delle investiture, e sulla conservazione dei fondi, facendone, quand'occorra, rapporto in congregazione, onde provvedervi.

24. Venendo a consolidarsi legittimamente l'utile col diretto dominio di alcuno dei citati fondi, Monsignor Maggiordomo, consultata la congregazione, e quando si creda espediente, potrà rinnovarne l'enfiteusi a terza generazione mascolina soltanto, mi-

gliorandone sempre le condizioni, ed osservando il disposto dall'art. 20. All'istromento si unirà la pianta descrittiva colla stima del fondo, e l'enfiteuta dovrà assoggettare all'iscrizione ipotecaria un suo fondo libero, capace a guarentire il valore del soprassuolo, e per lo meno tre anni di canone.

25. S'incasseranno alle scadenze le corrisposte, che a termini delle concessioni fatte sono dovute dai diversi utenti delle acque Paola e Felice.

In caso di nuove concessioni, che si credessero di fare da Monsignor Maggiordomo, intesa però la congregazione, e senza pregiudizio ed incomodo de'palazzi, e giardini Pontificj, oltre il pagamento della corrisposta da concordarsi in congregazione, si patturà di prendere l'acqua in cassetta, e non altrimenti; ed il lavoro della separazione, e successiva condottura si farà dal concessionario a tutte sue spese coll'opera degli artisti dei palazzi Apostolici, e sotto la direzione del sottoforiere, e dell'architetto de' medesimi lungo il tratto contenuto nelle adjacenze dei palazzi stessi.

26. I giardini al Quirinale, ed al Vaticano conserveranno il loro aspetto delizioso corrispondente alla magnificenza, e decoro dei Sovrani palazzi. Di tutt'i prodotti il giardiniere ne farà rapporto preventivo alla loro maturità per mezzo del maestro di casa a Monsignor Maggiordomo, che prescriverà l'uso, che dovrà farsene.

27. Il ministro di ripa, deputato ad esigere il

provento della gabella della botte a grazia, renderà conto ogni mese alla computisterìa, previo il deposito dell'introito in depositerìa generale a credito de'palazzi Apostolici.

28. Siccome non può ottenersi che i canoni, le pigioni, e le corrisposte per le acque vengano dai debitori stessi depositate, l'esigenza delle medesime è addossata al primo giovine *pro tempore* del maestro di casa, sotto però la sorveglianza del medesimo: esso nella qualità di esattore riterrà stabilmente in computisterìa il libro di entrata e di uscita, ove noterà in corrente qualunque incasso di danaro, e sua provenienza; e dicontro i depositi, che di mano in mano dovrà fare a credito dei palazzi Apostolici nella depositerìa generale. Il maestro di casa riterrà pure un registro dell'esigenze, a fine d'invigilare che l'esattore adempia il suo dovere. Per l'esigenza delle rendite stesse si farà uso della mano regia contro i debitori morosi.

CAPO TERZO

Delle spese.

29. Le spese a carico de'palazzi Apostolici consistono:

1.° Nel trattamento della persona di Sua Santità.

2.° Nelle cappelle Pontificie, benedizioni, sacre funzioni, ed arredi sacri.

3.° Nelle supellettili, mobilia, e masserizie dei palazzi.

4.° Negli onorarj, provvisioni, assegnamenti, pensioni dei famigliari.

5.° Nel vestiario, cure, e funerali dei medesimi.

6.° Nei lavori delle fabbriche.

7.° Nella coltivazione dei giardini.

8.° Nelle scuderie.

9.° Nei lumi, fuoco, e minute spese.

10.° Nella Guardia nobile, e

11.° Guardia Svizzera.

12.° Nelle fabbriche, e loro annessi, nei salariati, e sussidj di Castel Gandolfo, e generalmente in tutto ciò che potesse anche straordinariamente occorrere.

30. Tutte le spese dovranno uscire dai ruoli, dai contratti, o dalle risoluzioni di Monsignor Maggiordomo in congregazione, e dovranno esser munite dei requisiti richiesti negli articoli rispettivi.

31. Allorchè piacerà a Sua Santità di ordinare una qualche spesa, siccome in tal caso non può aver luogo l'articolo precedente, così Monsignor Maggiordomo nell'eseguire la Sovrana volontà intesterà l'ordinazione = *Per comando di Nostro Signore.*

32. Le sole minute spese che sono indispensabili si faranno dai capi di azienda coll'intesa di Monsignor Maggiordomo; dovranno però riferirsi

nella prima congregazione, ed in seguito lo stesso Monsignor Maggiordomo ne ordinerà il rimborso mensilmente.

33. Qualunque pagamento o rimborso, comprensivamente gli onorarj e provvisioni, sarà fatto mediante mandato della computisterìa sottoscritto da Monsignor Maggiordomo, e diretto alla depositerìa, avente in appoggio il documento segnato da Monsignor Maggiordomo col *fiat mandatum*, restando il computista responsabile sì della regolarità, e legittimità dei mandati, che delle persone alle quali saranno consegnati: ed inoltre non potrà il computista accettare conti, note di spese, rimborsi, e tutt'altro per trarne mandati, se questi non saranno approvati rispettivamente dal foriere, cavallerizzo, e maestro di casa.

34. Tutt'i pagamenti che si ordinano con mandati complessivi, meno quelli diretti ai capi, o decani dei corpi o collegj, si effettueranno dal maestro di casa, a favore del quale si trarranno ogni mese questi mandati, e dalla computisterìa gli si consegneranno i rispettivi ruoli dell'elemosine, assegnamenti, e giubilazioni ec. che distribuirà a quelli che godono di tali percezioni, restando vietato alla computisterìa d'ingerirsi di qualsivoglia pagamento.

35. Si formerà dal floriere, e sotto-foriere coll'architetto esatta e separata descrizione di tutte le forme consuete dei lavori di falegname, e di quelli

di festarolo occorrenti per le cappelle, benedizioni, e troni, precisando la qualità dei legnami, parati, trine, tende, cordami, e di qualunque altra cosa necessaria, il modo, e tempo della costruzione.

36. Formate tali descrizioni in doppia copia, ed approvate da Monsignor Maggiordomo, e dal foriere maggiore da ritenersi una in computisteria, e l'altra dal floriere, o sotto-foriere secondo le loro attribuzioni, si determineranno gli analoghi patti, e condizioni, e quindi s'inviteranno privatamente almeno tre de' principali falegnami, e festaroli a dare le loro offerte, sulle quali Monsignor Maggiordomo delibererà in congregazione i lavori per un triennio, o anche a tempo più lungo al migliore oblatore. A seconda di tali contratti, venendo eseguiti i lavori nelle diverse funzioni, il floriere, o sotto-foriere ne rilascerà il certificato, che visato dal foriere maggiore passerà a Monsignor Maggiordomo pel pagamento.

37. Le spese per la processione del *Corpus Domini*, quelle per la funzione delle Palme, della Lavanda, e della tavola degli Apostoli, ed altre di simile natura, essendo presso che determinate, e certe in ogni anno, verranno eseguite dal maestro di casa sotto la dipendenza di Monsignor Maggiordomo, a cui sottoporrà la nota giustificata di esse spese per l'ordine di pagamento: a maggior regolarità Monsignor Maggiordomo ne formerà una dettagliata istruzione.

38. La distribuzione della cera solita farsi alla ricorrenza della Purificazione di Maria Santissima si regolerà secondo l'uso vigente. L'elemosinerìa continuerà a provvedere la cera occorrente per le Quarant'ore, e santo Sepolcro.

39. Il maestro di casa è incaricato della custodia, e dispensa della cera occorrente tanto per le cappelle, e funzioni papali, quanto per uso del Sommo Pontefice, e de'palazzi Apostolici; e la congregazione dovrà far contratto col cerarolo sul prezzo della cera nuova da consegnarsi, quanto della cera arsiccia da restituirsi al medesimo cerarolo, e i conti giustificati dovranno dal maestro di casa esibirsi ogni mese a Monsignor Maggiordomo.

40. Le limosine delle messe che si celebrano nelle cappelle Pontificie, non meno che le spese per la benedizione della rosa d'oro, per l'escavazione dei corpi santi, e qualunque altra di simili specie, saranno ordinate e pagate da Monsignor Sagrista, che ne presenterà nota da lui sottoscritta a Monsignor Maggiordomo pel rimborso.

41. Le robe sacre, appartenenti alle cappelle e sagrestie, sono affidate alla custodia di Monsignor Sagrista. I risarcimenti, rinnovazioni, aumenti, e riforme delle medesime saranno di privativa ispezione dello stesso Monsignor Sagrista, colla sola dipendenza da Monsignor Maggiordomo, con che tanto rapporto agl'inventarj, quanto al sistema di eseguire le spese si uniformi alle presenti disposizioni.

42. La custodia, e conservazione immediata delle supellettili, arazzi, mobilio, e masserizie dei palazzi sarà del floriere. Verificandosi il bisogno tanto di risarcimento che di rinnovazione, o aumento, egli ne avanzerà il rapporto in iscritto a Monsignor Maggiordomo, come pure farà per gli oggetti meritevoli di riforma.

43. Se si tratterà di puro risarcimento Monsignor Maggiordomo lo approverà, rimettendo la esecuzione al floriere. Il maestro di casa farà la verificazione di tali risarcimenti, e ne presenterà mensualmente, o trimestralmente i conti a Monsignor Maggiordomo.

44. Trattandosi poi di nuove costruzioni, si proporrà in congregazione. Se la risoluzione sarà affermativa, il maestro di casa ordinerà l'esatta descrizione, e disegno, se vi è luogo, delle cose da costruirsi comprensivamente al dettaglio delle qualità delle robe; quindi, se la cosa sarà di entità, si procureranno le offerte almeno di tre artefici i più abili, e riproposto l'affare in congregazione si delibererà il lavoro al migliore oblatore, facendone contratto.

45. Compiuto il lavoro sarà esaminato dal maestro di casa, e dal floriere, e ritrovandolo senz'eccezione e conforme al contratto, ne prenderà la consegna il capo di azienda a cui appartiene, e dovrà farsene la descrizione negl' inventarj a forma dell'articolo 9. Il conto dell'artista esaminato dal

maestro di casa passerà all'approvazione di Monsignor Maggiordomo pel pagamento.

46. Il sistema di vestiario attualmente in vigore a favore di varie classi di famigliari è conservato, e per la inalterabilità del medesimo si unirà da Monsignor Maggiordomo allo stabilimento del ruolo la competenza rispettiva del vestiario, precisandone la qualità, e la durata, e quindi riassumendo i diversi articoli verrà fatto un prospetto periodico sull'età attuale dei vestiarj che s'indossano, per stabilire le scadenze di anno in anno, e di stagione in stagione.

47. Ciascun individuo, cui spetta il vestiario, è tenuto conservarlo nel miglior modo. Trattandosi di vestiario di formalità, distinto in quello di estate e d'inverno, alla fine di ogni stagione dovrà depositarsi in floreria, e riconoscendovisi un abusivo deterioramento non sarà ricevuto, e si considererà a tutti gli effetti come mancante: le ordinarie riparazioni del medesimo saranno a carico dei palazzi. Riguardo poi al vestiario d'uso giornaliero, il capo della rispettiva classe dovrà ogni sei mesi ispezionarne l'esistenza, e lo stato, facendone dicontro rapporto al maestro di casa, in cui noterà le mancanze o l'eccessivo consumo, onde prendere le convenienti misure.

48. Prevenendo la stagione, il maestro di casa desumerà dallo stato dei vestiarj da rinnovarsi il totale dei generi occorrenti. Egli ne presenterà no-

ta in congregazione, e quindi fatte le opportune diligenze, e discuss'i progetti più economici, nella congregazione medesima si darà allo stesso maestro di casa con le opportune istruzioni l'ordine di farne l'acquisto dalle fabbriche della pia casa di S. Michele a tenore degl'indulti, e chirografi Pontificj. Lo stesso si prattichera per i cappelli, tappeti, portiere, ed arazzi.

49. Per la formazione del vestiario si farà contratto con un sarto, riunite le offerte almeno di tre sarti abili ed onesti da deliberarsi da Monsignor Maggiordomo in congregazione. Il contratto dovrà stabilire un prezzo fisso per ciascun articolo di vestiario perfettamente lavorato.

50. Terminato il lavoro, sarà dal maestro di casa e dal floriere esaminato, e riconoscendosi ben'eseguito, il floriere ne riceverà la consegna per distribuirlo a stagione opportuna. Il floriere ne rilascierà ricevuta a piè del conto del sarto, od altro artista, che tassato dal maestro di casa a termini del contratto sarà inoltrato a Monsignor Maggiordomo.

51. A ciascun individuo, il quale abbia diritto ai medicinali, e alla cura medica, sarà dai professori medici e chirurgi di palazzo prestata tutta l'assistenza. Per i medicamenti si manterrà sempre dalla congregazione il contratto fisso con lo speziale, procurando il miglior partito tanto per la economia, che per la perfezione dei medicinali sotto la responsabilità dei professori, ordinando, che non

possa spedirsi mandato di pagamento senza il certificato degli stessi professori.

52. Verificata la morte degl'individui della bassa famiglia, si darà la consueta sovvenzione di libre tredici cera, e scudi tre da erogarsi nella celebrazione di quindici messe, del ch'è incaricato il maestro di casa, ferma rimanendo l'abolizione di qualunque sovvenzione alla famiglia nobile per tal titolo.

53. Le fabbriche a carico de'palazzi Apostolici sono quelle del Laterano, del Vaticano, e Quirinale colle loro attuali dipendenze, dei palazzi e chiesa di Castel Gandolfo, della chiesa di S. Maria ad Martires detta la Rotonda, e del palazzetto di Papa Giulio.

54. I lavori, che possono occorrere nelle medesime, sono di quattro classi:

prima = ordinaria manutenzione,

seconda = risarcimenti straordinarj,

terza = grandi riparazioni, e nuove costruzioni,

quarta = manutenzione e ristauri delle condotture.

55. I bisogni d'ordinaria manutenzione, o siano semplici acconcimi, saranno esaminati dal sotto-foriere, il quale riconosciut'i lavori tenui e necessarj, con intelligenza del foriere maggiore dovrà farne relazione a Monsignor Maggiordomo, che l'ordinerà agli artisti con appositi biglietti da lui

sottoscritti portanti la sommaria descrizione del lavoro da eseguirsi, ritenendone presso di se regolare registro. Il sotto-foriere invigilerà, che siano prontamente e con esattezza eseguiti.

56. Sugli straordinarj risarcimenti, che si riconosceranno necessarj, se ne farà dal sotto-foriere rapporto al foriere maggiore, il quale ne commetterà all'architetto la descrizione colla perizia estimativa, e quindi ne riferirà in congregazione per la determinazione da prendersi. Per ciò che rimarrà approvato, il sotto-foriere coll'architetto ne commetterà l'esecuzione agli artisti rispettivi, passando loro la descrizione del lavoro, alla quale dovranno strettamente uniformarsi, col biglietto di Monsignor Maggiordomo come sopra, invigilando il sotto-foriere e l'architetto sull'esatto adempimento.

57. Di amendue le surriferite specie di lavori gli artisti dovranno esibire immancabilmente di trimestre in trimestre i conti giustificati dai rispettivi biglietti, e descrizioni. L'architetto sarà tenuto rincontrare prima la corrispondenza fra le ordinazioni e le partite descritte, ed in seguito verificherà sulla faccia del luogo i lavori eseguiti unitamente al sotto-foriere tanto nella qualità che nella quantità: quindi li tarerà a loro giusti prezzi, e farà insieme espressa menzione dei risultati del riscontro. Tali conti approvati dal foriere maggiore passeranno a Monsignor Maggiordomo per l'ordine di pagamento.

58. Le grandi riparazioni o nuovi lavori saranno preventivamente discussi sulla massima in congregazione. Ammessi in genere, l'architetto formerà i disegni, perizie estimative, capitoli, e condizioni, che Monsignor Maggiordomo presenterà alla Sovrana approvazione, dopo la quale saranno promosse le offerte almeno di tre artisti principali, ovvero affisse le notificazioni secondo la importanza, e da Monsignor Maggiordomo col voto della congregazione si delibereranno al miglior oblatore. Ne verrà stipolato contratto con tutte le necessarie condizioni e cautele, e la vigilanza all'esecuzione resterà affidata al sotto-foriere e all'architetto, i quali trovando che i lavori non si eseguiscono secondo i patti dovranno farne rapporto al foriere maggiore, ed in fine dell'opera dovranno presentare alla congregazione una relazione esatta di tutto il lavoro.

59. Pei lavori ordinarj occorrenti alle condotture, che portano l'acqua principalmente ai palazzi e giardini Pontificj vi sarà un capo maestro muratore col nome di fontaniere, ed uno stagnaro. Quando si manifestino danni, il riparo dei quali sia di poca entità, si ordinerà agli artisti con biglietto, come all'art. 55.

60. Negli altri casi analoghi a quelli contemplati agli articoli 56, 57, 58 si procederà colle medesime cautele ivi prescritte, ordinandosi che l'architetto eseguisca assolutamente il rincontro ad ogni

porzione di lavoro alle condotture, prima che le opere vengano murate e ricoperte.

61. Si formerà dall'architetto la descrizione di tutte le cassette, fistole, sbocchi di condotti, e sfogatori, e ne sarà appaltata ad abile stagnaro la manutenzione per un'annua determinata somma, compresi gli accessi, recessi, prove, levare e ridare l'acqua coll'obbligo di mantenere il tutto sempre in perfetta attività, e di prestarsi con prontezza ad ogni avviso per rimoverne gli ostacoli. L'appalto verrà deliberato in congregazione col metodo delle offerte, ed il pagamento concordato non potrà aver luogo, se non sull'esibita del certificato dell'architetto, comprovante l'esatto adempimento delle obbligazioni, che per mezzo del foriere maggiore giungerà a Monsignor Maggiordomo.

62. Il giardiniere del Quirinale, e quello del Vaticano avranno rispettivamente la consegna di tutti gli attrezzi, stigli, e vaserie, non meno che dei soprassuoli. Dipenderanno immediatamente dal maestro di casa, ed appresso di loro avranno in cadaun giardino due soli garzoni a salario fisso.

63. È attribuita a ciascun giardiniere, coll'intesa del maestro di casa, l'incombenza delle spese giornaliere per le minute cose, e per gli operaj da assumersi all'occorrenza, che saranno dal detto giardiniere personalmente soddisfatti alla fine di ogni settimana. Di tali spese, previo esame, sarà rim-

borsato il giardiniere dal maestro di casa settimanalmente.

64. Delle provviste, o spese straordinarie e di poca entità, il giardiniere farà rapporto al maestro di casa, il quale lo sottoporrà a Monsignor Maggiordomo per l'ordine di esecuzione, che si darà sempre in iscritto; e qualora la spesa importasse una somma rilevante si proporrà in congregazione. D'appresso la risoluzione affermativa, la spesa verrà effettuata dal maestro di casa, il quale ne presenterà nota a Monsignor Maggiordomo. In fine d'ogni anno la computisterìa farà un riassunto generale delle spese sopraindicate, che allegherà al bilancio generale, onde apparisca distintamente quanto risguarda questo ramo di amministrazione.

65. La direzione delle scuderìe appartiene al cavallerizzo. L'amministrazione delle medesime ha rapporto

1.° alle bestie, per le quali debbe provvedersi, all'acquisto, riforma, foraggi, ferrature, e medicature,

2.° ai legni, dei quali occorre l'acquisto, riforma, e risarcimenti,

3.° ai finimenti in tutto come ai legni,

4.° agli attrezzi diversi, dei quali debbe regolarsi l'acquisto e la durata; mentre per quanto risguarda gl'inventarj, e gl'inservienti, rimangono del tutto applicate le disposizioni generali.

66. Per mantenere il completo numero delle be-

stie si farà al bisogno la rimonta, acquistando nella primavera gli occorrenti polledri dalle migliori razze. Il cavallerizzo farà rapporto a Monsignor Maggiordomo delle occorrenze, e discusso l'affare in congregazione, sarà destinato il numero e la qualità delle bestie da provvedersi, di che rimarrà egl'incaricato; e a questo effetto, per mezzo del maestro di stalla, farà le diligenze opportune, e quindi verrà all'effettuazione del contratto, che dovrà sottoporsi all'approvazione di Monsignor Maggiordomo per conseguire il pagamento.

67. La riforma delle bestie sarà regolata come all'articolo 10.

68. Sarà provveduto il foraggio ordinario di fieno e paglia, mediante contratto fisso con un fornitore generale, senza che detto fornitore debba prendere alcuna parte sulla distribuzione dei foraggi. Questi contratti si faranno mediante invito pubblico, e per la durata di un anno dal 1 settembre al 31 agosto, e dovranno esser fissati sempre nel mese di giugno precedente, spettandone la delibera a Monsignor Maggiordomo, intesa la congregazione. La biada e farina si provvederà all' ingrosso, e sarà tenuta in custodia dal maestro di casa.

69. Dal principio, e per tutta la durata del contratto, il fornitore sarà tenuto a somministrare prontamente quella quantità di generi, che dal cavallerizzo di volta in volta con biglietti gli sarà ordinata. Il maestro di stalla personalmente presen-

te alla consegna esaminerà prima la qualità, e ritrovandola conforme ai patti, ne farà il peso e misura, di che rilascierà ricevuta. Queste ricevute saranno in ogni mese riassunte in un conto, che munito delle prescritte approvazioni passerà in computisteria pel mandato di pagamento.

70. Il fornitore dovrà assoggettarsi al patto, che se il maestro di stalla troverà difettoso qualcuno dei generi non poss'avere altro ricorso che al cavallerizzo, il quale definirà sommariamente la questione, escluso qualunque ricorso al tribunale, o a' periti: conformandosi il parere del cavallerizzo a quello del maestro di stalla, il fornitore dovrà riportare indietro il genere dichiarato difettoso, ed entro le ore 24 supplire con altro di perfetta qualità, e in caso diverso il cavallerizzo autorizzerà il maestro di stalla a provvedere immediatamente l'occorrente al prezzo reperibile, a tutto danno e spesa del fornitore, addebitandogli il discapito nell'approvare il conto mensuale.

71. Allorquando qualcuna delle bestie abbia foraggio straordinario, cioè di gramiccia, cicoria, erba, semola, ed orzo, si provvederanno tali generi dal maestro di stalla con ordine del cavallerizzo, ed anche di questi se n'esibirà il conto mensuale, che colle consuete approvazioni passerà in computisteria pel rimborso.

72. Il maestro di stalla presenterà ogni sabato al cavallerizzo un doppio stato delle bestie coll'indi-

cazione delle giornate di presenza in istalla, e de'generi che ciascuna bestia in quella settimana ha consumato a norma della tariffa, ed ottenutane dal medesimo l'approvazione riterrà uno dei detti stati presso di se per norma dei generi da caricarsi per la vegnente settimana, e l'altro, previa l'approvazione della congregazione, sarà inoltrato alla computisterìa, dalla quale alla fine d'ogni anno si compilerà lo stato generale di consumo in corrispondenza col quantitativo de'generi somministrati dal fornitore.

73. Si formerà per le ferrature e medicature un contratto con un mariscalco veterinario per ogni capo di bestia, che sarà in istalla. Il contratto stabilirà a tutta cura e spesa del mariscalco la ferratura, e la piccola medicatura, ossia medicatura esterna, a differenza della interna, detta *gran medicatura*, la quale sarà affidata ad un professore veterinario, a cui il palazzo Apostolico corrisponderà una gratificazione, e rimborserà le spese dei medicamenti. Il contratto col mariscalco sarà deliberato da Monsignor Maggiordomo in congregazione sulla relazione del cavallerizzo, che presenterà almeno tre offerte dei più abili mariscalchi, ed il pagamento a termini del contratto avrà effetto sul certificato del maestro di stalla, munito delle superiori approvazioni.

74. L'acquisto di nuovi legni sarà regolato in tutto come agli articoli 44 e 45. Le riforme si ef-

fettueranno conformemente all'articolo 10; e nell'uno e l'altro caso restano addossate le incombenze ivi precisate al cavallerizzo, ed al maestro di stalla. Il compratore sarà tenuto a variare la forma ed il colore dei legni.

75. A maggior economìa dell'amministrazione si pattuirà la manutenzione con un facocchio, o ferracocchio, o ferraro pei lavori della propria arte. A quest'effetto il maestro di stalla formerà lo stato dei legni in servizio, e quindi si procederà nel modo espresso all'art. 73 alla delibera del contratto a favore del migliore oblatore coi patti soliti, e colla più precisa demarcazione degli obblighi, affinchè non abbiano ad accadere contestazioni. Il pagamento avrà luogo in ogni periodo convenuto, sul certificato del maestro di stalla approvato dal cavallerizzo, comprovante l'adempimento delle obbligazioni.

76. Per l'acquisto, riforma, e manutenzione degli oggetti di selleria si osserverà in tutta l'estensione quanto è stato prescritto rapporto ai legni.

77. Qualunque lavoro straordinario tanto pei legni, che per gli oggetti di sellerìa non suscettibili d'appalto fisso, sarà regolato conformemente al disposto nell'art. 43, addossandone l'incombenza al cavallerizzo, ed al maestro di stalla.

78. Gli attrezzi diversi e minuti si acquisteranno dal maestro di casa coll'intelligenza del cavallerizzo, facendone nota a forma dell'art. 32.

79. Il preciso numero di cavalli e di legni, ed il metodo di servizio e disciplina delle scuderie Pontificie saranno stabiliti dalla congregazione con un subalterno regolamento, che sarà sanzionato da Sua Santità. Monsignor Maggiordomo formerà nota delle persone, alle quali secondo l'impiego si permetterà l'uso delle carrozze di palazzo. Niun altro potrà servirsi delle medesime senza il biglietto di Monsignor Maggiordomo, da rinnovarsi ad ogni occorrenza.

80. Un limitato ed inalterabile assegno di olio, legna, carbone, e carbonella, come pure un indennizzo in contanti per le spese di carta, penne, e libri verrà distribuito agli officj, ed alle persone aventi diritto. Questo sarà fissato con un elenco, che Monsignor Maggiordomo unirà alla formazione del ruolo.

81. La compra dell'olio, legna, carbone ec. si farà all'ingrosso annualmente dal maestro di casa, coll'ordine e modo, che prescriverà Monsignor Maggiordomo, intesa la congregazione, i cui documenti per ottenerne il pagamento dovranno consistere nella nota regolare, o contratto, e nella ricevuta del dispensatore visata dal foriere maggiore. La distribuzione si farà dal dispensiere ai capi di azienda, o altri inservienti, portando le loro ricevute in appoggio del suo rendiconto a generi mensualmente.

82. La guardia nobile, riformata secondo i chi-

rografi dei 17 febbrajo, e 24 marzo 1824, presenterà prima della fine di novembre a Monsignor Maggiordomo per organo del capitano, che fa le funzioni di comandante, il conto preventivo della spesa, colla distinzione delle scadenze per mese, e su questo, previo l'esame da farsene dalla congregazione, verrà determinata anticipatamente la mensuale somministrazione approssimativa. Alla fine d'ogni mese esibirà il rendiconto di cassa, del cui risultato si avrà ragione per determinare la somma occorrente nel mese successivo, e finito l'anno, entro il mese di gennajo, presenterà a Monsignor Maggiordomo il riassunto generale della sua gestione da allegarsi al bilancio generale.

83. Le medesime disposizioni avranno luogo rispetto alla guardia Svizzera, uniformandosi alla recente convenzione col cantone di Lucerna.

84. L'amministrazione delle proprietà dei palazzi Apostolici in Castel Gandolfo sarà condotta col medesimo sistema, e coi regolamenti stabiliti per quelli di Roma, in tutt'i casi ad essa comuni.

85. Le tenui ed urgenti spese per lavori o di fabbriche, o di giardini si faranno per mezzo degli artisti di detto luogo dal guardarobba, trasmettendone la nota mensuale giustificata per esser sottoposta a Monsignor Maggiordomo, e riceverne il rimborso, dopo che il maestro di casa, o sotto-foriere, secondo le diverse specie delle spese, ne avranno esaminato le partite.

86. Si conferma la distribuzione caritativa della carne e della china ai poveri di Castel Gandolfo, mediante biglietti del parroco. Monsignor Maggiordomo formerà contratti annuali, ed incaricherà il governatore per la sorveglianza, affinchè i sovvenuti non restino defraudati. I conti mensili, approvati dal governatore e dal medico, passeranno al maestro di casa per l'approvazione di Monsignor Maggiordomo.

87. Restano confermate tutte le abolizioni, riforme, e provvedimenti presi dal motu-proprio del 20 novembre 1800, che non si oppongono alle presenti disposizioni.

88. Le presenti disposizioni comincieranno ad avere il loro pieno effetto ed esecuzione il primo gennajo 1833.

Volendo e decretando, che il presente Nostro motu-proprio, e quanto in esso viene ordinato e prescritto debba sempre ed in tutte le sue parti inviolabilmente osservarsi; che non possa a tutte e singole cose contenute nel medesimo mai darsi nè opporsi eccezione di orrezione e surrezione, nè di alcun'altro vizio o difetto della Nostra volontà, che mai sotto tali o altri pretesti, colori, e titoli di qualsivoglia validità ed efficacia essi siano, ancorchè di *jus quesito* o d'interesse del terzo, non possa quanto si è da Noi con questa Nostra legge ordinato e prescritto, essere impugnato, moderato, rivocato, ridotto *ad viam juris*, neppure *per ape-*

ritionem oris; che così e non altrimenti debba in perpetuo giudicarsi, definirsi, ed interpretarsi da qualunque siasi tribunale tanto laico ch'ecclesiastico, e da qualunque altr'autorità, benchè degna d'individua, speciale, e specialissima menzione, togliendo a tutti indistintamente ogni facoltà e giurisdizione di definire ed interpretare in contrario, e dichiarando fin d'adesso nullo, irrito, ed invalido tutto ciò, che da ciascuno di qualunque autorità munito scientemente, o ignorantemente fosse giudicato e prescritto, o si tentasse di giudicare, e prescrivere contro la forma, e disposizione del presente Nostro motu-proprio, il quale vogliamo, che vaglia, ed abbia il suo pieno effetto ed esecuzione con la semplice Nostra sottoscrizione; quantunque non siano state chiamate e sentite qualsisiano persone privilegiate e privilegiatissime, che avessero o pretendessero averv' interesse, e che per comprenderle vi fosse bisogno d'individualmente ed espressamente nominarle, non ostante la bolla di Pio IV. *de registrandis*, la regola della Nostra cancellerìa, *de jure quaesito non tollendo*, e non ostante ancora tutte, e qualsisiano costituzioni Apostoliche Nostre e dei Nostri predecessori, ordinazioni, brevi, decreti, chirografi, statuti, riforme, stili, e consuetudini, e qualunque altra cosa che facesse o potesse fare in contrario, alle quali cose tutte e singole, avendone quì il tenore per espresso e riferito di parola in parola, in quanto possano opporsi alla

piena e total'esecuzione di quanto si contiene nel presente motu-proprio, ampiamente, ed in ogni più valida maniera deroghiamo, ancorchè tali costituzioni Apostoliche, ed altre ordinazioni fossero rivestite di clausole derogatorie, essendo precisa Nostra intenzione e volontà, che sempre ed in tutte le loro parti debbano inviolabilmente, ed in ogni tempo osservarsi le disposizioni da Noi presentemente stabilite e prescritte, abolendo e dichiarando nulle, irrite, e di niuna efficacia tutte le altre, che non si conformino alle medesime.

Dato dal nostro palazzo Apostolico nel Vaticano questo di 10 dicembre 1832.

GREGORIUS PP. XVI.

(N. 3.) *Regolamenti pei musei e per le gallerìe Pontificie.*

21 febbrajo 1833.

Costantino de'Marchesi Patrizi Arcivescovo di Filippi, Prefetto dei sacri palazzi Apostolici, e Maggiordomo della Santita' di N.S. Gregorio Papa XVI.

Art. 1. I musei, e gallerìe Pontificie saranno aperte al pubblico il lunedì e giovedì dalle ore venti alle ventitre.

2. Nel giorno di sabato non sarà dato ingresso ad alcuno per esser tal giorno destinato alla polizia generale degli stabilimenti.

3. Il permesso di vedere i musei di notte a lume di torce sarà da noi rilasciato, e registrato dal direttore del rispettivo museo, al quale apparterrà di prevenirne il custode e quel numero d'inservienti, che crederà necessario pel buon ordine.

4. Le comitive non potranno essere più numerose di dodici persone. Verranno dalla guardia Svizzera accompagnate fino ai cancelli del museo, e da questi fino alla porta del palazzo, allorchè saranno di ritorno. Nè si darà ingresso ai domestici, e servi di piazza, che dovranno aspettare i loro padroni fuori dei cancelli sorvegliati dalla guardia Svizzera.

5. Nei giorni, ne'quali il museo e le gallerie non sono aperte al pubblico, ne sarà vietato l'ingresso ai domestici, e servi di piazza senz'alcuna eccezione.

6. Non è lecito entrare nei musei, e gallerie con bastoni, ombrelli, o qualunque altr'oggetto in mano, nè tampoco introdur seco cani di qualunque specie.

7. Vien'espressamente vietato a chicchesia di toccare qualunque oggetto esistente nei musei, e se taluno dopo l'avviso si renderà inobbediente sarà espulso all'istante.

8. È parimenti proibito di disegnare, modellare, formare, e descrivere alcuno degli oggetti esistenti

nei musei, e gallerie senza il preventivo regolare permesso, che sarà rilasciato da noi, e quindi registrato presso i rispettivi direttori.

9. La più severa proibizione è ingiunta a quelli, che ardissero dilucidare, velare, graticolare, misurare, toccare, o muovere in qualunque modo gli oggetti esistenti nei musei, e gallerie. Quest'inobbedienza sarà punita coll'espulsione sull'istante, ancorchè fosse la prima volta.

10. Le licenze rilasciate per copiare un monumento saranno privilegiate sopra quelle fatte per studiare, benchè di data più recente.

11. Chi avrà ottenuto il permesso di studiare un quadro, mancando tre giorni consecutivi senza darne avviso, e senz'aver giustificata la sua mancanza, perderà il diritto di anzianità.

12. Non è permesso ad alcuno sotto qualunque pretesto di penetrare nei ferri posti innanzi le pitture, e molto meno potranno entrarvi coi piedi del cavalletto, sedie, od altro. I trasgressori saranno puniti come all'art. 7.

13. Il permesso di formare i monumenti sarà accordato da noi ai soli formatori riconosciuti fin qui abili. Esso sarà personale, e dovrà la forma essere eseguita dalla persona nominata nella licenza, e non da altri.

14. È proibito ai formatori di lordare in qualunque modo le pareti, ed i pavimenti; per cui sa-

ranno dai rispettivi direttori, e custodi prescritte le precauzioni opportune per prevenire tal disordine.

Quelli, che si mostreranno negligenti, e trascurati, saranno espulsi dai musei, e non saranno rilasciati loro in appresso permessi di sorta alcuna. Questo titolo è applicabile in tutt' i suoi rapporti anche agli studenti.

15. Nei giorni, in cui i musei, e gallerie saranno aperte al pubblico non potrà alcun monumento essere imbarazzato; e perciò sarà cura del formatore, e degli studenti di prendere le preventive misure, onde i locali restino liberi.

16. Gl'impiegati negli stessi musei, e gallerie adempieranno esattamente ciò, che loro incombe a forma delle discipline, e regolamenti con ordinanza de' 15 corrente, e dovranno essere rispettati; mentre in caso contrario chi si permetterà qualunque benchè minima mancanza in questo rapporto verrà immediatamente espulso.

17. Se gl'impiegati, ed inservienti nei musei, e gallerìe Pontificie si permetteranno di chiedere regalìa a qualunque siasi persona, sotto qualsivoglia pretesto, o colore, ed in modo particolare dagli artisti, e studenti, saranno espulsi irremisibilmente dall'impiego.

18. L'esecuzione de' presenti articoli pubblicati d'ordine espresso della Santità di Nostro Signore Papa Gregorio XVI. viene affidata rigorosamente ai rispettivi direttori, i quali dovranno fare rego-

larmente i loro rapporti su qualunque violazione dei medesimi a noi, per gli opportuni provvedimenti.

Dalle stanze del Vaticano li 21 febbrajo 1833.

C. ARCIVESCOVO DI FILIPPI Maggiordomo.

(N. 4.) *Regole, e disposizioni sulla custodia e conservazione dell'archivio dei Maestri di ceremonie Pontificie.*

1 maggio 1833.

Art. 1. L'archivio dovrà essere sempre situato nel palazzo Apostolico Quirinale.

2. Sarà esso conservato in apposite scanzie, e disposto per ordine, compilandone uno o più indici pel più facile ritrovamento delle materie.

3. Tutte le carte e libri appartenenti all'archivio saranno contrassegnate con sigillo, che verrà consegnato da Monsignor Maggiordomo a Monsignor Prefetto delle cerimonie.

4. Dal collegio dei ceremonieri si sceglieranno a maggioranza di voti due archivisti che dureranno in tal'officio per due anni, cambiandosene uno in ogn'anno.

5. Il lor'officio sarà di ordinare e custodire diligentemente l'archivio: il primo di essi ne riterrà

la chiave, ed un'altra simile sarà presso Monsignor Prefetto.

6. L'archivio si aprirà ogni volta che occorre di estrarne libri o carte per servizio delle cappelle e funzioni Pontificie, Cardinalizie ec. Potrà ancora tenersi aperto due o tre volte al mese, in giorni, ed ore da fissarsi, per comodo dei ceremonieri.

7. A niuno affatto dei ceremonieri sarà lecito di estrarre dall'archivio cos'alcuna al medesimo appartenente; potranno bensì copiare nell'archivio stesso ciò che desiderano per loro istruzione.

8. Affinchè poi sia sempre più garantita l'integrità dell'archivio medesimo dovrà ciascun ceremoniere prestare analogo giuramento di non estrarre cos'alcuna, secondo la formola che si esibisce in appresso. Questo giuramento si presterà dagli attuali ceremonieri congregati in collegio, e quindi in appresso da ciascun ceremoniere all'epoca della sua ammissione.

9. Dandosi il caso di dover'estrarre dall'archivio libri o carte per il servizio delle cappelle od altre funzioni Pontificie ec. si osserveranno le seguenti condizioni.

1.° Il solo Prefetto delle ceremonie, o essendo esso legittimamente impedito quegli che nell'esercizio gli succede potrà estrarli, e ritenerli pel solo attuale uso, e bisogno.

2.° Nell'estrarre l'occorrente se ne rilascierà in apposito libro una distinta ricevuta agli archivisti.

3.° Scorsi tre giorni al più dopo la funzione per cni gli oggetti estratti hanno servito, saranno restituiti all'archivio, cancellandone dal libro la ricevuta.

10. In caso di conclave si estrarranno dall'archivio tutte le carte, libri, diarj ed altro concernente la Sede vacante, e fattane ricevuta come sopra da Monsignor Prefetto si porteranno in conclave, restandone egli responsabile tanto della custodia e conservazione, quanto dell'immediata restituzione da farsene all'archivio, non più tardi di otto giorni dopo la coronazione del nuovo Pontefice.

11. Occorrendo, durante il conclave altre carte o libri a richiesta di Monsignor Prefetto suddetto, si rilascieranno al primo dei maestri di ceremonie che sono fuori del conclave; e questi dovrà farne ricevuta all'archivista, esigendone egli un'altra dallo stesso Prefetto nel fargliene la consegna.

12. Dandosi il caso che uno od amendue gli archivisti dovessero entrare in conclave, se n'eleggeranno dal collegio, uno o due che suppliscano le veci di quello, o di quelli che sono entro il conclave.

13. A provvedere ancora all'incremento dell'archivio, perchè si abbia nei tempi avvenire una serie di notizie, per quanto si può continuata, dovrà ciascun ceremoniere compilare un diario di tutte le funzioni ordinarie e straordinarie, cui particolarmente assiste nel corso dell'anno colle opportune

osservazioni che vi possano occorrere. In fine poi di ciascun'anno si passeranno queste memorie in archivio per esser quivi conservate.

C. ARCIV. DI FILIPPI Maggiordomo.

Formula juramenti a magistris caeremoniarum Sedis Apostolicae praestandi.

Nos infrascripti SS̃mi Domini Nostri Papae et S. Sedis Apostolicae caeremoniarum magistri promittimus, vovemus et juramus, quemadmodum unusquisque nostrum promittit, vovet, et jurat, etiam sub poena perjurii nihil omnino qualicumque de causa (exceptis iis tantum circumstantiis, quae a regulis excipiuntur) e nostro Archivio in aedibus Quirinalibus existente extrahere, aut ab aliis extrahi facere vel permittere. Sic nos Deus adjuvet, et haec sancta Dei evangelia.

(N. 5.) *Regolamento per la gallerìa Pontificia del Vaticano.*

2 novembre 1833.

Costantino Patrizi Arcivescovo di Filippi, Prefetto dei sacri palazzi Apostolici, e Maggiordomo della Santità di N. S. Gregorio Papa XVI.

Art. 1. Ogn'individuo, che desideri essere ammesso a studiare le opere de'grandi maestri, che si conservano nella gallerìa, dovrà preventivamente munirsi di un certificato del sotto-ispettore delle pitture pubbliche comprovante la propria idoneità a questo studio; come anche testificare la propria onestà e condotta, e quindi sottoporlo alla nostr'approvazione per averne la necessaria licenza.

2. Chi avrà ottenuto il permesso di studiare un quadro, mancando per tre giorni consecutivi senza darne avviso al custode, e senz'aver giustificato la sua mancanza perderà il diritto di anzianità.

3. Il numero degl'individui, che si ammetteranno a studiare nella gallerìa non potrà esser giammai maggiore di dodici; nè più di due nel tempo medesimo potrann'occuparsi d'innanzi ad una pittura.

4. Non sarà lecito ad alcuno degli ammessi di

condurre altri nella gallerìa, od essere visitati da chicchesia, eccettuat' i proprj maestri, o i professori dell'arte destinati alla direzione del loro lavoro, come pure i professori dell'accademia membri del consiglio.

5. È vietato espressamente il dilucidare, velare, graticolare, o in qualunque altro modo simile alterare le pitture. La più piccola mancanza di questo genere sarà punita con la espulsione all'istante, ancorchè fosse la prima volta.

6. È parimente proibito entrare nella gallerìa con bastoni, ombrelli, o qualunque altr'oggetto, che non sia d'uso pel lavoro; come pure d'introdurvi cani di qualunque specie.

7. Non è permesso ad alcuno sotto qualsivoglia pretesto d'avvicinarsi troppo alle pitture specialmente col cavalletto, sedie, ed altro.

I trasgressori saranno puniti come all'art. 5.

8. Sarà egualmente punito coll'immediata espulsione chiunque o con fatti, o con parole osasse di mancare menomamente al rispetto dovuto a questo locale, che forma parte dell'abitazione Sovrana.

E qualora la mancanza meritasse per la sua gravità una punizione più severa, ci riserbiamo a provvedervi opportunamente.

9. La gallerìa sarà aperta agli studenti, ed artisti per sei ore continue in tutt'i giorni, eccettuate le domeniche, e gli altri giorni solenni, e festivi fra l'anno, non che le consuete vacanze.

10. Da novembre a tutto aprile si darà l'ingresso quattr'ore prima del mezzodì, e si chiuderà due ore dopo. Da maggio a tutt'ottobre si aprirà tre ore prima del mezzo giorno, e si chiuderà tre ore dopo.

11. All'ora dell'apertura stabilita si troverà personalmente pronto quello scopatore del museo, ch'è di servizio per dare agli studenti l'accesso nel cancello, e nel braccio nuovo, ed accompagnarli nella scaletta, che porta alla gallerìa, finchè vengano ricevuti dal custode aggiunto, e dallo scopatore fisso della gallerìa stessa avvertito col suono del campanello, prestandosi a tale incombenza con la dovuta urbanità, ed esattezza.

12. Terminato il lavoro della giornata si ordina, che vengano rimoss'i cavalletti, le sedie, ed altre cose che sono d'imbarazzo, collocando gli oggetti stessi nei vani delle finestre più vicine al luogo del lavoro.

13. Gli artisti, e gli studenti avrann'ogni cura di non imbrattare il locale con lapis, carta, mollica di pane, e qualunque altra cosa inserviente al loro studio: su di che il custode, e lo scopatore prenderanno le precauzioni opportune per prevenire tal disordine.

Quelli che si mostreranno negligenti, e trascurati, se dopo avvertiti non ubbidiranno, saranno espulsi dalla gallerìa, e non sarà loro in avvenire rilasciat'alcuna licenza.

14. Se gl'impiegati, e inservienti addetti a questo locale si permetteranno di chiedere regalia a qualunque siasi persona, sotto qualsivoglia pretesto, o colore, ed in modo particolare agli artisti, e studenti, saranno espulsi irremisibilmente dall'impiego.

15. L'esecuzione de'presenti articoli pubblicati d'ordin'espresso della Santità di Nostro Signore Papa Gregorio XVI. viene affidata rigorosamente al direttore del Museo, e all'ispettore, e sotto-ispettore delle pitture pubbliche per la parte, che rispettivamente risguarda ciascuno di loro.

Dalle stanze del Vaticano li 2 novembre 1833.

C. ARCIV. DI FILIPPI Maggiordomo.

PREFETTURA

DEGLI

ARCHIVJ

(N. 1.) *Spiegazioni circa all' intelligenza da darsi alle leggi vigenti intorno alle ipoteche.*

26 luglio 1831.

NOTIFICAZIONE

tommaso della S. R. C. card. bernetti
Diacono di s. Cesareo, della santita' di nostro signore
PAPA GREGORIO XVI. *Segretario di Stato.*

La Santità di Nostro Signore volendo togliere qualunque falsa ed erronea intelligenza delle leggi vigenti intorno alle ipoteche e specialmente della notificazione del 7 ottobre 1829 (*a*) ci ha comandato di dichiarare quanto siegue.

I.

La sanatoria accordata coll'articolo 3 della notificazione di Segreteria di Stato del 7 ottobre 1829 per le inscrizioni o rinnovazioni d' ipoteche, ove non furono osservate le formalità prescritte dagli articoli 46, 57, 63 del motu-proprio della sa. me. di Leone XII in data del 30 gennajo 1828 (*b*) ri-

(*a*) Notificazione 7 ottobre 1829. Appendice N. 1.

(*b*) Motu-proprio e regolamento disciplinare. Appendice Num. 2.

sguarda soltanto la nullità estrinseca delle stesse inscrizioni, e rinnovazioni, le quali senza tale sanatoria sarebbero state di niun valore.

II.

Essa però non lede i diritti competenti a quei creditori che in virtù di contratti stipolati anteriormente alla notificazione del 7 ottobre 1829 avevano acquistata, e legalmente inscritta l'ipoteca nelle forme volute dal citato motu-proprio, all'effetto di essere preferiti agli altri creditori che nell'inscrivere le ipoteche, o rinnovare le inscrizioni non avessero adempiuto al disposto negli art. 46, 57, 63 del suddetto motu-proprio, ai quali venne derogato.

Dalla Segreterìa di Stato li 26 luglio 1831.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 2.) *Istituzione di una nuova conservatorìa d'ipoteche nella città di Foligno.*

15 novembre 1831.

NOTIFICAZIONE

Tommaso della S. R. C. card. Bernetti
Diacono di S. Cesareo, della santita' di nostro signore
PAPA GREGORIO XVI *Segretario di Stato.*

Considerate le speciali circostanze del distretto governativo di Foligno, e volendo accogliere le rispettive istanze, con cui i cinque governi di Foligno, Assisi, Spello, Nocera, e Gualdo di Nocera che lo compongono hanno implorato opportuni provvedimenti, onde la giustizia civile e criminale vi sia amministrata con tutta la possibile speditezza, e col minimo disagio di quelle popolazioni, la Santità di Nostro Signore si è degnata decretare, che sia eretto in Foligno un tribunale di prima istanza, la cui organizzazione, facoltà, ed attribuzioni relativamente ai suddetti cinque circondarj governativi siano pienamente conformi a quelle degli altri simili tribunali stabiliti col nostro editto dei 5 ottobre scorso.

Per utile concomitanza a questa Sovrana disposizione viene stabilita in Foligno altresì una conservatorìa d'ipoteche.

La istallazione del nuovo tribunale e della nuova conservatorìa avrà luogo nel giorno 21 del corrente.

Conseguentemente tutte le cause, che in quel giorno non saranno state per anco contestate nel tribunale già competente pel distretto di Foligno, dovranno conoscersi e decidersi dal nuovo tribunale, ed a tal'effetto le rispettive cancellerìe si porranno d'accordo, onde immancabilmente nel giorno indicato abbia luogo il regolare passaggio degli atti, e dei documenti relativi dall'una all'altra.

Dalla Segreteria di Stato li 15 novembre 1831.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 3.) *Istituzione di una nuova conservatorìa d'ipoteche nella città di Norcia.*

15 novembre 1831.

NOTIFICAZIONE

tommaso della S. R. C. card. bernetti
Diacono di s. Cesareo della santita' di nostro signore
PAPA GREGORIO XVI *Segretario di Stato.*

Considerate le speciali circostanze del distretto governativo di Norcia, e volendo accogliere le ri-

spettive istanze, con cui i tre governi di Norcia, Cascia, e Visso che lo compongono hanno implorato opportuni provvedimenti, onde la giustizia civile e criminale vi sia amministrata con tutta la possibile speditezza, e col minimo disagio di quelle popolazioni, la Santità di Nostro Signore si è degnata decretare che sia eretto in Norcia un tribunale di prima istanza, la cui organizzazione, facoltà, ed attribuzioni relativamente ai suddetti tre circondarj governativi siano pienamente conformi a quelle degli altri simili tribunali stabiliti col nostro editto dei 5 ottobre scorso.

Per utile concomitanza a questa Sovrana disposizione viene stabilita in Norcia altresì una conservatorìa d'ipoteche.

La istallazione del nuovo tribunale e della nuova conservatorìa avrà luogo nel giorno 21 del corrente.

Conseguentemente tutte le cause che in quel giorno non saranno state per anco contestate nel tribunale già competente pel distretto di Norcia dovranno conoscersi e decidersi dal nuovo tribunale, ed a tal'effetto le rispettive cancellerie si porranno d'accordo, onde immancabilmente nel giorno indicato abbia luogo il regolare passaggio degli atti, e dei documenti relativi dall'una all'altra.

Dalla Segreterìa di Stato li 15 novembre 1831.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 4.) *Circolare, colla quale si partecipa ai Presidenti de' tribunali di prima istanza la cessazione della giurisdizione contenziosa di Monsignor Prefetto degli archivj sul regime ipotecario.*

3 marzo 1832.

Essendosi proposto il dubbio, se la giurisdizione contenziosa attribuita a Monsignor Prefetto degli archivj dall'art. 176 del motu-proprio della sa. me. di Leone XII in data dei 30 gennajo 1828 sul regime ipotecario sia cessata per le nuove leggi giudiziarie ed innanzi quali magistrature debbansi introdurre, e riassumere le cause in detto articolo enunciate; si dichiara:

1.° Che la giurisdizione contenziosa di Monsignor Prefetto degli archivj è cessata in virtù del disposto nel §. 11 del regolamento organico per l'amministrazione della giurtizia civile:

2.° Che le cause enunciate nell'art. 176 del citato motu-proprio della sa. me. di Leone XII dovranno in primo grado di giurisdizione conoscersi e giudicarsi nelle provincie dai tribunali civili residenti nella città, ove sono o saranno stabiliti gli officj delle ipoteche, ed in Roma dalla congregazione civile dell'A. C. qualunque sia la somma o il valore delle medesime, abbenchè non maggiore di

dugento scudi ; e che in seconda ed ulteriore istanza saranno conosciute e giudicate dagli altri tribunali competenti a forma del regolamento.

3.° Che le cause introdotte e pendenti innanzi Monsignor Prefetto degli archivj o innanzi la piena Camera saranno riassunte e decise in prima, seconda ed ulteriore istanza dalla congregazione civile dell'A. C., e dalla sacra Rota secondo le competenze rispettive.

4.° E finalmente, che nei casi contemplati nel tit. VIII dello stesso regolamento organico e nei modi, e nelle forme stabilite dal tit. IX del regolamento di procedura civile potranno i litiganti in tali cause interporre i ricorsi al tribunale supremo di Segnatura, come nelle altre cause civili.

Tuttociò si partecipa a V. S. Illma, a cui si fa tenere il numero occorrente delle presenti disposizioni pei governatori di codesto circondario.

Roma 3 marzo 1832.

Affmo per servirla
T. CARD. BERNETTI.

(N. 5.) *Disposizioni generali e misure transitorie inerenti al disposto della notificazione dei 24 dicembre 1832 in ciò che risguarda il regime ipotecario.*

20 gennajo 1833.

NOTIFICAZIONE

Tommaso della S. R. C. card. Bernetti Diacono di s. Cesareo della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE PAPA GREGORIO XVI *Segretario di Stato.*

La Santità di Nostro Signore, inerendo al disposto nella notificazione del 24 dicembre 1832 intorno alle inscrizioni e trascrizioni, in virtù del regolamento ipotecario della sa. me. di Pio VII richiamato in osservanza, ci ha prescritto di render noto quanto siegue:

Omissis etc.

Delle misure generali e transitorie.

VII.

In tutto ciò che risguarda il sistema ipotecario, la disciplina degli officj e gli emolumenti dei con-

servatori, continueranno ad osservarsi le disposizioni contenute nel motu-proprio del 30 gennajo 1828, nel contemporaneo regolamento, e nella notificazione del 7 ottobre 1829, e del 26 luglio 1831 (*motu-proprio dei* 10 *gennajo* 1829) (*a*).

VIII.

Quando gli atti stipolati per istromento pubblico contengano traslazione di più fondi a più persone, il conservatore dovrà trascrivere per intiero la dispositiva dell'istromento, abbenchè la trascrizione sia richiesta da un solo acquirente.

Questa disposizione è declaratoria dell'art. 85 del suddetto motu-proprio 30 gennajo 1828.

IX.

Le inscrizioni d'ipoteche privilegiate, per le quali è scaduto il decennio a tutto il 31 dicembre 1832, ma non è decorso il trimestre accordato ulteriormente dall'art. 4 della notificazione 7 ottobre 1829 saranno rinnovate senza pagamento di tassa.

Dalla Segreteria di Stato li 20 gennajo 1833.

T. CARD. BERNETTI.

(*a*) Motu-proprio 10 gennajo 1829. Appendice N. 3

(N. 6.) *Dichiarazione sull'intelligenza del motu-proprio dei 31 maggio 1822 in quanto agli emolumenti da percepirsi dai notari nel rilasciare le copie autentiche de' loro atti.*

12 settembre 1833.

NOTIFICAZIONE

Anton-Domenico del titolo di s. Prassede, della S. R. C. Prete card. Gamberini Segretario per gli affari di Stato interni

A rimuovere ogni equivoco o dubbiezza, in cui cadono alcuni notari nell'interpretazione del §. 39 art. 98 del Pontificio motu-proprio dei 31 maggio 1822 (*a*) restringendone l'applicazione nel rilascio delle richieste copie degli atti notarili, e pagamento di esse, alla sola identifica persona che levò la prima copia; la Santità di Nostro Signore si è degnata di prescrivere e di rendere note le seguenti dichiarazioni

I.

Il beneficio della diminuzione di quattro quinti, fissato per le copie degli atti notarili al §. 39 del-

(*a*) Motu-proprio 31 maggio 1822. Appendice N. 4.

l'art. 98 dell'indicato motu-proprio, debbe con legale discrezione, e pe'suoi rapporti, intendersi concesso e fruibile da tutte le parti interessate nell'atto stesso, le quali formando per gli effetti rispettivi un sol corpo, possono considerarsi quasi una stessa persona.

II.

Quindi a datare dalla pubblicazione della presente, tutt'i notari dello Stato ecclesiastico, rilasciata che abbiano la prima autentica copia con la proporzionale fissata nel §. 23 dello stesso motu-proprio, sia o no questa a comun carico degl'interessati, o di quella sola delle parti cui più interessa; dovranno rilasciare agl'interessati medesimi le altre copie col pagamento del solo quinto, oltre il rimborso della spesa di carta, e la mercede per la scrittura: fatta per norma l'analoga dichiarazione di tutto ciò in calce dell'atto.

III.

Contravvenendo i notari alle prescrizioni dei precedenti articoli, verranno per la prima volta puniti con la sospensione *ad tempus*, oltre l'emenda e restituzione del di più indebitamente percetto; ed in caso di recidiva saranno destituiti perpetuamente.

La presente notificazione, pubblicata nei consue-

ti legali modi, obbligherà ciascuno all'adempimento delle prescrizioni in essa contenute, senza che possa allegarne ignoranza.

Dalla Segreteria per gli affari di Stato interni questo dì 12 settembre 1833.

A. D. CARD. GAMBERINI.

PREFETTURA

DELLE

ACQUE E STRADE

(N. 1.) *Disposizioni dirette a facilitare lo scarico e l'allocamento de' cementi, calcinacci, e di altre materie tanto entro, che fuori la capitale.*

22 febbrajo 1831.

NOTIFICAZIONE

Ad oggetto di maggiormente facilitare ai carrettieri lo scarico dei cementi, terre, calcinacci, ed altre materie tanto entro, che fuori la capitale, e sulla vista ancora di unire a tal comodo anche l'utile, che da siffatti depositi può derivare ai particolari, ove ai medesimi occorresse di rialzare il piano dei loro terreni ed eguagliarne la superficie, riempiendo i bassi, ed avvallamenti, tendendo ciò al miglioramento dei fondi, restono invitati tutt'i proprietarj delle vigne, orti, sodi, prati, canneti, ed altri fondi recinti tanto entro, che fuori la città, che desiderassero di avere tali depositi a riempimento delle depressioni, ed ineguaglianze delle loro possidenze, di darne la denuncia nell'officio notarile delle strade in via del pozzo delle cornacchie num. 54, indicando le rispettive ubicazioni, ed il numero approssimativo delle carrette occorrenti.

Che se taluni di detti proprietarj fossero rattenuti di fare siffatte petizioni per l'interesse deri-

vante dalla perdita dei sopratterra, o dalla momentanea sospensione della coltura, si previene che sù di ciò potranno, ove abbia luogo, combinarsene i compensi, a seconda di un'equa, e ragionata stima da farsi dal perito della Presidenza, o da due periti da eleggersene uno per parte.

Si riserva quindi la Presidenza prevenire li carrettieri dei siti che verranno destinati, affinchè premuniti della consueta gratuita licenza possano recarvisi ad eseguire li suddetti scarichi.

Dalla nostra residenza li 22 febbrajo 1831.

L. LANCELLOTTI Chierico di Camera, Presidente delle strade, ed acque.

Antonio de Felice fiscale.

Giuseppe Luciano Tomassucci sostituto cancelliere, e notaro.

(N. 2.) *Divieto di porre ed allocare sopra i nuovi marciapiedi lungo il corso canestri, zaine di frutta, ed altri erbaggi e commestibili, siccome pure masserizie, ed altri oggetti, e manufatti delle rispettive arti, e mestieri, non che di ritenere le pietre di stagnaro.*

19 aprile 1831.

NOTIFICAZIONE

La costruzione dei simmetrici marciapiedi lungo il corso di già in parte eseguiti, e che andranno quanto prima a compiersi contemporaneamente alla rinnovazione del selciato di quella contrada, altro scopo non ebbe, se non che la decorazione della principale e più maestosa strada di questa capitale, ed il comodo transito del pubblico, che ivi giornalmente vi si conduce a diporto.

Mancherebbe al certo l'effetto di questo divisamento, se come per lo passato si vedessero ingombrati da canestri, banchi, tavole, ed altri oggetti sia di commestibili, sia di manufatti, che da'bottegari, e venditori sogliono abusivamente esporsi alla pubblica vista.

A togliere pertanto siffatti inconvenienti, in forza della presente si prescrive, ed ordina, che dal giorno primo del vegnente maggio non sia lecito a

chiunque, benchè munito di anteriore licenza, di porre, ed allocare sopra i suddetti marciapiedi tanto costrutti, e che in seguito andranno a costruirsi, banchi, canestri, zaine di frutta, erbaggi ed altri commestibili, siccome pure masserizie, mobilio, oggetti, e manufatti delle rispettive arti, e mestieri non che di ritenere le pietre da stagnaro, dovendo tanto i marciapiedi che le pareti de' fabbricati rimanere affatto liberi da ogni qualunque siasi benchè piccolissimo ingombro ma il tutto ritenersi entro i rispettivi locali e botteghe.

Rapporto poi agl' industrianti, e venditori, che non avessero simili locali potranno trovarsi nelle attigue contrade e piazze un posto da indicarsi però alla Presidenza, onde conoscere se della località richiesta possa permettersene l'occupazione per l'esercizio del proprio mestiere senza interdire il transito del pubblico, e dei privati.

Interessando poi sommamente al Governo la conservazione dei suddetti marciapiedi, onde non abbiano ad essere in parte benchè minima lesi nelle pietre delle quali vengono lastricati, ed in ogni altro accessorio delli medesimi, quindi ad ottenere siffatto scopo non sarà a veruno lecito sotto qualsivoglia pretesto, e titolo di eseguire sopra di essi alcun lavoro di propria arte, e mestiere, di battere ferri sopra incudini, di steccare legni, o lavorarli, di conficcarvi chiodi, e rampini per fermar-

vi tende, e di eseguire qualunque altra manovra, che potesse pregiudicarli in qualunque modo.

E siccome lungo i suddetti marciapiedi vi passano sotterraneamente i correlativi bracci di chiaviche destinati a ricevere lo scolo delle acque pluviali, resta in egual modo vietato di gettarvi ed introdurvi per i vani delle rispettive bocchette qualunque sorta d'immondezza, sia proveniente dalla spazzatura delle botteghe, sia pur'anche da quella che naturalmente suole prodursi dal transito, comprensivamente alla stess'acqua.

I contravventori alle presenti disposizioni incorreranno per cadauna mancanza nella multa di scudi 5, e rispettivamente, ove vi fosse, all'emenda dei danni, ed all'esecuzione, e perdita degli oggetti che si trovassero allocati su detti marciapiedi, non che ad altre più gravi pene a seconda delle mancanze, in specie se queste fossero qualificate da una recidiva.

Roma 19 aprile 1831.

L. LANCELLOTTI Chierico di Camera, Presidente delle strade, ed acque.

Antonio de Felice fiscale.

Giuseppe Luciano Tomassucci sostituto cancelliere, e notajo.

(N. 3.) *Circolare colla quale si commette ai Capi delle provincie di proporre dei metodi onde fissare un sistema uniforme sui riparti di contribuenza pei lavori consorziali di strade.*

3 maggio 1832.

L'interesse, che il Governo è in dovere di prendere per la esatta, e giusta formazione dei riparti di contribuenza per i lavori stradali a carico di un consorzio d'interessati, e la cognizione in cui si è che i metodi attuali per istabilire il compartimento delle spese di questa natura sono quasi tanto varj, quante sono le provincie dello Stato, inducono il bisogno di assumere in ponderato esame la cosa, onde in seguito si possano fissare, per quanto il comporti l'argomento, massime certe e conformi alla giustizia.

Ora per giungere a questo scopo trovo opportuno, che V. S. Illustrissima dopo di essersi pienamente informata del metodo attuale, con cui in cotesta provincia sogliono formars'i riparti per sostenere le spese stradali a carico di un consorzio, ne tenga proposito in cotesta congregazione governativa. Si noteranno i difetti, cui il metodo sia soggetto, e s'indicheranno le idee e proposte, che si ravviseranno più acconcie a correggerli, e a condurre così il metodo stesso alla sua perfezione, o al-

meno al suo miglioramento, profittando anche dei lumi che sulla materia potrà somministrare l'ingegnere locale.

Sicuro che V. S. Illustrissima in questa congiuntura ancora vorrà darmi una prova del suo zelo, attenderò la sollecita trasmissione del lavoro.

Roma 3 maggio 1832.

T. CARD. BERNETTI.

(N. 4.) *Ordinazioni per provvedere alle riparazioni del fiume Aniene.*

9 giugno 1832.

Reverendissimo Cardinale Agostino Rivarola Prefetto della nostra congregazione delle acque, chiane, e paludi pontine.

Ci è stato rappresentato, che sebbene le acque del fiume Aniene nella Nostra città di Tivoli siano state raffrenate, e regolate con un robusto muraglione, fatto erigere dal Nostro predecessore Leone XII dopo la celebre, e straordinaria rotta avvenuta li 16 novembre 1826, e sebbene con quest'opera, degna dalla più alta lode, siasi ridonata l'attività agli opificj, il corso alle fonti, e lo splen-

dore a quelle singolari bellezze della natura; pure i pericoli affrontati, e le difficoltà superate per inalzar l'acqua dall'antico livello, non che le gravi spese sostenute a quest'effetto, non sono state sufficienti a calmare i timori di nuove disgrazie sempre cresciuti in quella popolazione, e ad assicurare il Governo sempre vigile sulle continue evenienze in rapporto all'indole devastatrice di quel fiume. Ci è stato inoltre fatto rilevare, che secondo i rapporti della commissione speciale, composta dei professori Oddi matematico, Carpi mineralogico, e Folchi idraulico, acceduti sulla faccia del luogo per ordine dell'altro Nostro predecessore Pio VIII nell'anno 1829, non è assolutamente sicura quella parte della città di Tivoli, che trovasi alla sinistra del fiume Aniene; ed attesa la poca solidità, incert'ancora, e variabile della roccia: l'abbassamento considerabile della platea avvenuto in pochi anni, il debole sostegno, che il pilone somministra alle volte naturali della grotta di Nettuno, ed al monte, potrebbe temersi la rinnovazione dei funesti avvenimenti dell'anno 1826, e delle inevitabili conseguenze tanto gravi, e sensibili a quegli abitanti tiburtini, ed al Governo.

Ci è stato eziandio fatto conoscere, che la congregazione deputata, e composta degli Eminentissimi Cardinali Giuseppe Albani, Ercole Dandini, e Voi, dopo di essers' individualmente portata in Tivoli, accompagnata da Monsignor Tesoriere della

Nostra Camera, onde riconoscere lo stato di quelle opere, e dopo avere maturament'esaminato, e completamente discusso il partito da prendersi, nell'adunanza dei 15 settembre 1830 opinò, e ad unanimità decise, essere conveniente non solo, ma indispensabile la diversione dell'Aniene per entro il monte Catillo, proposta dalla commissione speciale. E persuasi Noi per la conoscenza che abbiamo della località del fiume, e di quelle situazioni, che necessario sia un provvedimento, il quale rimuova con un'opera decisiva tanti pericoli, ridoni la quiete in quella città, assicuri l'utilità, che da quegli opificj deriva ai proprietarj, alla capitale, ed allo Stato, e ponga fine a tante spese annuali per mantenere il fiume in quel posto; desiderando inoltre, che sia tolta di mezzo, ogni remora al sollecito disbrigo della stessa opera, che può risguardarsi come causa pubblica, e di pubblico interesse, e finalmente volendo condiscendere alle suppliche fatteci presentare dalla magistratura della città di Tivoli, con le qual'implora, che le nostre determinazioniappariscano, e si conservino a perpetua memoria nei modi, e nelle forme, più solenni: Col presente chirografo, in cui abbiamo per espresso, e di parola in parola inserto il tenore del progetto della commissione speciale, a noi già presentato, le dimensioni, il metodo di esecuzione, il tempo del lavoro in esso progetto contenuto, ed ogni altra cosa quanto si voglia necessaria ad esprimersi,

di Nostro motu-proprio, certa scienza, e pienezza della Nostra suprema ed assoluta potestà approvando, e pienamente confermando la preinserta risoluzione della congregazione deputata, ordiniamo, e comandiamo, che si eseguisca il progetto medesimo compilato dalla commissione speciale, a cui ci riportiamo, e nel quale in sostanza si trova sviluppato il modo di allontanare dalla città di Tivoli il fiume Aniene, divertendolo dall'attuale corso, e caduta, con rivolgerlo a destra sotto il monte Catillo, alla vigna Lolli, a metri 51 sopra il diversivo della stipa, ove gli si prepara un'alveo sotterraneo nelle viscere del monte Catillo, lungo metri 294, a due conicoli, ciascuno de'quali ha nell'imbocco (posto col ciglio all'altezza dell'attual chiusa) la larghezza di metri 10, la cui sezione è costituita da un rettangolo alto due metri, sormontato da un'arco gotico, formato di due archi circolari del raggio di metri 11 $\frac{1}{2}$. Questi conicoli saranno formati colla pendenza, e sezione competente: così per un largo, e declive sbocco si emette il fiume nell'opposto fianco del monte, sotto l'icona del Salvatore, nella strada Quintiliolo, ove precipita nell'alveo inferiore, al di là della grotta delle Sirene; e questa diversione, passando sotto la via Valeria, offre eziandio il vantaggio di risparmiare la necessaria, e ridamata costruzione del gran ponte sopra l'attual chiusa, sempre pericoloso, e calcolato a sopra scudi centamila. Concediamo poi a voi

Prefetto della Nostra congregazione delle acque, di cui conosciamo la probità, zelo, ed intelligenza, non che ai Prefetti pro tempore la più ampla, libera, ed assoluta facoltà di approvare quelle modificazioni al progetto, che in atto di esecuzione dal direttore si credessero adottabili; ed a voi, o ai vostri successori venissero proposte; commettendovi l'intiera esecuzione di quanto sopra. E poichè riteniamo, che la spesa calcolata in scudi quarantottomila, debba per le circostanze impreviste, ed imprevidibili considerarsi in somma maggiore, così ordiniamo, che debba rimanere in vigore il riparto già approvato per la spesa principale, cioè per cinque decimi sopra tutte le comunità, ossia tutt'i possidenti dello Stato; per due decimi sopra la comunità di Tivoli, e per tre decimi sopra il pubblico erario; in conseguenza di che comandiamo, che il centesimo sopra imposto alla dativa reale, per ricavare i cinque decimi a carico di tutt'i possidenti dello Stato, debba conservarsi in attività, finchè siasi ottenuto da tale sovraimposta il fondo necessario. Questo fondo sarà a disposizione di voi, e dei Prefetti pro-tempore, da erogarsi nelle spese, che occorreranno nell'andamento di simili lavori, e per quanto risguarda il sopraccarico suddetto, il Nostro Monsignor Tesoriere pro-tempore dovrà trasmettere ad ogni richiesta vostra, e de' vostri successori i relativi ordini, sui quali voi, ed i predetti successori vostri, presso i certificati dell'ingegnere esecutore, visti ed

approvati dall'ingegnere direttore, possiate spedire i mandati di pagamento. Vogliamo poi, che i lavori nel genere, quantità, e tempo proposto nel piano anzidetto, siano diretti dall'architetto idraulico Clemente Folchi, ingegnere della Nostra congregazione, lasciando a voi la nomina di un'abile ingegnere esecutore dell'opera, dipendente dall'ingegnere direttore, e dalla predetta Nostra congregazione, la quale terrà scrittura a parte dell'amministrazione, e resterà a cura e diligenza di Monsignor Tesoriere l'intiera esigenza, e riparto, del quale avrà poi ragione colla detta congregazione delle acque. E per la effettuazione delle cose premesse ordiniamo a voi, ed ai Prefetti protempore della Nostra congregazione delle acque, che in nome Nostro facciate qualsisiano atti, decreti, diate gli ordini necessarj a chi spetta: prendiate qualunqu'espediente, che stimarete opportuno, e farete tutt'altro, che giudicarete necessario, dandovi Noi, oltre le facoltà, che vi competono come Prefetto della nominata Nostra congregazione, tutte le altre in qualunque modo necessarie, ed opportune, e specialmente di procedere anche contro le persone ecclesiastiche, secolari, regolari, ed altri in qualunque modo privilegiati, ed esenti, e che per comprenderli fosse necessario farne specifica, ed individua menzione, ed approvando Noi d'adesso preventivamente tutto e quanto sarete per fare, ed operare per la pronta esecuzione di quanto abbiamo, come sopra disposto ed ordinato; essendo così mente, e volontà

Nostra precisa ed espressa; volendo e decretando, che il presente Nostro chirografo, benchè non ammesso, nè registrato in Camera, vaglia, e debb'aver sempre il suo pieno effetto, esecuzione e vigore, colla Nostra semplice sottoscrizione, e che non gli si possa da chicchesia opporre di orrezione, surrezione, nè di alcun'altro vizio o difetto della Nostra volontà, ed intenzione, e che così, e non altrimenti, debba nelle cose premesse, e ciascheduna di esse giudicarsi, decidersi, ed interpretarsi da voi, dai vostri successori, dalla detta congregazione, dalla Nostra piena Camera, Rota, e da qualunque altro giudice, e tribunale sebbene collegiato, e composto di Reverendissimi Cardinali, togliendo loro, ed a ciascuno di essi le facoltà, ed autorità di giudicare, ed interpretare diversamente, e dichiarando d'adesso preventivamente nullo, irrito, ed invalido tuttociò, che si facesse in contrario, benchè non siano state chiamate, e sentite qualsisiano persone privilegiate, e privilegiatissime, ecclesiastiche, luoghi pii, che avessero o pretendessero averv'interesse; e che per comprenderle vi fosse bisogno d'individualmente, ed espressamente nominarle; non ostante la costituzione di Pio IV. *de registrandis*, la regola della Nostra cancelleria *de jure quaesito non tollendo*, e non ostanti ancora tutte, e qualsisiano altre costituzioni Nostre, e dei Nostri predecessori, ordinazioni, brevi, decreti, chirografi, bandi, editti, leggi, statuti, riforme, stili, e consuetudini, ed ogni altra cosa che

facesse, o potesse fare in contrario, alle quali tutte, e singole, avendone quì il tenore per espresso, e di parola in parola inserto, per questa sola volta, ed all'effetto predetto pienamente, espressamente, ed in ogni più valida maniera deroghiamo.

Dato dal Nostro palazzo Apostolico al Vaticano questo dì 9 giugno 1832 anno secondo del Nostro Pontificato.

GREGORIUS PAPA XVI.

(N. 5.) *Ordine circolare, col quale si richiamano all'osservanza le leggi, disposizioni risguardanti l'amministrazione de'lavori idraulici provinciali.*

22 febbrajo 1833.

Gli abusi introdottisi a poco a poco per la non osservanza delle leggi nell'amministrazione de'lavori idraulici provinciali mettendo in non cale le sagge disposizioni stabilite dal motu-proprio della sa. mem. di Pio Papa VII in data 23 ottobre 1817, e dei successivi regolamenti ed istruzioni (*a*) han-

(*a*)
Motu-proprio dei 23 ottobre 1817. Appendice N. 5
Istruzione generale sulla contabilità dei 30 aprile 1819. . . . . » 6
Capitolato generale per l'appalto de'lavori. . . » 7
Istruzione agl' Ingegneri in capo 22 agosto 1819. » 8
Regolamento pei subalterni del corpo degl' Ingegneri. . . . . » 9

no prodotto degl'inconvenienti, i quali benchè da gran tempo conosciuti, e rilevati diverse volte con circolari da questa sacra congregazione delle acque, pure non sono stati tolti finora come aveva pure sperato il sacro consesso.

A richiamare pertanto alla piena lor'osservanza tali disposizioni la medesima sacra congregazione sempre intenta al pubblico bene ed a garantire non solo, ma a tutelare gl' interessi delle provincie, del pubblico erario, e de'particolari, che versano i loro danari in forza delle sovra imposte per l'esecuzione de'lavori, e per le spese approvate ne'rispettivi preventivi tanto del ramo di bonificazioni arginature, che di quello di navigazione e porti; ha decretato che sia con apposita circolare espressamente di nuovo inculcato l'adempimento di quanto viene prescritto dal motu-proprio suddetto, e regolamenti generali sulla contabilità ritenendoli in pieno vigore, e chiamando responsabili tanto gl' ingegneri, che gli amministratori camerali di qualunque mancanza, in cui in appresso incorreranno essi ed i loro subalterni, principalmente in quelle contemplate nell'articolo 18 delle istruzioni generali sulla contabilità, non che il titolo IV della parte 3 del sullodato motu-proprio.

Perciò raccomanda tanto ai Capi di provincia che alle congregazioni governative e consigli provinciali di non ammettere mai alcun piano de'lavori idraulici da eseguirsi, se questi non siano sta-

ti ammessi ed approvati in preventivo, in separato articolo, o lavoro, e non si superi il fondo ivi stabilito, e coll'avvertenza che si esperimenti per massima l'asta pubblica in tutt' i lavori, come all'articolo 66 istruzione agl'ingegneri dei 22 agosto 1819, salvo che per i casi d'urgenza, o per lavori indilazionabili non preveduti, che alterassero la somma fissata nel preventivo, dovrà farsi dagl'ingegneri secondo le prescrizioni dell'art. 190 del motu-proprio, e degl'articoli 15 e 21 delle istruzioni sulla contabilità il rispettivo piano, o scandaglio della spesa, con far conoscere la necessità, e l'urgenza, onde ammetterlo in supplemento, o addizione al preventivo stesso, non dovendosi ricorrere al fondo degl' imprevisti, che per i casi di stretta urgenza. Come ancora vien' espressamente vietato di supplire alla deficienza di un articolo col fondo di un'altro, come dall'articolo 16 istruzioni sulla contabilità.

Riguardo poi alla esecuzione delle spese, sarà il suddetto Capo di provincia cauto di non rilasciare mandati di pagamento sui certificati degl'ingegneri, le somme de'quali superassero i fondi accordati (art. 17 istruzione sulla contabilità) ed i quali mandati non portassero espresso la parte del preventivo, l'articolo, ed il numero del medesimo, e relative giustificazioni in appoggio della spesa, come prescrive la parte seconda delle suddette istruzioni sulla contabilità, e molto più è necessario,

che si conosca su quale ordinanza specificatamente viene imputato il pagamento come all'art. 37 delle ripetute istruzioni, mentre d'ora innanzi non verranno tali mandati abbonati ne' conti, benchè pagati dagli amministratori camerali, la di cui partita non fosse analoga a codeste giustissime prescrizioni.

La medesima sacra congregazione avverte infine, che tali mandati dovranno essere redatti madre, e figlia conforme viene prescritto all'articolo 30 delle disposizioni sul Tesorierato in data 29 dicembre 1832.

Gl' ingegneri in capo essendo responsabili non solo della esecuzione delle opere, ma ben'anche dell'amministrazione de'fondi la lodata sacra congregazione li vuole strettamente tenuti alle prescrizioni dell'articolo 15 a 21 sulla contabilità, e loro istruzioni particolari in data 22 agosto 1819, dovendo perciò rimettere per mezzo del Capo di provincia i conti quadrimestrali, onde provvedere in seguito i necessarj fondi per l'effettuazione de'lavori e spese coll'incarico di portare a fin d'anno i loro conti consuntivi generali come agli articoli 23, 24, 25 e 42 ed alla parte terza istruzioni sulla contabilità.

La sacra congregazione ha voluto fin quì restringere nei principali capi la somma delle cose stabilite dal motu-proprio, e successivi regolamenti ed istruzioni, poichè il maggior dettaglio delle suddette debbe ben conoscersi dai signori ingegneri,

ed amministratori camerali a cui ne incombe la stretta osservanza.

Dato dal palazzo di nostra residenza li 22 febbrajo 1833.

A CARD. RIVAROLA Prefetto.
F. Massimo segretario.

(N. 6.) *Ordine circolare col quale si prescrive il metodo da osservarsi negli appalti de'lavori di acque e strade.*

13 luglio 1833.

Avendo la sacra congregazione delle acque riconosciuto dall'esperienza i moltiplici abusi, e danni, che derivano dal metodo che si tiene nell'aggiudicazione dei lavori d'appaltarsi è venuta nella determinazione di emettere, e richiamare in vigore alcune disposizioni sulla pubblicazione degli avvisi da farsi, ond'ottenere la maggior concorrenza possibile di offerenti.

In qualunque lavoro pertanto, e di qualunque specie esso sia fissato di darlo per appalto, e compilato che ne sia il piano di esecuzione a seconda degli articoli 43, 184 del motu-proprio 23 ottobre 1817, ed approvato che sarà dalla superiorità

si procederà mediante l'esperimento della licitazione.

Affinchè l'esperimento suddetto proceda regolarmente dovrassi d'ora innanzi pubblicare con notificazione a stampa non solo in tutta la provincia, a cui appartiene il lavoro da appaltarsi, ed eseguirsi, ma inoltre nelle limitrofe provincie, e loro dipendenze.

Di queste notificazioni, se ne manderanno immancabilmente alcune copie a questo dicastero superiore.

Tutte le rappresentanze governative dei luoghi, ove verranno affisse le notificazioni suddette dovranno mandare al Capo di provincia, ove debbe eseguirs'il lavoro un certificato dei rispettivi cursori comprovante l'affissione delle medesime in numero almeno di 10, e nei luoghi i più frequentati.

Evitate così tutte le brighe, e tolti nel medesimo tempo i cattivi effetti di una gara inconsiderata, ognuno potrà concorrere all' intrapresa con cognizione di causa dovendo il piano di esecuzione esser' esposto a pubblica vista, come prescrive l'articolo 3 del capitolato generale per l'appalto dei lavori, che si richiama in tutte le sue parti alla piena osservanza.

Nelle notificazioni medesime verrà fissato un congruo tempo, onde pervengano le offerte in schedole chiuse, le quali scorso il tempo prefisso, si apriranno in una sessione della congregazione gover-

nativa presente l'ingegnere in capo per dare il suo sentimento sulle offerte ed offerenti.

Con un secondo avviso parimenti stampato, ed affisso come sopra si pubblicherà l'offerta che sarà stata giudicata più vantaggiosa per riceverne delle altre, che siano migliori almeno della vigesima, senza l'ammissione di sesta; e quindi si verrà entro il tempo prefisso nell'avviso all'apertura delle seconde schedole, ed all'aggiudicazione del lavoro a forma dell'articolo 12 istruzioni sulla contabilità dei 22 aprile 1819 e secondo il modello num. 5, quale aggiudicazione però non diverrà definitiva, se non dopo che avrà ricevuto la suprema approvazione.

Sarà pertanto dovere dei signori ingegneri di presentare d'ora innanzi più sollecitamente alla superiorità i piani di esecuzione, ond'avere un tempo giusto all'adempimento delle prescrizioni suddette.

Dato dalla nostra solita residenza li 13 luglio 1833.

A. CARD. RIVAROLA Prefetto.

F. Massimo segretario.

(N. 7.) *Regolamento pei lavori pubblici di acque e strade.*

8 giugno 1833.

La Santità di Nostro Signore, avendo presi in matura considerazione i regolamenti sulle opere pubbliche di acque e strade, ordinati col motuproprio del suo glorioso antecessore Pio VII in data dei 23 ottobre 1817, e con altre successive disposizioni, ha trovato di doverv' introdurre un sistema più semplice ed economico, e quindi coll'oracolo della sua viva voce si è degnata graziosissimamente di prescrivere quanto siegue.

Della prefettura generale di acque e strade.

I.

La direzione ed amministrazione dei lavori pubblici di acque e strade, che si fanno in tutto, o in parte con fondi somministrati dalla Reverenda Camera Apostolica, è affidata ad una *prefettura generale di acque e strade*, che risiederà nel locale della sacra congregazione delle acque.

II.

La prefettura generale è presieduta dall'Eminentissimo Prefetto della sacra congregazione delle

acque, ed è composta di un Prelato chierico di Camera col titolo di presidente, il quale presso la prefettura fa le veci, occorrendo, dell'Eminentissimo prefetto; di Monsignor segretario della sacra congregazione; del sopraintendente generale delle poste; di due consiglieri di conosciuta idoneità, e di un fiscale, tutti tre di nomina Sovrana. Il fiscale ha voto consultivo.

III.

Le adunanze ordinarie si tengono presso l'Eminentissimo prefetto una volta la settimana; straordinariamente poi quante volte sono da esso convocate. Tutti gli affari vi sono trattati e risoluti a maggioranza di voti. Nel caso di parità, il voto del Cardinale prefetto ha la preponderanza.

IV.

La prefettura di acque e strade è sostituita alle direzioni centrali, che per le strade nazionali, pei lavori idraulici, per le strade urbane, e per gli acquedotti di Roma si stabilirono coi motu-proprj dei 23 ottobre 1817, dei 2 e 10 dicembre 1818. Essa riunisce in se le attribuzioni di queste direzioni, le quali in conseguenza rimangono soppresse, ed i loro officj vengono concentrati in quello della prefettura.

V.

Tutti gli affari fanno centro nella segreteria, la quale costituisce la prima divisione dell'officio; la seconda è formata dalla computisteria

VI.

Il capo della segreterìa prende il nome di sotto-segretario. Egli assiste a tutte le sessioni, ne stende i verbali, e tiene il registro delle risoluzioni: ha inoltre la direzione della corrispondenza, del protocollo, e dell'archivio. Un capo contabile dirige la computisterìa sotto la propria responsabilità, ed interviene alle sessioni, quando vi è chiamato per quegli schiarimenti, che fossero necessarj.

Classificazione dei lavori pubblici di acque e strade.

VII.

I lavori dipendenti dalla prefettura generale si dividono in lavori di strade e di acque. La prima classe comprende quelli:

1.° Delle strade nazionali, ossiano postali di tutto lo Stato.

2.° Delle strade provinciali e comunali dell'Agro Romano.

3.° Delle strade urbane.

La seconda classe comprende:

1.° I lavori diretti a conservare la navigazione del Tevere, ed il porto a canale di Fiumicino, prendendosi all'occorrenza gli opportuni concerti con Monsignor Tesoriere.

2.° La bonificazione pontina.

3.° I lavori idraulici provinciali, tanto dei fiumi, quanto dei porti e canali di navigazione.

4.° Gli acquedotti di Roma.

VIII.

Le strade provinciali e comunali dell'Agro Romano si ritengono a carico della Reverenda Camera, fintantochè non sarà provveduto alla loro manutenzione con fondi determinati.

IX.

Similmente le spese pei lavori del circondario pontino continuano a sostenersi dalla Reverenda Camera, fintantochè non si possa provvedervi secondo le massime preordinate dalla sa. me. di Papa Pio VI col motu-proprio dei 4 luglio 1788 (*a*) e

(*a*) Estratto del motu-proprio 4 luglio 1788. Appendice . . . . N. 10
Regolamento 26 giugno 1818. . . . . . . » 11

durante la continuazione di dette spese a carico camerale sarà inteso Monsignor Tesoriere dei lavori, che si andranno facendo. È però ne' doveri della prefettura generale di stabilire l'epoca della cessazione delle spese stesse, e di presentare con sollecitudine il progetto dei provvedimenti, che saranno a questo fine opportuni.

X.

Per la separata bonificazione delle terre situate fuori dei limiti del circondario pontino, qualora si voglia intraprenderla, si seguiranno le norme prescritte dal motu-proprio dei 23 ottobre 1817 al titolo = *Delle nuove opere per gli scoli e bonificazioni* =.

Attribuzioni dei Capi delle provincie sui lavori pubblici di acque e strade.

XI.

La vigilanza diretta, e l'amministrazione de' lavori pubblici, sarà esercitata dai Capi delle provincie e loro congregazioni governative, sotto la dipendenza della prefettura generale di acque e strade.

XII.

Questa assumerà la cura immediata delle strade urbane, degli acquedotti di Roma, della bonificazione pontina, dei lavori sul Tevere, e porto a canale di Fiumicino.

XIII.

La sopraintendenza all'illuminazione della città, ed alla nettezza delle strade di Roma e delle fonti pubbliche, sarà particolarmente affidata dal Cardinale Prefetto a Monsignor Presidente Chierico di Camera, presso il quale i signori cavalieri maestri di strade, ed i signori cavalieri deputati agli acquedotti continueranno ad esercitare le loro incombenze edilizie.

XIV

La commissione pel fiume Reno, e suoi influenti, stabilita coll'articolo 165 del motu-proprio dei 23 ottobre 1817, cesserà coll'ultimo giorno del prossimo agosto, e le sue attribuzioni saranno allora unite a quelle delle Legazioni rispettive, ciascuna delle quali avrà in cura la difesa degli argini, e la tutela degli scoli situati nel proprio territorio. Il segretario attuale della commissione, un'ingegnere, ed un'impiegato subalterno, a scelta dell'Eminentis-

simo Commissario straordinario, continueranno i loro servigj presso di lui per la trattazione degli affari arretrati, fino a che ciò sembri opportuno.

XV.

Se pei lavori nell'alveo, o negli argini dei fiumi di confine, o per altri lavori di mista interessenza, insorgesse questione fra l'una e l'altra provincia, la questione sarà decisa dalla prefettura generale. Non acquietandosi le parti alla decisione di essa, potranno ricorrere in grado di appello alla sacra congregazione delle acque, il cui giudizio sarà definitivo, quando sia conforme al precedente. Se le decisioni fossero difformi, si farà luogo ad una nuova proposizione della causa avanti la stessa sacra congregazione.

Del consiglio di arte, e degl' ingegneri.

XVI.

Il consiglio d'arte, sotto l'immediata dipendenza della prefettura generale, è incaricato dell'esame dei preventivi e consuntivi de'lavori; dei piani di esecuzione; dei capitolati d'appalto; degli atti di collaudo, e di tutte le ispezioni e quesiti, che gli sono rimessi dalla medesima, alla quale riferisce per iscritto il suo voto.

XVII.

Il consiglio d'arte dovrà pure prestarsi alle ispezioni e consulte relative ai lavori di strade provinciali, e comunali, che gli fossero commesse dall'Eminentissimo Segretario per gli affari di Stato interni, che ne ha la superiore tutela, o da Monsignor Tesoriere per le fabbriche camerali, e pei porti di Civitavecchia, Ancona, Anzio, Goro e Cervia.

XVIII.

Gl'ingegneri sono incaricati, sotto la propria responsabilità, del più esatto adempimento dei lavori, che loro vengono commessi nella propria provincia e riparto. Ove sono più ingegneri, l'ingegnere in capo, o quello di maggior grado, controfirma tutti gli atti dei subalterni, ed è per essi responsabile.

XIX.

Formano i piani di esecuzione dei lavori, li sorvegliano in tutta la loro condotta, ed al fine di ogni quadrimestre, od anche più spesso, secondo la natura dei lavori, e le rate fissate nei contratti, n'eseguiscono personalmente, ed alla presenza dell'appaltatore la misura, e lo stato di situazione di

ciascun lavoro appaltato, e ne rilasciano all'appaltatore il certificato.

XX.

La misura dei materiali inservienti alla manutenzione delle strade, come pure la ricognizione delle qualità dei materiali approvisionati per le pubbliche costruzioni, è fatta dagl' ingegneri personalmente, senza che possano in verun caso commetterla agli assistenti.

XXI.

Ogni lavoro viene collaudato da un ingegnere estraneo a quello che l'ha diretto. Fannosi le collaudazioni dai membri del consiglio d'arte nella visita di turno, e ove ciò non si possa, l'ingegnere collaudatore è nominato dalla prefettura generale.

XXII.

Fra le ordinarie attribuzioni del corpo degl' ingegneri non resta compresa la direzione dei lavori provinciali, e comunali; sono però tenuti a prestarsi alle visite, ai collaudi, ed alle consulte relative a detti lavori, quando siano loro commesse dalle congregazioni governative. Le spese forzose di dette visite rimborsabili dalle provincie e comu-

ni, sono regolate a norma della tariffa stabilita dalla Segreterìa di Stato sotto il 15 gennajo 1820 (*a*).

XXIII.

Rimane fermo quanto si dispone dal motu-proprio del 23 ottobre 1817 sulle nomine ed avanzamenti degl'ingegneri, egualmente che sulla loro subordinazione e disciplina.

Disposizioni sulla condotta ed amministrazione de'lavori pubblici di acque e strade.

XXIV.

È mantenuto in vigore il prescritto nei motuproprj dei 23 ottobre 1817 e dei 2 (*b*) e 10 dicembre 1818 (*c*) sulla concorrenza delle provincie e de'particolari alle spese dei lavori idraulici, e alle tasse per le strade ed acquedotti di Roma.

(*a*) Tariffa dei 15 gennajo 1820. Appendice N. 12.

(*b*) Estratto degli articoli 15, 16 e 17 del motu-proprio dei 2 dicembre 1818. Appendice N. 13.

(*c*) Estratto degli articoli 38, 53 e 54 del motu-proprio dei 10 dicembre 1818. Appendice N. 14.

XXV.

Si richiama alla più stretta osservanza tutto ciò che fu ordinato nel citato motu-proprio del 1817 al titolo I. sezione IV., sulla proposizione, delibera, esecuzione, e collaudazione delle opere pubbliche.

XXVI.

I piani d'esecuzione dei lavori d'ogni specie, inclusivamente quelli di manutenzione, le aggiudicazioni, e collaudazioni di essi, vengono sottoposte all'autorità della prefettura generale, e convalidate dalla sua espressa approvazione.

XXVII.

La facoltà accordata all'articolo 39 del detto ultimo motu-proprio, di metter mano ai lavori in caso di urgenza, non può esercitarsi dagl'ingegneri, senza il previo consenso del Capo della provincia, e sua congregazione governativa, e limitatamente alla somma di scudi dugento, dovendosi pel di più giustificarne l'urgenza presso la prefettura generale, ed attenderne il suo assenso.

XXVIII.

Nulla s'intende d'innovare sulle disposizioni del motu-proprio dei 23 ottobre 1817 intorno alla presentazione dei conti preventivi quadrimestrali e consuntivi, e sulla spedizione delle ordinanze, e dei certificati e mandati di pagamento. L'editto della Segreterìa di Stato dei 21 novembre 1831 è mantenuto nel suo pieno vigore.

XXIX.

Approvato a termini di legge il preventivo delle spese di acque e strade, sarà cura del Tesorierato di approntarne i fondi assegnati in dodicesimi anticipatamente per gl'impegni fissi mensili, e pel rimanente secondo le scadenze dei pagamenti, dietro dimanda della prefettura generale, ed a misura dei bisogni risultanti dai conti quadrimestrali, nei limiti sempre del preventivo stesso. La prefettura ne spedirà di mano in mano le ordinanze ai Capi di provincia.

XXX.

Traggono questi i mandati di pagamento in favore degli appaltatori, dei salariati, degli altri creditori qualunque dell'amministrazione, d'appresso i certificati degl'ingegneri, salve quelle rettifiche, che

nella specialità dei casi si rendessero opportune. Detti certificati, ove trattisi di lavori, debbono avere in appoggio il relativo stato di situazione.

Delle questioni in materia di opere pubbliche di acque e strade.

XXXI.

È mantenuto in vigore il disposto dai motu-proprj della sa. me. di Papa Pio VII, e dai successivi regolamenti sulla trattazione e decisione in via amministrativa delle questioni cogli appaltatori delle opere pubbliche, per la delibera ed esecuzione dei contratti, di quelle coi particolari per occupazione di suolo permanente o temporanea, in causa di lavori pubblici, delle altre sull'uso e sull'indennizzo delle cave dei materiali inservienti alle pubbliche costruzioni, e finalmente delle controversie tra i particolari interessati, ed i consorzj d'acque e strade, o tra l'uno e l'altro consorzio.

XXXII.

Tali questioni vengono in prima istanza decise dalla rispettiva Legazione o Delegazione, che pronuncia collegialmente colla congregazione governativa. L'appello è devoluto alla prefettura generale, che giudica anch'essa collegialmente. Se le decisio-

ni sono difformi, si fa luogo a portare l'istanza innanzi la sacra congregazione delle acque, il di cui giudicato è definitivo.

XXXIII.

Le questioni ch'emergessero sui lavori, dei quali la cura immediata è presso la prefettura, come all'articolo XII, sono in prima istanza decise dalla prefettura stessa; in seconda dalla sacra congregazione delle acque, il cui giudizio sarà definitivo, quando sia conforme al precedente. Se le decisioni fossero difformi, si farà luogo ad una nuova proposizione della causa, ne' modi stabiliti dall'articolo XV.

Disposizioni generali e misure transitorie.

XXXIV.

La prefettura generale disporrà, perchè sia compilato l'esatto elenco con la descrizione statistica delle strade, dei porti, dei canali, delle arginature dei fiumi, e d'ogni altra opera da essa dipendente, rilevandovi precisamente il loro stato di conservazione; tale descrizione sarà quindi conservata, perchè consti dello stato presente delle costruzioni a carico dell'erario, e possa confrontarsi nell'avvenire.

XXXV.

La prefettura medesima, entro due mesi dalla sua istallazione, dovrà proporre le riforme e modificazioni, che convenisse fare nella pianta attuale del corpo degl'ingegneri, onde conformarla alla limitazione degli officj ordinata col presente regolamento. Essa proporrà in pari tempo la riforma della tabella degl'indennizzi fissi assegnati agl'ingegneri per le spese di viaggi, e per quelle d'officio.

XXXVI.

La prefettura generale proporrà similmente un nuovo regolamento per l'impiego subalterno degli assistenti e dei custodi, ad effetto di limitarne il numero al preciso bisogno, e di renderne più utile, e meno dispendioso il servigio.

XXXVII.

La prefettura di acque e strade entrerà nell'esercizio delle sue funzioni col giorno 20 del corrente giugno.

XXXVIII.

Le attuali direzioni centrali, ed il Tesorierato pei lavori idraulici che cessano d'appartenergli, con-

segneranno alla prefettura con regolari inventarj le mappe, le perizie, i contratti, e tutte le altre carte e scritture relative alla loro gestione. Entro il mese di agosto la commissione del Reno consegnerà il proprio archivio alla Legazione di Bologna, da cui saranno passate a quella di Ferrara, e di Ravenna le carte ed atti, che risguardassero i rispettivi territorj.

XXXIX.

I lavori in corso di grosse riparazioni e nuovi nelle strade provinciali continueranno ad essere diretti, fino al loro compimento e collaudo, dagli attuali ingegneri del corpo, per esser quindi consegnati a quelli destinati per le provincie. Le strade in appalto di manutenzione saranno consegnate egualmente, tosto che il Capo della provincia ne darà l'ordine.

XL.

I dubbj, le difficoltà, e le questioni impreviste, che potessero insorgere sull'attivazione ed esecuzione del presente regolamento, saranno risolute con decisione Sovrana per mezzo della Segreteria per gli affari di Stato interni.

Dalla Segreteria per gli affari di Stato interni li 8 giugno 1833.

A. D. CARD. GAMBERINI.

APPENDICE

AL

VOLUME QUARTO

(N. 1.) *MODIFICAZIONI al motu-proprio di Leone XII dei* 30 *gennajo* 1828 *sul regime ipotecario.*

7 ottobre 1829.

NOTIFICAZIONE

GIUSEPPE della S. R. C. CARDINAL ALBANI
Diacono di S. Maria in Via-Lata della Santità di N. S.
PAPA PIO VIII *Segretario di Stato.*

Informata la Santità di Nostro Signore dei reclami giunti da ogni parte de'dominj della S. Sede in ordine alle gravi difficoltà, che s' incontrano nella esecuzione di varj articoli dell'ultimo motu-proprio della sa. mem. di Leone XII dei 30 gennajo 1828 sul regime ipotecario, e riflettendo alla necessità di provvedervi, ci ha comandato di pubblicare per ora le seguenti disposizioni.

Art. 1. Gli articoli 46, 57, 63, 69, ed i seguenti fino all'articolo 77 inclusive, del motu-proprio dei 30 gennajo 1828 cesseranno di avere ogni loro effetto.

2. Le inscrizioni ipotecarie, e le rinnovazioni delle medesime potranno validalmente eseguirsi contro il solo debitore originario, ancorchè defonto, nello stesso modo, e forma, che pratticavasi prima della pubblicazione del detto motu-proprio.

3. Tutte le iscrizioni, e rinnovazioni eseguite dopo la pubblicazione del citato motu-proprio, in cui non si fossero osservate le nuove formalità prescritte dagli art. 46, 57, 63, sono sanate, e dovranno aversi come validamente, e legittimamente fatte.

4. Il semestre di proroga accordato dall'articolo 69 ai creditori privilegiati per la rinnovazione delle loro inscrizioni ipo-

tecarie, è ristretto ad un trimestre, analogamente alla notificazione della Segreterìa di Stato dei 22 settembre 1821, e tale trimestre dovrà computarsi dal giorno, in cui scade il decennio, o se questo fosse scaduto, e già decorresse il semestre, dal giorno della pubblicazione della presente. In tutto il resto risguardante la sicurezza e la rinnovazione d'officio delle inscrizioni privilegiate, fra le quali s' intendono comprese anche quelle in favore della Reverenda Camera Apostolica dovrà osservarsi il disposto dalla notificazione della Segreterìa di Stato dei 22 settembre 1821, colla quale si prescrive che resti a carico dei rispettivi conservatori, amministratori, tutori, curatori, superiori, ordinarj, Legati e Prelati Delegati di rinnovarle o farle rinnovare d'officio nel tempo e nei modi prescritti nell'articolo 7 e seguenti della notificazione medesima.

5. Le inscrizioni non privilegiate, nelle quali mancasse meno di un mese al termine del decennio, o già decorresse il semestre assegnato dall'art. 76, potranno rinnovarsi entro il termine di due mesi decorrendi dal giorno della pubblicazione della presente.

6. Potendosi dare il caso, che vi siano delle inscrizioni tanto privilegiate, che non privilegiate, le quali per le difficoltà derivate dagli articoli 45, 57 e 63 del citato motu-proprio della sa. me. di Leone XII non siano state rinnovate entro i sei mesi fissati dagli articoli 69 e 76, resta accordata per tutte generalmente le inscrizioni una nuova proroga di mesi due, computabile come sopra dalla pubblicazione della presente, entro il qual termine esse potranno rinnovarsi. Con questa disposizione però non s' intende di derogare ai diritti di coloro che dopo trascorsi i sei mesi assegnati in detti art. 69 e 76 avessero fatti nuovi atti o contratti sulla buona fede della non seguita rinnovazione delle antiche ipoteche.

7. I sopra stabiliti termini, computabili dalla pubblicazione della presente notificazione, incomincieranno a decorrere dal

giorno della di lei affissione nel rispettivo capo-luogo, ov'esistono gli officj delle ipoteche.

Data dalla Segreteria di Stato li 7 ottobre 1829.

G. CARD. ALBANI.

(N. 2.) *DISPOSIZIONI risguardanti il regime ipotecario.*

30 gennajo 1828.

MOTU-PROPRIO

Fra i molti e rilevanti beneficj compartiti dall'augusto nostro predecessore Pio Papa VII ai Pontificj dominj nel corso del suo glorioso Governo, annoverar si debbe certamente l'istituzione del regime ipotecario, il quale predisposto col motu-proprio dei 4 novembre 1801, e pubblicato li 16 maggio 1803, venne poi in miglior forma ridotto col regolamento del 6 luglio 1816, e colle susseguenti declaratorie, e notificazioni, emanate a seconda dei casi, e delle circostanze. Persuasi Noi pertanto, che il riunire sotto un sol corpo queste diverse disposizioni, e l'aggiungervi ulteriori provvidenze, togliendo intieramente la tassa per alcuni atti, e per altri diminuendola, riuscirebbe di sommo vantaggio, e comodo ai Nostri amatissimi sudditi, abbiamo di buon grado rivolte le nostre cure a tal'opera: quindi con certa scienza, e colla pienezza Apostolica, e Sovrana Autorità, di Nostro motu-proprio ordiniamo, e stabiliamo.

CAPITOLO I.

Delle proprietà sulle quali si può costituire l' ipoteca, e degli effetti della medesima.

Art. 1. La ipoteca non può imporsi, che sugli stabili considerandosi per tali le proprietà nelle quali cade il dominio fondiario, cioè i predj urbani, ed i rustici, sul suolo de' quali sono stabilite queste proprietà. Tutti gli altri oggetti, sebbene fossero considerati dall'attuale legislazione nella classe degl' immobili, non sono suscettibili d' ipoteca.

2. I molini fissi, e struttili sono compresi tra le proprietà fondiarie, che possono essere soggette ad ipoteche, ad esclusione dei molini fluviatili, ed asportabili; la stessa distinzione ha luogo rapporto ad altri opificj di simil genere.

3. I mobili, ed i semoventi inerenti agli edificj urbani, ovvero destinati a formar la dote, e l' istromento di fondi rustici, sono compresi nell' ipoteca da imporsi sopra i fondi, finchè rimangono nella loro destinazione. Non può imporsi ipoteca sopra di essi separatamente, dall' ipoteca stabilita sul fondo, nè li siegue quando siano distratti. Togliendosi dal debitore, potrà il medesimo venir costretto a riportarli nei fondi con semplice ordine di giudice, qualora non siano passati con giusto titolo presso un terzo. In questo caso esso debitore sarà soggetto alla pena dello stellionato.

4. Può assoggettarsi all' ipoteca il dominio utile dall' enfiteuta, ed il diretto dal direttario, e separatamente da ciascun di essi, purchè nei rispettivi contratti non vi sia alcun patto in contrario.

5. Anche l'usofruttuario di uno, o più fondi può ipotecarli, limitatamente però al suo diritto d'usofrutto, ed alla durata, ed obbligazioni del medesimo, e quando come sopra non abbiano le parti diversamente convenuto.

6. Non può imporsi ipoteca sopr'alcuna specie di crediti,

e di azioni benchè ipotecarie, compresi anche i censi consegnativi, e riservativi, nella stessa guisa, come non può imporsi ipoteca sopra alcuna specie di mobili non compresi nelle classi, e nelle prescrizioni indicate precedentemente.

7. L'ipoteca di cui sono affetti, uno o più fondi per l'adempimento di una obbligazione, è di sua natura individua. Sussiste intieramente sopra tutti, e sopra ciascuna parte degl' immobili, sui quali è posta, e rimane in tutto il suo vigore, non ostante il loro passaggio nelle mani de' terzi possessori. Non produce però alcun'effetto in concorso dei creditori inscritti, se non che mediante, ed in seguito dell' inscrizione fatta con le regole, e nelle forme stabilite dalla legge, e nei modi che verranno specificati in appresso.

8. Non desume il suo grado, e la sua anteriorità, se non che dalla data dell' inscrizione, che debbe prendersi per ogni credito non esclusi i censi.

9. Debb'essere espressa, e non può nè indursi, nè estendersi per illazioni, e per argomenti.

10. La distinzione tra le ipoteche convenzionali, legali, e giudiziarie, ha luogo solo rispetto ai modi d'eseguirne l' inscrizione, e non rispetto alla necessità di farla, ed agli effetti che ne derivano; e perciò tutte indistintamente le ipoteche sono operative secondo l'epoca della loro inscrizione.

11. L'ipoteca legittimamente acquistata, si estende a tutti gl' incrementi naturali, ed a tutt' i miglioramenti sopravvenuti all' immobile ipotecato, finchè esiste nelle mani del debitore. Niuna detrazione di tali incrementi, e miglioramenti può opporsi al creditore ipotecario.

CAPITOLO II.

Dei titoli, in virtù de' quali può contrarsi l' ipoteca.

12. L' ipoteca convenzionale non può stabilirsi, che in vigore di un contratto stipolato per istromento pubblico. Si con-

sidera tale anche il deposito della scrittura privata, quando sia legalmente riconosciuta, e venga fatto in presenza del creditore, e debitore presso un notajo per pubblico istromento.

13. Le deliberazioni, ed altri atti governativi dei Cardinali Legati, o Prelati Delegati equivalgono all'istromento pubblico di cui sopra, e forniscono il titolo a prendere l'inscrizione a favore però del Governo soltanto, delle comuni, ed altri pubblici stabilimenti, quando v'intervenga l'espresso consenso del debitore, appaltatore, ed altr' interessati che danno l'ipoteca.

14. I contratti stipolati in paesi stranieri, non somministrano titolo per imporre ipoteca sui beni esistenti nello Stato.

15. Niuna ipoteca convenzionale sarà valida, se nell' istromento in cui è creata l'obbligazione, o in altro istromento posteriore, non sia individuato colla designazione della contrada, e dei confini, l'immobile attualmente appartenente al debitore sul quale si costituisce.

16. Possono pel medesimo titolo assoggettarsi più fondi all'ipoteca, purchè siano tutti di presente appartenenti al debitore, e che vengano specificatamente designati nella maniera di sopra espressa.

17. Non si ammettono le ipoteche generali in virtù di qualsivoglia clausola inscritta nella convenzione.

18. Potrà il solo debitore, nel caso d'insufficienza dei beni presenti, ed esprimendo il caso di tale insufficienza, convenire, che ciascuno dei fondi che acquisterà in avvenire fino ad un certo valore, sia assoggettato ad ipoteca a misura degli acquisti; ed in questo caso solamente il creditore potrà, dopo verificato l'acquisto, ottenere l'inscrizione, osservando le regole prescritte per la medesima.

19. In caso che l'immobile, o gl'immobili presenti assoggettati all'ipoteca fossero periti, o in tutto, o in parte, o avessero sofferto delle degradazioni, in guisa che si fossero resi insufficienti per la sicurezza del creditore, potrà questi avanti i tribunali chiedere ed ottenere che, o gli venga dato

un supplemento d'ipoteca, oppure che sia rimborsato del suo credito non ancora esigibile.

20. L'ipoteca convenzionale non è valida, nè dà diritto all'inscrizione, se la somma per cui si contrae non è certa, e determinata dalla convenzione. Se però il credito risultante dall'obbligazione, è condizionale in quanto alla sua esistenza, o indeterminato in quanto al suo valore, potrà il creditore, previa la dichiarazione di un valore estimativo, ch'egli dovrà precisare espressamente, conseguire, entro la continenza di tal valore, l'inscrizione ipotecaria, salva al debitore la facoltà di chiederne, ed ottenerne in giudizio la riduzione, se avrà luogo.

21. Le ipoteche convenzionali non possono esser contratte, che da quelli, che hanno capacità di alienare gl'immobili, che assoggettano alle medesime.

22. Quindi i pupilli, i minori, gl'interdetti, le donne, i corpi morali, e luoghi pii, non possono ipotecare i loro beni, che per le cause, e nelle forme stabilite dalla legge.

23. Le ipoteche per semplice evizione non potranno inscriversi quando dalla data del titolo con cui venne promessa, sia decorso il termine di anni trenta.

24. Quelli, che hanno sull'immobile da ipotecarsi, un diritto sospeso da una condizione, o risolubile in certi casi, ovvero soggetto a nullità, non possono consentire che ad un'ipoteca sottoposta alla stessa condizione, o alla stessa nullità. L'azione rescissoria, o di nullità per causa di lesione, non impedisce la validità delle ipoteche, a meno che quello, a cui tal'azione può competere, non abbia precedentemente posto in mala fede il creditore.

25. I decreti, e sentenze contradittorie, o contumaciali definitive, o provvisorie, che portano condanna a somma certa, o incerta, forniscono il titolo per istabilire l'ipoteca giudiziaria, e danno diritto a prendere l'inscrizione sopra tutt'i beni presenti e futuri del soccombente, salve le riduzioni di cui si parlerà in appresso, e senza che pregiudichi alle pre-

cedenti quest' inscrizione, la quale sarà provvisionale, e dipendente dalle successive sentenze, fino ad una formale cosa giudicata.

26. Allorchè gli enunciati decreti, o sentenze sono anteriori di un decennio, non verranno ricevute, se prima dal competente giudice non sia decretato che possono eseguirsi.

27. Il disposto dell'articolo 25, non ha luogo nei giudicati di paesi esteri, se non quando per i medesimi, si sia debitamente ottenuto l'*exequatur* dal tribunale dell'A. C.

28. I lodj, e le sentenze dei giudici compromissarj, arbitri, o arbitratori, non danno apertura alle inscrizioni, se non dopo il decreto esecutoriale dei giudici, o dei tribunali competenti.

29. Le ipoteche tacite, e legali di qualunque specie esse siano, comprese anche quelle delle donne per le costituzioni, o le restituzioni delle loro doti, dei minori, o dei pupilli sopra i beni dei tutori, o curatori, degli stabilimenti pubblici, e de' luoghi pii, ed ecclesiastici, non sono valevoli, nè produttive di alcun'effetto in concorso dei creditori ipotecarj inscritti, o contro i terzi possessori. La maniera di eseguire le inscrizioni per i titoli e cause di sopra espresse, ed i beni sui quali possono esser'eseguite, sono designate in seguito.

30. Gli ascendenti, o i collaterali obbligati a costituire le doti alle femmine in correspettività della loro esclusione, i mariti nel ricevere le doti delle loro spose, e gli altri che insieme coi mariti, o separatamente le ricevessero, i tutori, e curatori nell'assumere la tutela, e l'amministrazione, dovranno da loro stessi senza ritardo fare apporre la inserizione ipotecaria sui loro immobili tanto presenti, che futuri. Mancandosi all'adempimento di quest'obbligazione, si procederà contro i trasgressori nella maniera seguente:

1.° Le persone summentovate obbligate alla dotazione, saranno condannate a dare una dote doppia di quella, a cui sarebbero altrimenti tenute.

2.° I mariti non potranno in qualunque tempo essere

astretti, anche costante il matrimonio, al pagamento della dote, ad effetto di rinvestirla in stabili, il dominio dei quali si trasferirà nella moglie, con la sola riserva della percezione dei frutti a favore del marito durante il matrimonio.

3.° I tutori, ed i curatori saranno rimossi dalla tutela, e cura, ed in caso che dal rendimento de'conti della loro gestione risultino debitori verso i pupilli, o verso i minori, saranno condannati al duplicato pagamento del loro debito, senza pregiudizio dell'esecuzione personale, a cui, ad esclusione de'soli tutori, e curatori legittimi, rimarranno sottoposti.

31. I notari che si saranno rogati dei contratti di assegna, e costituzione di dote, sia avanti la stipolazione del contratto matrimoniale, sia nell'atto di tale stipolazione, ed i giudici che interporranno i loro decreti in tali contratti, saranno tenuti a far esprimere la costituzione della ipoteca, ed a farne in seguito seguire l'inscrizione; e mancando, saranno essi solidariamente responsabili di tutt'i danni che ne potessero derivare alla donna, o ai suoi eredi.

Questa disposizione si applica agli atti di assunzione di tutela, o cura, nei quali intervenga o la stipolazione del notajo, o il decreto del giudice.

32. Oltre ciò, tutt'i parenti, o del marito, o della moglie, come anche quelli del minore, ed in mancanza di questi qualunque altra persona, potrà richiedere le suddette inscrizioni, come anche potranno essere richieste dalle stesse donne, e dagli stessi minori.

In qualsivoglia de'sopraccennati casi, soggiacceranno ancora i debitori al duplicato pagamento della tassa, ed emolumenti, applicabili in favore di quelli, che avranno fatta eseguire l'inscrizione.

33. Gli amministratori degli stabilimenti pubblici, e dei luoghi pii che avranno trascurate le inscrizioni ipotecarie, saranno rimossi, e rimarranno ciò non ostante responsabili di tutt'i danni, che potessero provenire dalla lor'omissione.

34. Niun privilegio speciale derivante da qualunque siasi

legge, comprensivamente a qualunque ipoteca indotta dalle leggi medesime, avrà mai alcun effetto sugl' immobili contemplati nel sistema ipotecario in concorso dei creditori inscritti, e contro i terzi possessori, a riserva di ciò, ch'è ordinato in appresso, rapporto alle trascrizioni.

35. Rimarranno però fermi i diritti derivanti da tali privilegj d' ipoteche tacite, e legali, in concorso dei creditori ipotecari non inscritti, e dei chirografarj non ipotecari.

CAPITOLO III.

Delle inscrizioni, e del modo di eseguirle.

36. Nelle ipoteche convenzionali non si può prendere inscrizione, che sul fondo, o fondi individuati nell' istromento, in cui sono convenute.

37. Se i fondi esitono in diversi circondarj di officj d' ipoteche, l' inscrizione debb'esser fatta in cadaun officio nel cui circondario esistono i fondi. La tassa però si paga nel solo prim'officio.

38. Le ipoteche legali su i beni dei mariti, o di altri che si son'obbligati coi medesimi per i patti nuziali, ed altri diritti dotali delle mogli, quelle sopra i beni dei tutori, e curatori, in favore dei pupilli, e dei minori, e quelle sui beni degli amministratori in favore dello Stato, delle comunità, e degli stabilimenti pubblici, come ancora per i pii legati, ed altre lascite pie, e patrimonio degli studj, siano prestazioni, o siano censi, o altri crediti fruttiferi lasciati in usi pii, potranno inscriversi in genere sopra tutt' i beni presenti, e futuri del debitore, o sopra una parte di essi, che piacerà scegliere a quelli, a di cui istanza si fa la inscrizione, designandone ciascuno specificatamente, salvo sempre il diritto al debitore, di dimandarne la restrizione, quando il valore dei fondi superi per una metà l'ammontare del credito inscritto.

Ciò peraltro s' intende stabilito nel caso, in cui queste

ipoteche legali non derivassero da titoli speciali , giacchè in allora l' ipoteca non potrà inscriversi, che sui fondi indicati negli stessi titoli, esclusa sempre la generalità dei beni, benchè convenuta insieme coll'altra.

39. Per agevolare i mezzi delle inscrizioni ipotecarie , ed alleggerire le spese in favore dei legati, e delle lascite pie , delle chiese, vescovati, mense abbaziali, corporazioni secolari, e regolari, benefizj, cappellanie, monisteri, ospitali, monte di pietà , stabilimenti di pubblica beneficenza , patrimonio degli studj , ed in genere di tutt' i luoghi consacrati alla religione, retti secondo i sacri canoni dagli ordinarj diocesani, si ammetterà per fondamento delle inscrizioni medesime , un attestato dell' Ordinario, il quale contesti , o il consenso espresso degli obbligati, o un titolo espresso , e specificato , o un possesso continuato per dieci anni, che potrà specialmente comprovarsi colla descrizione delle solite tabelle, quando siano corrispondenti agli atti delle sacre Visite, comunque sospeso posteriormente, senza contradizione di titolo. Esistendo un titolo universale, potrà farsi una sola inscrizione.

40. Quando non apparisca da alcun'atto la costituzione di dote in favore delle donne, l'assunzione della tutela e cura dei pupilli, minori, ed interdetti, e l'amministrazione dei beni dello Stato, delle comunità, e de' pubblici stabilimenti, allora potranno eseguirsi le inscrizioni delle ipoteche , sopra semplici note da presentarsi ai conservatori , le quali contengano, oltre a quanto si stabilisce per le altre inscrizioni comuni, la precisa qualità dei diritti da conservarsi, e l'importare determinato del loro valore, come ancora la designazione de' fondi, se piaccia aver l' ipoteca speciale ; ovvero si dirà, che rimangono vincolati in genere tutt' i beni del debitore situati nel circondario dell'officio, come in fine si dichiarerà espressamente, che da nium'atto risulta l'ipoteca, di cui si richiede l' inscrizione ; giacchè se questo esistesse, e non venisse richiamato nelle note, nè esibito al conservatore, rimarrà l' inscrizione medesima nulla, e priva d'ogni effetto.

41. I creditori e legatarj di un defunto conserveranno la loro ipoteca sopra i beni immobili dell'eredità in preferenza dei creditori dell'erede, inscrivendo il credito, o legato, entro sei mesi decorrendi dall'epoca della morte; e tal'inscrizione prenderà rango dal giorno di dett'epoca.

Spirati li sei mesi, non avrà effetto l'inscrizione che dal giorno, in cui è stata fatta, e rimarrà soggetta a tutte le altre ipoteche, che anteriormente fossero state inscritte, anche dai creditori dell'erede, nè potrà eseguirsi, che sopra fondi speciali da designarsi.

42. I crediti, ed i diritti privilegiati, ossiano quelli, che secondo il diritto comune godono di un particolar privilegio sopra gl'immobili, quando non appariscano da alcun titolo autentico, saranno ricevuti dai conservatori, per riportarsi sopra i registri, in seguito di un decreto proferito dal giudice, anche in via economica, e provvisoria, che ne autorizzi l'inscrizione sopra i fondi affetti al privilegio.

43. Non prendendo le ipoteche, ed i privilegj la data della loro anteriorità, se non che dal giorno della seguita inscrizione, quelle prese sotto la data dello stesso giorno, concorreranno egualmente tra loro, esclusa ogni distinzione di ordine di scrittura, ed ogni dichiarazione del conservatore.

44. Per ottenere l'inscrizione convenzionale, o giudiziaria, il creditore, o per se medesimo, o per mezzo d'altra persona, ancorchè non munita di mandato di procura, debbe presentare al conservatore l'originale, o la copia autentica dell'atto, o del giudicato, che somministra il titolo dell'ipoteca, ad eccezione di quanto è stabilito nell'articolo 39, e ad eccezione altresì delle inscrizioni a carico del Governo, della Camera Apostolica, dei terzi possessori aventi causa diretta dalla medesima, e di qualsivoglia governativa, e camerale azienda, le quali non saranno ricevute, se non che coll'esibita di un atto autentico del magistrato, o autorità governativa nel quale, non solo si accordi la speciale ipoteca, ma eziandio l'espressa facoltà d'inscriverla.

45. Debbe contemporaneamente esibire due note chiare, e succinte firmate dallo stesso inscrivente, o dal suo incaricato, le quali contengano designate con precisione le persone, il fondo, e le somme rispetto alle quali ha luogo l' inscrizione. In caso di mancanza sostanziale, la medesima inscrizione sarà nulla. Le note per i crediti de'quali si parla nell' articolo 39 saranno stese in carta libera.

46. Le inscrizioni sui beni di una persona defunta, potranno farsi con la designazione della medesima, ma dovrà esservi individuata ancora la persona degli eredi, o de' possessori dei fondi ipotecati, qualora il passaggio dei medesimi sia seguito sei mesi innanzi, altrimenti basterà designare il solo primo debitore sebbene defunto.

47. Potrà durante l' inscrizione il creditore cambiare il domicilio che debb'eleggere nella nota dell'inscrizione, e sceglierne un'altro nello stesso circondario, mediante la dichiarazione da farsi nell'officio. Il conservatore farà annotazione di tutto nel registro competente.

48. Allorchè con atto legale venga ceduto il credito, e l' inscrizione d' ipoteca, tanto se la cessione ferisca la totalità, quanto se risguardi una rata del credito, per cui fu presa l' inscrizione medesima, il conservatore delle ipoteche, in seguito della presentazione dell'atto, dovrà eseguire l'annotamento del trasporto sul registro di formalità, in cui trovasi inscritta l'ipoteca.

49. Il disposto nel precedente articolo avrà luogo, sebbene nell'istromento di cessione del credito, e rispettiva traslazione dell'inscrizione ipotecaria, non sia intervenuto il debitore, ed ancorchè tra le parti contraenti, siasi fatta una qualche innovazione al primitivo contratto, entro i limiti però del credito come sopra ceduto.

50. Che se tale innovazione di contratto importi un'aumento de' frutti per parte del debitore, non potrà il cessionario per tal' aumento valersi dei diritti, rango, ed anteriorità acquistati in forza della cessione, ma dovrà prendere per quello se-

parata inscrizione, la quale produrrà il suo effetto di anteriorità, dal giorno soltanto in cui è stata eseguita.

51. Il conservatore ricevuto che avrà il titolo, e la doppia nota sopraccennata, dovrà indilatamente registrarla nel registro di consegna, ossia deposito a ciò destinato, e darne ricevuta all'inscrivente, per quindi eseguire immediatamente, o al più presto possibile, la dovuta registrazione nell'altro registro di formalità.

52. Il creditore inscritto per un capitale fruttifero, conserva per ministero di legge l'ipoteca, con l'anteriorità eguale al capitale, pei frutti dell'anno corrente, ossia di quell'intiero anno in cui seguì l'inscrizione, e di altri due qualunque, di cui nella sussistenza del credito, siane rimasto arretrato, e non soddisfatto; e ciò, sebbene nell'inscrizione del capitale, venga omesso di enunciare i frutti, ed interessi suddetti; per gli arretrati più antichi, se ne dovrà fare speciale menzione nella richiesta dell'inscrizione pel capitale, o potrà prendersene inscrizione separata, come per i posteriori, quando siano decorsi; a meno che non venga fra le parti convenuta una speciale ipoteca, anche per i frutti decorrendi, nel qual caso è permesso d'inscriverla insieme coll'altra della sorte principale.

53. Se non vi è stipolazione in contrario, le spese dell'inscrizione sono a carico del debitore; per le inscrizioni però contro i tutori, e curatori, come degli amministratori dei pubblici stabilimenti, sono a carico del patrimonio amministrato, quando siano eseguite dagli stessi tutori, curatori, ed amministratori. Dovranno pagarsi sempre nell'atto dell'inscrizione, salvo il diritto di rivalsa quando abbia luogo.

54. Non si dovrà esigere dai conservatori la tassa, nè gli emolumenti, nè il valore della carta bollata dei registri ipotecarj, per le inscrizioni dei crediti, e capitali attivi in favore della Camera, e rispettive amministrazioni, non che delle corporazioni, ed altri espressi nell'articolo 39. Queste tasse, ed emolumenti si esigeranno direttamente dai debitori.

55. Le azioni, alle quali possono dar causa le inscrizioni con-

tro i creditori, saranno promosse avanti il tribunale competente del luogo, ov'esiste l'officio, e per via di citazione al domicilio eletto dall' iscrivente, non ostante la seguita morte di questo; mancando la qual'elezione, l'inscrivente, e gli aventi causa dal medesimo citati nel loro domicilio, dovranno comparire ad eleggerlo nella giurisdizione del sopraccennato tribunale, entro un termine non maggiore di dieci, e non minore di cinque giorni da prefiggersi dal giudice. Non comparendo, o ricusando di fare tal'elezione, il tribunale del loro domicilio lo rimanderà a quello, nel di cui circondario esiste il fondo ipotecato; e da questo tribunale si procederà *ex officio* all'elezione del domicilio locale; il tutto sommariamente, e senza ricorso, o appellazione.

CAPITOLO IV.

Delle rinnovazioni.

56. L'effetto dell' inscrizione ipotecaria dura dieci anni, a contare dalla data, e cessa con questo termine, se non è precedentemente rinnovata.

57. Non sarà permesso rinnovare le ipoteche contro le persone defonte, a meno che col nome delle medesime non venga specificato ancora quello degli attuali possessori de' fondi vincolati in conformità dell'articolo 46, senza bisogno però d'esibire alcun titolo rispetto al passaggio di detti fondi. In caso diverso i creditori non avranno diritto di procedere contro i terzi, che avessero successivamente acquistati tali fondi, sull'appoggio del relativo certificato ipotecario.

58. La rinnovazione debbe farsi nell'officio delle ipoteche sotto il circondario, nel quale esistono i beni ipotecati all'epoca della rinnovazione. Se tali beni si trovano sotto diversi circondarj di officj d'ipoteche, si rinnoverà l'inscrizione in ciascuno di essi, altrimenti non resterà valida, che in quanto ai beni posti nel circondario d'officio, ov'è stata rinnovata.

59. Dovrà farsi la rinnovazione di ciascuna inscrizione per la parte soltanto, che non fosse già cancellata.

60. Per quelle inscrizioni per le quali fosse stato legalmente eseguito nell'officio delle ipoteche, il trasporto, o la voltura a favore dell'erede, o di un terzo qualunque cessionario del primitivo creditore; debbe la rinnovazione farsi in nome, ed a favore dell'erede, o cessionario già riconosciuto nell'officio d' ipoteche, qualificandolo come tale nella nota da darsi. Se si fosse ceduta una sola rata del credito, e dell' ipoteca, o si fosse ceduta a più persone non solidali, in tal caso dovranno nella rinnovazione farsene più, e distinte inscrizioni; e ciascun cessionario dovrà rinnovarla per la parte che gli spetta.

61. Le inscrizioni prese di officio dai conservatori in dipendenza degli atti trascritti, dovranno rinnovarsi dalla parte che vi ha interesse.

62. Per ottenere la rinnovazione, il creditore originario, l'erede, o cessionario, dovrà presentare due note conformi al prescritto dall'articolo 45, e del tutto simili nella sostanza a quella della prima inscrizione, eccetto le persone, o beni rispetto ai quali fosse stata cancellata, o ristretta l' inscrizione. È permesso variare l'elezione del domicilio, come ancora rinnovare l' ipoteca per una somma minore della prima inscritta, purchè questa sia in favore di persona *sui juris*.

63. Si dovranno espressamente aggiungere alla nota di rinnovazione quelle indicazioni, che tendono a precisare meglio la persona del debitore, i beni affetti d'ipoteca, e l'attual possessore dei medesimi, qualora ciò si fosse ommesso nella prima inscrizione. Non pertanto rimane convalidata tal prima inscrizione, quando dalle leggi fosse dichiarata nulla, in questo caso però si considera come prima inscrizione questa rinnovazione, purchè sia fatta legalmente, e dalla data di essa prenderà rango il creditore.

64. Nelle rinnovazioni delle inscrizioni, il creditore inscrivente non è tenuto a presentare il titolo del suo credito. È ce-

citato bensì a presentare la nota della primitiva inscrizione, la data precisa della quale, è sempre in obbligo l' inscrivente d' indicare alla testa della nota di rinnovazione.

65. In caso che l'officio, ove fu fatta la prima inscrizione sia stato soppresso, o il fondo ipotecato si trovi nel circondario di un'officio ove non esistano i registri dell'altro, allora il creditore, è in obbligo positivo di esibire al conservatore, colle note di rinnovazione, anche l'originale, o estratto autentico dell'officio, in cui fu registrata la prima inscrizione.

66. Qualora si volesse rinnovare un' inscrizione a favoro di persona succeduta nei diritti del primo inscrivente, o creditore, ed a favore della quale non fosse stato già antecedentemente fatto il legale trasporto nei registri delle ipoteche, in tali casi dovrà giustificarsene il titolo, coll'esibita dei convenienti documenti.

67. Il conservatore dovrà per la rinnovazione delle ipoteche fare le medesime operazioni, che sono stabilite per le prime inscrizioni. Quelle non rinnovate in tempo debito, saranno dichiarate perente.

68. Le inscrizioni esistenti in favore delle chiese, ed altri luoghi pii designati nell'articolo 39, quelle in favore del Governo, e delle amministrazioni, che ne discendono, come ancora le altre in favore delle donne per l'adempimento de' patti matrimoniali, ed altri loro diritti dotali, sia per la costituzione, sia per la restituzione della dote; le inscrizioni inoltre a favore dei pupilli, e minori sopra i beni dei loro tutori, e curatori per garanzìa della tutela, o cura, ed in assicurazione di una fedele amministrazione, si dovranno immancabilmente rinnovare dai rispettivi superiori, amministratori, tutori, e curatori, mariti, ed altri obbligati per le doti delle donne come all'articolo 30, prima dello spirare del decennio, sotto le stesse pene comminate nel medesimo articolo.

69. Per assicurare però i suddetti stabilimenti addetti al culto, ed alla pubblica amministrazione e beneficenza, non che per guarentire le donne, pupilli, e minori, si dispone,

che qualora scorso il decennio vi fossero delle inscrizioni appartenenti ad alcuna delle indicate classi, le quali non fossero state, nè validamente cancellate, nè rinnovate, non si considereranno subito come perente, ma resteranno valide, e conserveranno il rango che godevano per altri sei mesi, decorrendi dal mese dell' inscrizione, nel qual termine verranno rinnovate di officio nel modo che siegue.

70. Ad eccezione delle ipoteche inscritte in favore del Governo, e delle amministrazioni che ne discendono, come pure di quelle a carico dei notari e conservatori, e loro fidejussori per garanzia della rispettiva gestione, che dovranno essere rinnovate di officio dagli stessi conservatori senz'alcuna formalità, quando non fossero prima officialmente sospese, o disdette; di tutte le altre appartenenti alle classi sopraddescritte, ed esistenti nel lor'officio, per le quali fosse scaduto il decennio, e non si trovassero rinnovate, ne formeranno una nota, e non più tardi del giorno quindici successivo a ciascun bimestre, la rimetteranno in doppia copia ai Cardinali Legati, o Prelati Delegati, sotto la cui giurisdizione esistono gli officj.

Il conservatore di Roma, e sua Comarca, rimetterà la detta nota a Monsignor Uditore della Camera.

Il conservatore di Velletri rimetterà la sua nota, tanto al Cardinal Decano, quanto al Prelato Delegato di Frosinone, per quella parte del circondario, ch'estendesi in quella delegazione.

71. Se le sopraddette inscrizioni avessero speciale ipoteca sopra i fondi situati fuori di giurisdizione dell'officio, attesi i cambiamenti territoriali, e chiaramente apparisse doversi le medesime rinnovare in un'altro, il conservatore presso cui esistono i registri, dovrà parimenti non più tardi del giorno 15 del terzo mese, inoltrarne nota al conservatore a cui appartengono, e questi sarà tenuto con nota supplementaria inviarle al rispettivo Capo di provincia.

72. I Cardinali Legati, e Prelati Delegati entro un mese

dal ricevimento di tali note, o elenchi, col mezzo dei rispettivi Vescovi, e governatori, faranno dedurre a notizia di ciascun creditore nel domicilio eletto, o in mancanza nel domicilio reale, con intimazione scritta in carta libera, la già scaduta ipoteca, o ipoteche, eccitandolo a rinnovarle, prima che ciò si eseguisca di officio dai conservatori come si dirà in appresso; ovvero a dichiarare, e documentare nel termine di quindici giorni la causa, per cui non hanno rinnovato la loro inscrizione. Pei creditori dei quali non si trovasse alcun domicilio, sarà pubblicata l' intimazione per affissione alle porte del tribunale, e nella pubblica piazza del luogo dell'ultimo domicilio conosciuto.

L'accennata dichiarazione con la prova della legale estinzione dell'obbligo costitutivo dell' ipoteca, potrà farsi dagli ecclesiastici al proprio ordinario, e suoi vicarj, e dagli altri, all'assessore civile nel capo-luogo della provincia, ed al governatore nelle altre comuni.

I Vescovi, ed i governatori si serviranno de' cursori dei rispettivi luoghi, onde far'eseguire le indicate intimazioni; ai quali cursori competeranno gli emolumenti fissati dal codice di procedura per simili atti.

73. Scorso il termine di quindici giorni, gli ordinarj, gli assessori, ed i governatori ritorneranno alla propria Legazione, o Delegazione, le note ricevute, ed in esse dovranno essere attergate distintamente le deduzioni, e le prove, che si saranno esposte dalle parti interessate, per la non rinnovazione di alcuna delle inscrizioni ipotecarie in dette note descritte.

74. I Cardinali Legati, ed i Prelati Delegati riassumeranno tutte le deduzioni fatte dagli ordinarj, assessori, e governatori, e dopo di aver ponderato se le deduzioni affacciate siano valide, ed attendibili, formeranno un'elenco di quelle sole inscrizioni, che stimeranno non doversi rinnovare, e da essi firmato, lo rimetteranno, prima che spiri il giorno 15 del quinto mese, al conservatore delle ipoteche, il quale dichiarerà sopra i registri esser perente quelle inscrizioni, e procederà

alla rinnovazione di officio di tutte le altre comprese nelle prime sue note che non fossero state dalle parti rinnovate.

75. Il Cardinal Decano, e Monsignor Uditore della Camera, eseguiranno, il primo in Velletri, ed il secondo in Roma e sua Comarca, gl'incarichi come sopra addossati ai Cardinali Legati, e Prelati Delegati nelle provincie, tanto pei luoghi pii che per le donne, e minori, riunendo amendue la doppia giurisdizione ecclesiastica, e secolare.

76. In una seconda nota, riporteranno i conservatori tutte le altre inscrizioni di qualunque genere, e natura esse siano, e nei termini sopra designati, la rimetteranno, unitamente a quella di cui si è parlato nei precedenti articoli, agli stessi Capi di provincia, onde in egual modo siano eccitati i creditori con intimazione a rinnovarle, prima che spiri il semestre, contandolo dal mese in cui è scaduto il decennio dell'inscrizione. Passato questo, senza che siano dalle parti rinnovate, vengono irremisibilmente dichiarate perente.

77. La rinnovazione delle inscrizioni eseguita entro il semestre successivo al decennio, sia dalle parti interessate, accordandosi loro la facoltà di poterlo fare, sia per officio dai conservatori, in quanto a quelle alle quali si concede come sopra tal privilegio, s'intenderà valida, e legale, e conserverà il rango che le compete, come se fosse stata fatta nel decennio medesimo, e perciò fino a che non sia scorso il termine del semestre, debbono le dette inscrizioni considerarsi in pieno vigore per ogni qualunque effetto, ed i conservatori delle ipoteche le dovranno includere, e comprendere nei certificati che rilascieranno sulle persone, e fondi dalle medesime gravati.

78. Per le inscrizioni, che saranno come sopra rinnovate di officio dai conservatori, gli amministratori, mariti, tutori, ed altri ai quali apparteneva di farlo, oltre alle pene stabilite nell'articolo 30, soggiacieranno al pagamento in proprio del doppio emolumento ai conservatori, come al doppio emolumento sono soggetti tutti gli altri, che rinnoveranno le loro inscrizioni ipotecarie nel semestre, dopo spirato il decennio.

Sono eccettuate da tal disposizione le inscrizioni in favore del Governo, e rispettive amministrazioni come le altre a carico dei notari, e conservatori delle ipoteche, che dovendosi sempre rinnovare entro il semestre a diligenza degli stessi conservatori, potranno essi esigere il semplice emolumento, e reintegro della carta bollata dai rispettivi debitori direttamente.

79. Non saranno incluse nelle note, nè vi è obbligo di rinnovare le inscrizioni prese per canoni, non essendovi bisogno d' inscrizione ipotecaria, per conservare a favore del padrone diretto, i diritti reali sopra il fondo che vi è gravato.

80. Le spese di rinnovazione si regolano come per le inscrizioni designate negli articoli 53 e 54, eccettuate quelle per le rinnovazioni relative ai titoli di semplice evizione, che rimangono a carico dell' inscrivente.

CAPITOLO V.

Delle trascrizioni.

81. Chiunque acquista un' immobile, può far trascrivere il titolo del suo acquisto, derivante da istromento pubblico, o anche da scrittura privata, capace secondo le leggi a somministrare un tal titolo.

82. Le donazioni di beni suscettibili d'ipoteca, saranno oggetto di trascrizione.

83. La trascrizione degli atti stipolati per pubblico istromento, si eseguirà col riportare nell'apposito registro, la sola parte dispositiva del medesimo istromento, tralasciando la narrativa, le solennità quando vi siano intervenute, e i documenti inserti, eccetto che qualcuno di essi fosse necessario di trascrivere per conoscere i confini del fondo, o fondi alienati.

84. Le scritture private si trascriveranno per intiero, se vengano presentate in originale; se poi si presentassero le copie autentiche dei depositi fatti presso qualche notajo, allora sarà trascritto il solo contratto, omesso il rogito del deposito.

85. Quantunque un'atto contenga la traslazione di proprietà di più fondi a diverse persone, quando con precisione si conoscono i fondi, può farsi trascrivere da ciascuno individualmente, per quella parte soltanto che lo risguarda, ed in tal caso dovrà esser pagata in proporzione la tassa.

86. Le spese della trascrizione sono a carico dell'acquirente se non vi è stipolazione in contrario; si anticiperanno però da chi dimanda la trascrizione.

87. La trascrizione non altera le ipoteche precedentemente inscritte sull'immobile. Impedisce però, che se ne possano inscrivere delle nuove, per parte e sul nome dell'alienante.

88. Il conservatore che fa la trascrizione, è in obbligo d'inscrivere per officio l'ipoteca privilegiata a favore dell'alienante per il totale, o per il residuo del prezzo; ed a favore di chiunque avesse sborsato danaro in pagamento del prezzo dovuto dal compratore.

89. Se nel farsi trascrivere un'atto, ne viene consegnato contemporaneamente un'altro in forma autentica, che dimostri soddisfatto il prezzo, o adempiuti i patti assunti dal compratore nel primo istromento, non avrà più luogo l'inscrizione di officio.

90. Le trascrizioni saranno registrate dai conservatori in un separato registro di formalità.

91. In mancanza della trascrizione, l'acquirente non potrà impugnare l'effetto delle ipoteche, che venissero posteriormente inscritte sul fondo dai creditori dell'alienante, sia per crediti anteriori, sia per crediti posteriori all'alienazione, salvo il ricorso dell'alienatario contro l'alienante suddetto.

CAPITOLO VI.

Delle inscrizioni dei vincoli di fidecommisso.

92. L'inscrizione non può prendersi che sui fondi, i quali secondo le regole prescritte, possono essere soggetti ai fide-

commissi, e purchè questi siano di quelli conservati, e permessi dalle leggi.

93. Il vincolo rimane infisso su questi beni soltanto. Non ha alcun'effetto sopra i beni proprj dell'erede gravato per causa di deteriorazioni, alienazioni, o altra qualsivoglia.

94. Si debbe rinnovare ad ogni cambiamento di persona sostituita, ch'entri al godimento del fidecommisso, o di porzione di esso; e perciò il nuovo successore sarà obbligato di richiedere tal rinnovazione nell'officio, nel cui circondario esistono i beni.

95. La prima inscrizione si eseguisce mediante la presentazione della copia autentica del titolo costitutivo del fidecommisso, e della doppia nota.

96. Nei susseguenti cangiamenti, il successore sarà solo obbligato a presentare la fede di decesso del precedente chiamato, unita all'atto del possesso dei beni fidecommissarj da lui preso.

97. Nei fidecommissi convenzionali, oppure istituiti per atto di donazione tra vivi, si osserveranno circa le persone obbligate ad inscrivere, ed i termini prescritti per fare l'inscrizione, le stesse regole, che sono stabilite per le altre inscrizioni ipotecarie.

Tali fidecommissi non possono istituirsi che per pubblico istromento.

98. Nei fidecommissi che saranno in avvenire creati per atto di ultima volontà, il primo o i primi chiamati, dovranno fare inscrivere i fondi fidecommissarj entro due mesi dal giorno della deferita successione, se sono presenti nello Stato, ed entro quattro mesi computabili come sopra, se saranno assenti.

99. Nei fidecommissi universali che s'istituiranno in appresso, dovrà supplirsi dall'erede alla specifica designazione dei fondi, allorchè farà seguire l'inscrizione come sopra ordinata.

100. L'inscrizione entro i termini accordati all'istituito, potrà anche prendersi dai sostituiti di ulteriore grado, o dai

loro tutori, curatori, ed amministratori, nel qual caso cesserà l'obbligo del primo o primi chiamati.

101. Le inscrizioni fidecommissarie non pregiudicano alle ipoteche già inscritte o da inscriversi posteriormente per obbligazioni dell'istitutore, che abbiano dato, o siano per dare luogo a tal' inscrizioni sopra di lui. Queste inscrizioni produrranno il loro effetto, senz'aver riguardo all'inscrizione per titolo di fidecommisso.

102. L'erede gravato che avrà omesso di far'eseguire le inscrizioni entro i termini stabiliti di sopra, perderà i frutti di tutto il tempo trascorso dalla spirazione di detti termini, fino all'epoca dell'eseguita inscrizione, e di un'anno posteriore.

103. Lo stesso avrà luogo rispetto ai nuovi possessori, che abbian'omesso di rinnovare le inscrizioni in loro nome; dovranno quindi restituire, e rispettivamente rilasciare questi frutti al sostituito, o a quelli a diligenza de' quali sarà presa l' inscrizione.

104. Se l' inscrizione posteriormente al lasso dei termini, sarà presa dallo stesso primo erede gravato, la restituzione, e il rispettivo rilascio dei frutti, cederà a beneficio dell'erario.

105. Gli esecutori testamentarj, i notari, che si sono rogati dei testamenti nei quali saranno istituiti i fidecommissi, e gl' impiegati nell'amministrazione della registrazione, ai quali ne sarà pervenuta la notizia, potranno far'eseguire l'inscrizione a loro diligenza, anch'entro i termini prescritti al primo erede gravato.

106. Se da questi saranno procurate le inscrizioni dopo passati i detti termini, il beneficio dei frutti da restituirsi, o rilasciarsi dal primo erede gravato, a nuovi possessori del fidecommisso, cederà per due terzi a profitto dell'erario, e per un terzo a beneficio personale di quello o di quelli che avranno sollecitata l' inscrizione.

107. Se per difetto dell' inscrizione fidecommissaria i fondi saranno passati in mano dei terzi possessori, o saranno stati debitamente ipotecati, ed inscritti come liberi a favore dei

creditori, ne' quali non si provi la scienza del fidecommisso istituito sui medesimi, non potranno i detti creditori, o terzi possessori ricevere molestie dai futuri chiamati, ai quali però resta preservato il diritto di essere indennizzati dal primo gravato, o da' suoi eredi, senza pregiudizio dell'azione criminale, che possa loro competere per ragione di stellionato.

108. Le inscrizioni dei vincoli di fidecommisso, conservano questi vincoli, quando legittimamente esistano, ma non li convalidano, qualora siano soggetti a qualunque eccezione.

109. Sotto il nome di fidecommissi sono comprese tutte le sostituzioni fidecommissarie dividue, o individue di più o di un solo grado.

CAPITOLO VII.

Dell'estinzione, cancellamento, e riduzione delle ipoteche, e delle inscrizioni ipotecarie.

110. Si estinguono, e cancellano le ipoteche: 1.° col pagamento, e colla estinzione, o scioglimento per qualunque altra causa dell'obbligazione, da cui derivano. 2.° con la rinuncia, o consenso del creditore ipotecario, emessa per atto in forma autentica. 3.° per cosa giudicata, tanto che assolva dal debito pel quale la inscrizione è presa, quanto che dichiari non dovuta, o sciolta la ipoteca. 4.° col compimento delle formalità prescritte agli acquirenti, e terzi possessori, che vogliono purgare dalle inscrizioni i beni da loro acquistati.

111. L'annullamento, e delezione ha luogo, quando per transazione, o consenso in forma autentica, ovvero per cosa giudicata, la inscrizione è dichiarata nulla per difetto di titolo, o di forme sostanziali.

112. Si eseguirà la restrizione per consenso, ossia stipolazione in forma autentica, o per cosa giudicata.

113. Per atto in forma autentica s' intende un'atto rogato da un notajo avanti due testimonj, ovvero da due notaj, tan-

to se viene conservato l'originale dal notajo o notaj, e rilasciata la copia, quanto se sia consegnato l'originale alle parti.

114. Per cosa giudicata, si considera, o un perfetto giudicato in istato eseguibile, nè più soggetto ad alcuna revisione, o un giudicato anche semplice, quando sia legalmente perento il diritto di appellare, e ciò si provi colla fede del cancelliere, il quale osservati gl'atti, certifichi essere state eseguite tutte le formalità dalla legge prescritte per far perimere il diritto di provocare, e che non vi è interposizione di appello.

115. Le inscrizioni prese in virtù di sentenza, o decreto, si risolvono se l'una, o l'altro è annullato per difetto di forma, o revocato; e quando l'annullamento, e la revoca non ammetta ricorso, o appello, saranno cancellate.

116. Non potendo essere efficace l'ipoteca senza l'inscrizione, in concorso dei terzi inscritti, nè l'inscrizione senza che sia rinnovata ad ogni decennio, la prescrizione durante la inscrizione non ha mai luogo; e rispetto al diritto d'inscriverla in seguito della convenzione, non ha luogo, se non che nei termini nei quali è ammessa, secondo le vigenti disposizioni del diritto comune, e della giudiziaria osservanza.

117. La cancellazione peraltro delle ipoteche inscritte per semplici evizioni, potrà ordinarsi dal competente giudice non ostante le precedenti rinnovazioni, quando si provi esser decorso il tempo stabilito dalle leggi, per la prescrizione di simile azione.

118. Il cancellamento dell'inscrizione ipotecaria non può effettuarsi dal conservatore, se non che mediante il deposito fatto nel suo officio dell'atto autentico originale, o della copia pubblica dell'istromento, che dimostri con chiarezza il pagamento, o l'estinzione, e scioglimento dell'obbligazione da cui derivano; ovvero contenga la rinuncia, o il consenso delle persone *sui juris* a favore delle quali l'ipoteca trovasi inscritta; mediante altresì il rilascio della copia autentica della fede di deposito fatto nel monte di pietà, o in un pubblico

banco, del prezzo dei fondi subastati, sufficiente a pagare tutt' i creditori inscritti, di cui si parlerà in appresso; ed in fine, mediante il deposito del mandato, spedito in seguito degli atti enunciati nei precedenti articoli, e della sentenza da ottenersi dai terzi possessori, onde purgare dalle ipoteche i fondi acquistati.

119. Pel cancellamento delle inscrizioni prese a carico dei debitori del Governo, non è sufficiente il consenso degli amministratori, ma si debbe presentare quello delle legittime autorità, che potrà emettersi anche per rescritto, da esibirsi quindi per pubblico istromento presso alcuno dei cancellieri della Camera Apostolica, che ne rilascieranno copia autentica da depositarsi, come per le altre cancellazioni nell'officio delle ipoteche. Le inscrizioni esistenti in favore delle chiese, luoghi pii, comunità dello Stato, ed altri pubblici stabilimenti, potranno cancellarsi col consenso di quelle autorità che hanno convenuto l' ipoteca, osservate le solite formalità stabilite dalle leggi.

120. Il consenso delle donne per la cancellazione delle ipoteche, quando è preceduto dall'atto dell'estinzione di un debito, ovvero è contemporaneo, trattandosi di atto necessario, non fa bisogno che sia munito delle solennità; quando però non preceda l'estinzione del debito, debbe il consenso esser prestato con tutte le formalità, che la legge prescrive per gli atti volontarj delle medesime.

121. L' inscrizione ipotecaria presa per una rendita vitalizia, può venire cancellata dal conservatore, mediante il deposito da farsi nel suo officio della fede di morte del titolare della rendita, e dell'atto autentico contenente la qualità, ed il consenso degli eredi del medesimo, o di altri aventi diritto per le rate decorse, e non pagate, danni, ed interessi, da legittimarsi con le necessarie solennità, qualora la persona non fosse *sui juris*.

122. In tutt' i casi, in cui per via di successioni, o contratti, si riuniscano, e confondano le azioni di creditore, o

debitore in una o più persone aventi il medesimo diritto, potrà ricorrersi al giudice ordinario del luogo ov'esiste l'officio ipotecario, nel quale debb'effettuarsi il cancellamento, ad oggetto, che conosciutasi dal giudice stesso economicamente, ma con legali prove la verità dell'esposto da avanzarglisi da quello che reclama la cancellazione, rilasci l'opportuno mandato stragiudiziale motivato per la delazione dell' ipoteca diretto al conservatore, il quale sarà tenuto ad eseguirlo senz'altra formalità.

123. Per ottenere il mandato di delazione delle ipoteche, in mancanza del consenso delle parti interessate come sopra a conservarla, si ricorre al giudice del domicilio, s'è competente per ragione della somma, altrimenti al pretore del capo-luogo del circondario in cui è fatta l'inscrizione. Viene eccettuato il caso, in cui l' inscrizione sia stata presa per sicurezza di una condanna eventuale o indeterminata, sull'esecuzione o liquidazione della quale, sia promossa istanza tra il preteso creditore ed il debitore; ed eccettuato pur'anche l'altro caso, in cui questi siano già convenuti tra loro di differire nella contingenza di controversia, la questione ad altro tribunale da loro eletto. In questi due casi dovrà giudicare e spedire il mandato di delezione il giudice, avanti del quale trovasi introdotta l' istanza, ed in forza della cui sentenza o decreto fu presa l' inscrizione, ovvero quello in cui si è già acconsentito. Questo mandato dovrà essere omologato dal pretore del capo-luogo del circondario, il quale però non potrà assumere altro esame, che di verificarne l'esistenza e l'autenticità.

124. La delezione debb'essere ordinata dai tribunali, o per mancanza delle formalità richieste nell' inscrizione, quando tal mancanza porti nullità, o per deficienza, illegittimità o estinzione del titolo, sul quale è appoggiata l'inscrizione medesima, ovvero per altre cause legali che operino la cessazione dell' ipoteca.

125. Se nasce dubbio sulla capacità delle persone consen-

sienti alla delezione, si dovrà aspettare il giudicato in forma eseguibile del tribunale che la definisca.

126. Quando vi siano più persone aventi diritto alla conservazione delle inscrizioni, alcuna o alcune delle quali validamente consentano alla delezione, ed altre non consentano, apparterrà parimente al tribunale il definire, per quali di esse la delezione debb'aver luogo, e per quali debba rimanere l' inserizione.

127. I vincoli di fidecommisso non potranno essere cancellati, che per mezzo del mandato spedito in forza di sentenza pronunciata dal tribunale competente, non più soggetta ad appellazione, e rimasta in istato eseguibile.

128. Dovrà tal delezione ordinarsi, o per deficienza dei requisiti ricercati dalla legge per la validità della creazione del fidecommisso, o per la spirazione del medesimo avvenuta, sia per mancanza di ulteriori chiamati ne' gradi prescritti, sia per essersi compiuti i detti gradi di passaggi, sia per qualunque altro titolo legittimo, il quale produca la libertà dei beni nel possessore. In caso che vi possano essere ulteriori chiamati non ancora nati, si procederà in tali giudizj di delezione di vincolo, alla deputazione del curatore, che ne difenda le ragioni, a norma della prattica già vigente negli Stati Pontificj in casi simili.

129. La riduzione delle ipoteche inscritte non ha mai luogo nelle speciali, convenute per una somma determinata nel contratto, finchè non sopravvenga, o una nuova convenzione delle parti interessate per cui si acconsenta ad una riduzione, o pure non si estingua una porzione del credito.

130. Avrà però sempre luogo per le ipoteche generali finora inscritte di qualunque natura e specie esse siano, come per le altre che a forma delle presenti disposizioni potranno inscriversi. È permesso in conseguenza ai debitori di chiedere, che siano ristrette sopra fondi speciali, capaci a guarentire il credito, con un valore netto del fondo o fondi, se-

condo le stime legali, che superi per metà l'ammontare del credito medesimo.

131. Ha egualmente luogo la riduzione nelle ipoteche convenzionali, quando la somma sia stata inscritta d'appresso il valore estimativo stabilito dal creditore, per la natura della stessa ipoteca condizionale ed eventuale o indeterminata.

132. La riduzione può chiedersi a tenore dei precedenti articoli, allorchè le inscrizioni che cadono sopra più fondi sono eccessive, e tali si reputano, quando il valore di un solo o di alcuno di tali fondi, eccede per più di una metà, l'ammontare dei crediti in capitale, ed accessorj legali soggetti alla stessa ipoteca.

Ciò però s'intende, qualora tali fondi siano liberi, ovvero eccedano il suddetto valore, considerate anche tutte le altre ipoteche dalle quali sono affetti.

133. Riguardo alle ipoteche convenzionali nelle quali la riduzione è permessa, a cagione dell'eccesso della valutazione estimativa fatta dal creditore nell' inscrizione, ovvero a cagione dell'eccesso de' fondi che rimangono vincolati, i giudici determineranno se, e fino a qual limite si verifichi un tal'eccesso, prendendo con un prudente giudizio regolato dalla ragione, in considerazione le probabilità degli avvenimenti secondo le circostanze, e le presunzioni in modo, che l'interesse del creditore a conservare le ipoteche, sia bastantemente e ragionevolmente cautelato. Se l'evento posteriore avrà, per casi impreveduti, portati i crediti indeterminati ad una somma più forte di quella, a cui è stata ridotta l'ipoteca, o i fondi avranno deteriorato di valore, potrà il creditore ricorrere al giudice competente, ond'essere autorizzato a far'eseguire sopra altri fondi nuova inscrizione, la quale però prenderà il suo rango dal giorno che vien fatta.

134. Niuna riduzione avrà luogo sopra un medesimo fondo per restringere l'ipoteca ad una parte, a meno che non apparisca di questa la legale divisione, e presenti una specifica designazione.

135. La competenza dei tribunali per ordinare le riduzioni, ed il metodo di procedere, è quello stesso ch'è stato prescritto pei cancellamenti.

136. L'appezzamento dei fondi per eseguire la riduzione, sarà fatto dai giudici, o con le stime dei medesimi legalmente operate in tempo prossimo, quando esistano, o con dedurla dalle rendite legalmente giustificate, o dagli affitti non sospetti, calcolando il capitale alla ragione del cinque per cento, o con ordinarne le stime per opera de' periti, quando manchino tali mezzi supplementarj, o siano conosciuti insufficienti.

137. La spedizione del giudicato, ossia il mandato di riduzione non più soggetto ad appello, e revisione, sarà il solo titolo, con cui si potrà procedere dal conservatore alla delezione dell'ipoteca nei fondi, che verranno ad essere liberati in virtù della decretata riduzione; senza pregiudizio di quelle riduzioni, nelle quali gl'interessati alla conservazione delle ipoteche, potessero convenire per atto autentico, da rilasciarsi al detto conservatore.

CAPITOLO VIII.

Dell'effetto delle ipoteche contro i terzi possessori e della maniera di purgarne i fondi.

138. I fondi passano nelle mani dei terzi acquirenti, per qualunque titolo legittimo, con tutte, o con le sole affezioni inscritte sui medesimi.

139. I creditori esercitano le loro azioni ipotecarie, contro i terzi possessori, con le stesse regole prescritte dal diritto comune, e con le stesse forme stabilite dalla vigente procedura civile. Si conferma esclusa l'immissione in Salviano, la quale nell'attual sistema delle inscrizioni delle ipoteche, non ha luogo; ma rimane conservato il favore del creditore del censo, il rimedio dell'associazione al fondo censi-

to, salvo il diritto degli altri creditori inscritti sul fondo medesimo.

140. Se vi sono altr' immobili ipotecati per lo stesso debito rimasti in possesso del principale, o dei principali obbligati, compete al terzo possessore di un' immobile, sul quale parimenti sia stata presa la stessa inscrizione, l'eccezione dell'escussione di quelli, rimasti in potere del debitore. Il creditore è obbligato a premettere quest'escussione apposta dal terzo possessore; e tal'eccezione non può essere esclusa, se non nel caso, in cui i detti beni ipotecati, e rimasti presso il debitore, siano intrigati d'altre ipoteche anteriori, ed eccedenti il valore de' fondi. Non rimanendo il creditore soddisfatto sul prezzo di tali beni ipotecati, e tuttora esistenti presso il debitore, gli è aperta la strada per il residuo all'azione ipotecaria contro il terzo possessore.

141. Il terzo possessore non sarà tenuto che per le deteriorazioni del fondo eseguite per dolo, o per colpa lata commessa dal medesimo, e vicendevolmente non potrà pretendere di detrarre i miglioramenti, se non per quello ch'è il meno del loro importo, avuta ragione dello speso, e del migliorato.

Se il miglioramento è solamente naturale, o anche industriale, ma seguito senza spesa del terzo possessore, non ha diritto a veruna indennizzazione.

142. Il terzo possessore spogliato del fondo ipotecario dal creditore inscritto, ritorna a tutt'i diritti reali, ed a tutte le servitù attive che godeva sul fondo precedentemente all'acquisto, nè può essergli apposta l'estinzione di tai diritti, e servitù per ragione della confusione.

143. I frutti dell' immobile ipotecato, non possono ripetersi dal terzo possessore, che dall'epoca in cui è stato posto in mala fede, per mezzo della giudiziale citazione.

144. Chiunque farà acquisto di un fondo soggetto ad ipoteche già inscritte, o inscritte di poi sino alla trascrizione, potrà purgarlo dalle medesime, nella seguente maniera.

145. Fatta la trascrizione del titolo, dovrà intimare a tutt'i creditori ipotecarj, inscritti sul fondo acquistato, nel domicilio da loro rispettivamente eletto nelle inscrizioni, ed innanzi al pretore del circondario, in cui esiste l'officio di conservazione, acciò compariscano entro il termine di un mese, per ricevere il pagamento dei loro crediti, e rendere libero il fondo dalle ipoteche; non comparendo i creditori nel termine prefisso, e non prorogabile, ovvero comparendo, e ricusando di ricevere il pagamento, e prestare il loro consenso alla delezione delle ipoteche, il giudice ordinerà il deposito della somma corrispondente all'ammontare dei crediti suddetti, il quale eseguito nelle casse pubbliche destinate a ricevere i depositi, opererà immediatamente l'effetto, che il prezzo depositato, sia in luogo della cosa ipotecata, e colla fede di tal deposito giudiziale, unita alla sentenza in forma autentica da rilasciarsi al conservatore, il medesimo procederà al cancellamento delle ipoteche esistenti, sul fondo dal terzo acquistato.

146. Qualora vi siano ipoteche eventuali, o indeterminate, il deposito della somma corrispondente al valore estimativo delle medesime, rimarrà affetto da tali ipoteche, fino a che sia purificato il caso, che dia luogo all'adempimento dell'obbligazione principale. Sarà però frattanto in facoltà del debitore di surrogare un'altro fondo capace di sostenere la stessa ipoteca a giudizio del tribunale competente, e ciò fatto, potrà levare il deposito, come ancora sarà in facoltà tanto del debitore, quanto del creditore separatamente il chiedere, e conseguire, che il danaro depositato venga collocato nell'acquisto di un'altro stabile in testa del debitore, con l'ipoteca, da inscriversi nelle debite forme a favore del creditore.

147. Se per il credito eventuale, o indeterminato, vi è l'ipoteca sopra altri fondi, il di cui valore non affetto da vincoli precedenti, ecceda quello della valutazione estimativa del credito, coll'aggiunta di una metà al di sopra, il tribunale potrà ordinare, che l'ipoteca sia ristretta a questi fon-

di, e che il deposito venga liberamente consegnato al debitore alienante.

148. Quante volte il prezzo da pagarsi dall'acquirente sia minore delle somme collettive, per le quali il fondo è soggetto alle inscrizioni ipotecarie, potrà l'acquirente medesimo eseguire, d'appresso gli ordini del tribunale, il deposito pel pagamento dei crediti anteriori fino alla continenza del prezzo suddetto; ben'inteso però che non sia in sua facoltà il fare pagamenti parziali. Mediante questo deposito legalmente eseguito, il fondo rimarrà liberato dalle suddette anteriori ipoteche, e subentrerà nei diritti delle medesime l'acquirente per semplice ministero della legge, senz'alcuna cessione, e senza convenzione di subingresso.

149. Nel caso del precedente articolo, ciascuno dei creditori ipotecarj insoluti, potrà chiedere nel termine di un'anno, computabile dal giorno dell'intimazione del fatto deposito, o del pagamento ai creditori anteriori, che il fondo sia venduto sotto l'asta pubblica, a condizione per altro, ch'egli offra un sesto al di sopra della somma per cui è seguito l'acquisto, e dando idonea cauzione per l'adempimento dell'offerta, in caso che non sopravvengano migliori oblatori. Seguita l'aggiudicazione, la somma ritrattane, sarà destinata, primieramente al pagamento del prezzo sborsato dall'acquirente, e delle spese dal medesimo per l'acquisto, e per le successive formalità. Il residuo se vi sarà, verrà distribuito tra i creditori ipotecarj insoluti secondo la graduazione delle loro inscrizioni. Non chiedendosi la subasta, e spirato l'anno sopra stabilito, potrà il possessore ottenere dal giudice che venga liberato il fondo da tutte le ipoteche.

150. Il fin quì disposto non pregiudica alle azioni, ed eccezioni personali, che possono per qualunque legittimo titolo competere ai creditori, ed ai debitori, indipendentemente dai diritti reali sui fondi ipotecati.

151. L'eccezioni competenti al debitore alienante contro i creditori ipotecarj, passano nel successore singolare che fa l'acquisto del fondo.

CAPITOLO IX.

Delle formalità da osservarsi negli officj delle conserva zioni delle ipoteche, in ordine all'esecuzioni reali, ossiano subaste e delibere degl'immobili.

152. Per evitare le frodi, che si possono commettere durante gli atti di esecuzione reale sui fondi, ed acciò possa da ciascuno conoscersi se sono posti sotto tali esecuzioni, come anche ad oggetto di evitare la moltiplicità degli atti, tra i concreditori inscritti sui medesimi, si ordina quanto siegue.

153. In virtù dell'atto dell'esecuzione, che costituisce pegno pretorio i fondi esecutati, sarà presa l'inscrizione ipotecaria sopra i medesimi, benchè il creditore già l'avesse ottenuta, o col titolo originario del credito, o colla sentenza condannatoria. In questo caso però, l'inscrizione non avrà altro effetto che quello, di costituire il fondo in pegno pretorio; e non sarà luogo al pagamento della tassa, ma solo a quello degli emolumenti, e del reintegro della carta bollata.

154. Non è dispensata l'intimazione ai creditori inscritti sul fondo o fondi esecutati, ma anzi dovrà farsi sotto pena di nullità degli atti di subasta e delibera. Basta peraltro denunciare la seguita esecuzione con un'atto, che contenga la descrizione dei beni, e l'elenco delle ipoteche, dalle quali sono gravati.

155. Qualunque ulteriore esecuzione sopra i medesimi fondi già una volta esecutati, o ammissione di altro creditore di stare all'esecuzione già fatta, sarà denunciata come sopra viene stabilito, ed anche inscritta, e notata in margine alla precedente.

156. Dopo inscritto, e notificato l'atto suddetto di pegno pretorio, il consenso del creditore che ha agito in giudizio, non è più sufficiente per cancellarlo, ma si richiede a tal'effetto, quello di tutt'i creditori inscritti, ad istanza di ogu-

no de' quali potrà proseguirsi la subasta e delibera per depositare il prezzo a favore di chi di ragione, e per procedere alla distribuzione del medesimo, secondo il grado di anteriorità e poziorità.

157. L'atto di delibera o aggiudicazione si trascriverà come gli altri atti, che portano mutazione di proprietà di fondi stabili.

158. La delibera o aggiudicazione sarà intimata a tutt' i creditori inscritti sopra il fondo o fondi subastati, compresi anche quelli inscritti posteriormente alla prima intimazione.

159. Le intimazioni prescritte dall'articolo 154, e susseguente, non si registreranno più ne' libri ipotecarj, ma qualora si mancasse di farle, saranno gli atti assolutamente nulli.

160. L'inscrizione dell'esecuzioni, si farà nel registro di formalità delle altre inscrizioni, e la trascrizione dell'atto di delibera o aggiudicazione, si farà nel registro comune di formalità delle trascrizioni. Restano in conseguenza aboliti gli antichi registri, che per questi atti erano particolarmente destinati.

161. Se il prezzo del fondo basta a pagare tutt'i creditori inscritti, rilasciandosi al conservatore la copia autentica della fede del deposito eseguito in una cassa pubblica in favore dei suddetti creditori, e dell'intimazione dal medesimo fatta a tutti gl'inscritti, il fondo sarà purgato dalle ipoteche, ed il conservatore casserà le inscrizioni, restando sostituito alla cosa, il danaro depositato.

162. Non bastando il prezzo ad estinguere tutte le inscrizioni che gravano il fondo, il conservatore non procederà al cancellamento delle medesime, che d'appresso la sentenza passata in cosa giudicata, colla quale il competente giudice trovando regolare la delibera o l'aggiudicazione, e gli atti posteriori, attribuisca a ciascuno dei creditori inscritti il suo diritto, e ordini, che le inscrizioni anche degl'insoluti vengano cancellate.

CAPITOLO X.

Degli obblighi, e della responsabilità dei conservatori, della pubblicità dei loro registri, e della forma, con cui debbon'essere tenuti.

163. I conservatori delle ipoteche son'obbligati ad ogni richiesta di dare i certificati degli atti trascritti sui loro registri, e delle inscrizioni esistenti sui medesimi, ovvero il certificato che non n'esiste alcuna, il tutto munito della loro firma.

164. Son'obbligati ancora a rilasciare i certificati comprovanti la libertà, o i gravami di un fondo, senza dare lo stato intiero di tutte le inscrizioni, che gravano il possessore del fondo medesimo. Dovranno peraltro inserire ne' certificati di tal natura, oltre le inscrizioni speciali sul fondo del quale si richieggono i pesi, anche tutte le altre inscrizioni che godono un' ipoteca generale, o insieme generale e speciale, sui beni dell'individuo pel quale si dimanda il certificato, come in fine vi saranno inscritte quelle, le quali per la coincidenza, e simiglianza della nomenclatura dei vocaboli, o confini, si potessero ragionevolmente credere gravanti il fondo suddetto.

165. In niun caso i conservatori potranno ricusare, o ritardare la trascrizione degli atti di traslazione di proprietà, nè l'inserizione dei diritt'ipotecarj, quando le dimande siano state fatte nelle debite forme, come pure non potranno ricusare o ritardare i certificati a loro richiesti, ed in caso di ricusa, o di ritardo saranno soggetti al rifacimento dei danni, ed interessi che ne possono derivare alle parti, oltre la multa di cui si parlerà in appresso.

166. Eglino sono del pari responsabili di ogni pregiudizio risultante, sia dall'avere omesso nei loro registri le trascrizioni, e le inscrizioni debitamente richieste nei loro officj,

sia dall'avere trascurato alcune delle specificazioni contenute nelle note, sia dall'avere tralasciato nei loro certificati di far menzione di una, o di più delle inscrizioni esistenti, a meno che l'omissione non derivi da incsattezza, insufficienza, o equivoco delle note esibite, tanto rapporto alle persone, che ai beni.

167. Salva sempre la responsabilità sopr'espressa del conservatore, l'immobile rispetto al quale ometta nei suoi certificati di far menzione di qualcuno dei pesi e vincoli inscritti, passa libero di tali vincoli nelle mani del nuovo acquirente, purchè abbia richiesto il certificato, dopo la trascrizione del suo titolo; senza pregiudizio peraltro del diritto dei creditori di farsi graduare secondo l'ordine che loro appartiene, finchè il prezzo non è stato pagato dall'acquirente, o finchè non sia emanata, ed eseguita la sentenza graduatoria tra gli altri creditori, i quali dovranno sempre nel ricevere il pagamento, essere astretti dalla stessa sentenza, ad emettere l'obbligo di restituire ai creditori ipotecarj anteriori inscritti sul fondo, e dei quali nel certificato del conservatore si foss'omessa la dovuta menzione.

168. I conservatori oltre gli altri registri, ne dovranno tenere uno, in cui scriveranno giorno per giorno con ordine di numeri progressivi le consegne degli atti depositati nei loro officj, per eseguire le trascrizioni, o delle note per le inscrizioni. Daranno immediatamente all'esibitore una fede da loro sottoscritta, indicante il numero del registro sul quale sono inscritte le consegne summentovate. Non potranno trascrivere gli atti di traslazione, nè inscrivere le ipoteche nei registri a ciò destinati, che nella data, e secondo l'ordine delle consegne.

169. Tutt'i registri dei conservatori, ad eccezione dell'indice e repertorj da tenersi per loro comodo come si dirà in appresso, dovrann'essere in carta bollata, e dovranno nel primo foglio essere precedentemente firmati da Monsignor

Prefetto degli archivj, e in ciascuna pagina vidimati da un giudice del luogo ov'esiste l'officio.

170. I registri di formalità debbon'essere scritti di seguito, senza lacune, ed interlineazioni. Essi debbon'essere chiusi di giorno in giorno dai conservatori, eccetto quello, ovo s' inscrivono i vincoli dei fidecommissi, quale dovrà essere chiuso colla firma dol conservatore, dopo ciascun'atto solamente che vi sia riportato.

171. Contravvenendo i conservatori alle disposizioni precedenti, incorreranno la multa non minore di scudi quaranta, e non maggiore di scudi dugento per la prima contravvenzione, e la pena della destituzione per la seconda, senza pregiudizio dei danni, ed interessi dovuti alle parti, che saranno pagati prima della multa.

172. Quattro saranno i registri di formalità che in ogni officio si dovranno ritenere.

Nel primo, si nota il deposito dei soli atti esibiti per le trascrizioni, o inscrizioni, e si nota altresì la tassa percetta per il Governo.

Nel secondo, si registreranno le inscrizioni ipotecarie, e le esecuzioni sopra i stabili corrispondenti alle note esibite.

Nel terzo, si trascrivono gli atti di traslazione di proprietà.

Nel quarto finalmente, s'inscrivono i vincoli dei fidecommissi, a tenore parimenti delle note da esibirsi.

173. Debbono i conservatori tenere ancora tre altri libri, i quali saranno scritti in carta non bollata, e senz'essere precedentemente vidimati, siccome quelli che sono di semplice uso, sebbene necessarj al disimpegno del loro officio.

Il primo servirà per indice alfabetico di tutt' i debitori, il secondo per repertorio, ed il terzo, per notarvi esattamente, e con ogni fedeltà tutt'i loro emolumenti di qualunque sorta essi sieno.

174. Per evitare l'affollamento dei perquirenti, le inopportune indagini di curiosità, ed i pericoli di alterazione, o la-

ceramenti ; i registri delle ipoteche non sono visibili ad alcuno, ma si rendono solo pubblici per mezzo dei certificati, che il conservatore è obbligato dare a ciascuno che glie ne faccia la richiesta.

175. Interessando al pubblico che sia guarentita la responsabilità che si assume dai conservatori, dovrann'essi dare, prima dell'assunzione del lor'officio, un' idonea cauzione in beni stabili, d'approvarsi dalla Prefettura degli archivj, e da regolarsi nelle seguenti maniere cioè :

Di scudi duemila romani, per ogni officio che abbia nel suo circondario una popolazione non maggiore di venticinquemila anime.

Di scudi quattromila, per ogni popolazione non eccedente cinquantamila anime.

Di scudi seimila, per ogni popolazione che non sorpassi le centomila.

Di scudi ottomila, per ogni popolazione non maggiore di centocinquantamila.

Di scudi diecimila, per ogni popolazione di un qualunque numero di abitanti superiore ai centocinquantamila.

176. Le contestazioni, che possono aver luogo contro i conservatori saranno di privativa giurisdizione, e cognizione di Monsignor Prefetto degli archivj, colla riserva dell'appellazione al tribunale della piena Camera, quando i suoi giudicati eccedano o in condanna, o in assoluzione i scudi dugento, entro la qual somma saranno inappellabili, ed in forma sommaria si procederà sempre in tali giudizj.

CAPITOLO XI.

Delle tasse dovute al Governo per le inscrizioni, e trascrizioni, e degli onorarj, ed emolumenti spettanti ai conservatori.

177. Le tasse da pagarsi al Governo in reintegro delle spese che sostiene per questo tutelare stabilimento, sono le seguenti:

Per le inscrizioni ipotecarie, e per quelle dei vincoli fidecommissarj, di bajocchi dieci per ogni cento scudi, purchè la tassa in tutto non ecceda il pagamento di scudi venti.

Per le inscrizioni a carico dei tutori e curatori, come ancora a carico degli amministratori de'pubblici stabilimenti, verrà pagata la metà.

Ed in egual modo la metà sarà pagata per le inscrizioni dei titoli anteriori al sistema ipotecario, e di antichi fidecommissi.

Per le rinnovazioni decennali non sarà dovuta alcuna tassa, e potranno i conservatori esigere solo il reintegro della carta bollata, ed il loro emolumento.

Per la trascrizione dei titoli che trasferiscono la proprietà dei stabili da una in altra persona, di bajocchi trenta per ogni cento scudi, purchè l'importo totale non ecceda scudi sessanta.

178. Se vi è luogo ad inscrizione dello stesso credito in diversi officj, la tassa si pagherà per intiero nel primo officio. Questa però non sarà ripetuta negli altri officj, ove si pagherà soltanto la carta bollata, e l'emolumento del conservatore.

179. Se lo stesso atto dà luogo a trascrizioni in vari officj, la tassa sarà pagata com'è stabilito nell'articolo precedente.

180. Tutte le spese per i locali dell'officio, per li commessi, ed inservienti, e per le altre di qualunque genere, sono a carico di ciascun conservatore.

Egli per sua indennità ha diritto di percepire gli onorarj, ed emolumenti regolati nella maniera che siegue:

1.° L'onorario in un'officio, ove s'incassi una somma annua non superiore a scudi millecinquecento, sarà di scudi centoquarantaquattro.

2.° Ove s'incassi una somma che ecceda scudi millecinquecento, e non superi li scudi duemila, scudi centottanta.

3.° Ove s'incassi più di scudi duemila, ma non sopra di scudi tremila, scudi dugentoquaranta.

4.° Ove s'incassi una somma eccedente di scudi tremila, ma non superiore a scudi settemila cinquecento, scudi trecento.

5.° Quando gl'incassi superino la somma di scudi settemila cinquecento, si potrà ritenere il quattro per cento.

Il conservatore di Pontecorvo, il quale non percepisce assegno alcuno mensile dal Governo, continuerà a ritrarre quegli stessi profitti che gli furono accordati nell'istituzione di quell'officio.

Oltre il sopradescritto onorario annuo a carico del Governo, percepiranno i conservatori dalle parti interessate i seguenti emolumenti.

1.° Per la registrazione, e ricognizione dei depositi degli atti, e delle note da essere trascritte, o inscritte, *bajocchi cinque.*

2.° Per ogn'inscrizione ipotecaria, o rinnovazione, qualunque sia il numero dei debitori, o dei creditori, quando l'ipoteca è dipendente da un'atto individuo, *bajocchi venti.*

3.° Per ogn'inscrizione di officio fatta in seguito delle trascrizioni per atti e contratti, *bajocchi venti.*

4.° Per ciascuna variazione di domicilio, cessione, o

traslazione d' inscrizione parziale, o integrale, e ogni altra annotazione da farsi nei registri ipotecarj, *bajocchi venti.*

5.° Per la radiazione, o restrizione di ogn' ipoteca, *bajocchi venti.*

6.° Per le inscrizioni de' vincoli fidecommissarj, per le radiazioni, e restrizioni de'medesimi, come per ogni certificato di cessazione, o delezione di detti vincoli, *bajocchi quaranta.*

7.° Per la trascrizione di ciascun'atto, o contratto traslativo di dominio, per ogni pagina a due facciate di venticinque linee per ogni facciata, e quindici sillabe per ogni linea, *bajocchi dieci.*

8.° Per ogni certificato di niuna inscrizione, o di niuna trascrizione, *bajocchi venti.*

9.° Per ogni certificato di un'inscrizione, o di una trascrizione, *bajocchi venti.*

10.° Pei certificati generali di tutte le ipoteche a carico di alcuno, e per quelle di tutte le ipoteche gravanti un certo, e determinato fondo, per la prim' inscrizione, *bajocchi venti.*

11.° E per le successive, per ognuna, *bajocchi dieci.*

12.° Lo stesso si osserverà nei certificati delle trascrizioni.

13.° Per le copie collazionate cogli atti trascritti, o inscritti, quando debban'emettersi, e siano richiesti, per ogni pagina a due facciate, di linee venticinque per facciata, e quindici sillabe per linea, *bajocchi dieci.*

14.° Per ogni certificato di variato domicilio, cessione, o traslazione d' inscrizione parziale, o integrale, radiazione, o restrizione, ed in genere di qualunque annotazione nei registri ipotecarj, *bajocchi venti.*

15.° Per ciascuna copia di quietanza di tassa, *bajocchi cinque.*

181. Indipendentemente da questi emolumenti, dovrà il conservatore esser'indennizzato del valore della carta bollata,

che impiega, nelle trascrizioni, inscrizioni, certificati e copie, di che venga richiesto.

CAPITOLO XII.

Della giurisdizione e vigilanza sugli officj di conservazione delle ipoteche, e sulle persone dei conservatori.

182. La giurisdizione, e la sorveglianza sugli officj delle conservazioni delle ipoteche, e sui conservatori, acciò siano esattament'eseguiti tutti gli ordini prescritti, si conferma al Chierico di Camera Prefetto degli archivj.

183. Presso il medesimo vi sarà un' assessore legale, del quale si prevarrà pel disimpegno delle sue incombenze.

184. Vi sarà inoltre un' ispettore, a cui lo stesso Prefetto fisserà la residenza in quel luogo dello Stato, che stimerà più conveniente, ed il medesimo sotto la di lui dipendenza, dovrà invigilare per l'esatta osservanza di tuttociò che risguarda lo scrupoloso adempimento delle formalità, ordinate nel sistema ipotecario.

185. Il detto Prefetto commetterà in ogn'anno, ed anche più spesso straordinariamente, se lo giudica opportuno, la visita degli officj di conservazione al suddetto ispettore.

186. Questi terminato il giro, dovrà trasmettere con ogni accuratezza la relazione di qualunque mancanza rinvenuta negli officj, e di qualunque disordine che poss'aver rilevato nell'esercizio delle funzioni incombenti ai conservatori; acciò il medesimo Prefetto, in seguito di tali rilievi prenda all'istante le risoluzioni convenienti per correggere ogni difetto, e reprimere ogni abuso, con infligere anche ai conservatori le pene comminate nei presenti regolamenti.

187. Sarà cura dello stesso prefetto degli archivj di fare che vengano in modo uniforme e regolare format'i registri e libri, che si debbono tenere in ciascun'officio.

188. Proponendosi dai conservatori qualche dubbio, o ri-

chiedendosi qualche schiarimento, si dirigeranno al detto Prefetto degli archivj, il quale terrà con essi la corrispondenza, e darà loro, chiamando a consiglio il suo assessore, tutte quelle istruzioni che saranno necessarie.

189. A quest'effetto, oltre l'assessore, vi sarà presso lo stesso Prefetto un segretario, un sotto segretario, e due scrittori incaricati della corrispondenza, tanto con l'ispettore, che con li conservatori, della custodia delle carte, e d'ogni altr'oggetto relativo.

DISPOSIZIONI GENERALI

190. Ad eccezione delle ispezioni risguardanti il pagamento delle tasse, Monsignor Tesoriere, ed i suoi ministri, non potranno prendere alcuna parte sù tutto il resto che risguarda in qualunque modo la conservazione delle ipoteche, e l'adempimento degli obblighi incombenti ai conservatori, essendo di tutto affidata la cura, e la giurisdizione a Monsignor Prefetto degli archivj, il quale ne darà a Noi conto direttamente, o per mezzo del Cardinal Segretario di Stato.

191. Monsignor Prefetto degli archivj avendoci presentato l'analogo regolamento disciplinare per l'esatta esecuzione delle sopra riferite disposizioni, lo abbiamo espressamente approvato, e dovrà perciò da ciascuno eseguirsi in tutto quello che lo risguarda, come parte integrale di questo Nostro motuproprio.

192. Le presenti disposizioni sono sostituite in tutto lo Stato alle leggi, e regolamenti che risguardavano l'antica intavolazione, o il sistema ipotecario, senza peraltro che possano esercitare alcuna forza retroattiva.

Volendo, e decretando, che il presente Nostro motuproprio, e quanto in esso viene ordinato, e prescritto, debba sempre, ed in tutte le parti del Nostro Stato inviolabilmente osservarsi; che non possa a tutte, e singole cose contenute nel medesimo mai darsi, nè opporsi eccezione di or-

rezione, e surrezione, nè di alcun'altro vizio, o difetto della Nostra volontà; che mai sotto tali, o altri pretesti, colori, e titoli, di qualsivoglia validità, ed efficacia essi siano, ancorchè di *jus quaesito*, o di pregiudizio del terzo, non possa mai quanto si è da Noi con questa Nostra legge ordinato, e prescritto, essere impugnato, moderato, rivocato, ridotto *ad viam juris*, neppur *per aperitionem oris*, che così, e non altrimenti debba in perpetuo giudicarsi, definirsi, ed interpretarsi da qualunque siasi tribunale, tanto laico, ch' ecclesiastico del Nostro Stato, e da qualunque autorità benchè degna d' individua, speciale, e specialissima menzione; togliendo a tutt' indistintamente ogni facoltà, e giurisdizione di definire, e d' interpretare in contrario, e dichiarando fin d'adesso nullo, irrito, ed invalido tuttociò, che da ciascun di qualunque autorità munito scientemente, o ignorantemente fosse giudicato, e prescritto, o si tentasse di giudicare, e prescrivere contro la forma, e disposizione del presente *Nostro motu-proprio*, il quale vogliamo che vaglia, ed abbia il suo pieno effetto, ed esecuzione con la semplice Nostra sottoscrizione, quantunque non siano state chiamate, e sentite qualsisiano persone privilegiate, e privilegiatissime, che avessero, o pretendessero averv' interesse, e che per comprenderle vi fosse bisogno d' individualmente, ed espressamente nominarle, non ostante la bolla di Pio IV *de registrandis*, la regola della Nostra cancellaria *de jure quaesito non tollendo*, e non ostante ancora tutte, e qualsisiano costituzioni Apostoliche Nostre, e dei Nostri predecessori, ordinazioni, brevi, decreti, chirografi, bandi, editti, leggi, statuti, riforme, stili, e consuetudini, e qualunque altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario, alle quali cose tutte e singole avendo quì il tenore per espresso, e riferito di parola in parola, in quanto possan'opporsi alla piena, e total'esecuzione di quanto si contiene nel presente motu-proprio, ampiamente, ed in ogni più valida maniera deroghiamo, ancorchè tali costituzioni Apostoliche, ed altre ordi-

nazioni fossero rivestite di clausole derogatorie, essendo precisa Nostra intenzione, e volontà che sempre, ed in tutto il Nostro Stato debbono inviolabilmente, ed in ogni tempo osservarsi le disposizioni da Noi presentemente stabilite, e prescritte, abolendo, e dichiarando nulle, irrite, e di niuna efficacia tutte le altre che non si conformino alle medesime.

Dato dal Nostro palazzo Apostolico del Vaticano li 30 gennajo 1828.

LEO PAPA XII.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Rimanendo Noi confermati per la generale direzione, e sorveglianza di quanto concerne il sistema ipotecario, a forma del motu-proprio della Santità di Nostro Signore Leone Papa XII. del giorno 30 gennajo 1828 pubblichiamo in esecuzione degli ordini sovrani, ed a seconda di ciò che viene prescritto nell'art. 191 del sullodato motu-proprio, il presente regolamento disciplinare, qual'essendo stato sottoposto a Sua Santità, ne ha riportato l'espressa approvazione comunicataci coll'oracolo della sua viva voce. Ciascuno pertanto in esso compreso sarà strettamente obbligato ad osservarlo, ed eseguirlo per quello che lo risguarda.

CAPITOLO I.

Delle iscrizioni, e del modo di eseguirle.

Art. 1. A seconda dell'art. primo del motu-proprio essendo permessa l'inscrizione dell'ipoteca sopra i fondi stabili solamente, non si riceverà dai conservatori quella che venisse

costituita sugli animali, benchè formino gregge, o armento separato, sopra i fondachi e botteghe, sugli stabilimenti d'industria, di manifatture, o di ogni altra cosa di simil natura, quantunque venga considerata per modo di università.

2. Le note da esibirsi per ottenere l' inscrizione della ipoteca dovranno contenere:

1.° Nome e cognome, paternità, e patria del creditore, e del debitore.

2.° La data, e la natura del titolo.

3.° L'indicazione della contrada, e dei confini del fondo se l'ipoteca è convenzionale.

4.° L'ammontare del capitale dei crediti espressi nel titolo, o valutati dall'inscrivente nei casi, nei quali è permessa questa valutazione estimativa.

5.° L'epoca della esigibilità.

6.° L'elezione del domicilio fatta dal creditore nel circondario dell' officio di conservazione.

3. Per l'inscrizione degli atti di esecuzione si presenteranno le note in conformità di quanto sopra è stato espresso. Se viene presentato all'officio un'atto di esecuzione sopra fondi già oppignorati, o un decreto che ammette il nuovo creditore di stare alla perfetta esecuzione, debbe il conservatore in conformità dell' art. 155 del motu-proprio inscrivere l' uno, o l'altro sul registro in data corrente, ed inoltre notare in margine, l'inscrizione della precedente esecuzione, come in margine di questa debbe notare la seconda, e così eseguire lo stesso per l'altre che sopravvenissero. Le note poi per l'inscrizione de' vincoli fidecommissarj debbono contenere la designazione specifica delle persone dell' istitutore, e del primo chiamato, dei fondi soggetti al fidecommisso chiaramente identificati, e stimati; e della sostanza delle disposizioni, e sostituzioni ordinate nell'atto, in cui viene istituito il fidecommisso. Quest'atto come i documenti in caso di rinnovazione debbono restituirsi all'esibente, dopo essere stati esaminati dal conservatore, e richiamati nelle note.

4. La mancanza, o l' erroneità di alcune delle espresse indicazioni, porterà la nullità della iscrizione a forma dell' articolo 45 del motu-proprio nel solo caso, che rendono sostanzialmente incerte le persone, il fondo, o le somme per le quali ebbe luogo l'inscrizione.

5. Le note che a seconda dello stesso articolo possano stendersi in carta libera, saranno vidimate pel bollo in debito, da' conservatori, e riportate nel sommario d' officio per esigerne l'importo insieme con le tasse, e con gli emolumenti dai debitori.

6. Le inserizioni dei creditori e legatarj contemplati nell'art. 41 del motu-proprio potranno riceversi dai conservatori sull'appoggio della relativa particola legale del testamento, o di altro titolo, capace secondo le leggi a fornire l' ipoteca.

7. Analogamente all'art. 44 del motu-proprio non potranno riceversi, nè rinnovarsi dai conservatori le inscrizioni a carico dei terzi possessori, pur'anco anteriori alla cessazione del così detto Regno d' Italia, per i beni da essi acquistati, e che furono avocati al Governo Italiano, o posteriormente incamerati. Per quelle inscrizioni ch'esistessero a gravame de'soprannominati, rimane provveduto con la notificazione della Segreteria di Stato de' 5 agosto 1823.

8. Tali disposizioni non ledono il diritto dei legittimi possessori de' canoni, e livelli conservati dalle leggi del Governo Italiano su' beni avocati, e non venduti a tutto il giorno 14 febrajo 1802.

9. Le cause pie, le quali hanno un titolo universale, ma non proveniente da dominio fondiario per esigere decime, o prestazioni, potendo fare in conformità dell'art. 39 del motu-proprio una sola inserizione di questo titolo universale, sarà dovuto un solo emolumento al conservatore.

10. La richiesta in iscritto, ossia la nota per ottenere le formalità ipotecarie, debbe aver luogo soltanto per le inscrizioni dei crediti, e non per le trascrizioni, estratti, certificati, cancellamenti, restrizioni, trasporti, o altre qualsivogliano,

che debbonsi dai conservatori eseguire in seguito della richiesta verbale, o dalla presentazione dell'atto che dà luogo alla formalità.

11. In margine di ogni inscrizione verrà segnato con diligenza allo spirare del decennio, s'è stata rinnovata, ovvero rimasta perenta.

CAPITOLO II.

Delle rinnovazioni.

12. Le inscrizioni debbono rinnovarsi allo spirare del decennio, vale a dire, che se la primitiva fu registrata per esempio il primo dicembre 1827, la rinnovazione debbe farsi non più tardi del primo dicembre 1837, salvo quanto è stabilito dal motu-proprio rapporto al semestre successivo, e se l'ultimo giorno in cui scade la rinnovazione fosse festivo, il creditore è obbligato di fare la rinnovazione nel giorno precedente.

13. Le note per la rinnovazione dovranno portare l'epigrafe = *Nota per la rinnovazione dell' inscrizione ipotecaria presa nell'officio di . . . . . . il giorno . . . . . n.° . . . . . .*, e si chiudono colle parole = *Si richiede la conferma dell'inscrizione anteriormente presa per conservare l'ipoteca sopra . . . .*

14. Quando si dovesse rinnovare un' ipoteca generale contro il principal debitore, e contro i terzi possessori dei fondi, nell'ultimo articolo della nota di rinnovazione, dopo avere l'inscrivente espressa la generalità a carico del principal debitore, sarà tenuto a specificare individualmente rispetto agli altri, i beni affetti all'ipoteca, passati in possesso di ciascuno di essi.

15. Potendosi rinnovare un'inscrizione a favore di persone succedute nei diritti del primo inscrivente, o estendere il gravame ad altri debitori surrogati, quando questi non abbia già

fatto eseguire nei registri il legale annotamento, dovrà giustificare il titolo, ed esibirlo all'officio, cioè, se trattasi di successione intestata, un mandato stragiudiziale del giudice competente, che dimostri la qualità ereditaria; la particola del testamento, o codicillo nelle successioni testate; l'atto di cessione, donazione, o altro nelle traslazioni volontarie; e la sentenza se la traslazione è ordinata dal Giudice.

16. Nelle rinnovazioni i conservatori, oltre alle operazioni eguali come per le prime inscrizioni, dovranno ancora indicare alla testa di ciascuna rinnovazione dell'inscrizione, che trascriveranno letteralmente nel registro di formalità, non solo l'officio ed il giorno dell'antecedente inscrizione, ma ben'anche il numero del volume, e dell'articolo sotto del quale trovasi quella riportata nell'antico registro. In margine poi delle antiche inscrizioni che non fossero state rinnovate, dovrà apporre la parola = *perenta* =. Per le ipoteche che cesseranno in seguito degli ordini de' Capi delle provincie, dovranno aggiungere = *che rimangano perente in conformità del foglio dell' Eminentissimo Legato, o Monsignor Delegato di . . . . . sotto la data del giorno . . . . .*, e procederanno quindi alla rinnovazione delle altre, comprese nelle prime loro note, ossiano elenchi.

17. Il semestre accordato dopo il decennio per poter rinnovare le inscrizioni ipotecarie, è di assoluto rigore; spirato che sia, non è più autorizzato il conservatore a rinnovarle, essendo rimasta la prima inscrizione per diritto perenta. Nel giorno 15 del terzo mese dell'indicato semestre, dovranno i conservatori aver consegnato al loro capo della provincia le due prescritte note, o elenchi in doppia copia. Nel mese successivo, dovranno essere intimate; dopo l'intimazione, si accordano quindici giorni alle persone, e corpi morali designati dall'art. 39 del motu-proprio, per addurre le prove giustificative, che le inscrizioni non debbano essere rinnovate di officio; altri quindici giorni perchè i capi di provincia rimettano i loro ordini ai conservatori, e gli ultimi quarantacin-

que giorni si accordano agli stessi conservatori, perch'eseguiscano sopra i registri le rinnovazioni d'officio, e le dichiarazioni nelle altre che rimangano perente.

18. Sarà in facoltà dell'inscrivente, quando sia persona *sui juris*, il rinnovare la presa inscrizione anche in minor somma, o restringerla sopra alcuni fondi, senza dover premettere la formale cancellazione della primitiva inscrizione. In tal caso però la nota di rinnovazione sarà firmata dallo stesso creditore, e riconosciuta legalmente la firma, quando non sia cognita al conservatore.

19. Il privilegio, che godono le inscrizioni delle donne per le loro doti è personale, quindi cessa con la morte delle donne medesime. Se la rinnovazione della inscrizione si dimanda dagli eredi, o successori qualunque in loro proprio nome, il conservatore non può riceverla come privilegiata, ma solo sotto la regola generale, e comune alle altre inscrizioni; se poi la dimanda venisse fatta in nome delle donne stesse, la cui morte non è tenuto conoscere il conservatore in officio, sarà ricevuta come dotale, essendo riservato ai tribunali il decidere sulla validità, e regolarità di tal' inscrizione. Ciò non dispensa il conservatore di rinnovarla di officio, in caso che alcuno non si presenti per rettificare la primitiva inscrizione.

20. Le inscrizioni per titoli anteriori al sistema ipotecario ricevute nell'istituzione del medesimo, debbono rinnovarsi come le altre, allo spirare del decennio da contarsi dal giorno in cui si trovano riportate sopra i registri, allorchè furono per la prima volta rinnovate.

21. Nel riportarsi sul registro dei depositi le note per la rinnovazione, si debbe indicare il titolo originario che costituisce l'ipoteca, e la primitiva inscrizione.

CAPITOLO III.

Delle trascrizioni.

22. Quando si fa trascrivere qualche atto per la parte soltanto di alcuno dei diversi acquirenti, il conservatore indicherà in termini espressi tanto sul registro, quanto sulla fede che rilascia appiè dell'atto medesimo che restituisce, la porzione dei fondi per i quali ha avuto luogo la formalità.

23. Non dovendosi fare l'inscrizione d'officio, allorchè coll'atto da trascriversi se ne presenta altro che dimostra soddisfatto il prezzo, e adempiuti i patti assunti dal compratore, dovrà il conservatore ritenere in officio tal'atto, e notarlo nel rispettivo registro, in discarico del suo operato.

24. Nei casi, in cui ha luogo l'inscrizione d'officio per essersi trascritto un qualche atto, debbe farsene una sola, e non moltiplicarla in ragione dei patti.

L'inscrizione debb'essere in favore del venditore, o di quelle persone che avessero sborsato il danaro in pagamento del prezzo; e se diverse fossero queste persone, allora si farà l'inscrizione particolare, in favore di ciascuno di essi.

25. L'atto, che si esibisce per essere trascritto, debbe restituirsi al requirente con la relazione dell'eseguita trascrizione, senz'esigere un nuovo emolumento per questa relazione o fede, come sopra da farsi.

CAPITOLO IV.

Del subingresso, riduzione, estinzione, e cancellamento delle ipoteche.

26. La presentazione dell'atto legale comprovante il pagamento del debito per cui fu inscritta l'ipoteca, è sufficiente

ad autorizzare i conservatori alla cancellazione delle inscrizioni medesime.

27. Non si potrà effettuare la cancellazione, o riduzione di un'ipoteca inscritta a favore della Reverenda Camera Apostolica, o a favore delle amministrazioni da essa dipendenti, senza l'espresso permesso in iscritto di Monsignor Tesoriere generale, il quale dopo essere stato prodotto presso alcuno de' cancellieri della Camera, dovrà rilasciarsi in copia autentica, ond'essere conservato in officio.

28. Il consenso per la radiazione delle inscrizioni ipotecarie in favore delle chiese, e luoghi pii, dovrà essere approvato dall'ordinario, o dalla sacra congregazione de' Vescovi, e Regolari, a seconda delle somme delle quali si tratta. Quello per la radiazione delle inscrizioni in favore dei stabilimenti addetti alla pubblica istruzione, debb'approvarsi dalla sacra congregazione degli Studj: quelle in fine a favore delle comunità ed amministrazioni dalle medesime dipendenti, dovrà essere approvato dalla sacra congregazione del Buon Governo.

29. Gli spedali di Roma a seconda de' privilegj Pontificj sono abilitati a qualunque costituzione, e cancellazione d'ipoteca, senz'obbligo di alcun beneplacito o altre formalità che si esigono per le contrattazioni dei luoghi pii.

30. Il cessionario di un'inscrizione, per farla cancellare, è in obbligo di far prima notare legalmente sui registri il subingresso in di lui nome.

31. Volendosi ridurre un'ipoteca inscritta, non fa bisogno cancellarla, ma soltanto si debbe riportare l'analoga annotazione in margine della stessa inscrizione.

32. Il conservatore delle ipoteche, a cui venga esibito l'originale, o la copia autentica dell'atto di cessione di un'inscrizione, della quale si richiede il trasferimento sul registro di formalità ove trovasi inscritta, porrà in margine della medesima inscrizione, e precisamente nella colonna destinata per i cambiamenti di domicilio la richiesta annotazione, indicante la variazione del domicilio quando ciò siegua, o la con-

ferma dell'antico già eletto; il nome, e qualità del cessionario, la somma ceduta, la data dell'atto di cessione, il nome del notajo che ha stipolato, e la casella del repertorio sotto cui viene riportata. Il richiedente si firmerà insieme con il conservatore, e quando per questa, od altre simili operazioni non vi sia spazio sufficiente, si dovranno scrivere nella colonna del centro del registro corrente delle inscrizioni, con le opportune osservazioni, e chiamate.

33. Se la cessione fosse fatta in favore di più persone, e per rate diverse, dovrà il conservatore eseguire tante separate annotazioni, quanti sono i cessionarj, indicando la rispettiva data del credito ceduto, e riportandone ciascuna nel repertorio.

CAPITOLO V.

Degli obblighi, e della responsabilità dei conservatori, della pubblicità dei loro registri, e della forma con cui debbonò esser tenuti.

34. Debbono i conservatori formare con esattezza le note, ossiano elenchi espressi negli articoli 70, e 76 del motu-proprio. Nell'atto stesso che consegueranno tali elenchi, sono tenuti i segretarj generali delle Legazioni, e Delegazioni, restituire una copia di ciascuna di esse al medesimo conservatore, colla fede del seguìto deposito dell'altra uniforme. Il conservatore di Roma, e sua Comarca ne ritirerà la fede dal cancelliere di Monsignor Uditore della Camera, e quello di Velletri dal cancelliere, o segretario dell'Emo Sig. Cardinal Decano. Tutt' i conservatori poi dovranno custodire in officio tali elenchi, e fedi di seguìto deposito in discarico del loro operato.

35. In detti elenchi, o note vi sarà una colonna in bianco, nella quale ed in margine di ciascuna inscrizione ipotecaria sono in obbligo i cursori di segnare il giorno, il luogo,

e la persona a cui hanno lasciata la intimazione, di cui parla l'articolo 72, e 76 del lodato motu-proprio.

36. I cursori esigeranno il loro emolumento nell'atto della presentazione della intimazione, dallo stesso creditore, o da quello ch'è in obbligo di rinnovare l'inscrizione; e quando abbiano da intimare per affissione, saranno soddisfatti dai conservatori, i quali se ne rimborseranno nell'atto del versamento, consegnando per contanti le ricevute degli stessi cursori. Nel caso, che si ricusasse di pagare il suddetto emolumento dal creditore, o da quello ch'è in obbligo di rinnovare l'inscrizione, faranno i cursori sottoscrivere l'intimazione dell'autorità giudiziale del luogo, tassandosi il competente emolumento, e quindi torneranno in casa di quello in di cui nome è l'inscrizione, o che debba rinnovarla, e per l'importo loro dovuto procederanno agli atti esecutorj.

37. Ciascun'atto trascritto, o riportato nei tre ultimi registri indicati nell'articolo 172 del motu-proprio, debb'essere firmato dal conservatore, dopo averlo diligentemente collazionato.

38. Quindi dal medesimo conservatore si scrive sulla nota, e rispettivamente sull'atto esibito dal requirente trascrizioni, la relazione del registro fattone, indicante il giorno, la pagina, il numero, e l'articolo sotto il qual'è riportato; vi si nota ancora la somma percetta tanto per la tassa del Governo, che per gli emolumenti, e si restituisce alla parte requirente, ritirando dalla medesima la ricevuta del precedente deposito.

39. Si ritiene, e si conserva nell'officio una delle note esibite per ottenere l'inscrizione.

40. Nel secondo registro destinato alle inscrizioni ipotecarie, vi è un margine in bianco d'amendue i lati di ciascuna pagina; quello a mano sinistra serve per notare i cambiamenti di domicilio, ed i subingressi che possono aver luogo, l'altro a mano destra, per notare le cancellazioni, e le riduzioni d'ipoteche. Tali annotazioni debbon'essere egualmen-

te sottoscritte dal conservatore, ed il documento che ha servito di base alle cancellazioni, o riduzioni, si annette alla nota esibita per l'inserizione; ed il tutto si debbe custodire con esattezza nell'officio.

41. In uno dei libri, che debbono ritenere i conservatori, si descrive alla testa di ciascun foglio il nome, e cognome di ogni possidente gravato d'ipoteca, e s'indicano tutte le inscrizioni fatte a di lui carico.

L'altro contiene in forma d'indice una tavola alfabetica, in cui si notano i nomi di tutt'i possessori gravati d'ipoteca, dei quali si è fatta nota nel succitato libro indicato repertorio, affine di facilitarne la ricerca.

Il terzo finalmente è destinato per notarvi di giorno in giorno con numero progressivo gli emolumenti di qualunque specie essi siano, e per qualsiasi titolo ch' esigono i conservatori; indicando la qualità dell'atto che si eseguisce, o si rilascia, il nome e cognome del richiedente, e di quello a cui l'atto stesso si riferisce, ed in fine la somma percetta.

42. Per l'uniformità, e per il buon'andamento dell'amministrazione, tutt'i registri di formalità, e gl'indicati libri saranno forniti ai conservatori, col mezzo dell'amministrazione generale del bollo e registro.

43. Dovranno immancabilmente i conservatori riportare nel registro di deposito, i soli atti d'inscrizione, o trascrizione nello stesso giorno in cui vengono esibiti, rilasciandone nel tempo stesso la ricevuta agli esibenti. In mancanza, soggiaceranno a tutt'i danni che potessero avvenire per il loro ritardo, ed alle multe comminate nel motu-proprio. Dopo eseguita la registrazione nei libri di formalità, restituirano tanto il titolo, o la copia autentica del titolo, quanto una delle due note, in fine della quale aggiungeranno il certificato della fatta inscrizione, come in fine dell'atto, la fede della trascrizione.

44. La ricevuta del deposito degli atti per essere inscritti, o trascritti, si rilascierà in carta libera a forma del §. 15

dell'articolo 217 del regolamento sul registro e bollo, quando la tassa, ed emolumenti da pagarsi, non ecceda gli scudi quattro.

45. Per eseguire l'inscrizione, non altro osservar debbe il conservatore, se non che gli atti presentati siano conformi alla legge, ne debbon'incaricarsi di quei difetti, che non portano nullità dell'inscrizione.

46. Gli officj delle ipoteche rimarranno aperti in tutt' i giorni, eccetto i festivi di precetto, per lo spazio non minore di ore sette, da indicarsi al pubblico con apposita tabella affissa in officio in luogo a tutti visibile.

47. I conservatori non potranno ammettere alcun'impiegato, senz'averne prima riportato in iscritto l'approvazione della Prefettura degli Archivj, e non potranno in egual modo dimetterli, che con intelligenza della stessa Prefettura. Per gli attuali impiegati, invieranno l'elenco entro lo spazio di un mese dalla data del presente.

48. In caso d'impedimento del conservatore, sia per malattìa, o altra causa legittima di breve durata, basterà dar parte alla prefettura della persona, munita di regolare procura che provvisoriamente lo rappresenta. Se poi l'impedimento si estendesse ad un lasso di tempo che fosse per oltrepassare il mese, la persona sebbene munita di mandato, dovrà ottenere l'autorizzazione della Prefettura medesima.

49. Nessun conservatore rinunziante, potrà abbandonare il suo posto avanti l'istallazione del successore, sotto pena di rispondere di tutti i danni, ed interessi che la vacanza dell'officio anche momentanea potesse apportare.

50. La cauzione, che ogni conservatore debbe prestare prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, ed in garanzìa e responsabilità delle medesime, debb' essere approvata dalla Prefettura. Durerà per tutto il tempo in cui il conservatore rimane in carica, e pel corso di altri anni dieci. Dopo spirato questo termine non trovandosi promossa alcun'azione a di lui carico, e verificata la regolarità dei registri, e di

quanto altro al medesimo apparteneva, potrà chiedersi la cancellazione dell'ipoteca, e l'esonerazione della responsabilità ulteriore.

51. Le inscrizioni, trascrizioni, rilascio di certificati, ed altro che possano risguardare l'interesse del conservatore saranno redatti a diligenza del primo impiegato del di lui officio, sotto la propria responsabilità, non disgiunta da quella del conservatore, il quale firmerà l'atto, insieme col suddetto impiegato, tanto sopra i registri, che sopra i certificati.

52. I registri di formalità, le note ed altri recapiti depositati in officio debbano gelosamente, e con ogni diligenza conservarsi nel medesimo, e rinchiudersi in appositi armadj, e custodie, affinchè niuna carta, o registro possa perire.

53. Le inscrizioni prese d'officio dipendentemente da un'atto trascritto, si dovranno riportare nel registro di deposito, attergando alle medesime un separato numero progressivo, disgiunto da quello della trascrizione, ma rilasciando una sola ricevuta.

54. Nel ripetuto registro di deposito, e precisamente nelle rispettive colonne de' creditori, e debitori, dovranno segnarsi tutti, e singoli i loro nomi e cognomi, specificati, e indicati nella nota d'inscrizione, o nell'atto di trascrizione.

55. Non posson'obbligarsi le parti a ritirare il certificato di eseguita cancellazione, riduzione, surrogazione, ed altro, onde non costringerli a pagare un doppio emolumento.

56. Nel rilascio dei certificati affermativi delle ipoteche, si dovranno trascrivere per maggior lume e cognizione delle parti interessate, tutte le indicazioni segnate nella nota d'inscrizione, come trovansi riportate nel registro. Mancando i conservatori saranno tenuti rilasciar' un nuovo certificato, senza poter esigere alcun pagamento. Richiedendosi un certificato progressivo della data, in cui venne rilasciato il primo, non potranno i conservatori ricusarlo.

57. A richiesta scritta dagli amministratori ecclesiastici, o camerali, accompagnata dal mandato di mano-regia spedito con-

tr'alcuno dei debitori del Governo, dovranno i conservatori rilasciare ai medesimi amministratori, il certificato delle ipoteche inscritte a gravame degli enunciati debitori, ritirando soltanto il reintegro della carta bollata, e bajocchi dieci per ogni foglio di scritturazione a due facciate di venticinque linee per facciata, e diciotto sillabe per linea, salvo in favore degli stessi conservatori il diritto di conseguire gli emolumenti, allorchè le casse camerali gli avranno ricuperati dai debitori.

58. I certificati affermativi delle ipoteche inscritte, che si rilasciano dalli conservatori, dovranno pure indicare gli atti riportati sopra il registro di trascrizione: il simile dovrà pur'eseguirsi ne' certificati negativi, a meno che non si vogliono esclusi dalle parti.

59. Ne' registri di formalità dovranno copiarsi nell' indicata colonna, le note presentate, per intiero; la cui scritturazione dovrà essere di seguito senza lacune, o cancellazioni, poichè occorrendo la necessità di qualche correzione, per solo errore di copia, si dovrà questa portare in margine con la postilla da sottoscriversi dal conservatore.

60. Gli elenchi che i conservatori rimettono a' rispettivi Capi di provincia, per le rinnovazioni delle inscrizioni, dovranno contenere tutte le indicazioni per ben identificare il debitore, e creditore, il domicilio eletto, o reale, la somma, e la qualità dell'ipoteca.

61. I conservatori dovranno depositare nelle casse Camerali, che saranno loro destinate da Monsignor Tesoriere, e nell' epoche dal medesimo stabilite nel regolamento disciplinare del 22 dicembre 1826, l'ammontare delle tasse percette a conto del Governo, ritenendo l'onorario a loro determinato. Trasmetteranno ad ogni fine di mese il conto di cassa tanto a Monsignor Tesoriere, che alla Prefettura, come ad ogni fine di anno rimetteranno in egual modo il rendiconto generale.

62. Non possono ricusare l'esibita dei registri, note, e li-

bri delle ipoteche, agl' ispettori del registro che manda Monsignor Tesoriere, ma pel sol'oggetto di verificare i conti delle tasse.

63. È vietato ai conservatori di far credito per le tasse, e facendolo sono tenuti del proprio come se le avessero esatte.

64. Quando la tassa è stata pagata nel prim' officio, ove fu fatta l' inscrizione, gli altri conservatori non potrann'esigere che il solo emolumento, e rimborso della carta bollata, e mediante l'esibita della copia di quietanza della tassa, o del certificato della prima inscrizione, debbon'eseguire ciascuno per i beni del loro circondario, la richiesta inscrizione.

65. Il minimo della tassa, che si esigerà dai conservatori per le inscrizioni, e trascrizioni, è di bajocchi cinque.

66. Volendosi ripetere un' inscrizione, o trascrizione in diversi officj, debb'esibirsi al conservatore di questi, la quietanza comprovante il pagamento intiero della tassa fatta al prim' officio. In conseguenza i conservatori saranno tenuti di rilasciare, oltre la quietanza in fine della nota di seguita inscrizione, o dell'atto della trascrizione, tante copie di detta quietanza, quante glie ne saranno dimandate.

67. Per le inscrizioni espresse nell'articolo 54 del motuproprio, segneranno i conservatori gli articoli in debito, e nel sommario di officio ne intesteranno la partita a carico del debitore indicato nelle note ipotecarie, dal quale, quando non si faccia il pagamento, in seguito dell' invito che gli verrà trasmesso dai rispettivi conservatori, l'amministrazione del bollo e registro ne procurerà l'esigenza, mediante la mano-regia.

68. Eseguiranno lo stesso per l' esigenza degli emolumenti, per le rinnovazioni espresse nell'articolo 78, pel rimborso della carta dei registri, e di quella delle note vidimate pel bollo, onde ricuperare il tutto direttamente dalle persone a carico delle quali esiste l' inscrizione, quando la rinnova-

zione sia fatta in tempo abile dalla parte interessata, ovvero per ripeterne il duplicato pagamento da quelli, che sarebbero stati obbligati di presentare le note, e che hanno trascurato di farlo.

69. Il conservatore premesse tutte le disposizioni ordinate per ottenere l'incasso tanto delle tasse dovute al Governo, quanto degli emolumenti di sua spettanza, non che l'importare dei bolli, e delle intimazioni entro il perentorio termine di un bimestre dopo l'eseguita rinnovazione delle inscrizioni, se gli verrà fatto il pagamento, casserà la partita nel sommario, e porterà la somma esatta per gli articoli spettanti al Governo, nel registro di deposito degli atti d'inscrizione, ed in quello del visto pel bollo, onde l'importare rimanga compreso nel conto di cassa che il conservatore debba rendere all'ispettore del registro, ritenendo a suo profitto la somma degli emolumenti.

70. Non ottenendo i conservatori il pagamento, allorchè il citato ispettore del registro si reca a raccogliere, e liquidare il conto trimestrale degli officj delle ipoteche, potranno consegnare al medesimo ispettore, mediante un formal' elenco da essi sottoscritto, tutti gli articoli di debito, qualora ai medesimi non piaccia di continuare essi stessi le diligenze per l'esazione. Non è permesso ai conservatori di scindere l'esigenza degli enunciati nomi di debitori, ma debbono o ritenerli integralmente, ovvero integralmente consegnarli, e fatta la scelta non possono cambiar sistema, senza il consenso dell'amministrazione del registro.

71. Facendo i conservatori la consegna, non debbono più ingerirsi nell'esigenza degl' indicati articoli, ma ne riceveranno la soddisfazione dall'amministrazione del registro, dopo fattane dalla medesima l'esigenza.

72. Per le inscrizioni legali contro i tutori e curatori, e contro gli amministratori de'pubblici stabilimenti, come pure per le loro rinnovazioni, dovranno i conservatori regolare le tasse sul capitale amministrato, ed essendo questa fissata alla

metà di quelle delle altre inscrizioni, il massimo della tassa stessa, sarà la somma di scudi dieci.

73. Pel solo deposito degli atti da inscriversi, o trascriversi, potrà il conservatore esigere l'emolumento di bajocchi cinque, senza pretendere altro, per la ricevuta che debbe rilasciare alla parte.

74. Il rimborso pel consumo della carta bollata dei registri di formalità, son'obbligati i conservatori di regolarlo in ragione di bajocchi nove per ogn' inscrizione, compreso il bollo del registro dei depositi; oltrepassando la scrittura una facciata del registro, sarà dovuto in proporzione. In quanto alle trascrizioni esigeranno il preciso rimborso della carta che verrà impiegata.

75. La tabella annessa al presente regolamento, specifica con esattezza le tasse precise, e gli emolumenti che possono esigere i conservatori, secondo quanto viene prescritto nel motu-proprio. Questa dovrà invariabilmente osservarsi, e tenersi affissa in luogo visibile a tutti, in ciascun'officio delle ipoteche.

76. I conservatori ch' esigeranno per qualsiasi titolo, ed anche in minima parte, più di quanto viene a' medesimi assegnato dalla legge, e specificato nel presente regolamento, ed annessa tabella saranno sospesi, e in caso di recidiva, destituiti, e puniti secondo le circostanze.

DISPOSIZIONI GENERALI

77. Tutti gl' impiegati nella direzione del sistema ipotecario sono sotto l'immediata autorità della Prefettura degli archivj.

78. L'assessore legale sarà il consultore in ogn'affare in cui si tratti d' interpretare ed applicare la legge, nelle questioni che possono promuoversi a carico dei conservatori delle ipoteche, ed in genere negli altri qualunque, che risguardano la direzione del medesimo sistema.

79. L'ispettore è incaricato dell'esatta osservanza di tutto ciò che risguarda lo scrupoloso adempimento delle leggi sulle ipoteche, negl'officj destinati per la conservazione delle medesime. La Prefettura gli ordinerà, a seconda dei casi, le generali, e particolari ispezioni, ma quando lo creda conveniente, potrà ancora senza bisogno di particolare autorizzazione, osservare nei rispettivi officj, le operazioni dei conservatori, la tenuta dei registri e libri, la decenza dei locali, e condotta dei subalterni impiegati, facendone poi di tutto rapporto alla Prefettura.

80. Il segretario avrà la direzione della segreterìa, e degli altri impiegati nella medesima, affinchè tutte le incombenze ad essa relative, siano con esattezza, e diligenza eseguite.

81. Si terrà in segreterìa un particolare registro, coll' intestazione nei diversi fogli di titoli del motu-proprio, e sotto ciascuno di essi verranno riportate le rispettive risoluzioni che formano massima, per trasmetterne copia in ogn'anno all'ispettore e conservatori, onde si proceda con uniformità in ogn'officio.

82. Gli officj delle ipoteche proseguiranno a rimanere nei luoghi ove attualment' esistono, ed avranno per circondario l'intiera Legazione o Delegazione corrispondente al nuovo riparto territoriale.

83. Le inscrizioni e trascrizioni, e tutti gl'atti eseguiti pei beni situati in luoghi e territorj, che in forza del nuovo riparto territoriale passano dal circondario di un'officio, in quello di un'altro, restano fermi e validi pel corso del loro decennio, senza bisogno di trasporto nell'officio a cui al presente viene attribuito il territorio, nel quale resta situato il fondo. Quando però per tal' inserizioni scaderà il decennio, col quale viene a terminare l' effetto delle inscrizioni medesime, volendo il creditore che non rimangano perente, dovrà farne la rinnovazione all'officio, nel cui circondario sono i fondi ipotecati, e se questi esistessero in diversi cir-

condarj degli officj, si rinnoverà l' inscrizione in ciascuno di essi.

84. A forma di quanto è stato concertato tra Monsignor Tesoriere, e la Prefettura degli archivj in seguito del regolamento sulla nuova amministrazione del registro e bollo del 22 dicembre 1826, le ispezioni e verificazioni prescritte agli articoli 7, 19 e 20 dello stesso regolamento, sieno in giro ordinario trimestrale, sieno in controlleria, s' intendono ristrette, quanto ai conservatori delle ipoteche, a ciò solo che si riferisce alla parte finanziera, per verificare cioè, se la percezione delle tasse è conforme alle somme, se queste somme portate nel registro di deposito, corrispondono alle note originali, se le leggi del bollo e registro sonosi adempiute nelle trascrizioni, o altri atti, e finalmente se la cassa trovasi in pareggio, esclusa sempre ogn'altra discussione, o osservazione spettante alla regolarità degli atti, e delle loro formalità, e generalmente alla sostanza del regime ipotecario, siccome cose esclusivamente appartenenti alla prefettura degli archivj.

85. Le disposizioni dell'articolo 24 del suddetto regolamento intorno ai permessi di assenza d'accordarsi da Monsignor Tesoriere, s' intendono relative soltanto all'amministrazione del registro, e non estensive perciò ai conservatori delle ipoteche, pei quali ultimi si prenderanno da Monsignor Tesoriere i convenienti concerti, onde alla circostanza i permessi, che la Prefettura stimerà accordare, sieno combinati in modo che non pregiudichino all' interesse camerale.

86. Le prescrizioni dell'articolo 35 del ripetuto regolamento sulle cauzioni dei conservatori, risguardano soltanto quelle che debbono dare per garanzia, e indennità del pubblico erario, e non mai quelle prestate, o da prestarsi per la loro gestione verso la società, le quali rimangono sotto l'esclusivo esame, ed approvazione della stessa Prefettura.

87. Per la più facile esecuzione dell'articolo 47 si dichiara, che nella vacanza d'alcuna delle conservazioni delle ipoteche,

la Prefettura degli archivj interpellando Monsignor Tesoriere, verrà in cognizione se alcun'ispettore del registro desidera concorrervi. Nell'ipotesi affermativa, saranno dal Tesorierato rimessi alla Prefettura i titoli necessarj per istabilire la idoneità della persona, e la sufficienza della cauzione, onde dopo l'esame, e l'approvazione della prefettura stessa, salva la prelazione di un conservatore di egual merito, possa provocarsi la nomina di taluno degli anzidetti ispettori, in preferenza degli estranei, mediante rapporto del Prefetto degli archivj da umiliarsi al Santo Padre, a cui tutto è riservato.

88. Dalle disposizioni degli articoli 21 e 31 dell'indicato regolamento, rimangano esclusi i conservatori delle ipoteche, i quali dipendono intieramente dalla Prefettura degli Archivj.

89. Le massime in fine delle quali parla l'art. 59 risguardano la sola applicazione dei regolamenti sul bollo, e registro, e delle ipoteche quanto all'interesse dell' erario Camerale, e non possono avere per oggetto i regolamenti del sistema ipotecario, e tutto ciò che concerne la loro esecuzione.

90. I conservatori delle ipoteche attualmente in esercizio, ai quali in conformità del motu-proprio competerebbe l'onorario di scudi dodici, o di scudi quindici, percepiranno il di più fino alla somma di scudi venti durante il loro impiego personale. Agli altri conservatori, ai quali competerebbe l'onorario di scudi venti, non è dovuto alcun supplemento.

91. Rimanendo aboliti il libro particolare destinato alla transcrizione dell'esecuzioni immobiliarj, e l'altro che conteneva le semplici denuncie delle subaste, e delle vendite giudiziarie d' immobili, intimate al debitore, ed ai creditori inscritti, saranno tali libri immediatamente chiusi dai conservatori, e dagl'ispettori del bollo, e registro pel rispettivo interesse.

92. In caso di morte d'alcun conservatore, o in caso d'istantanea sospensione, o rimozione, il primario impiegato dell'officio, ne disimpegnerà provvisoriamente le funzioni, godendo dell'onorario, e degli emolumenti del conservatore stesso, e sopportando le spese. La cauzione prestata dal conservato-

re, e la sua eredità, rimane obbligata pel fatto dell' impiegato durante il corso di un mese, dal giorno che ha assunto le veci del detto conservatore. Gli eredi del medesimo in caso di morte, o egli stesso quando sia rimosso, o sospeso potranno invigilare sull'impiegato suddetto, per la regolarità delle di lui operazioni. Intanto il Prefetto degli Archivj darà sul proposito le necessarie disposizioni, e provvederà al tempo ulteriore del mese indicato, qualora continui la vacanza.

93. I notarj, o altri che a forma dell'articolo 31 del motu-proprio, anticiperanno le spese per le inscrizioni ivi enunciate, potranno ripeterle duplicate, come gli è stato concesso, contro quelli ch'erano obbligati ad inscrivere, col privilegio fiscale della mano-regia, conforme si prattica dall' amministrazione del registro.

94. Le presenti disposizioni dovranno essere in ogni parte eseguite da' conservatori, e degli altri nominati per tutto ciò che li risguarda a datare dal giorno quindici febbrajo prossimo, e sono surrogate alle precedenti istruzioni, senza però che abbiano forza retroattiva.

Dato in Roma dalla nostra residenza li 30 gennajo 1828.

GIUSEPPE UGOLINI Chierico della Rev. Camera, e Prefetto degli archivj.

Specifica delle tasse dovute al Governo, per le inscrizioni delle ipoteche, dei vincoli di fidecommisso, e delle trascrizioni; come pure degli emolumenti dovuti a' conservatori per i succitati atti, e per altri non gravati di tassa.

TASSE

1. La rinnovazione decennale dell'inscrizione ipotecaria, è esente dalla tassa.

2. In niun caso la tassa per le inscrizioni ipotecarie, e per

i vincoli fidecommissarj, potrà eccedere gli scudi venti, come non potrà essere minore, per gl'indicati titoli, e per quelli di transcrizione, di bajocchi cinque.

3. L'inscrizione, e il vincolo di fidecommisso oltrepassando la somma di scudi cento, sarà in proporzione aumentata la tassa per ogni cento scudi di . . baj. 10

4. Le succitate tasse dovranno per metà soltanto pagarsi, quando le inscrizioni, o vincoli fidecommissarj risguardano titoli anteriori all'attivazione del sistema ipotecario, come pure per l'inscrizioni a carico dei tutori, curatori, ed amministratori dei pubblici stabilimenti.

5. La tassa dovuta per gli atti di trascrizione, che non dovrà mai eccedere i scudi sessanta, sarà in proporzione di ogni cento scudi . . . . » 30

6. Il consumo della carta bollata de' registri di formalità, si regola come segue:

1.° Per la scritturazione della nota, che non oltrepassi una facciata del registro inscrizioni, ivi compreso pure il consumo del bollo dell'altro registro dei depositi . . . . » 09

2.° Oltrepassando la facciata, sarà dovuto in proporzione il rimborso del bollo. Per le trascrizioni, si dovrà esigere il preciso importo della carta bollata, che verrà impiegata.

EMOLUMENTI

1. Per la sola presentazione degli atti da inscriversi o trascriversi, anche cumulativi. . . . . baj. 05

2. Per ogn'inscrizione ipotecaria, o rinnovazione, qualunque sia il numero dei debitori, o creditori specificati nella nota, quando l'ipoteca è dipendente da un atto solo . . . . » 20

3. Per ogn'inscrizione, che il conservatore debbe fare

d'officio, quando abbia luogo in seguito delle trascrizioni. . . . . baj. 20

4. Per ogni annotazione di cambiamento di domicilio, di cessione, o traslazione d'inscrizione parziale, o integrale, e per ogni altr'annotazione da farsi nei registri di formalità . . . . » 20

5. Per ogni cancellamento, o riduzione d'una ipoteca . . . . » 20

6. Per ogni inscrizione di vincoli fidecommissi, e per le radiazioni, e restrinzioni de' medesimi, come pure per ogni certificato di cessazione, o delezione di detti vincoli. . . . . » 40

7. Per la trascrizione nel registro di formalità di un atto, o contratto traslativo di dominio, per ogni pagina a due facciate di venticinque linee per facciata, e quindici sillabe per ogni linea . . . . . . » 10

8. Per ogni certificato contenente una sola trascrizione, o inscrizione, ovvero di non esisterne alcuna. » 20

9. Per i certificati generali, o parziali, che contengono più di una inscrizione, per la prima inscrizione bajocchi venti, e per le successive, per ogni una. . . . . » 10

Lo stesso dovrà osservarsi nel rilascio dei certificati relativi ai titoli trascritti.

10. Per ogni certificato richiesto di cambiamento di domicilio, cessione, o traslazione d'inscrizione parziale, o integrale; di cancellamento, o riduzione di un'inscrizione, ed in genere richiedendosi il rilascio di un certificato comprovante un annotamento fatto nei registri di formalità . . . . » 20

11. Per le copie collazionate, e firmate, degli atti depositi, o trascritti, per ogni pagina a due facciate di venticinque linee per facciata, e quindici sillabe per ogni linea . . . . » 10

12. Per ciascuna copia di quietanza di tassa d'inscrizione, o trascrizione . . . . baj. 05

Le ricevute del pagamento delle tasse e degli atti consegnati all'officio, ad eccezione come sopra dei depositi per le inscrizioni, e trascrizioni, non sono soggette ad alcun'emolumento, potranno bensì i conservatori essere indennizzati del valore della carta bollata, che impiegano ne' certificati, e copie, delle quali vengono richiesti.

(N.3.) *È ACCORDATA la facoltà di comprendere sotto il vincolo di fidecommissi, e delle primogeniture le gioje, le gemme, gli ori, gli argenti lavorati ed altri oggetti preziosi.*

10 gennajo 1829

LEO PP. XII.

MOTU-PROPRIO

Nel tit. IV. del motu-proprio sulla pubblica amministrazione del Nostro Stato che Noi segnammo ai 21 dicembre dell'anno 1827 sono inserite alcune disposizioni legislative concernenti le primogeniture, ed i fidecommessi tanto antichi che nuovi. E negli articoli 150, 152, e 153, per gli uni, e per gli altri venne stabilito non potersi sottoporre a tali pesi che i beni immobili, sui quali abbia luogo l'inscrizione, giusta le norme del regime ipotecario attualmente in vigore nei dominj Pontificj.

Da questa regola generale furono eccettuate le raccolte di statue, di monumenti, di oggetti d'arti, e di scienze, le biblioteche, gl'istromenti, e le macchine di fisica, e di astronomia, le collezioni anatomiche, e di storia naturale. Im-

perciocchè fu permesso di farne un'appendice ai fidecommissi ordinati, e da ordinarsi, con varie cautele opportunamente prescritte nel citato art. 153, onde in perpetuo si conservassero a vantaggio dei successori. Ma non si fece espressa menzione delle gioje, degli ori, degli argenti lavorati, delle gemme ed altri oggetti preziosi, che pur Ci sembrano meritare uno speciale riguardo.

Ora Noi avendo considerato che tali cose spesse volte costituiscono ragguardevoli capitali, e che l'obbligo di conservarli, e restituirli corrisponde allo scopo delle istituzioni fidecommissarie, quello, cioè, di mantenere ed accrescere le dovizie e lo splendore delle famiglie di Nostro motu-proprio, certa scienza, e colla pienezza della suprema Nostra potestà, ordiniamo e dichiariamo quanto siegue:

I.

I possessori attuali degli antichi fidecommissi, e primogeniture potranno sottoporre al peso della restituzione le gioje, le gemme, gli ori, gli argenti lavorati ed altri oggetti preziosi a loro arbitrio, con che però specifichino le qualità rispettive nell'atto che li sottoporranno al vincolo sovraenunciato.

Questi oggetti dovranno riputarsi come appendici ai fidecommissi o primogeniture da loro possedute, rimanendo fermo, quanto al valore dei beni stabili il disposto nell'articolo 150 del precedente Nostro motu-proprio in data dei 21 dicembre 1827.

II.

Sarà lecito egualmente ai possessori dei fidecommissi o primogeniture ordinate dopo l'attivazione del motu-proprio della san. mem. di Pio VII. Nostro predecessore, in data 6 luglio 1816, come pure a tutti quelli che vorranno ordinare

fidecommissi o primogeniture tanto per atti fra vivi che di ultima volontà, di aggiungere ai beni stabili costituenti la eredità fidecommissaria, anche le gioje, le gemme, gli ori, gli argenti lavorati ed altri preziosi oggetti, e colla stessa cautela di specificarne le qualità, come si è detto nell'art. 1.

III.

La volontà dei possessori attuali dovrà risultare da un atto notarile nelle forme dei pubblici istromenti, cui sarà annessa la descrizione, e la stima degli oggetti d'aggiungersi alla primogenitura o fidecommisso. I nuovi disponenti dovranno inserire una simil nota nell'atto stesso che contiene le loro disposizioni, cosicchè facciano parte integrale, e sostanziale dell'atto.

IV.

Si farà menzione di queste aggiunte nei registri ipotecarj, enunciando semplicemente, che sono addetti al fidecommisso o primogenitura gli oggetti preziosi descritti e stimati nell'atto notarile, o nella disposizione del fidecommittente, ed inoltre indicando il valore dei medesimi, la data dell atto, o del testamento, ed il nome del notajo, che lo avrà ricevuto, a seconda di ciò ch'è prescritto nel regolamento del regime ipotecario.

Per le inscrizioni già esistenti nei sudetti registri ipotecarj, le menzioni si faranno dai conservatori in margine delle medesime senza percepire verun emolumento.

Volendo e decretando, che il presente motu-proprio, e tutto cio che in esso è stabilito, ordinato, e prescritto debba sempre in tutte le sue parti inviolabilmente osservarsi; che non possa a tutte e singole cose contenute nel medesimo mai darsi, nè opporsi eccezione di orrezione, o surrezione, nè di alcun altro vizio o difetto della Nostra volontà, e che sia

valido, e fermo, ed abbia il suo pieno effetto ed esecuzione colla semplice Nostra sottoscrizione, quantunque non siano state chiamate, e sentite qualsisiano persone privilegiate, e privilegiatissime, che avessero, o pretendessero avervi interesse, e che per comprenderle vi fosse bisogno d'individualmente, ed espressamente nominarle, non ostante la bolla di Pio IV. *de registrandis*, la regola della Nostra cancelleria *de jure quæsito non tollendo*, e non ostante ancora tutte, e qualsisiano costituzioni Apostoliche Nostre, e dei Nostri predecessori, ordinazioni, brevi, decreti, chirografi, bandi, editti, leggi, statuti, riforme, stili e consuetudini, e qualunque altra cosa che facesse, o potesse fare in contrario, alle quali cose tutte e singole avendo quì il tenore per espresso e riferito di parola in parola, in quanto possano opporsi alla piena, e total'esecuzione di ciò che si contiene nel presente motu-proprio, ampiamente, ed in ogni più valida maniera deroghiamo, ancorchè tali costituzioni Apostoliche, ed altre ordinazioni fossero rivestite di clausole derogatorie, essendo precisa Nostra intenzione, e volontà che sempre ed in tutto il Nostro Stato debbano inviolabilmente, ed in ogni tempo osservarsi le disposizioni da Noi presentemente stabilite, e prescritte, abolendo, e dichiarando nulle, irrite, e di niuna efficacia, tutte le altre che non si conformino alle medesime.

. Dato dal Nostro palazzo Apostolico Vaticano li 10 gennajo 1829 del Nostro Pontificato anno VI.

LEO PP. XII.

(N. 4.) *NORME disciplinari concernenti i notaj, e gli archivj.*

31 maggio 1822.

PIUS PAPA VII.

MOTU-PROPRIO

La sicurezza delle particolari proprietà essendo stata consolidata dal sistema ipotecario pubblicato col Nostro motu-proprio dei 6 luglio 1816 a maggior perfezione di questa utile istituzione si dovevano con più precisione dichiarare le antiche leggi Pontificie sopra i notaj, ed archivj, e richiamarne anche alcune dall'obblio, in cui giacevano, onde togliere gli abusi introdotti dopo l'ultimo regolamento emanato dalla sa. mem. di Benedetto XIV., il quale, com'esigevano le circostanze del tempo, aggiunse nuove leggi a quell'emanate da' suoi predecessori. Con questo regime disciplinare, mentre rendonsi regolari, ed inalterabili le scambievoli convenzioni, si rialza altresì all'antico splendore il ceto de'notaj, i quali come depositarj della pubblica fede, sono considerati in ogni Governo, quasi il sostegno del corpo sociale.

Passando poi agli archivj istituiti dalla sa. mem. di Sisto V. l'esperienza ha dimostrato, che come la soverchia diffusione di essi, così la concentrazione ad ogni capoluogo di provincia si oppongono del pari al fine prescritto, poichè dall'interesse, che il Governo prender debbe per la custodia degli atti notarili, non può andar disgiunto il comodo di quei, che sono obbligati a farne uso. Ora nella diffusione degli archivj in ogni piccolo paese e villaggio se facile si rende l'accesso, mal però si provvede alla conservazione degli atti per la mancanza de'luoghi opportuni, e dei notaj che veglino alla loro custodia. Per lo contrario poi nella concentrazione sebbene sembri guarentito il prezioso deposito, pur tuttavia la distanza che

si frappone dai circostanti paesi, grave troppo, e molesta riesce alla più parte dei contraenti costretti a spender tempo e danaro per la lettura di un solo atto.

Quindi convinti Noi della necessità di rimuovere gli abusi introdotti nell'esercizio della professione notarile, e di rendere per mezzo di leggi inviolabili ed uniformi più sicura la fede dei contratti, non che di stabilire delle discipline conservatrici dei pubblici atti, le quali riuniscano il doppio oggetto di garanzia, e di comodo, Ci siamo determinati di sanzionare il regolamento che ci è stato proposto sopra i notaj, e gli archivj. E volendo che il medesimo abbia il suo pieno effetto, e la sua total'esecuzione in tutto lo Stato, di Nostro motu-proprio, certa scienza, e pienezza della Nostra suprema potestà, ordiniamo, e prescriviamo che siano inviolabilmente osservate tutte, e singole le discipline contenute nel detto regolamento che Noi approviamo nella forma la più specifica secondo il tenore dei seguenti articoli, ognuno de'quali dovrà osservarsi come legge.

REGOLAMENTO

TITOLO I.

Disposizioni generali sul notariato.

Art. 1. I notaj sono persone, nelle quali è riposta la pubblica fede, e vengono stabiliti per ricevere tutti gli atti e contratti, ai quali le parti debbono o vogliono imprimere il carattere di autenticità, affine di assicurarne la data, conservarne il deposito, e rilasciarne copia quando ne siano richiesti.

2. Essi sono creati a vita da Sua Santità: in Roma d'appresso la presentazione de'rispettivi capi de'tribunali, ai qua-

li sono addetti; nel resto poi dello Stato d'appresso la presentazione, che viene fatta da Monsignor Prefetto degli archivj; e debbono prestare il loro ministero ogni volta che sono ricercati, purchè l'atto o contratto non ripugni alle leggi canoniche, e civili.

3. È quindi da ora in poi abolito ogni privilegio di nomina spettante ai collegj, università, ancorchè meritino speciale menzione, e molto più a qualsivoglia persona privata.

4. Il numero de' notaj sarà proporzionato al bisogno calcolando un notajo per ogni quattro, o cinquemila abitanti nei luoghi chiusi: nelle città commerciali poi attesa l'affluenza dei contratti, e nelle campagne per la loro estensione, avuto anche riguardo alla topografica situazione, potrà destinarsi un notajo per un numero minore di abitanti. Su queste norme sarà pubblicato dalla prefettura degli archivj l'opportuna tabella del numero dei notaj dello Stato Pontificio, e delle loro residenze, variabile ogni decennio, secondo le circostanze.

5. Ciascun notajo è tenuto di risiedere nel luogo che gli è fissato dalla Prefettura. Gli si permetterà soltanto l'assenza per pochi giorni sia per ragion di offieio, sia per proprj affari, ma non potrà mai allontanarsi per quindici giorni continui senza la licenza del Prefetto, e contravvenendo sarà soggetto ad una multa di cinque paoli per ogni ulterior giorno di assenza d'applicarsi ad arbitrio di Monsignor prefetto.

6. I notaj di Roma sono abilitati a stipolare in tutto lo Stato: quegli del capo luogo, ove risiedono gli Eminentissimi Legati, o i Monsignori Delegati esercitano le loro funzioni in tutta la Legazione, o Delegazione: quei che dimorano nelle città distrettuali nell'intiero distretto: tutti gli altri nel rispettivo circondario di ciascun Governo.

7. È proibito al notajo di fare qualunque atto notarile fuori del circondario assegnatogli sotto pena di essere sospeso per sei mesi e destituito in caso di recidiva.

8. Gli elenchi dei notaj classificati secondo la loro resi-

denza si conserveranno presso le segreterie generali de' capi luoghi di provincia, come pure presso le cancellerie dei tribunali di prima istanza, e negli archivj.

9. Le funzioni di notajo sono incompatibili con quelle di giudice, di governatore, di assessore, di segretario generale di provincia, di procuratore fiscale, di cancelliere, di cursore, di direttore di polizia, di preposti, o commessi al registro, di cancelliere o sostituto del censo, di procuratore, ed avvocato presso i tribunali.

10. Tutti gl'impiegati, che debbono rogarsi di atti pubblici relativi alle loro incombenze sì civili, che criminali verranno autorizzati dalla Prefettura.

11. Quelli, che attualmente esercitano il notariato, ed alcuno degl' impieghi dichiarati col medesimo incompatibili se vorranno ritenere l'officio notariale, ed esercitarne le funzioni dovranno entro tre mesi dalla data del presente regolamento rimettere alla segreteria degli archivj un documento comprovante la dimissione dell' impiego incompatibile; in mancanza di ciò saranno considerati, come se avessero data formale rinuncia al notariato, e continuando nell'esercizio saranno multati di scudi trenta per ogni atto che osassero rogare, e soggiacieranno alle pene stabilite contro le persone esercenti l'officio di notajo senz'averne la qualità.

12. Siccome la destituzione vieta l'esercizio delle funzioni a vita, così la sospensione le interrompe temporaneamente. In amendue i casi il Prefetto degli archivj ordina ai rispettivi governatori il ritiro della matricola, e segno notariale.

13. Il Prefetto degli archivj dietro l'accusa d'un delitto infamante la persona d'un notajo, o di prevaricazione in officio ha la facoltà di ordinare il processo informativo: o quando questo si faccia dai governatori per inquisizione saranno tenuti darne avviso al prefetto, e spedire a lui l'atto di accusa; onde conoscere se sia ben fondata, affine di sospendere il prevenuto dal notariato. Nel corso della procedura potrà egli ripetere simil' esame per sapere, se in appresso fossero

concorse delle prove che in principio mancavano. Ultimato poi il processo, ed emanata la sentenza il capo del tribunale ne invierà copia al Prefetto, a cui spetta il decidere se il notajo meriti d'essere riabilitato.

14. Cessa il notariato per morte, per condanna criminale, per rinuncia, per decozione dolosa, ed anche semplice, quando non gli siano rimasti i fondi sufficienti alla garanzia, ed in tal caso tornando a miglior fortuna può essere riabilitato.

15. Quando muore un notajo oltre gli archivisti saranno pur tenuti i governatori a darne l'avviso alla Prefettura degli archivj.

TITOLO II.

Degli atti, della loro forma e matrice.

16. I notaj non potranno rogarsi d'istromenti, nei quali fossero contraenti i loro parenti, o congiunti in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al quarto grado *inclusive*, secondo il computo della legge civile, cioè dei fratelli cugini e zii tanto di lato paterno, quanto di lato materno, ovvero contenessero disposizioni in favor loro sotto pena della destituzione dall'officio notariale, ed altre che sono dalle leggi comminate per falsità d'atto.

17. Gli atti saranno rogati da due notaj, o da un notajo assistito da due testimonj che sappiano scrivere e che abbiano il domicilio nel distretto comunale, in cui l'atto sarà rogato. Se però le leggi in qualche atto speciale richiedono l'assistenza di più testimonj, come accade nei testamenti, nei quali fa d'uopo dell'intervento di sette testimonj, e nelle donazioni fra i vivi, per le quali si ricercano tre testimonj, il difetto di tali testimonj non resta supplito dall'assistenza di un secondo notajo. Il secondo notajo supplisce soltanto al difetto di due testimonj, che secondo le leggi comuni si reputano necessarj all'effetto di costituire una prova legale.

18. Due notaj parenti o congiunti nel grado proibito dall'articolo 16 non potranno concorrere all'atto medesimo; i parenti, i congiunti sia del notajo, sia de'contraenti nel grado come sopra proibito, i loro servitori non potranno esser testimonj.

19. Debbe il notajo osservare nei rogiti degli atti le solennità dalle leggi prescritte secondo la natura del contratto, e mancando in questo, o ricevendo atti dalle leggi proibiti per la prima volta verrà sospeso a tempo, e rendutosi di nuovo colpevole sarà destituito per ordine della Prefettura.

20. È necessario che le parti contraenti siano cognite al notajo, e che ciò si esprima nell'atto: alla mancanza di tal cognizione si può supplire con una o più persone che conoscano i contraenti, e siano altresì cognite al notajo, dovendo egli tuttociò dichiarare nell'atto: nello stesso modo i testimonj di tal cognizione dovranno rattificarla nella sottoscrizione.

21. Ogn'atto debb'essere intestato » *Nel Nome di Dio sotto il Pontificato ec.* . . . . . . » ed esprimere il nome, ed il luogo di residenza del notajo che lo roga. Debbe contenere inoltre i nomi e cognomi de' testimoni istrumentarj, la loro dimora, e professione, l'anno, ed il giorno in cui gli atti saranno rogati. La prima contravvenzione sarà punita con una multa di uno scudo d'applicarsi ad arbitrio di Monsignor Prefetto. Qualunque ulteriore contravvenzione potrà essere punita colla sospensione, ed anche colla destituzione nel caso di ripetuta recidiva.

22. Gli atti de'notaj saranno scritti in un solo e medesimo contesto con carattere nitido, ed intelligibile senz'abbreviazioni, o addizioni: i vacui dovranno linearsi, e se occorrerà togliere qualch'espressione dovranno interlineare le parole tolte in guisa che possano leggersi, notando nel margine corrispondente che le parole interlineate sono state tolte col consenso de' contraenti, i quali in un col notajo firmeranno questa dichiarazione. Gli atti conterranno i nomi, co-

gnomi, qualità, e dimore delle parti, come pure de' testimonj che fossero chiamati nel caso contemplato all'articolo 20 esprimeranno in lettere le somme, e le date del giorno, e dell'anno: le procure de' contraenti saranno annesse alla matrice, qualora non si trovino già negli atti dello stesso notajo stipolante. Si farà menzione nella matrice che la lettura dell'atto fu fatta alle parti.

23. Gli atti saranno firmati in ciascun foglio dalle parti, e dai notaj. La firma de' testimonj sarà necessaria, quando alcuno de' contraenti è illetterato, altrimenti basterà che i testimonj si sottoscrivano alla fine dell'atto. I notaj dovranno significare queste circostanze nell'atto stesso, e dichiarare altresì, se i contraenti non sapessero firmare, poichè tal dichiarazione terrà luogo di firma.

24. Lo stesso metodo si prattícherà nelle chiamate, o postille che verranno scritte nel margine, o a piè dell'atto, in questi casi saranno firmate le postille egualmente che gli atti, come si è detto nell'articolo 23. Le omissioni di quanto si prescrive in questo, e ne' precedenti articoli 22, 23 porteranno la pena della multa di uno scudo d'applicarsi ad arbitrio del Prefetto per la prima volta, della sospensione temporanea per la seconda volta, e della destituzione per la terza volta, ed inoltre il notajo sarà tenuto di reintegrare le parti di ogni danno, quando la legge per colpa di lui pronunciasse la nullità degli atti.

25. L'atto autentico farà piena fede della convenzione, che contiene fra le parti contraenti, loro eredi o aventi causa da essi, quando però non venga impugnato con querela di falso, nel qual giudizio si procederà come di ragione.

26. I testamenti si faranno colle solennità prescritte dalle leggi.

27. I notaj saranno tenuti conservare gli originali, ossia matrice degli istromenti di cui si rogheranno, tranne gli atti semplici che possono nell'originale consegnarsi alle parti.

28. I notaj non potranno privarsi di nessuna matrice, ec-

cetto i casi previsti dalle leggi, ed in virtù di una sentenza. Prima di privarsene distenderanno, e firmeranno una copia esatta di essa, la quale dopo essere stat'approvata, e firmata dal presidente del tribunale di prima istanza sarà surrogata alla matrice, di cui essa terrà luogo fino alla sua riportazione.

29. Se però un testatore che abbia consegnato al notajo la schedola chiusa del suo testamento voglia ritirarla, il notajo debbe restituirla conservando ne'suoi atti la ricevuta che glie ne fa il testatore per pubblico istromento alla presenza de' testimonj.

30. Ogni notajo è obbligato di conservare con esattezza ed in luogo sicuro le matrici de'rogiti colle rispettive inserzioni disponendo il tutto in libri con ordine cronologico, e corrispondente all'ordine progressivo del repertorio, il qual numero si debbe porre in margine di ciascun'atto.

Quindi si vuol tolto l'uso, che dai più si prattica, d'inchiudere istromenti entro altr' istromenti in guisa che si componga un libro informe, e disordinato. Il protocollo pertanto debb'essere formato da istromenti singolari che raccolti insieme e legati presentino una serie di atti con numero progressivo, onde siano conservati al bisogno.

31. È tenuto ancora di avere un sigillo particolare in cui sarà impresso il triregno ed intorno il nome, la professione, e residenza del notajo, secondo un modello uniforme che si spedirà dalla Prefettura.

32. Gli atti saranno legalizzati, quando usciranno fuori di Legazione, o Delegazione ove sono stati fatti. La legalizzazione dovrà essere firmata o dal presidente del tribunale di prima istanza, ovvero dai rispettivi governatori, nel cui circondario è stato l'atto formato.

TITOLO III.

Delle copie dei repertorj, e loro custodia.

33. Il diritto di dare le copie appartiene privativamente al notajo, che ha rogato gli atti fintanto che ne sarà possessore: anche il notajo presso cui sia stato depositato un' atto, quando sia originale, o copia autentica d'atto rogato fuori di stato potrà spedirne copia.

34. Quando il notajo non possa rilasciare le copie per infermità, o per assenza, potrà dare la facoltà ad un altro suo collega, e questi nell'autenticare le copie farà menzione della delegazione avutane. Il notajo sospeso non può delegare. La delegazione di un supplente del notajo sospeso debbe farsi dal Prefetto degli archivj.

35. Le copie, che si consegnano ai preposti del registro, o ad altri porteranno la stessa intestazione come gli originali, prima però della consegna dovranno essere collazionate coi medesimi, onde siano perfettamente conformi, e perciò si debbono terminare = per copia conforme da me infrascritto collazionata = avranno inoltre il numero del repertorio segnato nella matrice, l'impressione del segno del tabellionato, la sottoscrizione del notajo, e la data del giorno, in cui sono autenticate.

36. Il notajo che dolosamente, o per grave negligenza rilasciasse copia discorde dalla matrice, verrà punito a tenore delle leggi, e renderassi responsabile de' danni causati alle parti.

37. Tutti i notaj dovranno di quadrimestre in quadrimestre stabilire all'archivista competente il repertorio vidimato dal preposto del registro nel fine del trimestre decorso entro lo stesso quadrimestre. Dovranno pagare allo stesso archivista gli emolumenti a lui spettanti su' respettivi atti del medesimo trimestre a tenore del disposto negli art. 74 e 99.

L'archivista dovrà firmarsi in margine dello stesso repertorio, e questa sua firma sarà in luogo di quietanza dei suddetti emolumenti.

38. In fine di ciascun repertorio dovranno i notaj tutti apporre in carta libera un indice alfabetico contenente i cognomi, e nomi delle parti, alle quali sono relativi gli atti descritti nel medesimo.

39. I protocolli, e repertorj de' notaj morti o destituiti, ovvero che mutano domicilio saranno depositati entro il termine di un mese nell'archivio del circondario, ed i governatori insieme cogli archivisti avranno cura che si effettui la consegna nei rispettivi archivj. Trascurandosi quest' operazione che tanto interessa il pubblico bene, il titolare o gli eredi di lui saranno soggetti a gravatorie per la spedita esecuzione.

40. Ogni volta sarà distesa in carta libera la nota sommaria delle matrici, che si consegnano all'archivista, ed egli ne farà ricevuta a piè della medesima. Una copia consimile verrà registrata in un libro che a tal'effetto dovrà ritenersi parimente in carta libera dall'archivista sottoscritto in ogni pagina dal governatore, e firmato in fine di ogni consegna tanto da quello che l'eseguisce, quanto dall'archivista che la riceve.

41. Seguita la morte del notajo i protocolli, e repertorj saranno posti sotto sigillo dal governatore, finchè se ne faccia formale deposito in archivio. Nell'atto della consegna si formerà uno stato di spese anticipate, e degli onorarj, di cui potess'essere creditore il notajo defonto, e questi si riscuoteranno dagli eredi.

TITOLO IV.

Requisiti necessarj per essere ammesso al notariato, e modo onde conseguirne la nomina.

42. Quando i notaj saranno ridotti al numero prescritto dall'articolo 4, Sua Santità nomina il nuovo notajo, che rimpiazzi l'officio vacante.

43. Chiunque voglia essere ammesso al notariato, dovrà essere o nativo, o legalmente domiciliato nello Stato, e dovrà provare :

1.° Di essere di onesti natali.

2.° Di aver compiuti anni 24 di età.

3.° Di aver ultimato il corso de'primi studj di filosofia, e giurisprudenza civile.

4.° Di aver esercitata la professione presso qualche notajo per due anni almeno, ed anche per sei mesi quando sarà stato giudice, o procuratore per un'anno almeno presso alcun tribunale.

5.° Di non essere mai stato inquisito per delitti.

6.° Di aver fama di probità, e di non aver'esercitato mestieri vili.

44. Dovranno i notaj prestare prima dell' assunzione dell'officio una cauzione ipotecaria a disposizione della Prefettura degli archivj per garanzia dell'esercizio delle loro funzioni. Qualora questa cauzione fosse stata in parte o in tutto esaurita, per ordine della Prefettura il notajo rimarrà sospeso fino a tanto che la cauzione non sarà ristabilita.

45. Queste cauzioni per i notaj dei capi luoghi di Legazione, o Delegazione saranno portate a scudi ottocento : per quei dei governi distrettuali a scudi seicento ; saranno poi di scudi quattrocento per tutti gli altri.

46. Per provare la fama di probità il postulante si diri-

gerà al Vescovo della sua diocesi, affine di conseguirne la testimoniale.

47. L'aspirante presenta al Prefetto degli archivj la petizione corredata dai documenti succennati, e dopo che dal medesimo siano stati esaminati, ed approvati si spedisce la commissione, in cui s'esprimerà il luogo della residenza del candidato, e la facoltà per esser' esaminato.

48. La commissione sarà diretta al Capo della provincia sia Legato o Delegato, sotto la cui giurisdizione è l'aspirante.

49. Nello spazio di due mesi dopo la commissione sarà egli tenuto di presentarsi al medesimo, ond'essere esaminato.

50. Il Capo della provincia fisserà il giorno dell'esame, a cui egli interverrà in un con l'assessore civile: v'interverrà altresì il presidente del tribunale di prima istanza, o altro giudice in di lui vece, l'archivista della città, ed un notajo di credito da destinarsi alla circostanza.

51. Gli esaminatori si concerteranno fra loro onde proporre la compilazione di un rogito, che contenga due o più contratti, e di un altro che comprenda qualche atto di ultima volontà.

52. Si stenderanno i rogiti suddetti dall'aspirante in presenza degli esaminatori, e poi risponderà a due quesiti che gli verranno fatti da ciascun di loro.

53. Le dimande, e le risposte saranno registrate dal notajo esaminatore, e verranno inviate alla Prefettura degli archivj insieme coi sopraddetti due rogiti, e col voto degli esaminatori.

54. Conoscendo quindi il Prefetto degli archivj, che nell'aspirante concorrono le qualità volute dal presente regolamento ne farà relazione a Sua Santità, affine d'impetrarne la nomina.

55. Ottenuto, che abbia il rescritto di nomina lo farà registrare nella cancellerìa del tribunale di prima istanza, e presterà il giuramento colla formola che si spedisce dalla stessa Prefettura; ciò eseguito depositerà nella detta cancellerìa

non che negli archivj del circondario la sua firma munita del segno del tabellionato.

56. Egli non potrà entrare nell'esercizio, se non dopo prestata la cauzione secondo gli articoli 44 e 45, e dopo aver riportata la fede di essere stato posto nella tabella dei notaj, che dovrà ritenersi nella segreterìa della Prefettura. Questa fede dovrà esibirsi nella cancellerìa del governatore del circondario come pure negli archivj del circondario medesimo.

TITOLO V.

Dei notaj attuali.

57. Sono conservati tutt' i notaj, i quali saranno in esercizio nel giorno della promulgazione del presente regolamento, salvo il disposto nell' articolo 11 di questo regolamento.

58. Continueranno ad esercitare il lor'officio nei limiti della rispettiva giurisdizione secondo l'articolo 6. Saranno poi obbligati nel termine di tre mesi di presentare alla segreterìa della Prefettura degli archivj i titoli delle loro nomine, ond'ottenerne la conferma, ed in questa verrà fissata la loro residenza.

59. Stabiliti in tal guisa i notaj presteranno dopo due mesi la cauzione ipotecaria prescritta negli articoli 44 e 45.

60. I notaj conservati giusta l'articolo 11 continueranno ad usare del segno attuale, finchè dal Prefetto degli archivj non avranno ricevuto il nuovo a forma del disposto dell' art. 31.

61. Dopo che saranno stati confermati, e fissato a ciascuno il luogo di residenza, il Prefetto degli archivj ne pubblicherà l'elenco per ogni provincia da spedirsi ai supremi magistrati, ai tribunali di prima istanza, e ad ogni archivio secondo l'articolo 8.

TITOLO VI.

Degli archivj.

62. Gli archivj degli atti, e contratti sono conservati nei capo-luoghi di provincia, nelle città di governo distrettuale, e nei paesi ov' è fissata la residenza dei governatori. Si vuol' eccettuare l'archivio di Bologna che rimarrà, com' è al presente, concentrato nella città.

63. Rimane la proprietà degli archivj alle comuni, nelle quali sono stati come sopra stabiliti. Esse pertanto debbono fornire una o più camere atte alla custodia dei protocolli, che si conserveranno negli scaffali a spese delle medesime.

64. In compenso di questo carico la comune elegge l'archivista a vita fra i notaj del circondario. L'elezione però debb' essere approvata dal Prefetto degl' archivj, da cui immediatamente dipende il conservatore di essi, nè potrà essere rimosso, se non che per delitto da giudicarsi dai tribunali competenti, ovvero per gravi colpe da esaminarsi economicamente dallo stesso Prefetto. Sono conservati gli attuali archivisti de' luoghi fissati nell' articolo 62, qualora non concorreranno in essi dei motivi, onde le comuni o la Prefettura possano dubitare della loro esattezza.

65. Viene pertanto abolito ogni appalto esistente sui lucri dell' archivio per parte della comune. E tanto più s' intende proibito qualunque ulteriore appalto; giacchè questo impedisce la libertà dell' elezione che debbe sempre essere diretta a favore del più atto, e più onorato fra i notaj locali.

66. Lo scopo principale dell' archivista è di custodire tutti gli atti; debbe aver cura altresì che il luogo destinato non soffra verun danno tanto nell' esteriore fabbricato, quanto nell' interno; che sia chiuso in modo l' archivio, che niuno poss' entrarvi; e che di notte non si permetta a veruno l' ingresso, essendo ivi proibito l' uso dei lumi, e del fuoco.

67. L'archivista dovrà ogni anno nel mese di gennajo dar conto al Prefetto dello stato degli archivj sia riguardo all'ordine degli atti, sia riguardo al fabbricato; se per eventualità l'archivio avesse bisogno di pronto ristauro, l'archivista è tenuto farne consapevole il Prefetto, il quale si porrà di concerto col governatre, affinchè obblighi la comune al dovuto risarcimento.

68. Il solo conservatore degli archivj può permettere la ricerca degli atti, ed a lui privativamente appartiene il dare le copie, e gli estratti che siano conformi alle matrici, e muniti di sua firma, e segno notariale a forma del prescritto all'articolo 35.

69. Per tal'effetto dovrà ogni conservatore avere un repertorio di tutti gli atti disposto con ordine cronologico coi nomi de' notaj, e delle parti contraenti, onde sia facile il rinvenire gli atti e le notizie che si richiedono dai postulanti. La prefettura spedirà a ciascun'archivista la modula del detto repertorio, affinchè sia presso tutti conforme.

70. Gli archivisti debbon'invigilare, se presso private persone per qualsivoglia titolo si ritengano protocolli spettanti a notaj defunti, se gli eredi abbiano adempiuto l'obbligo di consegnarli all'archivio, e se le matrici lasciate dai notaj siano state scritte in buona forma, affine di fare il consueto deposito. Di tuttociò gli archivisti ne avviseranno il prefetto, onde con valevoli mezzi possa costringere i detentori all'adempimento delle leggi.

71. Conformemente all'articolo 15 debbe l'archivista rendere inteso il Prefetto della morte dei notaj del proprio circondario, seguita la quale si farà la consegna dei protocolli secondo gli articoli 39, 40, 41, i quali chiusi in luogo separato dovranno custodirsi, affine di dividere i lucri cogli eredi del notajo defunto.

72. In ogni archivio secondo l'articolo 8 debbe ritenersi l'elenco dei notaj della provincia, come pure i notaj novel-

lamente creati debbono depositare la firma munita col segno del tabellionato conforme l'art. 36.

73. Questa precauzione si vuol'estendere a tutti i notaj antichi, i quali dopo aver adempiuto al disposto negli art. 58, 59 e 60 saranno tenuti di lasciare nell'archivio la loro firma coll'impronta del nuovo segno.

74. Gli archivisti oltre il lucro delle copie, e della lettura degli atti secondo la tassa, avranno pure un emolumento sulle stipolazioni degli altri notaj del circondario, coerentemente a quanto si prescrive nell'art. 99 richiamando alla osservanza l'antica legge.

75. Dovendo gli atti notariali a norma del disposto del regolamento sul registro art. 2 consegnarsi da ciascun notajo ai rispettivi preposti del registro, il deposito di tali atti presso i preposti suddetti dovrà durare per un solo biennio, quale decorso, il medesimo deposito dovrà passare ai rispettivi archivj dei circondarj, entro i quali sarà stato fatto il rogito de' suddetti atti. Il passaggio di un tal deposito dal registro agli archivj per essere perpetuamente conservato si effettuerà nel modo seguente:

I preposti del registro, nel giro triennale che fanno gli ispettori, dovranno a questi consegnare tutte le copie di atti notariali di tre mesi, in guisa però che nell'officio del registro rimanga sempre compiuta la serie di atti di due anni, onde gl'ispettori possano agevolmente verificare le successioni, e tutt'altro che loro spetta. Raccolti questi atti dovranno gl'ispettori farne la consegna agli archivisti del luogo, ov'esiste l'officio del registro, e perchè sia regolare, terrassi in questi archivj un libro in carta semplice, dove verranno sommariamente registrate le copie degli atti, di cui si fa la consegna, la quale sarà firmata tanto dai conservatori che la ricevono, che dagl'ispettori che l'eseguiscono.

76. I detti archivisti del luogo, ov'esiste l'officio del registro conserveranno presso di loro le copie degli atti appartenenti ai notaj del proprio circondario: le altre poi colle stes-

se formalità, onde furono ricevute le passeranno ogni anno nel mese di settembre ai rispettivi archivisti, a cui spettano, rimanendo a carico di questi il ritirarle.

77. È vietato ad ogni conservatore degli archivj di far uso di tali copie; le quali non possono prodursi nè presso i tribunali, nè fuori di giudizio, affine di non defraudare i notaj viventi del lucro che loro compete per gl'estratti, e copie delle matrici.

78. Il conservatore pertanto dovrà custodire queste copie come un deposito chiuso, tenendo però un separato registro cronologico delle medesime, come si è detto degli atti in matrice all'art. 69.

TITOLO VII.

Della vigilanza sui notaj ed archivj.

79. Il Prefetto degli archivj ha giurisdizione sui notaj, ed ogni specie di archivj, che rinchiudono atti e contratti, affinchè siano esattamente adempiute le prescrizioni contenute in questo regolamento.

80. Quando il notajo è sospeso, o destituito dall'officio, ovvero s'egli emetta rinuncia dell' esercizio di sue funzioni, o accetti impiego incompatibile, il Prefetto ne darà formale avviso ai paesi del circondario, a cui il notajo era addetto. Gli archivisti dovranno affiggere una copia autentica di un simile avviso ne' rispettivi archivj.

TITOLO VIII.

De' notaj ed archivj di Roma.

81. Restando ferma per tutti gl'effetti preveduti ne' presenti regolamenti la giurisdizione competente ai rispettivi Capi de'tribunali sopra i notaj di Roma, le leggi del presente

regolamento dovrann'osservarsi anche rapporto ai medesimi, salve l'eccezioni ne'seguenti articoli.

82. I notaj di Roma addetti alle diverse cancellerie potranno proseguire ad esercitarle.

83. Il numero degli stessi notaj di Roma per ora resta conservato: sarà poi preso un provvedimento per farne la restrizione, che possa convenire alla quantità della popolazione, ed alle circostanze della capitale.

84. La legge della cauzione stabilita negli art. 44 e 45 non ha luogo pei notaj capitolini, i quali, avendo l'officio del proprio, danno collo stesso officio una cauzione sufficiente. Nemmeno la stessa legge comprende gli altri notaj di Roma addetti ai diversi tribunali, su de' quali rapporto a quest'oggetto si avrà ragione nel provvedimento da prendersi.

85. Nella stessa guisa viene conservata competente giurisdizione sull'archivio così detto Urbano a Monsig. Tesoriere.

TITOLO IX.

Degli onorarj competenti ai notaj ed archivisti.

86. Gli onorarj de' notaj ed archivisti per le matrici, e copie degl'istromenti, sia che contengano atti e contratti tra vivi a titolo gratuito, ovvero oneroso, sia che comprendano disposizioni a causa di morte, sono fissi o proporzionali secondo la natura degli atti medesimi.

87. Gli onorari fissi si percipiscono per gli atti, che non contengono traslazione di proprietà d'usufrutto, e di possesso di beni stabili e mobili, nè obbligazioni, liberazioni, liquidazioni e quietanze di danaro e valore.

88. I proporzionali poi si percepiranno per gli atti e contratti tra vivi, o per causa di morte, che seco portano una traslazione di proprietà d'usufrutto e possesso di fondi stabili e mobili, obbligazioni, liberazioni, liquidazione di danaro e valore.

89. Gli uni e gli altri sono regolati dalla tariffa pubblicata qui appresso.

90. Le questioni, che potranno insorgere tra i notaj, archivisti, e parti interessate sul modo di regolare l'onorario saranno decise economicamente sopra semplici memorie e senza spese dai respettivi governatori, o assessore civile nelle città di residenza di Legazione o Delegazione, i quali in questa parte procederanno come delegati del Prefetto degli archivj. La decisione sarà eseguita, e qualunque ricorso al suddetto Prefetto non avrà luogo, se non in devolutivo.

91. I notaj ed archivisti saranno tenuti di porre in fine delle copie e degli atti, che lasceranno alle parti in originale la dichiarazione, e la quietanza de' diritti percetti.

92. I diritti di copia degl'istromenti di qualunque specie, o siano contratti tra vivi, o disposizioni di ultima volontà, le cui matrici per la morte o destituzione de' notaj si trovano depositate in archivio, si dividono per metà tra l'archivista ed il notajo rogante, o gli eredi di lui.

93. I lucri poi di ricerca nei protocolli depositati in archivio appartengono esclusivamente all'archivista.

94. Affine di guarentire l' interesse de' notaj destituiti, o de' loro eredi se defunti pe' diritti di copia loro dovuti, si terrà in ogn'archivio un registro in carta semplice sottoscritto in ogni pagina dal governatore: in questo l'archivista dovrà notare senza lasciare alcun vacuo tutte le copie che rilascierà, indicando la natura dell'atto, il giorno, mese, ed anno in cui è stato rogato, il nome del notajo, la data della spedizione, il nome della persona che l'ha richiesto, l'onorario percetto, la parte dovuta al notajo o suoi eredi, e la loro quietanza. Questo registro verrà chiuso colla firma dell'archivista ogni giorno, in cui si faranno spedizioni di atti.

95. Non essendovi eredi cogniti del notajo defunto, la porzione ad essi dovuta resterà in deposito presso gli archivisti durante lo spazio di due anni, passati i quali, se niuno

che abbia interesse siasi presentato a riceverla, rimarrà a beneficio dello stesso archivista.

96. Ogn'abuso nell'applicazione della tariffa, ed ogni percezione indebita verrà punita colla sospensione del notajo, o dell'archivista pel tempo non minore di un mese, nè maggiore di tre, e nel caso di recidiva colla destituzione. Vi sarà sempre luogo in favore della parte lesa alla restituzione dell' indebitamente percetto.

97. Tutte le tasse tanto pei notaj, che per gli archivisti, che sono in uso nelle provincie dello Stato vengono di autorità Pontificia abolite, e sono surrogate le seguenti.

TITOLO X.

Tariffa degli atti notarili.

DIRITTI FISSI

98. Gli emolumenti fissi si percepiranno sulle matrici, osiano originali de' seguenti atti nella specie quì appresso stabilita.

§. 1. Per le procure siano generali o speciali, sia che contengano uno o più oggetti, e siano fatte d'una o più persone, allorchè si rilascierà l' originale alla parte. . . . . sc. — 50

Facendosi per istromento, il cui originale rimanga presso il notajo . . . . » — 75

§. 2. Per l'estensione e rogito di qualunque attestato, benchè fatto da più persone, quando depongano sopra un medesimo oggetto . . . . » — 75

§. 3. Per ogni atto di protesto, di cui si rilascia alla parte protestante l'originale, e la copia al protestato (compreso il registro) che debbe rimanere in officio secondo la prassi. . . . . » 1 50

§. 4. Per ogni atto di ricognizione, e legalizzazione di firme, benchè siano di più persone . . sc. — 50

§. 5. Per ogni atto di deposito di scritture . » — 50

Se però il deposito consista in atti di firma privata che mediante l'atto notariale vadano a rendersi pubblici, ovvero risguardi copie autentiche di contratti o atti di ultima volontà rogati fuori di Stato, avrà luogo nell' uno o nell'altro caso la percezione del diritto proporzionale secondo l'importanza e qualità dell'atto.

§. 6. Per ogni atto di consegna de' testamenti o codicilli chiusi . . . . » 1 50

Il simile pel rogito de' testamenti, o codicilli aperti.

§. 7. Per ogni atto di emancipazione . . . » 1 50

§. 8. Per ogni atto di adozione, o arrogazione » 1 50

§. 9. Per ogni atto di assunzione di tutela . » 1 50

Se sarà compreso in altro atto, e nei contratti di pupilli, e minori . . . . » — 50

§. 10. Per ogni fidejussione per atto separato. » 1 —

Se sarà compreso nell'obbligazione principale » — 50

§. 11. Per ogni sessione di tre ore impiegate nell'inventario o altra descrizione . . . . » 1 50

Gli atti di apertura o chiusura degl'inventarj, e delle descrizioni si considerano sempre per due sessioni.

§. 12. Per l'adizione di un' eredità, compresa la redazione dell'editto citatorio, e bannimento, e la segnatura de connotari, o altre formalità, secondo le prassi locali . . . . » 3 —

§. 13. Per l'insinuazione della donazione, compreso l'emolumento del connotaro che accede in solidum . . . . » 2 —

§. 14. Per l'accettazione di devoluzione . . » 1 —

§. 15. Le rinunzie *ob ingressum in religionem*,

e quell'*attenta congrua dote* rapporto ai beni e diritti eventuali, de' quali il rinunciante non si trovi attualmente in possesso . . . . sc. 2 —

Ove intervengano le solennità e decreto del giudice . . . . » 2 50

§. 16. Le rattifiche d'un atto, di cui siasi rogato il medesimo notajo. . . . . » — 60

Se poi il notajo adoperato per la rattifica non sarà il medesimo che si è rogato dell' atto primiero, compete il diritto proporzionale dell'atto rattificato.

§. 17. I consensi al cancellamento delle ipoteche, se sia una sola ipoteca . . . . » — 50

Per ogn'ipoteca da cancellarsi oltre la prima, per la quale resta fermo l'emolumento di baj. 50 » — 20

§. 18. Gli atti di possessi meramente stragiudiziali in virtù della clausola *del costituto* senza mandato di giudice, per ogni possesso sopra fondi essenzialmente distinti e separati, o sopra oggetti mobili esistenti sotto lo stesso tetto. . . . . » — 50

§. 19. Le biffe ossiano apposizioni di sigilli, che sogliono farsi dai notaj stragiudizialmente per la custodia e conservazione de' mobili d'inventariarsi per ogni biffa, compresa l'assistenza . . . . » — 30

§. 20. Per la ricognizione, e rimozione di ogni biffa . . . . » — 20

21. Le quietanze, liberazioni e discarichi d'ogni sorta separati dal primiero atto d'obbligazione, di cui siasi rogato il medesimo notajo, non eccedenti il valore di sc. 100. . . . . » — 75

Al di sopra baj. 20 per ogni sc. 100, purchè in tutto non si eccedano i sc. 10.

§. 22. I rendiconti, ove sia pareggio d'introito ed esito, o la differenza non sia maggiore di sc. 100» 1 —

Al [illegible] s'osservi la tassa proporzionale.

DIRITTI PROPORZIONALI

§. 23. Per gl'atti non eccedenti il valore di sc. 100 sc.	—	75
§. 24. Da sc. 100 a sc. 300.	»	—	75
§. 25. Da sc. 300 a sc. 500.	»	3	—
§. 26. Da sc. 500 a sc. 1000	»	3	50
§. 27. Da sc. 1000 a sc. 1500	»	4	50
§. 28. Da sc. 1500 a sc. 2000	»	5	50
§. 29. Da sc. 2000 a sc. 3000	»	7	50
§. 30. Da sc. 3000 a sc. 5000	»	10	—

§. 31. Da sc. 5000 fino a qualunque somma bajocchi 20 per sc. 100, purchè in tutto non s'eccedano li sc. 30.

§. 32. Se l'atto eccederà due carte di scrittura di 25 linee per pagina, oltre i suddetti diritti di stipolazione, i notaj percepiranno baj. 10 per carta, escluse sempre le prime due.

§. 33. Per l'apertura de' testamenti o codicilli si dovrà baj. 5o fino al valore di sc. 1000. Dai sc. 1000 ai sc. 5000 sc. 1, dai sc. 5000 ai sc. 10000 sc. 2, dai sc. 10000 fino a qualunque somma . . . . » 4 —

§. 34. Per le quietanze, liberazioni, e discarichi di ogni sorta, separati dal primiero atto di obbligazione, di cui siasi rogato il medesimo notajo, eccedenti il valore di sc. 100, baj. 20 per ogni scudi 100, purchè in tutto non eccedano gli scudi 10. Se poi sarà per gl'atti di un diverso notajo, si dovrà l'intiero secondo la tassa proporzionale degli altri atti.

§. 35. Per i rendiconti, ne' quali risulti una differenza maggiore di scudi 100 avrà luogo la tassa proporzionale stabilita per gli altri contratti.

DELLE COPIE ED ESTRATTI

36. Per le copie ed estratti in forma autentica dei testamenti, e codicilli l'emolumento sarà regolato in tutto e per

tutto a forma de' diritti proporzionali stabiliti per le copie pubbliche de' contratti.

§. 37. Per la copia degli atti che va rimessa in archivio, baj. 10 per carta di cui ogni pagina contenga 25 linee, ed ogni linea tredici sillabe.

§. 38. Per le copie ed estratti in forma autentica l'emolumento sarà eguale a quello fissato per le stipolazioni tanto rapporto agli atti di diritto fisso, quanto rapporto a quei di diritto proporzionale, avuto sempre ragione dell'eccesso di scrittura, come al §. 32.

§. 39. Per le copie autentiche duplicate date ad una medesima persona, cioè, a quella, a cui è stata rilasciata la prima copia, si esigerà la quinta parte oltre l'eccessività di scrittura come sopra.

§. 40. Per l'estratto in forma autentica di una particola dell'atto, esigerà il notajo l'emolumento giusta l'importanza di quella particola, ed inoltre l'eccesso di scrittura.

§. 41. Per le copie semplici, esclusi tutti gli atti di ultima volontà, si dovranno baj. 30 se il valore non eccede gli scudi 100; qualora sia maggiore si aumenteranno baj. 10 per ogni 100 scudi, purchè in tutto non eccedano gli scudi 2, oltre l'eccesso di scrittura come sopra.

§. 42. Fuorchè ai notaj, che conservano la matrice, ossia atto originale, non è permesso a veruno di darne le copie od estratti. Resta quindi vietato espressamente agli archivisti, ai preposti del registro, ai conservatori delle ipoteche, ed anche ad altri notaj di rilasciar copie tratte da altre conformi conservate ne' loro offici o altrove. Contravvenendovi saranno obbligati a reintegrare i notaj possessori delle matrici dell'intiero importo della tassa che compete ai medesimi, qualunque sia l'emolumento da essi percetto, e soggiaceranno inoltre ad una multa di scudi 10 a favore dell'Erario per ogni contravvenzione. Nell'unico caso di smarrimento degli autografi ossiano matrici sarà permesso ai soli archivisti di dar-

ne le copie conformi tratte d'altre simili esistenti in archivio previa l'autorizzazione del presidente del tribunale competente di prima istanza, il quale dovrà darla per semplice rescritto, inteso il notajo che conserva la matrice smarrita.

ONORARJ DEGLI ARCHIVISTI

99. Ogni notajo residente in provincia dovrà all'archivista del suo circondario baj. 10 per ogni atto, di cui sarà rogato esso notajo.

100. Per ogni visura d'atto o contratto sia tra vivi, o di ultima volontà, baj. 10. E poi baj. 5 per ogni dieci anni di ricerca dell'atto richiesto.

Non ritrovandosi l'atto nulla si dovrà, fuorchè l'emolumento di ricerca come sopra.

101. Per le copie siano autentiche, o semplici tratte dagli originali de' notaj defunti, o dimissionarj, o destituiti che si conservano in archivio, percepiranno gli archivisti i medesimi diritti di sopra tassati pe' notaj, salva la porzione dovuta agli eredi de' notaj defonti, o ai dimissionarj, o destituiti come agli articoli 92, e 94. La mercede però di scrittura apparterrà privativamente ed intieramente agli archivisti.

102. L'emolumento delle copie tratte d'altre conformi conservate in archivio, nel caso unico di smarrimento dell'originale, come al §. 38., apparterrà esclusivamente agli archivisti.

TITOLO XI.

Disposizioni generali.

103. Se l'atto non avrà un valor'espresso, ma potrà desumersi dall'annua rendita della cosa ceduta in contratto, se ne desumerà il capitale moltiplicando 20 volte l'annua rendita: ne' contratti vitalizj si moltiplicherà 10 volte: nelle locazioni

ed affitti si farà il cumulo delle annue corrisposte per tutto il tempo della durata della locazione o affitto. Se poi i contratti non saranno in alcun modo suscettibili di valuta, le parti contraenti ne converranno all'amichevole col notajo, ed in caso di discrepanza avrà luogo il disposto nell'art. 90.

104. Dovendo il notajo per la celebrazione degli atti allontanarsi dal suo domicilio, oltre gli onorarj di sopra fissati, avrà diritto di percepire una somma a titolo di viatico. Questa, ove la distanza nell' interno del paese non ecceda un miglio, sarà di baj. 30. S'ecceda il miglio, o il viaggio si faccia di notte, sarà di baj. 60. Pel viatico fuori di porta non eccedente il miglio da misurarsi dalla porta, baj. 60, al di là, baj. 25 per ogni miglio, compreso accesso e recesso oltre la vettura; ritenuto che per il primo miglio saranno sempre dovuti baj. 60. Ogni miglio principiato si avrà per intiero. Se il viaggio importa 6 ore di cammino, il notajo avrà anche diritto alle cibarie ed ospizio.

105. Negli affari di grave indagine si dovranno avere a calcolo anche le minute che il notajo è obbligato a stendere. Quindi negli affari complicati si permette ai notaj di concordare un emolumento speciale per la minuta, che non mai però sia maggiore di sc. 2. 50.

Non sono affari di grave indagine quegli atti che dipendono semplicemente da formola, o che non richieggono le solennità.

106. Se il notajo, oltre la stipolazione dell'atto avrà dovuto tenere de'congressi, per conciliare le parti sulle convenzioni e condizioni dell'atto medesimo, oltre gli emolumenti di sopra stabiliti gli si dovrà scudo 1 per ogni congresso, compreso l'accesso fuori di domicilio: questi emolumenti peraltro non saranno mai dovuti oltre il numero di tre.

107. Se in un medesimo contratto si conterranno disposizioni diverse aventi un prezzo o valore distinto, o dichiarato, o che possa desumersi come al §. 39, questo s'unirà a

quello dell'atto principale per desumerne l'emolumento combinato.

108. Per le disposizioni soggette al diritto fisso contenuto in qualunque atto e contratto, questo si percepirà dai notaj oltre a quello proporzionale derivante dal contratto medesimo.

109. L'emolumento dell'accesso o accessi dei notaj al preposto del registro per far'eseguire la registrazione dell'atto, se l'officio del registro sia nel luogo ove risiede il notajo sarà di baj. 30 in tutto; se fuori di baj. 60.

110. Oltre i suddetti emolumenti i notaj non potrann'altro percepire che l'importo della carta bollata, del diritto di registro, e dell'emolumento all'archivista, come si è stabilito di sopra.

111. In ogni triennio dovrà farsi la visita degli atti notariali, e degli archivj; la detta visita potrà eseguirsi o partitamente formando tre sezioni, o intieramente ma in maniera che al fine d'ogni tre anni sia compiuta la visita di tutto lo Stato.

112. Al visitatore, o visitatori è rigorosamente vietato di ricevere qualunque ospitalità, o donativo dai notaj ed archivisti: l'emolumento dovuto ai medesimi visitatori sarà pagato dall'erario pubblico.

113. I notaj dovranno nel fine di ciascun'anno, allorchè esibiranno il loro repertorio al preposto del registro sborsare al medesimo la somma di uno scudo: gli archivisti avendo la rappresentanza di notajo dovranno sborsare allo stesso preposto nella detta circostanza e tempo il doppio della suddetta somma, cioè scudi due. L'ammontare di quest'esigenza servirà in reintegro all'erario dell'emolumento, che dovrà pagare ai suddetti visitatori.

114. Terminata la visita, il visitatore o visitatori ne faranno accurata relazione in iscritto al Prefetto degli archivj, precisando le mancanze commesse dai notaj ed archivisti, affinchè poss'egli prendere le risoluzioni convenienti, ed allontanare gli abusi, e correggere i difetti.

115. Eserciterà presso Monsignor Prefetto degli archivj le funzioni di assessore il legale, che in tal qualità si trova già nominato presso la stessa Prefettura pel sistema ipotecario, e lo stesso s'intende del segretario, de'quali si prevarrà Monsignor Prefetto pel disimpegno di tutte le sue incombenze.

Volendo e decretando, che alla presente Nostra cedola di motu-proprio, ed a quanto con essa viene ordinato e prescritto non possa mai opporsi difetto veruno di Nostra volontà, neppur per titolo di gius quesito, o di pregiudizio del terzo, di riduzione *ad viam juris*, e d'aperizione di bocca, e che così come trovasi espresso, e non altrimenti debba sempre ed in perpetuo interpretarsi, giudicarsi ed osservarsi da ogni giudice e tribunale, con la semplic' eccezione delle curie, e tribunali ecclesiastici nei giudizj, che sono di loro propria competenza in ragione della materia, o delle persone ecclesiastiche, contro le quali siano introdotti, dichiarando fin d'ora nullo, irrito, ed invalido tuttociò, che da qualunque autorità scientemente, o ignorantemente si giudicasse e prescrivesse, o si tentasse di giudicare e prescrivere diversamente da quello, ch'è stabilito nelle presenti disposizioni, le quali vogliamo, ch'abbiano il loro pieno effetto, ed esecuzione con la semplice Nostra sottoscrizione, quantunque non siano state chiamate, e sentite qualsisiano persone, che avessero o pretendessero averv' interesse, e che per comprenderle vi fosse bisogno d'individualmente, ed espressamente nominarle, e nonostante la bolla di Pio IV. *de registrandis*, la regola della Nostra cancelleria, *de jure quaesito non tollendo*, e qualsisiano costituzioni Apostoliche Nostre, e dei Nostri predecessori, ordinazioni, brevi, decreti, chirografi, leggi, riforme, stili, consuetudini, ed altra qualunque cosa, che facesse o potesse fare in contrario, alle quali tutte avendone il tenore per espresso, e riferito di parola in parola, in quanto possan'opporsi alla piena esecuzione, ed osservanza di quanto si contiene nel presente motu-proprio, e nelle singole disposizioni col medesimo confermate, ed approvate am-

piamente deroghiamo, ancorchè tali costituzioni Apostoliche, ed altre ordinazioni fossero rivestite di clausole derogatorie, e derogatorie delle derogatorie, essendo precisa Nostra intenzione e volontà, che sempre ed in tutto il Nostro Stato debbano inviolabilmente, ed in ogni tempo osservarsi le regole da Noi presentemente stabilite e prescritte, abolendo, e dichiarando nulle, irrite, e di niun'efficacia tutte l'altre, che non si conformino alle medesime.

Dato dal Nostro palazzo Apostolico del Quirinale. Questo dì 31 maggio 1822.

PIUS PAPA VII.

(N. 5.) *DISPOSIZIONI regolatrici dei lavori pubblici di acque e strade.*

23 ottobre 1817.

PIUS PAPA VII.

MOTU-PROPRIO

Dal primo momento, che abbiamo riassunte le redini del Nostro Governo non abbiamo cessato in mezzo alle gravissime cure dello Stato di rivolgere le Nostre sollecitudini anche a quegli oggetti che possono maggiormente contribuire alla felicità dei Nostri amatissimi sudditi. Tra questi ci si è sempre presentato come uno dei più importanti quello di stabilire sopra basi regolari, ed uniformi i regolamenti, che conducono a porre in un sistema semplice, ed insieme sicuro, ed economico tutto ciò, che tende alla migliore, ed alla più agevole conservazione delle pubbliche vie, ed alla direzione delle acque: avendo conosciuto, che come questi sono i mez-

zi necessarj a facilitare le comunicazioni interne, ed esterne, ed insieme ad accrescere, e promuovere la coltivazione delle terre, così somministrano le maggiori risorse alla circolazione, ed alla riproduzione, che sono le vere sorgenti dell'industria, del commercio, e dell'agricoltura, dalle quali deriva la prosperità, e la ricchezza delle nazioni, e dei popoli. Fu per questo motivo, che nel Nostro motu-propio dei 6 luglio 1816 diretto a regolare l'organizzazione dell'amministrazione pubblica nelle sue più essenziali, ed urgenti diramazioni, che risguardano il politico, il giudiziario, l'economico, ed il legislativo, facemmo insieme presentire, cho ci disponevamo tra le altre cose ad occuparci senz' interruzione delle provvidenze, che eredevamo opportune per fissare un sistema sulle strade, e sulle acque. Non tardammo di ricercare per ogni dove i lumi, e di consultare le persone più esperte, e più istruite in queste materie. La moltiplicità dei rapporti generali e locali, unita alla necessità di discendere a ricerche minute e precise, ha reso indispensabile un non breve spazio di tempo, onde combinare quei piani, nei quali si trovassero collegate tutte le misure occorrenti per la maggiore possibile perfezione dell'opera conciliata con la più facil' esecuzione. Dopo avere sottoposti a rigorosi esami i diversi progetti, che ci sono stati presentati, ed averli Noi stessi diligentemente considerati, ci siamo maggiormente convinti di una verità, che si era presentata alla Nostra mente anche da principio. Abbiamo ravvisato, che mentre una certa analogìa di soggetto esige, che i regolamenti relativi al sistema delle strade, ed a quello delle acque siano stabiliti contemporaneamente, gli uni, e gli altri richieggono un'appoggio comune ad amendue nella formazione di un corpo di abili ingegneri, dall'opera dei quali principalmente si può sperare lo stabilimento, la direzione, ed il buon' ordine dei lavori, che occorrono sia nella costruzione, e conservazione delle strade, sia nel regolamento delle acque. Perciò ai due piani suddetti risguardanti la materia delle strade, e delle acque ab-

biamo creduto espediente aggiungerne un terzo concernente l'organizzazione di un corpo composto di persone fornite delle cognizioni teoriche, e prattiche, per mezzo delle quali venga assicurata l'esatta esecuzione dei lavori. D'appresso accurate osservazioni, ed indagini ci è sembrato di ravvisare nei tre piani di regolamenti ridotti a quella maggior precisione, che si può sperare in queste materie, il compimento dei Nostri desiderj, onde dopo matura deliberazione, presso l'esame fattone dalla congregazione economica Ci siamo determinati di sanzionarli. In esecuzione pertanto di questa Nostra Sovrana determinazione, di Nostro motu-proprio, certa scienza, e pienezza della Nostra apostolica, e Sovrana podestà vogliamo, ed ordiniamo, che siano inviolabilmente osservati, ed eseguiti in tutte le loro parti, ed articoli i tre regolamenti, che sono del tenore, come siegue:

PARTE I.

Regolamento per i lavori di strade nello Stato Pontificio.

TITOLO I.

Classificazione.

Art. 1. Tutte le strade dello Stato saranno divise in tre classi, cioè in strade nazionali conosciute anche sotto i nomi di consolari, corriere, o postali; strade provinciali, e strade comunali.

2. La prima classe delle strade nazionali comprenderà tutte quelle, le quali da Roma comunicano o colle capitali degli Stati limitrofi, o con i porti di mare più interessanti, e sono fornite di stazioni postali. Si restringe questa classe a quelle strade, che sono nominate nell'editto del Cardinal Ca-

merlengo dei 24 agosto 1816 sul regolamento, e tariffa delle poste.

3. La seconda classe delle strade provinciali comprenderà quelle, le quali, non appartenendo alla prima classe, interessano però o tutta una provincia, o più provincie.

4. La terza classe delle strade comunali comprenderà quelle, le quali interessano solamente i territorj di diverse comunità.

TITOLO II.

Delle strade nazionali.

5. Le strade nazionali con i loro ponti saranno costruite, e conservate con i fondi pubblici provenienti da una soprattassa sulle proprietà territoriali di tutto lo Stato.

6. Saranno considerate come strade nazionali anche quei loro tratti, che traversano i luoghi abitati.

7. L'oggetto delle strade nazionali, come quello, che, a differenza delle provinciali, e delle comunali, risguarda l'interesse generale dello Stato, del Governo, e della universalità dei sudditi, i quali altresì nell'ordine di cose, che viene ora a stabilirsi, debbono con una stessa misura concorrere alla contribuzione indipendentemente dai particolari rapporti territoriali delle comunità, e delle provincie, non permette, che la cura delle medesime rimanga divisa in più dicasterj, come lo sarebbe continuando l'attuale sistema, ed esige, che se ne formi un ramo separato di pubblica amministrazione presso un solo magistrato centrale, che scevro da altre cure assuma quest'importantissimo incarico, e contornandosi di tutt' i mezzi, e di tutt' i presidj di una vigile, ed assidua esecuzione, mantenga le regole di un'esatto, ed uniforme regime riunito al buon'ordine dei lavori eseguiti sugli stessi principj, e con gli stessi metodi. È per questi motivi, che la direzione delle strade nazionali in tutta l'estensione dello Stato viene trasferita ad una magistratura speciale, sotto la

di cui vigilanza le operazioni d'arte saranno affidate ad un corpo d'ingegneri nei modi, nelle forme, e con le prescrizioni, che sono specificate in appresso.

Sezione I.

Direzione centrale dei lavori delle strade nazionali.

8. Monsignor Presidente delle strade chierico di Camera avrà l'amministrazione delle strade nazionali. Saranno stabiliti presso il suddetto Prelato due consigli, uno amministrativo, ed uno d'arte. Il medesimo Prelato, e i due consigli formeranno la direzione centrale dei lavori delle strade nazionali.

9. Si dirigeranno a Monsignor Presidente i Prelati Delegati nelle provincie per tutti gli affari di questo ramo, e i Cardinali Legati si dirigeranno al Cardinal Segretario di Stato, dal quale saranno gli affari rimessi allo stesso Monsignor Presidente.

10. Il consiglio amministrativo sarà composto di Monsignor commissario della Reverenda Camera Apostolica, del sig. Cavaliere sopraintendente generale delle poste, e del fiscale del tribunale delle strade.

11. Monsignor Presidente dovrà consultare questo consiglio in tutti gli affari di qualche importanza, onde stabilire le norme dei capitolati, e dei contratti da stipolarsi, rivedere i contratti già fatti prima che vengano approvati, ed esaminare tutto ciò che risguarda l'amministrazione.

12. Questo consiglio avrà il voto consultivo in tutti gli affari amministrativi, salvo il disposto negli articoli seguenti, il decisivo sarà del Presidente: un processo verbale esporrà i risultati delle conferenze, e i pareri motivati di ciascun individuo.

13. Il medesimo consiglio unitamente a Monsignor Presidente darà il voto decisivo sulle questioni nate fra il Gover-

no, e gli appaltatori per l'esecuzione dei contratti, allorchè in devolutivo si porteranno al giudizio della presidenza. In parità di voti quello del Presidente sarà preponderante.

14. Nello stesso modo deciderà le questioni, che nascessero fra l'amministrazione, e i proprietarj per l'occupazione dei terreni ed altri simili oggetti, le quali questioni saranno prima decise dai Delegati nelle congregazioni governative, e quindi saranno portate al consiglio in sospensivo se trattisi di lavori nuovi, e in devolutivo se trattisi di lavori di manutenzione.

15. Apparterrà allo stesso consiglio di proporre un regolamento di polizia, per reprimere i guasti e i danni, che si facessero nelle strade, ad oggetto di sottoporlo alla sanzione Sovrana.

16. Il consiglio degli affari di arte composto di tre ingegneri primarj col titolo d' ispettori sarà incaricato:

1.° Dell'esame di tutt' i conti annuali preventivi dei lavori di strade, dei quali si comporrà un conto preventivo generale per i lavori da farsi per le strade nazionali in tutto lo Stato.

2.° Dell'esame dei conti annuali consumtivi di ogni provincia, dei quali parimenti si comporrà un conto generale per tutto lo Stato.

3.° Dell'esame dei piani di esecuzione de'lavori.

4.° Dell'esame di tutte le questioni di arte, le quali gli verranno rimesse da Monsignor Presidente.

17. Sarà anche cura di questo consiglio di dare un' istruzione normale agl' ingegneri su i lavori di strade, e ponti, sulla maniera uniforme di redigere i conti, e tenere i registri, sul modo con cui dovranno esser fatti i piani di esecuzione di ogni lavoro, le piante, i profili, che li debbono accompagnare, e gli scandagli dell' importo dedotti dagli elementi dei prezzi, ed in genere su tutto quello, che risguarda le operazioni occorrenti.

18. Il conto preventivo generale sarà da Monsignor Presidente sottoposto all'approvazione Sovrana.

19. Il conto consuntivo generale sarà parimente da Monsignor presidente presentato al Governo per essere approvato dopo l'opportuna sindacazione.

20. Anche i progetti in prevenzione dei lavori di nuove strade, e ponti saranno sottoposti all'approvazione Sovrana.

21. Saranno addetti alla direzione centrale quattro ingegneri col titolo di sotto-ispettori, i quali dovranno assiduamente percorrere le strade, e prendere esatta cognizione di tutto ciò, che risguarda i lavori, e le persone addette ai medesimi, onde informarne la direzione centrale. Essi sono incaricati specialmente

1.° Di osservare i materiali, che s' impiegano nei lavori, e se questi vengano eseguiti a norma dei piani approvati.

2.° Di verificare le misure, e gli stati di avanzamento dei lavori, che debbono trovare registrati presso gl' ingegneri di provincia, e di firmare i loro registri se li trovano in regola.

3.° Di porre pronto riparo agl' inconvenienti, che trovassero nocivi o alla solidità, o all'economia dei lavori, dandone parte immediatamente a Monsignor Presidente.

4.° Di prendere cognizione dei prezzi, e qualità dei materiali, e dell' importo della mano d' opera in ogni provincia.

5.° Di rilevare, di concerto cogl' ingegneri di provincia, i miglioramenti, de'quali sono suscettibili le strade, e presentarne i progetti preliminari alla direzione.

6.° Di rilevare lo stato, e i bisogni di tutte le strade, e ponti, affinchè possa il consiglio giudicare del grado di urgenza dei lavori, che vengono proposti nei conti preventivi.

7.° Di collaudare i lavori compiuti, quando saranno stati a tal'uopo deputati dal Presidente in consiglio.

8.° Di procedere sul luogo all'esecuzione di qualche lavoro più interessante, quando ne venissero incaricati da Monsignor Presidente in consiglio.

9.° Prenderanno cura speciale della manutenzione delle strade, e delle cause per le quali venisse trascurata.

10.° Sarà un dovere particolare dei sotto-ispettori di sorvegliare l'esecuzione dei presenti regolamenti presso gl' ingegneri di provincia, dando loro le opportune istruzioni, e non permettendo, che sia trascurata in alcuna parte l'osservanza dei medesimi.

11.° In fine si conformeranno a tutte le istruzioni, che verranno date loro per le visite, e redigeranno un'esatto rapporto di tutte le osservazioni fatte nelle medesime per trasmetterlo alla direzione centrale.

Sezione II.

Attribuzioni dei Legati e Delegati nel regolamento dei lavori delle strade nazionali.

22. I Cardinali Legati, e Prelati Delegati colle loro congregazioni governative avranno la vigilanza diretta sui lavori delle strade nazionali, che passano per la rispettiva loro provincia.

23. Avranno presso di loro un' ingegnere in capo incaricato di tutte l'ispezioni, e rilievi d'arte, ed assistito da subalterni ingegneri. Un ingegnere in capo potrà abbracciare anche più di una provincia. Il numero degl'ingegneri, e l'estensione dei lavori a ciascuno affidati sarà fissato nel regolamento del corpo degl' ingegneri.

24. Rimetteranno alla direzione centrale il conto preventivo per ciascun'anno entro il mese di settembre dell'anno precedente. Rimetteranno egualmente il conto consuntivo annuale entro il mese di marzo susseguente. Allo spirare d' ogni quadrimestre dell'anno rimetteranno il conto sommario, che dovranno ricevere dagl'ingegneri come si dirà all'articolo 34. Tutti questi conti saranno accompagnati dalle loro osservazioni, e da quelle delle congregazioni governative.

25. Procederanno mediante la licitazione all'appalto di tutt'i lavori, riservata l'approvazione della direzione.

26. Faranno eseguire a favore degli appaltatori i pagamenti a conto, o a saldo d'appresso il certificato dell' ingegnere in capo, comprovante la somma del credito per mezzo dello stato dei lavori.

27. Nei casi, ne' quali per ispeciale autorizzazione si eseguissero dei lavori in via economica, si faranno pagare sugli stati delle giornate, o delle misure da fornirsi dall'ingegnere, e da verificarsi secondo l'istruzioni della direzione, e a norma di queste faranno particolarmente sorvegliare simili lavori.

28. Sarà loro cura d' informare la direzione centrale delle negligenze, e mancanze, che potessero commettere gl'impiegati.

29. I suddetti Legati, o Delegati col voto della loro congregazione governativa definiranno amministrativamente le questioni, che insorgessero fra gli appaltatori, e l'amministrazione per l' esecuzione dei contratti, e tutte le questioni relative ai lavori di strade, delle quali si è parlato agli articoli 13 e 14.

30. Tanto il Legato, o Delegato, quanto ciascun membro delle congregazioni governative avranno in questi casi un voto eguale, e solamente in parità sarà preponderante quello del Cardinale, o Prelato.

31. Sulle strade nazionali, le quali sono comprese nella Comarca di Roma, avrà la vigilanza immediata Monsignor Presidente, ed il suo consiglio amministrativo disimpegnerà per esse le funzioni attribuite nelle provincie alle congregazioni governative. La direzione dei lavori delle medesime sarà affidata a qualcuno degl' ingegneri membri del consiglio di arte.

Sezione III.

Attribuzione degl'ingegneri nella direzione dei lavori delle strade nazionali.

32. Gl'ingegneri in capo sono sotto la loro responsabilità incaricati del servigio dei lavori nelle strade nazionali in coerenza degli ordini superiori, e con la sorveglianza degl'ingegneri sott'ispettori.

33. Dovranno rimettere al rispettivo Capo di provincia il conto preventivo in ogn'anno avanti la metà di settembre dell'anno precedente. In esso saranno indicati i lavori da farsi nelle strade nazionali distinti in lavori di nuove costruzioni, lavori di grandi riparazioni, e lavori di manutenzione, indicando per ciascuno l'importo approssimativo, secondo le module, che riceveranno.

34. Terranno un'esatto registro d'introito, e di esito di ogni lavoro, e daranno un conto annuale consuntivo prima della metà di marzo dell'anno susseguente.

35. In ogni fine di quadrimestre rimetteranno parimente al Capo della provincia un conto sommario, da cui risulti la spesa fatta nel quadrimestre passato, l'avanzo, o la mancanza dei fondi per i lavori già eseguiti, e le somme occorrenti pel quadrimestre futuro.

36. Dovranno redigere, o far redigere dai loro subalterni ingegneri i piani di esecuzione d'ogni lavoro. Tutte l'operazioni di piante, livellazioni, ed altri rilievi a ciò necessarj verranno da loro firmati, e ne saranno responsabili i medesim'ingegneri in capo.

37. Ad ogni fine di mese faranno fare lo stato di situazione di ciascun lavoro appaltato, e rilascieranno all'appaltatore il certificato del suo credito risultante dal suddetto stato.

38. Visiteranno spesso personalmente i lavori loro affidati.

39. Saranno autorizzati a provvedere immediatamente ai

bisogni urgenti, ed indilazionabili delle strade rendendone subito inteso il Capo della provincia.

Sezione IV.

Del modo, con cui si dovranno eseguire i lavori.

40. Tutt'i lavori delle strade nazionali saranno divisi in tre classi, in lavori di nuova costruzione, in lavori di grandi riparazioni, e in lavori di manutenzione.

Lavori di nuova costruzione.

41. Dei lavori di nuova costruzione, come di apertura di una nuova strada, di fabrica d'un nuovo ponte ec., dovrà presentarsi prima di tutto dagl'ingegneri un progetto in prevenzione indicante la possibilità dell'opera, i vantaggi, che se ne sperano, le parti principali, che la costituiscono con piante generali, e profili a grandi tratti, e l'importo calcolato con quell'approssimazione, che permettono questi dati generali.

42. Un tal progetto corredato dalle osservazioni dei Capi di provincia, e delle loro congregazioni governative verrà sottoposto da Monsignor Presidente all'esame de' suoi consigli, e quindi presentato all'approvazione del Sovrano.

43. Qualora veng'approvato si procederà dall'ingegnere in capo alla redazione del piano di esecuzione, il quale dovrà contenere:

1.° Una descrizione dettagliata, e minuta del lavoro, e della maniera con cui debb'esser'eseguito, accompagnata dalle piante, profili, e disegni necessarj a somministrare idea distinta di tutto. Si spiegheranno ancora in questa descrizione le dimensioni d'ogni parte, l'ordine da seguirsi nella costruzione, e le qualità, e dimensioni de' materiali da impiegarsi.

2.° Conterrà uno scandaglio, o sia un calcolo esatto del costo d'ogni porzione dell'opera dedotto dalle misure, e dagli elementi de' prezzi de' materiali, e della mano d'opera, de' quali s'annetterà l'analisi.

3.° Finalmente conterrà il capitolato tanto generale, che parziale, al quale dovrà sottomettersi l'appaltatore.

44. Il piano d'esecuzione de' nuovi lavori sarà esposto al pubblico per un mese, onde sentire le objezioni di quelli, che si credessero gravati, i quali o daranno motivo all'ingegnere di farvi delle correzioni, o le questioni nascenti saranno definite come s'è detto agli art. 14 e 29.

45. In ultimo il piano d'esecuzione dovrà esser'esaminato dal consiglio d'ingegneri della direzione centrale, e dal consiglio amministrativo, da ciascuno perciò che lo riguarda ad oggetto di ricevere da Monsignor Presidente la definitiva approvazione.

46. Le opere delle quali è stat'approvato il piano d'esecuzione, e che sono comprese in un conto preventivo approvato, sarann' appaltate, mediante l'esperimento della licitazione da farsi nelle capitali delle provincie.

47. Si riceveranno a tal'effetto, previo l'avviso da pubblicarsi tanto nella provincia ov'esiste il lavoro, quanto nelle provincie confinanti, le offerte in schedole chiuse, le quali s'apriranno in una sessione della congregazione governativa presente l'ingegnere in capo per dire il suo sentimento sulle offerte, e sugli offerenti.

48. Si pubblicherà in un second'avviso l'offerta, che sarà stata giudicata più vantaggiosa per riceverne delle altre, che siano migliori almeno della vigesima, e quindi si verrà entro il tempo prefisso nell'avviso all'apertura delle seconde schedole, ed all'aggiudicazione del lavoro, la quale non diverrà definitiva se non dopo ch'avrà ricevuto l'approvazione dalla direzione centrale, senz'ammissiono di sesta.

49. Durante l'esecuzione del lavoro, e in ogni fine di mese, o all'epoche convenute pei pagamenti a conto si farà

dall' ingegnere ordinario lo stato de' lavori eseguiti valutati ai prezzi dell'aggiudicazione, dal quale risulti il eredito dell'appaltatore netto dal rilascio, ehe dovrà fare per garanzìa, e fattone il certificato dall' ingegnere in capo, il rispettivo Delegato ne spedirà il mandato.

50. Se nell'eseguire un'opera si riconoscesse necessario di aumentare o diminuire alcune parti del lavoro per circostanze non ben'avanti conosciute, se ne farà il rapporto dall'ingegnere in capo alla direzione centrale per ottenerne l'approvazione.

Trattandosi di cosa indilazionabile potrà farne incominciare l'esecuzione con renderne subito intesa la direzione.

51. I lavori in aumento saranno valutati all'appaltatore ai prezzi de' lavori della stessa, o consimile specie convenuti nella sua aggiudicazione.

52. Qualunque lavoro in aumento fatto senza le sopra esposte approvazioni in iscritto non potrà valutarsi all'effetto di qualsivoglia indennizzazione.

53. Terminato il lavoro l'ingegnere in capo farà il certificato dell'adempimento, il quale rimesso dal Delegato alla direzione centrale, questa deputerà un'altr'ingegnere a suo arbitrio, che sarà per lo più uno dei sotto-ispettori per collaudarlo.

54. L' ingegnere collaudatore si porterà sul luogo col piano d'esecuzione alla mano, e colle modificazioni di lavori in aumento, o diminuzione approvate dalla direzione. Confronterà parte per parte il lavoro eseguito colla descrizione, formerà il processo verbale della sua operazione, e qualora risulti dal medesimo la conformità di tutte le dimensioni, costruzioni, e materiali con la descrizione verrà preso in consegna, e si farà seguire a tempo debito il pagamento della somma ritenuta per garanzìa.

55. Se non si verificasse l'adempimento si procederà contro l'appaltatore, e la di lui sicurtà, e il rispettivo inge-

gnere in capo sarà responsabile alla direzione di non aver fatto il proprio dovere.

Lavori di grandi riparazioni.

56. Per le grandi riparazioni nelle strade nazionali si seguirà lo stesso metodo, premettendo il piano d'esecuzione, facendole eseguire dopo che saranno stat'approvate nel preventivo, e si dovranno in fine nella stessa maniera collaudare. Per queste non occorre il progetto in prevenzione, bastando, che se ne sia riconosciuta la necessità dall'ispettore per venire alla redazione del piano d'esecuzione.

57. Non si potranno mettere a manutenzione quei tratti di strade nazionali, nei quali si esigano grandi riparazioni; ma si dovrà premettere l'esecuzione di queste con un contratto separato.

Lavori di manutenzione.

58. La manutenzione delle strade nazionali si dividerà in due parti, cioè: 1. approvigionamento dei materiali sulla strada; 2. mettitura in opera dei medesimi, sfangatura, e ripulitura dei fossi laterali.

59. Questi due lavori si appalteranno separatamente, e non potranno riunirsi nella medesima persona per uno stesso tratto di strada fuori che in alcuni casi, nei quali ne fosse riconosciuta la necessità dalla direzione.

60. Il contratto di approvigionamento dei ministri sarà preceduto dalla descrizione, scandaglio, e capitolato, in cui verrà designata la quantità, la qualità dei materiali da fornirsi, i luoghi delle imposte, l'epoca della consegna annuale, e la durata del contratto.

61. Il contratto della manutenzione propriamente detta consistente nella mettitura in opera dei materiali, sfangatura, eguagliamento, spurgo de' fossi ec., sarà preceduto dalla de-

scrizione di tutte le obbligazioni dell'intraprendente, e dell'opportuno capitolato.

62. Per ogni tratto di strada fra una stazione postale e l'altra si farà un contratto separato dei lavori di manutenzione in esso occorrenti. I maestri di posta di ciascuna stazione incominciando da quella di Roma, e proseguendo di posta in in posta fino all'ultima avranno la prelazione, e potranno divenire intraprendenti di questo lavoro ai prezzi, che dall'ingegnere saranno scandagliati approssimativamente, d'approvarsi però dai rispettivi Capi delle provincie, e dal Presidente nella Comarca di Roma sempre nelle loro congregazioni.

63. Ricusando il maestro di posta d'assumere l'appalto si delibererà col metodo della licitazione al migliore offerente. Potrà la licitazione dai Legati, o Delegati commettersi al governatore del luogo nel cui territorio esiste la posta. In questa licitazione non avranno luogo le seconde offerte.

64. L'intraprendente di quest'ultimo lavoro sia il maestro di posta, o altra persona dovrà assistere alla consegna dei materiali forniti sopra la strada, la quale si darà dall'intraprendente della fornitura, e nel caso che non li trovi buoni farà le sue istanze all'ingeguere, affinchè siano rigettati, o ne avanzerà ricorso.

65. I pagamenti mensuali degl'intraprendenti della manutenzione saranno fatti per nove decimi sull'appoggio del certificato dell'ingegnere in capo, e l'ultimo decimo non potrà essere pagato senza il certificato del sotto-ispettore, la di cui visita annuale servirà di collaudazione di questo lavoro.

66. I lavori di qualunque specie si dovranno regolarmente eseguire con appalti secondo i metodi fissati. Se però per mancanza di buon'intraprendenti, o per la particolar natura del lavoro, o per altra circostanza si stimasse più espediente di eseguirli in economia si rappresenterà alla direzione centrale per riportarne la sua approvazione, e l'ordinazione dei metodi da seguirsi in simili casi.

67. Dei lavori, che si faranno in economia sia a giornata, sia a misura sarà specialmente responsabile l'ingegnere subalterno assistente ai medesimi, il quale dovrà certificare tutti gli stati delle giornate, o delle misure, per essere poi verificati dall' ingegnere in capo.

68. In questo metodo di esecuzione dei lavori come nell'appalto si dovrà indispensabilmente premettere il piano di esecuzione, e far succedere la collaudazione.

Sezione V.

Dei fondi necessarj per i lavori delle strade nazionali.

69. Sarà stabilita una tassa addizionale sulla tassa diretta o prediale per tutto lo Stato, e verrà questa sostituita alle tasse attuali, che servono per i lavori delle strade nazionali, o corriere.

70. Lo spurgo dei fossi laterali alle strade è a carico dei frontisti non solo per il vantaggio, che ne possono ricevere, ma molto più per il comodo della prossimità della strada. Affinchè però questo lavoro sia fatto senz'interruzione, e con uniformità, si farà eseguire dalla direzione delle strade, e s'imporrà una leggiera tassa ai frontisti in ragione della lunghezza della fronte.

71. Approvato dal Sovrano il conto preventivo generale delle strade, come all'articolo 18, ne sarà da Monsignor Presidente data comunicazione a Monsignor Tesoriere, a cui apparterrà di far seguire il riparto equabile per mezzo della tassa addizionale comprendendovi i premj dell'esazione, e della garanzìa dell' inesatto.

72. Questa tassa sarà esatta collo stesso metodo della diretta, o prediale, e dagli stessi amministratori camerali delle provincie.

73. Stabilita coll'approvazione Sovrana la tassa dei frontisti per i fossi, se ne faranno da Monsignor Presidente tanti

ruoli di esigenza, quante sono le provincie, e si daranno ad esigere colle medesime leggi ai rispettivi amministratori camerali.

74. Dagli amministratori camerali si terrà un conto totalmente separato di queste tasse a disposizione della Presidenza delle strade indipendentemente da Monsig. Tesoriere.

75. I medesimi amministratori camerali avranno l'obbligo di fare i pagamenti d'appresso i mandati spediti a norma dell'articolo 26.

76. Siccome gli amministratori camerali d'alcune provincie avranno da pagare più di quello, ch'esigono per le tasse delle strade nazionali, ed altri per la loro posizione avranno da pagar meno, così Monsignor Presidente farà sussidiare i primi col prodotto delle tasse esatte dai secondi in ragione del bisogno, e come si dirà negli articoli seguenti.

77. Approvato il conto preventivo generale si rimetteranno da Monsignor Presidente i conti preventivi di ciascuna provincia approvati ai Capi di provincia, i quali ne daranno comunicazione ai rispettivi ingegneri in capo, e questi li riterranno per norma dell'esecuzione dei lavori in quell'anno.

78. Sopravvenendo dei bisogni straordinarj, ed indilazionabili si rappresenteranno dall'ingegnere al Capo di provincia, il quale dimanderà alla direzione centrale un supplemento alla somma approvata nel preventivo. A tal fine la somma totale del preventivo generale dovrà essere sempre minore della somma delle tasse per lasciare un fondo di riserva.

79. Dai conti preventivi di ciascuna provincia con i loro supplementi, e specialmente dai conti quadrimestrali rileverà Monsignor Presidente di quanto debba sussidiarsi ciascun amministratore camerale per far fronte alle spese approvate, ed in ogni principio di quadrimestre spedirà gli ordini opportuni agli altri amministratori per il versamento delle somme occorrenti.

80. Per queste somme, che un'amministratore riceve dall'altro per pagare i mandati, che gli verranno tratti, rice-

verà un premio eguale alla terza parte di quello, ch'è stabilito per l'esigenza, e garanzia.

81. In ogni fine di quadrimestre ciascun'amministratore rimetterà a Monsignor Presidente il suo conto d'introito, e di esito, portando nel primo l'intiera somma dell'esigenza, che doveva fare, e le somme, che avesse ricevuto in sussidio, e portando nell'esito tutt'i pagamenti fatti contro i mandati dei Capi di provincia, che annetterà al conto insieme con i certificati degl'ingegneri, cogli stati delle opere, ed altre simili carte d'appoggio ai mandati.

82. In fine d'anno l'ingegnere in capo redigerà un conto consuntivo annuale di tutte le spese fatte nelle strade nazionali, nel quale sia distinto ciascun lavoro in un'articolo separato; lo rimetterà al capo di provincia, il quale fattolo esaminare dalla propria congregazione governativa lo invierà colle opportune osservazioni alla direzione.

83. Monsignor Presidente farà sindacare questi conti dal suo consiglio amministrativo, e confrontati con i rendiconti quadrimestrali dei rispettivi amministratori, con i quali debbe quadrare esattamente, e quindi ne farà compilare un conto generale per tutto lo Stato da sottomettersi al Sovrano.

TITOLO III.

Delle strade provinciali.

84. Le strade, le quali a norma dell'articolo 3 debbono essere considerate per provinciali, sono a carico delle provincie interessate.

85. Di tutte le strade provinciali dello Stato se ne formerà e pubblicherà un'elenco.

Sezione I.

Direzione, ed amministrazione dei lavori.

86. La congregazione del Buon Governo fuori delle Legazioni, ed i signori Cardinali Legati nelle rispettive Legazioni avranno la superiore tutela delle strade provinciali. Quelle che si trovano nella Comarca di Roma saranno sotto l'immediata giurisdizione del Buon Governo, quelle che si trovano nell'Agro Romano continueranno ad essere sotto la giurisdizione di Monsignor Presidente delle strade.

87. Il Cardinal Prefetto del Buon Governo farà per le strade provinciali di sua giurisdizione tutte le funzioni attribuite nella sezione prima del titolo precedente a Monsignor Presidente per le strade nazionali.

88. La congregazione dovrà essere da lui consultata in tutti gli affari amministrativi, ed avrà le medesime attribuzioni del consiglio amministrativo per le strade nazionali.

89. Il consiglio d'ingegneri per le strade provinciali dipendenti dal Buon Governo sarà il medesimo, ch'è stato stabilito per le nazionali.

90. I sotto-ispettori delle strade nazionali saranno incaricati d'ispezionare anche le strade provinciali.

91. I Prelati Delegati nelle rispettive loro Delegazioni faranno per le strade provinciali le medesime funzioni che per le nazionali, colla sola differenza, che corrisponderanno per queste col Cardinal Prefetto del Buon Governo.

92. Le congregazioni governative delle Delegazioni saranno egualmente consultate per gli affari amministrativi, e definiranno le questioni come per le strade nazionali.

93. Gl'ingegneri in capo dirigeranno nella stessa maniera i lavori delle strade provinciali, ed avranno tutti gli obblighi, e tutte le responsabilità, che si sono accennate per i lavori delle strade nazionali.

94. Ciascun Cardinal Legato nella propria Legazione farà per le strade provinciali le funzioni attribuite al Cardinal Prefetto del Buon Governo per le strade provinciali fuori delle Legazioni con quell'eccezioni per i lavori nuovi, che si diranno in appresso.

95. Le congregazioni governative delle Legazioni faranno per le strade provinciali le funzioni del consiglio amministrativo.

96. Le funzioni del consiglio d'arte per le strade provinciali nelle Legazioni saranno disimpegnate da quegli stessi ingegneri consultori, che verranno stabiliti nelle Legazioni medesime per i lavori idraulici provinciali.

97. Monsignor Presidente delle strade regolerà i lavori delle strade provinciali dell'Agro Romano nella stessa maniera, e con i medesimi consigli, ed agenti, che si sono stabiliti per le strade nazionali.

98. Di tutt' i lavori da farsi annualmente nelle strade provinciali si formeranno i conti preventivi simili a quegli ordinati negli articoli 24 e 33 e questi d'approvarsi dal Cardinal Prefetto del Buon Governo, dai Cardinali Legati, o da Monsignor Presidente secondo che sono nella rispettiva giurisdizione.

99. L'ordine del fare i piani de' lavori, dirigerne l'esecuzione, e collaudarli sarà analogo a quello indicato nella sezione IV. del titolo II. per le strade nazionali.

100. Dei lavori nuovi cioè delle aperture di nuove strade interessanti una, o più provincie, o delle nuove costruzioni di molto rilievo nelle strade già esistenti se ne dovranno trasmettere i progetti in prevenzione non solo dai Prelati Delegati al Cardinal Prefetto del Buon Governo, ma anche dai Cardinali Legati al Cardinal Segretario di Stato per ottenere la necessaria approvazione previe le ispezioni, e verificazioni, che si stimerà opportuno di ordinare.

101. Se la nuova costruzione, di cui si vuol fare il progetto, interesserà una sola Legazione, o Delegazione, il ri-

spettivo Legato, o Delegato ne farà compilare il progetto dal proprio ingegnere per sottoporlo alla superiore approvazione.

102. Se interesserà più Legazioni, o più Delegazioni si metteranno di concerto i rispettivi Legati, o Delegati con i loro ingegneri, combineranno fra loro la redazione del progetto per rimetterlo trattandosi di Legazioni al Cardinal Segretario di Stato, e trattandosi di Delegazioni al Cardinal Prefetto del Buon Governo.

103. Finalmente se la nuova costruzione interesserà insieme alcune Legazioni, ed alcune Delegazioni si metteranno egualmente di concerto i Capi delle provincie interessate per la redazione del progetto, il quale sarà trasmesso dai Legati al Cardinal Segretario di Stato. Sarà poi di lui cura di consultare il Cardinal Prefetto del Buon Governo, e premesse le opportune ispezioni, e discussioni comunicare la risoluzione.

104. Tanto per le ordinarie riparazioni, quanto per la manutenzione delle strade provinciali ciascun Legato, o Delegato s' incaricherà di quei tratti, che si trovano nel territorio a lui soggetto.

105. I Cardinali Legati, e il Prefetto del Buon Governo prescriveranno nelle rispettive loro giurisdizioni le norme dei contratti, si procederà all'appalto dei lavori con il metodo della licitazione sopraindicato, fuori che nei casi, nei quali si credesse preferibile il metodo per economia. Ogni contratto d'appalto non s'intenderà conchiuso definitivamente se non dopo che avrà ricevuta l'approvazione o del rispettivo Legato, o del Prefetto del Buon Governo.

106. Nei lavori di manutenzione ordinaria si adotteranno quei metodi, che sono più facili ad eseguirsi in ogni provincia procurando però, ovunque si possa, di far tenere approvigionato il materiale sulle strade, affinchè vengano riparati al momento i primi guasti, e degradazioni.

107. I Prelati Delegati sono autorizzati a provvedere immediatamente ai bisogni urgenti, ed indilazionabili rendendone subito conto al Cardinal Prefetto del Buon Governo.

108. Lo spurgo dei fossi laterali, ch'è a carico dei frontisti, si farà eseguire uniformemente dall'amministrazione, e si comprenderà nei lavori di manutenzione esigendo poi dai frontisti una tassa proporzionata.

109. La direzione, ed amministrazione dei lavori nelle strade provinciali, che passano per la Comarca, e dipendono dal Buon Governo, e in quelle, che passano per l'Agro Romano, e dipendono da Monsignor Presidente, si farà collo stesso metodo, ed ordine, che si è prescritto per le altre.

Sezione II.

Costituzione, ed amministrazione dei fondi occorrenti per le strade provinciali.

110. Per i lavori di manutenzione, e di ordinarie riparazioni nelle strade provinciali, dovranno contribuire tutte le comunità di ciascuna Legazione, o Delegazione secondo le forze riunite della popolazione, e del territorio. D'appresso questa massima ciascun Legato adotterà, e ciascun Delegato proporrà al Cardinal Prefetto del Buon Governo il modo più adattato alle circostanze della sua provincia per percepire i fondi occorrenti.

111. Sarà compresa fra questi fondi la piccola tassa dei frontisti in ragion di fronte per lo spurgo dei fossi.

112. In tutt' i casi di lavori nuovi di strade provinciali contemplati agli articoli 100, 101, 102 e 103 si dovrà proporre unitamente al progetto dei lavori, anche il progetto di riparto in ragione dell'utile da risentirsi da ciascuna comunità, e provincia, sù del quale deciderà la congregazione del Buon Governo trattandosi di Delegazioni, o la Segreteria di Stato per le Legazioni.

113. Anche per i lavori di manutenzione, e riparazione delle strade provinciali si formeranno sempre all'epoca prescritta (articolo 33) i conti preventivi d'approvarsi per le

Delegazioni dal Buon Governo, ed in essi sarà determinata la quantità dei fondi occorrenti.

114. Il Prefetto della congregazione del Buon Governo al principio dell'anno, pubblicherà in ciascuna Delegazione per mezzo dei Prelati Delegati le tasse da esigersi nel corso dell'anno per l'oggetto delle strade provinciali.

115. Lo stesso faranno i Cardinali Legati nelle loro Legazioni.

116. Per quelle provincie, nelle quali dai coloni per inveterate prattiche stabilite si fa il trasporto gratuito della ghiaja necessaria al mantenimento delle strade di qualunque classe, si continuerà nello stesso modo, e l'imposizione delle tasse sarà regolata secondo le spese occorrenti, meno l'importo della ghiaja, che vien trasportata gratuitamente.

117. L'esazione locale si farà dagli esattori comunitativi, e si passerà all'amministratore camerale della provincia.

118. Gli amministratori terranno di questi fondi un conto totalmente separato, ed eseguiranno i pagamenti contro i mandati dei Legati, o Delegati, basati sui certificati degl' ingegneri secondo le regole, e cautele degli articoli 26 49.

119. In ogni fine di quadrimestre rimetteranno il loro conto d' introito, e d'esito o ai Legati nelle Legazioni, o al Cardinal Prefetto del Buon Governo nelle Delegazioni, come si è prescritto agli articoli 81 e seguenti.

120. Si rimetteranno dagl' ingegneri incaricati delle strade provinciali all'epoca della metà di marzo i conti annuali consuntivi a norma del disposto all'articolo 82 o ai Cardinali Legati, i quali dovranno sottoporli colle loro osservazioni al Cardinal Segretario di Stato, o ai Delegati, che similmente l' invieranno alla congregazione del Buon Governo per essere sindacati.

121. Le tasse per le strade provinciali comprese nella Comarca di Roma dipendenti immediatamente dal Buon Governo, e per quelle comprese nell'Agro Romano dipendenti da Monsignor Presidente si continueranno ad esigere nello stesso

modo, che si osserva adesso, e saranno amministrate collo stess'ordine, che si è prescritto per le altre.

TITOLO IV.

Delle strade comunali.

122. Le spese dei lavori delle strade comunali saranno fatte colle medesime leggi prescritte per le altre spese comunali nel titolo V. del motu-proprio dei 6 luglio 1816.

123. I fondi si desumeranno da tasse sopra quegli oggetti, che verranno proposti dai consigli comunali.

124. Il metodo d'esecuzione dei lavori sarà simile a quello delle strade nazionali, e provinciali per tutto ciò, ch'è applicabile alle comunali.

125. La superiore tutela, e direzione di questi lavori nelle Legazioni apparterrà ai signori Cardinali Legati, fuori delle Legazioni alla congregazione del Buon Governo, nell'Agro Romano a Monsignor Presidente secondo quello, che si pratica al presente.

126. I gonfalonieri, e magistrati comunali avranno la sorveglianza dei lavori, e faranno seguire i pagamenti in proporzione dell'avanzamento dei medesimi con mandati in regola sopra i cassieri comunali.

127. Si renderà conto dai medesimi magistrati dei fondi approvati nelle tabelle di prevenzione per i lavori di strade come si fa per le altre spese comunitative.

128. Le strade comunali interne dei luoghi abitati saranno conservate, mantenute, e riattate con i medesimi metodi, e mezzi, che si pratticano al presente.

129. Per le strade interne della città di Roma sarà pubblicato un regolamento particolare, nel quale si determinerà tutto ciò, che ha rapporto alla costruzione, e conservazione delle medesime.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

130. Il presente regolamento incomincierà a mettersi in esecuzione al principio del 1818, ed intanto proseguendosi con i metodi in corso si daranno tutte le disposizioni necessarie, e si stabiliranno gli agenti incaricati di questo ramo amministrativo.

131. In tutte le operazioni degl' ingegneri risguardanti i lavori delle strade nazionali, e provinciali si adopreranno le stesse misure, e scale uniformi per tutto lo Stato a norma delle istruzioni, che riceveranno dalla direzione.

132. Un regolamento di pubblica amministrazione prescriverà le dimensioni delle strade tanto nazionali, che provinciali, le loro pendenze, e la costruzione conveniente.

133. Un regolamento di polizia sarà diretto ad impedire i danni, e guasti ai lavori pubblici delle strade, prescriverà le multe, e la maniera d'applicarle.

PARTE II.

Regolamento per i lavori d'acque nello Stato Pontificio.

TITOLO I.

Classificazione.

134. Tutt' i lavori idraulici dello Stato Pontificio, che hanno per oggetto o di promuovere la navigazione, o di difendere, e bonificare i terreni, e che si fanno o in mare, o nei fiumi reali, o nei torrenti, o nei canali perenni, o in quei di scolo, o nei laghi, o in ogni altra specie d'acque siano pubbliche, siano private, vengono classificati relativa-

mente all'estensione del loro interesse in lavori idraulici nazionali, provinciali, e consorziali.

135. I lavori idraulici nazionali sono quelli, che interessano la generalità dello Stato. Tali sono:

1.° Le costruzioni, e riparazioni dei porti di mare principali.

2.° I lavori, che servono a mantenere la navigazione dei fiumi reali.

3.° I grandi canali di navigazione, che si facessero per aprire la comunicazione fra due lontane frontiere dello Stato.

4.° I lavori nei fiumi arcifinj, che avessero per solo oggetto la conservazione dell'alveo e del confine dello Stato.

136. Tutti questi lavori verranno eseguiti a spese dell'erario camerale.

137. I lavori idraulici provinciali sono quelli, che interessano una, o più provincie sia per oggetto di navigazione, sia per difesa del territorio. Tali sono:

1.° Le costruzioni, e riparazioni dei porti di mare di second'ordine siano a canale, siano a baccino.

2.° I canali di navigazione pubblici, ma di piccola estenzione, o i lavori, che abbiano per fine la navigazione nei piccoli fiumi.

3.° Le arginature dei fiumi reali, e loro influenti, che servono di difesa per lo meno a gran parte di una provincia, e tutt' i lavori, che si fanno nei medesimi fiumi, e nei torrenti arginati per impedirne i guasti.

4.° Le nuove inalveazioni, rettificazioni, ed opere annesse, che si fanno a fine di regolare i medesimi fiumi.

5.° Le grandi colmate, il di cui scopo principale sia di preparare l'opportuna giacitura del terreno, per l'andamento regolare dei fiumi.

138. Alle spese di questi lavori concorreranno, 1.° i terreni difesi, o bonificati, 2.° la provincia, o provincie interessate, 3.° il Governo.

139. I lavori idraulici consorziali sono quelli, che interessano un consorzio di possidenti. Tali sono:

1.° I lavori diretti a difendere le ripe dei fiumi non arginati dalle corrosioni, che mettono in pericolo l' interesse di più possidenti.

2.° Le arginature parziali di qualche tratto di fiume, quelle dei piccioli corsi delle acque, l'interesse delle quali non s'estende, che ad un circondario di possidenti.

3.° Le colmate parziali dirette ad alzare, e bonificare un comprensorio di terreni.

4.° I canali di scolo delle pianure dal loro sbocco nei fiumi per il tronco principale, e per tutte le ramificazioni, che ricevono le acque piovane di diverse possidenze, comprendendovi tutte le opere annesse d'arginature, di botti, di chiaviche, ponti-canali ec. come pure le diramazioni d'acque, che influiscono nei medesimi.

140. Questi lavori verranno eseguiti a spese dei consorzj interessati.

141. I lavori idraulici di ciascuna delle suddette tre classi si distinguono in lavori di nuova costruzione, in grandi riparazioni, e in lavori di manutenzione.

142. Rapporto poi alla giurisdizione i lavori idraulici provinciali o interessano una sola Legazione, o Delegazione, ovvero un numero maggiore.

Così pure i lavori idraulici consorziali possono interessare i possidenti di una, o più Legazioni, o Delegazioni.

143. Il Governo assumerà la suprema tutela di tutti gli enunciati lavori d'acque per mezzo dei magistrati, che verranno indicati nel presente regolamento.

144. L'amministrazione dei lavori idraulici nazionali sarà immediatamente dipendente dal Governo.

I lavori idraulici provinciali s'amministreranno dagl' interessati unitamente ai magistrati colla dipendenza da una direzione centrale esistente nella capitale.

I lavori idraulici consorziali saranno amministrati dagl' in-

teressati, e loro rappresentanti, ed il Governo presterà la tutela per mezzo de' suoi magistrati, e la mano forte per obbligare i renitenti a far ciò, ch'è di comune vantaggio.

145. Le operazioni d'arte necessarie a proporre, ed eseguire regolarmente tutt' i lavori idraulici verranno affidate al corpo degl' ingegneri Pontificj d'acque, e strade, il quale verrà costituito con un particolare regolamento.

TITOLO II.

Dei lavori idraulici nazionali.

146. Monsignor Tesoriere generale come amministratore dell'erario camerale continuerà ad avere l'amministrazione dei lavori idraulici camerali.

147. Comprenderanno questi:

1.° Il porto di Civitavecchia.

2.° Il porto di Ancona.

3.° Il porto d'Anzio.

4.° La navigazione del tevere col porto a canale di fiumicino.

5.° Il porto a canale di Goro per la navigazione del Pò.

148. Continuerà ancora a dipendere da Monsignor Tesoriere come uno stabilimento camerale la bonificazione pontina con tutt' i suoi influenti a norma del motu-proprio della sa. mem. di Pio VI dei 4 luglio 1788.

149. Avrà Monsignor Tesoriere per questi lavori due consiglj, uno amministrativo, ed uno d'arte.

150. Il consiglio amministrativo sarà composto dello stesso Monsignor Tesoriere, e di quattro Chierici di Camera.

151. Dovrà questo essere consultato in tutti gli affari di qualche rilevanza, proporrà le norme dei capitolati, e dei contratti da stipolarsi, rivedrà i contratti prima, che vengano approvati, sindacherà i conti, ed esaminerà tutto ciò, che risguarda l'amministrazione per riferire a Monsignor Tesoriere.

152. Il consiglio d'arte sarà lo stesso, che quello, il quale si destinerà nel titolo seguente per l'esame dei lavori idraulici provinciali, e dovrà esaminare i conti annuali preventivi, e consuntivi, i progetti in prevenzione dei lavori nuovi, e i piani d'esecuzione di ciascun lavoro: risolverà tutte le questioni d'arte, che gli verranno proposte da Monsignor Tesoriere, e darà sempre il parere ragionato, colle opinioni di ciascun membro, se fossero diverse, delle quali si formerà un processo verbale.

153. Vi saranno ingegneri eletti dal Sovrano, e particolarmente addetti all'esecuzione dei lavori idraulici camerali.

154. Uno di essi in qualità di direttore starà alla testa dell'esecuzione dei medesimi lavori, riceverà gli ordini da Monsignor Tesoriere, e li diramerà agl' ingegneri locali, con i quali terrà corrispondenza. Avrà egli le seguenti obbligazioni:

1.° Entro il mese di settembre presenterà a Monsignor Tesoriere, per farlo esaminare dal consiglio, il conto annuale preventivo di tutt'i lavori da eseguirsi nell'anno susseguente distinti in lavori nuovi, di grandi riparazioni, e di manutenzione col loro rispettivo importo, il qual conto esaminato, ed approvato servirà poi di norma per l'esecuzione.

2.° Terminato l'anno entro il mese di marzo seguente darà il conto annuale consuntivo giustificato per essere esaminato dai consigli, e quindi rimesso da Monsignor Tesoriere al tribunale della Camera.

3.° In ogni quadrimestre sottometterà allo stesso Monsignor Tesoriere un conto sommario dei lavori fatti nel quadrimestre scorso, e di quelli da farsi secondo il preventivo nel quadrimestre seguente, onde si rendano disponibili i fondi necessarj con i metodi in corso.

4.° Formerà i progetti in prevenzione dei lavori nuovi, e quando vengano approvati farà stendere i piani d'esecuzione dagl' ingegneri locali sulle norme prescritte per gli altri lavori.

5.° Avrà presso di se almeno un sotto-ispettore mobile

per far sorvegliare i lavori, e le persone addette ai medesimi a fine di conoscere, e togliere gl' inconvenienti nel loro nascere.

6.° Visiterà nelle occorrenze anche personalmente i lavori più interessanti, e darà conto di tutto a Monsignor Tesoriere generale.

155. Per ogni porto, o fiume vi sarà un ingegnere residente in vicinanza del luogo, incaricato del servigio ordinario, il quale potrà riunire secondo che sarà stimato opportuno anche porzione di altri lavori, che fossero a portata della sua residenza, sempre sotto le dipendenze, e secondo le regole stabilite nel regolamento per le acque, e per le strade.

156. Non si potrà eseguire alcun lavoro, che non sia d'istantanea urgenza senza premettere il piano d'esecuzione contenente la descrizione, lo scandaglio, e il capitolato.

157. Tutt' i lavori, che si possono appaltare, si appalteranno per via della licitazione, e colle formalità, che vengono ordinate per le strade nazionali.

158. Per i lavori, che previa l'approvazione si eseguiranno in economia, saranno secondo le contingenze prescritti da Monsignor Tesoriere i particolari metodi d'esecuzione.

159. La collaudazione dei lavori si farà da un' ingegnere deputato da Monsignor Tesoriere in consiglio, e diverso da quello, che ha assistito all'esecuzione.

TITOLO III.

Dei lavori idraulici provinciali.

160. La congregazione delle acque istituita dalla sa. me. di Sisto V. avrà la superiore tutela di tutt' i lavori idraulici provinciali, e formerà la direzione centrale dei medesimi.

161. Sarà assistita per le cose di arte da un consiglio composto di quattro consultori, uno de' quali sarà professore di matematiche applicate, e gli altri tre saranno ingegneri idraulici.

162. I rispettivi Legati, o Delegati colle loro congregazioni governative avranno l'amministrazione immediata, e la vigilanza diretta, sotto la dipendenza della predetta congregazione delle acque, di tutt' i lavori idraulici provinciali, che interessano una sola Delegazione.

163. Avranno presso di loro un'ingegnere in capo incaricato di tutte le ispezioni, e rilievi d'arte, ed assistito da uno, o più ingegneri subalterni. Un ingegnere in capo potrà servire anche più di una Delegazione secondo la quantità dei lavori.

Sezione I.

Lavori provinciali dipendenti dalle Legazioni di Bologna, Ferrara, e Ravenna.

164. Per i lavori idraulici provinciali interessanti una sola Legazione, sono mantenuti tutti quei regolamenti particolari, che si trovano stabiliti d'appresso una lunga esperienza, e che non si oppongono a quanto si prescrive nel presente regolamento. Questa disposizione è particolarmente applicabile alla Legazione di Ferrara per le arginature del Pò.

165. Per il fiume Reno, e per i suoi influenti, il di cui regolamento interessa più provincie, vi sarà una commissione particolare formata come appresso.

166. Questa commissione sarà presieduta da uno dei Cardinali Legati pro tempore delle provincie interessate deputato con Breve Pontificio, e sarà composta di altri quattro membri, tre scelti fra i principali possidenti interessati, uno per ciascuna Legazione, cioè uno del Ferrarese, uno del Bolognese, ed uno di Ravenna; il quarto sarà deputato dalla congregazione delle acque, e non sarà nativo di alcuna delle tre provincie, nè possidente interessato nei lavori d'acque delle medesime.

167. Il Presidente avrà il voto decisivo, gli altri quattro

il consultivo: dovranno però negli atti, che si trasmetteranno, riferirsi i sentimenti di ciascuno degl'individui, i quali tutti dovranno sottoscriversi.

168. Si adunerà la commissione presso il Signor Cardinale Presidente.

169. I deputati si rinnoveranno per turno, e se ne cambierà uno ogni tre anni potendo essere anche confermato.

Il turno della rinnovazione sarà il seguente. Si cambierà dopo il primo trieunio il deputato della sacra congregazione delle acque, dopo il secondo il deputato di Ravenna, dopo il terzo il deputato di Ferrara, dopo il quarto triennio il deputato di Bologna.

170. Avrà la commissione un consiglio di tre ingegneri idraulici scelti dal Sovrano, che dovrà essere consultato in tutti gli affari d'arte.

171. Uno di quest' ingegneri, il quale dovrà essere ancora estraneo alle Legazioni, verrà destinato per la direzione attiva, e starà alla testa dell'esecuzione di tutt'i lavori dipendenti dalla commissione; avrà a se subordinati degli altri ingegneri in quel numero, ch'esigerà la quantità, e divisione dei lavori.

172. Gli altri due ingegneri del consiglio faranno le funzioni d'ispettori sotto gli ordini del Cardinal Presidente, per prender cognizione sopra i luoghi di tutto ciò, che risguarda i lavori, e le persone addette ai medesimi.

173. La giurisdizione di questa commissione si estenderà;

1.° Su tutto l'alveo attuale del Reno da dove incomincia ad essere arginato fino al mare, comprese le opere, che servono alla derivazione d'acque anche nel tratto non arginato.

2.° Sù tutt'i fiumi, e canali arginati, che influiscono nel Reno, e su quelli che vengono dal medesimo derivati.

3.° Sull'alveo nuovo preparato per lo stesso fiume fra la Panfilia, e Bondeno ad oggetto di conservare tutte le opere, che lo compongono fino a che siasi decisa la sorte di quell'alveo.

4.° Su i nuovi canali di scolo, che venissero proposti, e che interessassero diverse Legazioni, come si dirà parlando dei lavori idraulici consorziali.

174. Per qualunque lavoro nuovo, che importi un cambiamento a qualche parte del sistema del Reno, e de' suoi influenti, si compilerà primioramente dall'ingegnere direttore un progetto in provenzione, in cui si dimostri l'utile, che sia per derivarne, si descriva sommariamente l'opera con tutte le sue parti principali, accompagnandola con piante, e profili generali, e se ne calcoli approssimativamente la spesa da paragonarsi coll'utile.

175. Questo progetto presentato al Cardinal Presidente si farà esaminare dal consiglio d'ingegneri, e quindi si sottometterà insieme col parere ragionato del consiglio al voto della commissione.

176. Se sarà ammesso, allora si pubblicherà per un mese nelle tre provincie a fine di ricevere in iscritto le opposizioni degl'interessati, le quali si rimetteranno dal Cardinal Presidente al Cardinal Prefetto della congregazione delle acque insieme col progetto, e colle osservazioni fattevi dal consiglio d'ingegneri e dalla commissione.

177. La congregazione delle acque sentito il suo consiglio d'arte deciderà se il progetto sia ammissibile, ed in qual'estensione.

178. Per le grandi riparazioni delle opere già esistenti, che oltrepassino l'ordinaria manutenzione, se ne farà la proposizione dall'ingegnere direttore alla commissione, la quale deciderà, sentito il consiglio, se siano da eseguirsi.

179. In ogni anno si formerà dall' ingegnere direttore il conto preventivo dei lavori occorrenti in tutt'i fiumi, e canali dipendenti dalla commissione, alla quale verrà da lui presentato prima della metà del precedente mese di settembre. Vi saranno distinti i lavori nuovi, le grandi riparazioni, e i lavori di manutenzione. Nelle prime due classi non

potranno esser portate se non quelle opere, delle quali siano stati approvati i progetti nella maniera già detta.

180. Il conto preventivo sarà esaminato prima dal consiglio d'arte, e quindi sottomesso colle di lui osservazioni al Card. Presidente, ed egli sentita sempre la commissione, darà il suo voto per l'approvazione totale, o parziale delle spese da farsi in quell'anno.

181. Prima della fine di settembre il Cardinal Presidente rimetterà la risoluzione alla congregazione delle acque, la quale sentito il suo consiglio decreterà definitivamente il conto per servir di norma tanto nelle spese da farsi, come nelle tasse da percepirsi, delle quali si parlerà a suo luogo.

182. Il conto preventivo approvato verrà ritornato al Cardinal Presidente prima della metà di novembre.

183. Quantunque nel conto preventivo debba sempre comprendersi una somma per i casi imprevisti, non ostante se sopravvenissero bisogni urgenti maggiori, si dimanderà dal Cardinal Presidente alla congregazione un supplemento, non ritardata l'esecuzione delle riparazioni indilazionabili.

184. Di tutt'i lavori da farsi, e specialmente dei lavori nuovi, e delle grandi riparazioni si compilerà dagl'ingegneri subalterni sotto gli ordini del direttore il piano di esecuzione contenente.

1.° La descrizione dettagliata di tutte le parti dell'opera colle loro dimensioni, qualità de'materiali, e costruzione, accompagnata dalle piante, profili, sezioni, e disegni necessarj a dare idea distinta di tutto.

2.° Lo scandaglio dell'importo di ogni porzione dell'opera, basato sugli elementi de'prezzi dei materiali, e della mano d'opera.

3.° Il capitolato tanto generale che parziale, cui dovrà assoggettarsi l'intraprendente.

185. I piani di esecuzione saranno esaminati dal consiglio degl'ingegneri della commissione, e dovranno essere approvati nelle solite forme.

186. Per ogni lavoro, di cui sia stato approvato il piano di esecuzione, e che sia incluso in un conto preventivo sanzionato, come pure pei diversi lavori di manutenzione, si stabilirà dalla commissione se convenga di appaltarli, o farli eseguire per economìa.

187. Nel primo caso si aprirà la licitazione con i metodi in corso, ed esaurite tutte le formalità se ne farà l'aggiudicazione.

188. Nel secondo caso si prescriveva il metodo da eseguirsi, e l'ingegnere esecutore sarà responsabile della buona condotta del lavoro.

189. Se durante la esecuzione si riconoscerà la necessità di variare in aumento, o diminuzione alcune parti dell'opera per circostanze non bene avanti conosciute, se ne farà il rapporto dall'ingegnere direttore alla commissione per riportarne l'approvazione.

190. Trattandosi di cosa, che alterasse notabilmente la somma del preventivo, il Cardinal Presidente la riferirà alla congregazione delle acque per avere un supplemento. Se fosse però indilazionabile, è autorizzato l'ingegnere direttore a farla incominciare, dandone subito parte all' autorità superiore.

191. In ogni fine di mese si formerà dall' ingegnere assistente all'opera lo stato di situazione dei lavori appaltati, dal quale risulti il credito dell'appaltatore, e questo stato certificato dall'ingegnere direttore servirà di base al mandato, che spedirà il Cardinal Presidente.

192. I pagamenti dei lavori, che si eseguiranno per economìa, si faranno effettuare dal Cardinal Presidente all'epoche stabilite dalla commissione, sull'appoggio degli stati di giornate, o di misure secondo il metodo, che sarà stato prescritto.

193. Terminato il lavoro sia in appalto, ossia per economìa si deputerà dal Cardinal Presidente l' ingegnere collaudatore, che si sceglierà per lo più frà i due ispettori mem-

bri del consiglio. Si porterà esso sopra al luogo, e confronterà il lavoro eseguito col piano di esecuzione, e colle modificazioni approvate per sottoporre il risultato della sua visita alla commissione.

194. I lavori di manutenzione ordinaria saranno approvati dalla commissione, ed eseguiti nel modo più pronto e più espediente a giudizio della medesima.

Per essi terrà luogo di collaudazione la visita, che si farà dall'ingegnere direttore in unione di un membro della commissione due volte l'anno come all'articolo 230.

195. Tutto ciò, che risguarda la custodia, e la guardia delle arginature dei fiumi nelle tre provincie, essendo della più alta importanza si stabilirà l'ordine da osservarsi per essa, dopo che si sarà parlato degli altri lavori idraulici provinciali.

196. Alla fine di ogni quadrimestre si redigerà dall'ingegnere direttore un conto sommario dei lavori fatti nel quadrimestre scorso, e di quelli da farsi nel quadrimestre seguente in esecuzione del preventivo, e questo rimesso dal Cardinal Presidente al Cardinal Prefetto in Roma farà conoscere approssimativamente la somma occorrente nel quadrimestre futuro.

197. In ogni anno si compilerà dall'ingegnere direttore il conto consuntivo di tutt'i lavori eseguiti, e spese fatte, e si rimetterà da lui colle opportune giustificazioni alla commissione entro il mese di marzo susseguente. Verrà da essa sindacato, e quindi rimesso entro il mese di aprile dal Cardinal Presidente alla congregazione delle acque per la definitiva approvazione.

198. La commissione definirà amministrativamente le questioni, che insorgessero nella estensione della sua giurisdizione.

1.° Fra gl'ingegneri, e gli appaltatori per la esecuzione dei contratti.

2.° Fra gli appaltatori, o altri esecutori dei lavori, e

i proprietarj per l'occupazione dei terreni, case ec. che si renderà indispensabile alla esecuzione dei lavori già approvati nelle forme stabilite.

199. Si potrà in questi casi ricorrere in secondo luogo alla congregazione delle acque, non ritardata però l'esecuzione della deliberazione presa dalla commissione.

200. Si riterrà per base di tali decisioni, che ogni possidente è tenuto a vendere la sua proprietà nell'estensione necessaria ai pubblici lavori, mediante però una giusta indennizzazione.

201. Le questioni, che potranno insorgere circa la stima del valore, o del danno apparterranno ai tribunali.

202. Per tutt'i guasti, e danni, che si possano fare ai lavori pubblici, e per le obbligazioni dei particolari di concorrere o coll'opera personale, o con altri mezzi alle guardie in tempo di piena, saranno mantenute in vigore tutte le consuetudini, e i regolamenti veglianti, e confermate le penali comminate dai medesimi, e l'ordine della procedura.

203. I giudizj di danni dati sugli argini, e su i fiumi con bestiame, o manualmente apparterranno ai governatori, e rispettivamente assessori locali, i quali dovranno procedere nelle vie le più sommarie, e riservato l'appello nel solo devolutivo.

204. Le devastazioni studiose commesse sulle ripe, argini, e letti di fiumi, o in altra maniera riguardanti il corso delle acque rimangono sotto la giurisdizione dei tribunali criminali, i quali dovranno giudicarne a tenore delle leggi, o generali, o particolari.

205. Per tutt'i lavori idraulici provinciali non soggetti alla commissione del Reno, ed esistenti in una delle Legazioni, i quali, come si è detto all'art. 162, saranno sorvegliati, ed amministrati dal rispettivo Cardinal Legato, avranno luogo gli stessi regolamenti prescritti per quelli dipendenti dalla commissione del Reno colle modificazioni indicate negli articoli seguenti.

206. Il Cardinal Legato avrà le medesime attribuzioni date al Cardinal Presidente, e la congregazione governativa starà in luogo della commissione, ed in essa si risolveranno gli affari collo stesso metodo.

207. Nelle Legazioni, che hanno lavori idraulici d'importanza, vi sarà presso il Legato un consultore idraulico, il quale farà le veci del consiglio d'arte, e le funzioni d'ispettore.

208. Vi sarà inoltre un'ingegnere in capo provinciale, il quale presiederà all'esecuzione dei lavori, e farà l'officio dell'ingegnere direttore dei lavori della commissione.

209. Dei lavori di nuova costruzione, che importino variazione all'impianto delle arginature, e di altre opere annesse ne sarà compilato dall'Ingegnere in capo il progetto in prevenzione a norma dell'art. 174 da subordinarsi al Cardinal Legato nella congregazione governativa colle osservazioni dell'ingegnere consultore, e venendo approvato sarà pubblicato per un mese, e quindi inviato per la definitiva approvazione alla congregazione delle acque insieme alle osservazioni, ed alle opposizioni dei particolari, o dei consorzj, che si credessero gravati.

210. Dei lavori di riparazioni, che hanno per oggetto la conservazione, e restaurazione delle arginature, dei manufatti, e di altre opere, come scarichi, rinfianchi, banche, soprasoglj di argini ec. basterà, che l'ingegnere in capo ne faccia la proposizione al Cardinal Legato, il quale nella congregazione governativa sentito l'ingegnere consultore risolverà, se il lavoro sia necessario, previe le verificazioni, che stimerà opportune.

211. Tanto dei lavori di nuova costruzione, quanto di quelli di riparazioni si formeranno dagl'ingegneri i piani di esecuzione a norma di quanto è stato prescritto all'art. 184.

212. Su questi piani di esecuzione, approvati che siano nelle congregazioni governative, si potrà procedere all'esecuzione con il metodo o di appalto, o di economia secondo

che si stimerà più espediente, bene inteso che la spesa sia stata ammessa nel conto preventivo approvato dalla congregazione delle acque.

213. Per le straordinarie, ed urgenti riparazioni, come pure pei lavori in aumento imprevisti, che sopravvengono dopo l'approvazione del preventivo, sono autorizzati i signori Cardinali Legati a farvi metter mano subito dandone parte alla congregazione suddetta.

214. Per la collaudazione di ogni lavoro verrà deputato dal sig. Cardinale Legato l' ingegnere collaudatore. I lavori di manutenzione saranno riveduti nella visita, che si dovrà fare a norma dell'art. 230.

215. Alla fine di ogni quadrimestre si rimetterà alla congregazione delle acque il conto sommario come all' articolo 196.

216. In ogni anno alla medesima epoca prescritta per la commissione del Reno verrà rimesso da ogni Legato il conto consuntivo alla congregazione delle acque.

217. Il Card. Legato con la sua congregazione governativa definirà come si è detto all'art. 198 le questioni nate intorno ai lavori pubblici.

218. Ciascun Cardinal Legato formerà nel termine di tre mesi dalla pubblicazione del presente l'elenco de' corsi di acque, che rimangono sotto la sua giurisdizione a seconda di ciò, che si è prescritto di sopra.

Quest'elenco sarà trasmesso alla congregazione delle acque per l'approvazione.

Sezione II.

Della custodia, e guardia degli argini dei fiumi.

219. La custodia degli argini dei fiumi avrà luogo in ogni tempo, la guardia in tempo di grandi piene.

220. La arginature dei fiumi del Ferrarese, del Bologne-

se, e di Ravenna saranno ripartite in tanti tratti, che si potranno chiamare riparti, secondo le tabelle, che verranno rispettivamente compilate dalla commissione del Reno, e dai Legati ciascuno per la propria giurisdizione, ed approvate dalla congregazione delle acque.

221. Ad ogni riparto verrà proposto un ingegnere ordinario dipendente dagli ordini dell'ingegnere in capo della provincia.

222. Nel Ferrarese saranno distribuiti i diversi tratti d'argine da mettersi in guardia fra i così detti giudici, e notari d'argine secondo il consueto. Questi però saranno subordinati al rispettivo ingegnere ordinario.

223. Ogni riparto verrà suddiviso in tante sezioni, a ciascuna delle quali sarà assegnato un custode.

224. Ogni custode avrà la sua abitazione in vicinanza della sezione.

225. Il custode sarà obbligato di visitare almeno una volta alla settimana la sua sezione per riconoscere lo stato degli argini, e delle opere annesse, per osservare ogni mutazione, che si manifestasse a danno delle medesime, e per notare gli abusi, che si fossero introdotti a pregiudizio dei lavori. Egli registrerà le sue osservazioni distribuite negli articoli di una tabella stampata a bella posta, e le rimetterà all'ingegnere ordinario, da cui dipende.

226. Oltre la visita ordinaria sarà obbligato il custode di visitare straordinariamente la sua sezione ogni volta, che venga avvertito di qualch' emergente, o di qualche abuso nocivo, ed estenderà anche di questo il suo rapporto rimettendolo similmente all'ingegnere ordinario.

227. L'ingegnere ordinario verificato l'esposto farà subito riparare l'inconveniente, s'è facilmente riparabile, o togliere l'abuso a termini di ragione dando parte di tutto all'ingegnere in capo. Se troverà resistenza a rimuovere gli abusi implorerà dall' autorità le disposizioni coattive a norma dei vegliànti regolamenti.

228. Qualora la riparazione da farsi esiga dei lavori di rilievo l'ingegnere ordinario mettendosi d'intelligenza coll'ingegnere in capo, si porterà sopra al luogo per formare il progetto, o piano in regola dei lavori occorrenti, il quale verificato, modificato, o approvato dall'ingegnere in capo, sarà da questo inoltrato al Cardinal Legato per la necessaria approvazione a norma di quanto si è stabilito.

229. L'ingegnere in capo potrà eseguire la visita da se, e trattandosi di bisogni indilazionabili, ch'esigessero provvidenza istantanea, farà seguire immediatamente la riparazione dandone subito conto al Cardinal Legato.

230. L'ingegnere in capo farà due volte l'anno, cioè dopo le piene della primavera, e quelle dell'autunno, la visita di tutte le arginature a lui affidate, alla quale assisterà un membro del magistrato deputato dal Cardinal Legato. Gl'ingegneri ordinarj v'interverranno nei rispettivi tratti, e riparti, così pure i giudici d'argine, e i custodi nelle rispettive sezioni.

231. Si riconoscerà in queste visite lo stato dei fiumi, delle arginature, e dei manufatti, le riparazioni occorrenti, e i disordini, ed abusi da emendarsi. Si estenderà la relazione di tutte le osservazioni, e si rimetterà accompagnata dalle opportune riflessioni dell'ingegnere in capo al Cardinal Legato.

232. In tempo delle grandi piene, che minaccino le arginature, si metteranno queste in guardia colla massima diligenza. Il momento di mettere in attività la guardia sarà al giungere delle piene ai segnali stabili, che sono, o si metteranno in ciascun fiume.

233. Prima che il fiume giunga al segno ogni custode avviserà il rispettivo ingegnere ordinario della piena, che si prepara, e similmente sarà avvisato l'ingegnere in capo dal custode più a portata, affinchè possa disporre, e tener pronti tutt'i mezzi per la convocazione della guardia.

234. Giunta la piena al segno stabilito, l'ingegnere in ca-

po dichiarerà il fiume in guardia, e si troverà personalmente nel punto il più centrale dei luoghi minacciati accorrendo in seguito, ov'esigerà il bisogno. Spedirà immediatamente l'avviso al superiore magistrato di acque per quelle provvidenze, che sono della sua autorità, e per fornire una sufficiente forz' armata. Contemporaneamente convocherà alla guardia con avvisi in istampa tutti gli uomini delle ville vicine.

235. Messa in attività la guardia, il suddetto ingegnere ne sarà il capo in tutta linea minacciata, e dipendentemente da lui tutti gl'ingegneri ordinarj, i giudici, e notaj d'argine del Ferrarese nei rispettivi riparti, sopra de' quali dovranno trovarsi giorno, e notte. Avranno lo stess' obbligo i custodi nelle rispettive sezioni.

236. Per quei fiumi, che possono crescere rapidamente, e non dar tempo agl'ingegneri di recarsi ai loro posti, ogni custode avviserà prima che la piena giunga, al segno di guardia anche il gonfaloniere del luogo più vicino, il quale sarà tenuto di andare in persona, o mandare un suo delegato sull'argine. Questi dopo che la piena è giunta al segno, mancando l'ingegnere in capo, o l'ordinario, dichiarerà il fiume in guardia, sarà capo della medesima, ed è autorizzato a dare le opportune disposizioni secondo i bisogni.

237. Lungo la linea di ciascun fiume arginato si manterranno dei magazzeni provveduti di attrezzi, materiali, torcie, e di tutto ciò, che si prevederà occorrere, i quali si daranno in consegna colle dovute cautele al custode della sezione, ove sono stabiliti.

238. Nei pericoli d'inondazioni, di rotte, o di altri simili disastri qualunque privato all'invito della legitima autorità sarà tenuto di accorrere alla difesa degli argini con uomini, bestie, carri, ed strumenti necessarj nel modo, e sotto le pene, che sono prescritte dalle leggi, e consuetudini vigenti.

239. In tempo di piene, e di guardia l'ingegnere in capo

è autorizzato a prendere quei provvedimenti istantanei , che stimerà necessarj per la preservazione degli argini maestri, rendendone subito conto all'autorità superiore; e particolarmente potrà far tagliare gli argini in golena , quando la piena sia giunta ai segnali stabiliti in proposito.

240. I signori Cardinali Legati entro le rispettive loro giurisdizioni nei casi di piene potranno far sorvegliare le guardie da chi, e come crederanno più opportuno. Sono anche autorizzati a fare delle deputazioni straordinarie per tal'oggetto e per somministrare i necessarj soccorsi nel caso deplorabile delle inondazioni.

Sezione. III.

Lavori provinciali dipendenti dalle Delegazioni.

241. Tutt'i lavori idraulici provinciali, e specialmente quelli dei porti di màre di second'ordine esistenti in una Delegazione saranno sorvegliati , ed amministrati dal rispettivo Prelato Delegato sotto la dipendenza della congregazione delle acque nello stesso modo, e con i medesimi regolamenti , che sono stati di sopra prescritti pei lavori dipendenti da una sola Legazione , meno le seguenti modificazioni.

242. I Prelati Delegati nelle loro congregazioni governative avranno le medesime attribuzioni dei Legati , fuori che dovranno attendere dalla congregazione delle acque l'approvazione non solo dei progetti in prevenzione , ma anche dei piani di esecuzione dei lavori nuovi , e delle grandi riparazioni. I lavori di manutenzione basterà , che siano approvati nel preventivo.

243. L'ordine dell'esecuzione dei lavori sarà lo stesso, ed un' ingegnere in capo sarà incaricato dei lavori di una , o più Delegazioni, pei quali corrisponderà con i rispettivi Delegati.

244. La collaudazione dei lavori nuovi, o delle riparazio-

ni di molta entità si farà da un'ingegnere deputato dalla congregazione delle acque.

245. Per i lavori di manutenzione il Prelato Delegato deputerà un membro della congregazione governativa, o un'altro magistrato per visitarli ogni volta che stimerà necessario, oppure chiamerà occorrendo un'ingegnere dalle provincie vicine.

246. Entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione del presente ciascuno dei Delegati, che avrà dei lavori idraulici provinciali nella propria Delegazione, ne formerà l'elenco per sottoporlo all'approvazione della congregazione delle acque.

247. Se alcuni lavori intorno ai fiumi, e torrenti, che passano per più di una Delegazione, si riconosceranno di tal'interesse da esser messi nella classe dei lavori provinciali, la congregazione delle acque formerà una commissione per presiedervi, a somiglianza di quella del Reno deputando in presidente uno dei Prelati delle delegazioni interessate.

Sezione IV.

Costituzione, ed amministrazione dei fondi necessarj per i lavori idraulici provinciali.

248. Ai lavori idraulici di Bologna, Ferrara, e Romagna, che riguardano la difesa dei terreni, concorrerà 1. il Governo, 2. la provincia o provincie interessate, 3. i terreni che ne sentono beneficio immediato. I primi si chiameranno fondi camerali, i secondi provinciali, gli ultimi particolari.

249. Ai lavori idraulici delle suddette provincie, che hanno per oggetto la navigazione, si provvederà 1. colle tasse solite a percepirsi per la navigazione, 2. con una tassa provinciale, 3. con un soccorso dell'erario.

250. I fondi camerali pei lavori di arginature nelle Legazioni saranno eguali alla metà dell'importo dei medesimi lavori.

251. I fondi provinciali saranno percepiti su tutta la possidenza prediale delle tre provincie con una sopratassa alla dativa reale.

252. La sopratassa provinciale sarà di un decimo sopra la prediale, ed il suo prodotto verrà ripartito fra la commissione del Reno, e ciascuna delle altre Legazioni interessate in una proporzione costante da stabilirsi con approvazione Sovrana, avendo in considerazione i bisogni, e le risorse di ciascuna.

253. Tanto la quantità della sopratassa, quanto la proporzione, con cui debbe ripartirsi il prodotto fra le Legazioni, verrà similmente o confermata, o rinnovata dal Sovrano ogni triennio sulla proposizione della congregazione delle acque.

254. I fondi particolari dei lavori di arginature si percepiranno con un riparto sopra i terreni bonificati in ragione dell'utile, che ne risentono. A tal'effetto saranno questi classificati in una serie di gradi proporzionali al rispettivo interesse.

255. Sono compresi in questi fondi le mano d'opere, e i trasporti, che per consuetudine fossero obbligati di fornire i possidenti, o i coloni nelle diverse provincie.

256. Sono provvisoriamente mantenuti in vigore i campioni di riparto, che si trovano in corso nelle suddette provincie. I fondi particolari pei lavori della commissione del Reno si ripartiranno provvisoriamente sopra i terreni compresi nel circondario prefinito dai chirografi Pontificj dei 27 agosto 1770, e 22 febbrajo 1776 graduando l'imposta fra gl'interessati colla proporzione, con cui si esigeva la tassa d'acque a termini de' sopraccitati due chirografi.

257. Qualora o non vi fossero i campioni delle arginature per qualche fiume, oppure quelli che sono in corso si riconoscessero difettosi, e meritevoli di riforma per i ricorsi di una gran parte dei contribuenti, i signori Cardinali Le-

gati nelle loro congregazioni governative ordineranno la compilazione de'nuovi campioni.

258. Questi si esporranno al pubblico per il tempo di tre mesi a fine di ricevere i ricorsi, e le objezioni dei pretesi gravati, le quali esaminate nelle congregazioni governative, e corretti i campioni, se vi è luogo, verranno previa l'approvazione della congregazione delle acque resi esecutorj per il tratto avvenire.

259. Terminata questa rettificazione dei campioni attuali, sarà pubblicato un campione universale, che conterrà la norma del contributo per ciascun fiume, torrente, e canale.

260. Per ogni nuovo lavoro, che cambiasse la situazione idraulica dei terreni contribuenti, si formerà collo stesso metodo un nuovo campione di contribuenza graduato sempre in ragione dell'utile rispettivo.

261. Approvati con oracolo Sovrano per mezzo della congregazione delle acque i conti preventivi annuali delle spese dei lavori idraulici provinciali tanto della commissione del Reno, quanto di ogni Legazione, nei quali saranno compresi anche gli onorarj, e gli emolumenti degl'impiegati; la metà della somma delle spese di ogni provincia risultante dai preventivi starà a carico dell'erario camerale. Dall'altra metà si toglierà la quota della sopratassa provinciale destinata come all'art. 252 per sussidio di ciascuna provincia, il resto si ripartirà in ogni anno sopra i terreni interessati a norma dei campioni in corso.

262. Dal Cardinal Prefetto della congregazione delle acque si parteciperà a Monsignor Tesoriere generale prima della metà di novembre la somma totale dei fondi camerali da impiegarsi nell'anno futuro su i lavori idraulici provinciali delle Legazioni, e questi darà gli ordini opportuni agli amministratori camerali di quelle provincie, affinchè tengano a libera disposizione del Cardinal Legato la corrispon-

dente quota di tassa prediale componente fra tutti la suddetta somma.

263. Di questa quota gli amministratori camerali terranno un conto totalmente separato, e la verseranno in ogni bimestre secondo gli ordini della predetta congregazione delle acque.

264. La sopratassa provinciale fissata come all'art. 252 sarà esatta dai medesimi amministratori cogli stessi privilegj, ed emolumenti della diretta, o prediale, e si terrà a disposizione della congregazione.

265. In conseguenza dell'approvazione dei conti preventivi verrà stabilita come all'art. 261 la quota dei fondi particolari da ripartirsi sopra i contribuenti interessati di ciascuna Legazione. Il Cardinal Prefetto delle acque rimettendo prima della metà di novembre ai rispettivi Legati il conto preventivo approvato, notificherà loro questa somma, ed essi ne faranno fare il riparto.

266. Per ripartire la somma dei fondi particolari destinata a ciascuna Legazione fra i campioni dei diversi fiumi si osserverà la proporzione, che si troverà nel preventivo fra le spese approvate pei medesimi fiumi.

267. Si esigerà questa tassa particolare per bimestri, come la prediale dai medesimi amministratori, e cogli stessi privilegj.

268. In principio di ogni quadrimestre il Cardinal Prefetto delle acque spedirà gli ordini opportuni agli amministratori camerali, affinchè versino pei due bimestri seguenti nella cassa dell'amministratore camerale residente nel capo luogo di ogni Legazione quella somma, che avrà conosciuto occorrere dai conti sommarj (art. 196), e alla quale non giungesse l'introito da farsi dal rispettivo amministratore.

169. Il Cardinal Presidente della commissione, e gli altri Cardinali Legati trarranno i mandati in regola sopra l'amministratore camerale del rispettivo capo-luogo, il quale li soddisferà colle somme o esatte da lui, o versate nella sua cas-

sa dagli altri amministratori, come si è ordinato nel precedente articolo.

270. Ai mandati dovranno essere annessi gli stati dei lavori o delle giornate, o delle mensualità certificati dall'ingegnere in capo.

271. Alla fine di ogni quadrimestre ciascun amministratore camerale rimetterà al Cardinal Prefetto delle acque il suo rendiconto d' introito, e d'esito per tutt' i fondi camerali provinciali, e particolari da lui amministrati per la congregazione delle acque. Ogni pagamento sarà giustificato col rispettivo mandato.

272. Alla fine dell' anno i tre rendiconti quadrimestrali dell'amministratore camerale del capo-luogo dovranno quadrare col conto annuale consuntivo da rimettersi dai rispettivi Legati secondo il disposto all'articolo 197.

273. Dei lavori idraulici provinciali, che hanno per oggetto la navigazione, si formerà un conto preventivo annuale separato, nel quale non solo si specificherà l'importo dei lavori, che si propongono, ma anche il prodotto delle tasse particolari, che si riscuotono per tale oggetto, le quali vengono confermate fintantochè non sia altrimenti disposto.

274. Approvato il conto, la metà delle spese sarà a carico dell'erario camerale, e detratto dall' altra metà il prodotto delle tasse, che si trovano in corso, il resto verrà ripartito con una sopratassa alla diretta, o prediale della provincia, o provincie interessate.

275. Se le tasse particolari eccedessero la metà della spesa occorrente, l'erario pubblico supplirà al resto.

276. L'amministrazione di questi fondi si terrà collo stesso metodo fissato per gli altri lavori idraulici provinciali, e se ne renderà conto nello stesso modo alla congregazione delle acque.

277. Pei lavori idraulici provinciali esistenti nel resto dello Stato Pontificio, o risguardino la difesa dei terreni, o la navigazione, i Delegati nel rimetterne l' elenco come all' ar-

tic. 246 indicheranno i fondi siano particolari, siano provinciali, che vi sono impiegati fin'ora, faranno le loro osservazioni sopra i medesimi, e sul soccorso che possa aver luogo per parte dell'erario. La congregazione delle acque coll'approvazione del Sovrano stabilirà i metodi, e le proporzioni dei fondi occorrenti a ciascuno.

278. L'amministrazione immediata dipenderà dal rispettivo Delegato colle stesse norme prescritte di sopra, e si renderà conto nella stessa maniera alla congregazione delle acque.

TITOLO IV.

Dei lavori idraulici consorziali.

279. Tutt'i lavori intorno alle acque, i quali interessano particolarmente un comprensorio di possidenti, o alcune comunità, appartengono alla classe dei lavori consorziali.

280. Questi lavori, i quali, come si è detto all'art. 140, debbono farsi a spese degl'interessati, ed amministrarsi dai rappresentanti dei medesimi, vengono distinti, rapporto al modo, con cui i Governo vi eserciterà la sua tutela, in lavori consorziali esistenti nelle Legazioni, e in quelli esistenti nel resto dello Stato Pontificio.

Sezione I.

Dei lavori consorziali nelle Legazioni.

281. I signori Cardinali Legati nelle loro congregazioni governative avranno la tutela immediata dei lavori consorziali esistenti nelle rispettive loro giurisdizioni, sotto la dipendenza nei casi, che si esprimeranno dalla congregazione delle acque.

La commissione del Reno estenderà la sua giurisdizione

a tutt'i lavori consorziali, che sono dipendenti da quel fiume, e dai suoi influenti arginati.

282. Se una porzione di territorio interessato ad un dato lavoro si troverà in una Legazione, e porzione in un'altra; i lavori si faranno sotto la tutela di quella Legazione, in cui esiste la maggior contribuenza.

283. D'appresso queste massime si formerà nel termine di due mesi dalla pubblicazione del presente l'elenco dei lavori consorziali dipendenti da ciascuna Legazione. Questi elenchi saranno formati dai rispettivi Cardinali Legati nelle loro congregazioni governative, e dal Cardinal Presidente della commissione del Reno, e sottoposti all'approvazione definitiva della congregazione delle acque.

284. Tutt'i possidenti, che sono interessati ai medesimi lavori consorziali, formeranno un'associazione, la quale sarà rappresentata da una congregazione consorziale di un numero di membri scelti dagli stessi interessati nelle forme vigenti rispetto ai consorzj, ch'esistono, ed in quelle da prescriversi con particolari regolamenti rispetto ai nuovi.

285. In ogni biennio si procederà alla rinnovazione di un numero, che sortirà. Gli stessi regolamenti o vigenti, o da prescriversi regoleranno il numero, e la qualità degl'individui, che debbono sortire. I sortiti saranno rieligibili.

286. Per le congregazioni, che si trovano già stabilite, si conserverà la medesima organizzazione, e gli antichi usi e consuetudini, quando non siano contrarie al presente regolamento.

287. La congregazione consorziale approverà, e farà eseguire i lavori nel modo, che verrà indicato per gli scoli, e bonificazioni nella seguente sezione.

288. Approverà i riparti delle spese da farsi in ragion d'interesse premettendone la pubblicazione per sentire le opposizioni dei pretesi gravati.

289. Questi riparti non diverranno esecutorj, se prima non siano stati confermati dal Cardinale Legato, o Presi-

dente della commissione del Reno nelle rispettive loro attribuzioni.

290. Ogni congregazione avrà un'ingegnere, un computista, e un cassiere scelti a suo piacimento per disimpegnare le funzioni a ciascuno appartenenti.

291. Renderà conto in ogn' anno agl' interessati dell' impiego delle contribuzioni levate.

292. Fra tutt'i lavori idraulici consorziali delle Legazioni, essendo della maggiore importanza la manutenzione, e miglioramento dei canali di scolo, come altresì le bonificazioni, che si fanno o per diseccamento, o per colmata, se ne prescrivono le norme nella seguente sezione.

Sezione II.

Del sistema da osservarsi per gli scoli e per le bonificazioni.

293. Di tutt'i terreni posti in pianura, inondati, o soggetti ad inondarsi si formeranno tanti grandi circondarj limitati dagli alvei dei fiumi, dalle lagune, o dai terreni alti, ognun de' quali circondarj comprenda tutte le possidenze, che hanno un' interesse comune di scoli.

294. Potranno comprendersi in un solo circondario i terreni, che godono di diversi tronchi principali di scoli, purchè si riuniscano tutti in un medesimo recipiente. Non potranno dividersi in più circondarj i terreni, che hanno un tronco principale comune di scoli.

295. Ogni circondario avrà la sua congregazione consorziale, che rappresenterà tutta l'associazione secondo le massime fissate negli art. 284. e seguenti.

Le attribuzioni di essa sono determinate negli articoli seguenti.

296. Ovunque l'esperienza ha fatto conoscere, che i lavori di manutenzione, e la custodia ordinaria degli scoli si sor-

veglia più esattamente d'associazioni ristrette ad un solo ramo, o tronco di essi; si potranno ammettere anche alcune di queste particolari associazioni col nome di *assunterie*, o altro, le quali però saranno tutte subordinate alla congregazione consorziale del circondario, nel quale sono comprese. Le loro attribuzioni si determineranno appresso.

297. Nel termine di due mesi sarà proposta all' approvazione della congregazione delle acque da ciascun Cardinal Legato, e dal Cardinal Presidente della commissione del Reno la divisione dei grandi circondarj di scolo compresi nella propria giurisdizione d'acque.

298. Approvata, che sarà questa divisione, nel termine di altri due mesi, si proporrà similmente l'organizzazione della congregazione consorziale di ogni circondario, la quale, se già esiste, verrà conservata in quella forma, che non si opponga al presente regolamento, e s'è da crearsi, si farà in modo uniforme alle massime fissate negli art. 284. e seguenti.

299. Per quei circondarj poi, nei quali non si trovasse stabilita la suddivisione delle subalterne associazioni, ma si credesse utile d'introdurvela, oppure trovandosi stabilita, si credesse necessario di modificarla; sarà in facoltà dei suddetti Cardinali Legati, e Presidente, sentita però la congregazione consorziale, di prescriverla nelle forme, che conosceranno le più opportune, ed analoghe alle massime stabilite di sopra.

300. Approvata la organizzazione di tutte le associazioni degli scoli, e delle bonificazioni, si faranno seguire a norma di essa l'elezioni, e si metteranno in attività le nuove congregazioni al più presto possibile.

Frattanto verranno osservati tutt'i regolamenti che si trovano in corso.

Sezione III.

Della custodia, e manutenzione dei canali di scolo, e delle bonificazioni.

301. Tutt'i canali di scolo dovranno essere mantenuti nella conveniente larghezza, e ad una determinata profondità, la quale viene indicata nei segnali, che sono, o si metteranno lungo i canali medesimi a convenienti distanze. Ogni volta che da questi segnali si riconosca l'interrimento del fondo si procederà all'escavazione.

302. I così detti sgarbamenti, o siano spurghi dall'erbe si faranno costantemente in tutt'i canali di scolo almeno due volte all'anno.

303. Tutti gli argini dei canali, gli argini traversagni, circondarj, e di bonificazione esistenti in un circondario saranno mantenuti alle stabilite altezze, e grossezze.

304. Se ad alcuno degli argini occorrerà la guardia straordinaria in tempo di piena, sarà cura della congregazione consorziale di farla attivare a norma dei bisogni, e prattiche dei luoghi.

305. Tutt'i così detti manufatti inservienti agli scoli, e alle bonificazioni, come chiaviche, botti, ponti ec., saranno mantenuti in buono stato.

306. Le chiaviche saranno fornite non solo dei necessarj ordigni per la più comoda manovra delle usciare, ma ancora dei materiali occorrenti pel caso, che si dovessero nelle piene fortificare. Le chiaviche in tutto ciò che interessa la difesa della linea arginata dei fiumi, sono sotto la vigilanza del Governo, e dei di lui ingegneri.

307. Sarà regolata la competenza, e saranno prescritte le discipline dalla superiore autorità governativa per ogni bocca di derivazione situata sui fiumi, e canali, la quale dirami le acque ai circondarj di scoli, affinchè questi non vengano

indebitamente sopraccaricati a danno della società degl'interessati.

Questa provvidenza si estende ancora alle derivazioni di acque torbide per uso di bonificazioni.

308. In ogni circondario di scoli si formerà una esatta descrizione dei canali, degli argini, delle chiaviche, botti, e di ogni altra opera, la di cui conservazione interessi il circondario. Una copia di essa si terrà per norma nell'archivio della congregazione, ed un'altra sarà rimessa all'officio degl' ingegneri della Legazione.

309. Ogni congregazione consorziale presenterà alla rispettiva Legazione un progetto di discipline dirette alla lodevole conservazione delle opere.

Il Cardinale Legato, consultata la sua congregazione governativa, desumerà da questi progetti un regolamento generale di polizia, e di disciplina relativo all'oggetto.

310. Ogni congregazione consorziale avrà a se addetto almeno un ingegnere idraulico scelto da essa.

311. Avrà al servigio tanti custodi per gli scoli, argini, e chiaviche, quanti ne saranno da essa determinati secondo i bisogni, e prescriverà loro le opportune istruzioni per la custodia regolare degli oggetti a ciascuno affidati.

312. In ogni anno sarà dall'ingegnere di ogni circondario formato il conto preventivo di tutt'i lavori, e spese occorrenti per la custodia, e manutenzione del circondario medesimo. Questo conto sarà presentato alla congregazione consorziale per ricevere la di lei approvazione.

313. In quei circondarj, ne'quali vi saranno le assunterìe, o associazioni subalterne, ciascuna di queste farà compilare il preventivo della porzione di canali, ed opere rispettive, lo rimetterà alla congregazione consorziale, la quale ne desumerà un preventivo generale per tutto il circondario.

314. I lavori descritti nel conto preventivo saranno ese-

guiti con quel metodo, che la congregazione consorziale stimerà più economico, ed espediente.

315. Ove sianvi le subalterne associazioni sarà affidata ad esse la sorveglianza dei lavori, e dei salariati nella loro suddivisione.

316. Gl'ingegneri del Governo dovranno esercitare una sorveglianza sugli scoli, e sulle opere annesse.

317. Gl'ingegneri ordinarj faranno rapporto all'ingegnere in capo di tutti gl'inconvenienti, mancanze, ed abusi, che rinveranno nella conservazione degli scoli, e delle bonificazioni, come altresì nelle diramazioni di acque per uso d'irrigazioni, e di opificj, che si rendessero nocevoli, e contemporaneamente ne avviseranno la congregazione consorziale proponendole i convenienti rimedj.

318. L'ingegnere in capo all'occasione delle visite, che dovrà fare secondo l'art. 230, verificherà i disordini rilevati, ed osserverà, se v'è stato posto riparo. Nel caso, che li trovi ancora sussistenti, ne darà parte al Cardinale Legato, il quale ne ordinerà l'esecuzione a carico dei negligenti.

319. Ogni circondario avrà uno o più campioni di contribuenza per i lavori di manutenzione graduati in proporzione dell'utile. Sono confermati quelli, che si trovano in corso, ed ove non vi fossero, si formeranno a norma delle massime stabilite di sopra.

320. Collo stesso metodo si procederà alla correzione dei campioni vigenti, qualora sia provocata da una gran parte dei contribuenti.

321. Le congregazioni consorziali potranno avere, se lo credono necessario, un campioniere per la custodia dei campioni, e per fare i riparti.

322. La spesa approvata nel preventivo sarà ripartita sugl'interessati a norma dei campioni in ogn'anno, e si chiamerà la tassa degli scoli.

323. I ruoli di riparto della tassa degli scoli dovrann'essere firmati dal campioniere, o da chi ne fa le veci, dal Presi-

dente, e due membri almeno della congregazione consorziale, e dall'Eminentissimo Legato.

324. Saranno esatti dal cassiere per bimestri col privilegio di mano-regia previa una sola intimazione. L'esattore si renderà debitore dell'esatto, ed inesatto, avendo perciò un premio proporzionato all'esigenza. Sarà egli munito d'idonea sicurtà d'approvarsi dalla congregazione consorziale sotto la responsabilità dei membri della medesima.

325. Lo stesso cassiere introiterà i profitti, che si ritraessero a vantaggio della società dalle proprietà consorziali, come dall'erbe degli argini, e simili. Introiterà ancora le multe, e rifazione dei danni dati.

326. Per quei circondarj, che si estendono in due diverse Legazioni, e che sono soggetti secondo l'art. 282 a quella Legazione, ov'esiste la maggior contribuenza, approvato che sarà da questa il riparto, verrà rimesso, per quella porzione ch'esiste in altra Legazione, al rispettivo Legato, il quale ne farà seguire l'incasso a favore della congregazione consorziale.

327. Il cassiere farà i pagamenti delle spese contro i mandati in regola firmati dal Presidente, e dal computista.

328. Renderà conto in ogni quadrimestre dell'introito, e dell'esito colle dovute giustificazioni.

329. In fine dell'anno la congregazione consorziale darà il suo rendiconto d'approvarsi rispettivamente dal Cardinal Legato, o dal Cardinal Presidente. Questo conto sarà posto nell'officio della congregazione consorziale per essere comunicato a tutti gl'interessati che lo dimanderanno.

330. Tutte le disposizioni, le grida, gli editti, le condanne, e le multe, relative agli scoli, bonificazioni, e diramazioni d'acque sono mantenute in pieno vigore in tutti quei casi, nei quali non si è diversamente provveduto.

331. Le questioni, che nascessero fra gli appaltatori, e le congregazioni consorziali per l'esecuzione de' contratti, sa-

ranno definite amministrativamente dal Cardinale Legato col voto della congregazione governativa.

332. Lo stesso metodo s'osserverà pei reclami dei particolari interessati contro la congregazione consorziale risguardanti i lavori, e le tasse.

333. Si potrà ricorrere in ultimo alla congregazione delle acque, non ritardata l'esecuzione delle disposizioni date dalla Legazione.

334. Le questioni, che nascessero fra le congregazioni consorziali di due limitrofi circondarj, sia pel riparto della spesa di manutenzione di qualche argine, canale, o chiavica d'interesse comune, sia per altri simili oggetti, saranno pure definite amministrativamente dal Legato, o dal Presidente, cui è soggetta la consorziale congregazione, contro la quale è diretto il reclamo. Ma la decisione in questo caso dovrà esser prima dell'esecuzione confermata dalla congregazione delle acque, qualora le parti non si acquietino.

Sezione IV.

Delle nuove opere per gli scoli, e le bonificazioni.

335. Le nuove opere dirette al miglioramento dei canali di scolo sia col prolungarli, e variarne lo sbocco, sia coll'ingrandirne la sezione, sia col separare le acque dei terreni più alti da quelle dei più bassi, sia con altri simili mezzi, come pure le nuove bonificazioni, o per diseccamento, o per colmata, sarann'esaminate, approvate, ed eseguite coll'ordine, e metodo seguente.

336. Se la nuov'opera interessa un solo circondario, l'ingegnere progettante ne farà una prima proposizione alla congregazione consorziale del medesimo, la quale, riconoscendone l'utilità, è autorizzata a commettere la redazione del progetto in prevenzione da compilarsi colle norme prescritte nell'art. 174. Le spese occorrenti per questo progetto si de-

sumeranno o dal fondo di riserva, che debbe sempre calcolarsi in ogni preventivo, o si riporteranno nel preventivo dell'anno futuro.

337. Compiuto il progetto in prevenzione, dal quale risulti evidentemente l'utile dell'opera, la possibilità d'eseguirla, e la spesa approssimativa, si parteciperà al Cardinal Legato, affinchè lo faccia pubblicare per un mese con i soliti metodi, passato il qual termine ordinerà la convocazione di tutti gli interessati per un giorno, e per un luogo determinato.

Potrà fissarsi tale convocazione nell'atto stesso della pubblicazione.

338. Gl'interessati sceglieranno a pluralità di voti altrettanti deputati, quanti sono quelli della congregazione consorziale ordinaria. Questi nuovi deputati riuniti agli antichi formeranno una congregazione straordinaria, la quale delibererà a pluralità di voti, se il progetto sia adottabile o nò.

339. La decisione della congregazione straordinaria si sottoporrà con tutte le objezioni, ed osservazioni al Cardinal Legato, o Presidente, il quale sentito il parere degl'ingegneri consultori confermerà, o escluderà la decisione suddetta.

340. Nel primo caso la decisione diverrà definitiva, nel secondo s'attenderà la decisione definitiva dalla congregazione delle acque.

341. Se poi la nuov'opera interessa più circondarj sia per l'utile sperato, sia pel danno temuto, e questi circondarj cointeressati appartengano ad una sola giurisdizione, il progetto in prevenzione redatto, e pubblicato come sopra sarà sottoposto, previo l'esame, ed osservazioni degl'ingegneri consultori, al voto della rispettiva Legazione, o della commissione del Reno, secondo, che a quella, o a questa sono soggetti i circondarj cointeressati. Si sottoporrà questa prima decisione alla congregazione delle acque, la quale preso il tutto nuovamente ad esame stabilirà definitivamente se la progettata nuov'opera debba o nò eseguirsi.

342. Finalmente se i circondarj interessati sono sotto la giurisdizione di diversi Cardinali Legati, ciascuno di essi rimetterà il suo voto alla congregazione delle acque, dalla quale si emetterà la definitiva decisione.

343. Approvato in queste forme il progetto in prevenzione d'una nuov'opera, si procederà ai preparativi per l'esecuzione, cioè alla compilazione del piano di esecuzione, e alla formazione del campione dei contribuenti.

344. Il piano d'esecuzione del lavoro dovrà essere redatto dall'ingegnere progettante di concerto coll'ingegnere in capo del Governo, e sottoposto ai medesimi esami, ed approvazioni, che si sono ordinate per le nuove opere nei lavori idraulici provinciali.

345. Il campione dei contribuenti dovrà essere basato sulla massima, che la spesa del lavoro vada a gravitare sopra l'aumento di valore, che acquisterà ogni terreno per il miglioramento prodottovi dal lavoro medesimo.

346. Per mettere in prattica questa massima si stabiliranno in ogni caso particolare dai Cardinali Legati quelle misure, e disposizioni, che si crederanno più opportune d'appresso ai risultati delle congregazioni straordinarie degl'interessati in ordine alla classificazione dei terreni, e per determinare colla maggiore approssimazione possibile l'utile, che sia per ridondarne ad ogni classe, il numero dei gradi, e la rispettiva contribuenza.

347. Le questioni fra i proprietarj, e la società saranno definite amministrativamente secondo il disposto agli articoli 198. e seguenti.

348. Le colmate dirette a migliorare i fondi o troppo bassi, o di cattiva qualità, saranno favorite, purchè concorrano i requisiti della innocuità agli scoli, ed alle adjacenze. Nel caso di contraddizione delle congregazioni consorziali, il Cardinale Legato nella sua congregazione governativa ne assumerà la cognizione, e ne emanerà la sua decisione, che sarà definitiva.

349. Le commissioni apposite pel regolamento delle irrigazioni istituite in alcune Legazioni estenderanno le di loro ispezioni a tutt' i circondarj di scoli subordinati alla giurisdizione, e tutela del Legato, presso del quale sono stabilite.

Sezione V.

Dei lavori consorziali fuori delle Legazioni.

350. La congregazione delle acque eserciterà la sorveglianza diretta sopra i lavori idraulici consorziali, che si trovano nel resto dello Stato Pontificio, siano essi compresi in una, e più Delegazioni.

351. Sono conservate le così dette Prefetture, o corpi rappresentativi delle società d'interessati nelle diverse valli dello Stato presiedute da una delle autorità governative a ciò specialmente delegata dalla congregazione delle acque la quale avrà la facoltà di obbligare i morosi al pagamento delle tasse legittimamente imposte per mezzo della mano-regia in qualunque Delegazione o governo siano situati i fondi.

352. Se si riconoscesse utile, o di riformarle in qualche parte, o di riunirne alcune, o d'instituirne delle nuove, sarà cura della predetta congregazione delle acque, sentito anche il voto del consiglio d'ingegneri, di dare quelle disposizioni, che conducono alla più esatta, e sollecita esecuzione tanto dei lavori di manutenzione, che delle nuove opere.

353. Il regolamento dei lavori dipendenti dalle Prefetture si assimilerà a quello prescritto per gli altri lavori idraulici consorziali in tutto ciò che non è stato diversamente disposto. I lavori di manutenzione che debbono essere eseguiti dai particolari, approvati che saranno dalla Prefettura secondo il solito, ed intimatane l'esecuzione, se questa verrà trascurata si faranno eseguire di officio dall'autorità delegata dalla congregazione delle acque, e se ne farà incassare l'impor-

to con i medesimi mezzi ordinati per la esigenza delle tasse. Ciascuna Prefettura dovrà avere a se addetto un perito ingegnere, per mezzo del quale compilerà in ogni anno il conto preventivo di tutt'i lavori di manutenzione, o di riparazioni, il quale approvato dalla Prefettura dovrà avere il suo pieno effetto.

354. Dei lavori di nuova costruzione se ne dovranno fare i progetti in prevenzione d'approvarsi dalla congregazione delle acque.

355. La maniera più economica, e più spedita d'eseguire i lavori si lascia alla scelta delle associazioni degl'interessati.

356. Uno dei membri del consiglio d'arte a ciò destinato dal Cardinal Prefetto, farà per questi lavori le funzioni d'ispettore, e dovrà almeno una volta all'anno visitare, o far visitare dal sotto-ispettore a lui addetto ciascuna valle per riscontrare, se siano stati eseguiti i lavori ordinati, per collaudarli, e sopra tutto per osservare come siano mantenuti i canali, e le bonificazioni, quali ne siano i bisogni, quali gl'inconvenienti, qual'i rimedj, facendo rapporto di tutto alla congregazione delle acque. Il medesimo ingegnere proporrà per essere esaminati dal consiglio quei progetti di nuove opere, che stimerà più utili.

357. I fondi per questi lavori dovranno desumersi come si fa al presente da una graduata contribuenza sopra gl'interessati, e potrà in qualche caso di lavori assai interessanti aver luogo un soccorso della provincia previa l'approvazione Sovrana.

358. Continueranno a formare parte di questi fondi il prodotto delle proprietà consorziali degli argini ec., come pure la porzione fiscale delle multe.

359. Nel caso di dovere attivare nuovi riparti, o riformare gli attuali, si formeranno i campioni cogli stessi metodi, e discipline, che si sono prescritte agli articoli 253, e seguenti.

360. L'amministrazione dei fondi si terrà colle stesse, o si-

mili regole fissate per gli altri lavori idraulici consorziali, e ciascuna associazione dovrà rendere in ogni anno il conto consuntivo da sindacarsi, ed approvarsi dalla congregazione delle acque.

361. Le questioni, che nascessero fra diverse associazioni d'interessati specialmente per conto dei progetti di nuove opere, saranno definite amministrativamente dalla congregazione delle acque, sentito il consiglio d'ingegneri.

362. Sono confermati tutti gli editti, e bandi per i danni dati in questi lavori. Il giudizio delle accuse si farà avanti l'autorità delegata dalla congregazione delle acque per tutta l'estensione di territorio, che abbraccia ciascuna prefettura.

363. I lavori idraulici consorziali connessi colla bonificazione pontina, e il regolamento dei corsi d'acque, che influiscono nella medesima, continuerà a dipendere da Monsignor Tesoriere generale a norma del motu-proprio della S. M. di Pio VI. dei 4 Luglio 1788. Si dovranno però osservare per essi i medesimi metodi, e le stesse norme prescritte per gli altri consorzj tanto nel formare le rispettive associazioni, quanto nel proporre, ed approvare i lavori, nel sorvegliare la manutenzione, e farl'eseguire a carico dei negligenti, come altresì nel classificare i contribuenti, amministrare i fondi, e renderne conto.

364. I Delegati nelle rispettive loro giurisdizioni sorveglieranno la manutenzione delle bonificazioni, e dei lavori consorziali. Rilevando in essi delle negligenze, degli abusi, degl'inconvenienti, del che sarà cura dell'ingegnere addetto alla Delegazione d'informarli, ne daranno parte alla congregazione delle acque, la quale prenderà le più pronte misure per rimediarvi.

365. In tutte le Delegazionl, e specialmente nella Comarca di Roma, ed Agro Romano si farà eseguire nel termine di un'anno dalla congregazione delle acque per mezzo di appo-

siti ingegneri una visita a tutt' i luoghi infestati d'acque stagnanti, o soggetti ai danni de' corsi d'acque.

366. Gl'ingegneri visitatori riferiranno non solo gl'inconvenienti osservati ma ancora proporranno in genere le operazioni da farsi per rimediarvi, e designeranno i comprensorj interessati.

367. La congregazione delle acque formerà per ogni associazione la rispettiva congregazione consorziale a norma delle massime stabilite, e quindi farà procedere all'esecuzione dei lavori, i quali, previo l'esame e l'approvazione, saranno credut' i più opportuni, e conducenti alla bonificazione dei terreni, e al libero scolo delle acque stagnanti.

368. I campioni dei contribuenti si formeranno con il metodo stabilito per tutti gli altri lavori idraulici consorziali, ed insorgendo difficoltà impreviste per ottenere la sanificazione di tutt' i luoghi infestati dalle acque, la congregazione delle acque proporrà le convenienti particolari disposizioni all'approvazione Sovrana.

369. In ogni triennio la congregazione delle acque farà rinnuovare le perlustrazioni dirette ad assicurarsi del progressivo miglioramento delle terre inondate, e ad ordinare le bonificazioni trascurate. Il risultato di queste ispezioni sarà sottoposto al Sovrano.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

370. Per la conservazione provvisoria dell'alveo nuovo preparato pel Reno, la commissione incaricata del medesimo proporrà all'approvazione della congregazione delle acque il piano, ed i mezzi che stimerà più opportuni e più giusti per supplire alle spese occorrenti.

371. In tutte le operazioni degl'ingegneri risguardanti i lavori idraulici nazionali, e provinciali si adopreranno le stes-

se misure, o scale uniformi per tutto lo Stato a norma delle istruzioni, che verranno diramate dal consiglio d'ingegneri.

372. Sarà cura del medesimo consiglio di prescrivere le diligenze da osservarsi in tutte le operazioni degl'ingegneri, di dare le istruzioni sul modo di redigere i progetti dei lavori, e i piani di esecuzione, e di diramare i modelli da seguirsi per la uniformità dei registri, dei conti, e di tutte le altre relazioni, che sono obbligati di dare.

373. Di tutte le discipline, e regolamenti, che verranno in progresso ordinati per i lavori idraulici provinciali, nazionali, e consorziali, se ne farà in ogni anno una raccolta, che si stamperà, e pubblicherà per norma dei magistrati, degl'ingegneri, e di tutti gli altri agenti addetti a questo ramo di pubblica amministrazione.

374. Sarà obbligo degl'ingegneri nelle loro visite di osservare, e riferire, se nei letti de' fiumi, che contengono nel loro alveo le piene ordinarie, e che corrono incassati, siano stati collocati, o infissi impedimenti di qualunque sorte, come anche se le ripe dai frontisti siano fortificate, e mantenute con convenienti lavori, che non alterino il corso delle acque, nè rechino danno alle ripe opposte dei vicini, acciò in caso di abusi, o di negligenza possano prendersi dalle superiori autorità gli opportuni ripari, anche con assoggettare i delinquenti alle pene, allorchè abbiano luogo.

375. Sarà parimenti cura degl'ingegneri nelle descrizioni, che dovranno fare dei fiumi, torrenti, ed altri corsi d'acqua, di notare eziandio i molini, ed i mezzi, con i quali vengano attivati dalle acque fluviatili sia direttamente, sia per deviazione, osservando anche, e riferendo alle autorità superiori, se siasi fatta alcuna variazione, o alterazione abusiva.

376. Chiunque vorrà in avvenire costruire molini, o altri opificj con divertire le acque di qualunque fiume, o altro corso di acque sia con semplice deviazione, sia con chiuse

di muro, o legname, dovrà farne l'istanza ai rispettivi Legati, o Delegati, i quali, sentito il parere della congregazione governativa, e degl'ingegneri, la trasmetteranno col loro voto, e con riferire anche quello della congregazione, e ingegneri suddetti, alla congregazione delle acque, a cui apparterrà il dare, o negare definitivamente il permesso per la costruzione, o il modificarlo in quei termini, che crederà convenienti.

Nel caso del permesso, se ne darà avviso a Monsignor Tesoriere per l'oggetto, che interessa la finanza (a).

(a) *RAPPORTO*

Per l'udienza di Sua Santità.

Il motu-proprio della sa. me. di Pio Settimo in data dei 19 *marzo* 1801 *disponeva al* §. 39, *che chiunque volesse fabbricare nuovi molini ove non esistessero privative, dovesse prima cerziorarne il Tesoriere generale sotto la pena della perdita del molino senza tal cautela fabbricato.*

Questa legge lasciava subordinata l'erezione dei nuovi molini al ministro delle finanze, a cui principalmente apparteneva, per tre rapporti, cioè: per la percezione del dazio sul macinato, per l'avocazione alla camera de' molini comunali, e per l'alto dominio del principato sulle acque dei fiumi; quindi l'erario del Principe continuò anche dopo d'essa ad essere in grado di poter calcolare esattamente la forza del macinante di ciascun territorio o distretto, onde basare rettamente gli appalti, e le amministrazioni. Potè di più bilanciare il pubblico interesse sul comodo delle rispettive popolazioni nella richiesta de' nuovi molini. Potè in fine guarentire l'alto dominio Sovrano sulle pubbliche acque dei fiumi coll' imposizione d'un nuovo canone a coloro, che dovessero profittarne per attivare le nuove macinazioni.

PARTE III.

Istituzione, e regolamento del corpo degl'ingegneri Pontificj di acque, e strade.

TITOLO I.

Sistemazione generale.

377. Viene istituito un corpo d'ingegneri Pontificj incaricato di tutte le operazioni di arte risguardanti i lavori nazionali, e provinciali di acque, e di strade.

Sarebbe stato desiderabile, che una sì provvida disposizione si fosse mantenuta sempre illesa e vegliante singolarmente dopo che si è aperto sui molini un'esteso commercio, il quale ha risvegliato l'industria, ed acuito le mire de' speculatori. Ma il successivo motu-proprio de' 23 *ottobre* 1817 *pubblicato dallo stesso prelodato Pontefice benchè non presentasse a prima vista un'aspetto d'opposizione dell'antecedente, indusse però di fatto una sì sostanziale innovazione su quella legge, che ne ha cangiato affatto le conseguenze. Poichè attribuendo coll'articolo* 376 *il pieno potere alla sacra Congregazione delle acque di accordare definitivamente il permesso per la costruzione de' nuovi molini senza preventiva intelligenza del Tesoriere, il quale debbe contentarsi di averne uno sterile avviso dopo il fatto dell'assoluta concessione, ha sottratto per tal modo intieramente l'organizzazione dei nuovi molini dalla dipendenza del ministero di finanza lasciandola unicamente soggetta alle leggi di una idrostatica polizia. Ecco difatti il tenore di quell'articolo. » Chiunque » vorrà in avvenire costruire molini, o altri opificj con di- » vertire le acque di qualunque fiume, o altro corso di*

378. È composto principalmente di tre gradi, cioè d'ispettori incaricati dell'esame dei progetti, e della sorveglianza ai lavori, d'ingegneri in capo provinciali incaricati della direzione attiva dei lavori, e d'ingegneri ordinarj incaricati sotto

---

» acque sia con semplice deviazione, sia con chiuse di mu-
» ro, o legname dovrà farne l'istanza ai rispettivi Legati,
» o Delegati, i quali sentito il parere della congregazione
» governativa, e degl' ingegneri, la trasmetteranno col loro
» voto, e con riferire anche quello della congregazione, e
» ingegneri suddetti alla congregazione delle acque, a cui
» apparterrà il dare, o negare definitivamente il permesso
» per la costruzione, o il modificarlo in que' termini, che
» crederà convenienti. Nel caso del permesso se ne darà
» avviso a Monsignor Tesoriere per l'oggetto, che interessa
» la finanza ».

Non era forse cos'agevole il prevedere all' epoca di quell' innovazione le sinistre conseguenze, che di là sarebbero derivate. Ma una continuata esperienza ha fatto pur troppo conoscere e quali danni ne siano provenuti, e ne provengano tutto giorno all'erario, e quali pregiudizj ne risultino alla società.

A parlare de' primi essi non risparmiano alcuno dei tre rapporti, che legano attualmente l'economìa de' molini coll'interesse del pubblico tesoro. Uno di questi si è detto essere la percezione del dazio sul macinato, ed è ben facile il persuadersi, che come l'inceppamento della finanza, che avrebbe opposto un'argine alla soverchia moltiplicazione dei molini, ha facilitato oltremodo la concessione di tali licenze, così ha aperto un più vasto campo alle frodi, le quali sono sempre in proporzione del numero di tali opificj. Anzi quasi ciò fosse poco, ha cangiato ancora in aggravio il rimedio stesso apprestato a tali disordini. Poichè non essendosi trovato miglior espediente per estirpare le frodi, e gua-

gli ordini del rispettivo ingegnere in capo delle operazioni di campagna, e dell'assistenza ai lavori medesimi.

379. Il corpo degl'ingegneri Pontificj d'acque, e strade verrà distinto con uniforme onorifico del Sovrano, il quale

---

rentire insieme dalle vessazioni i contribuenti, che quello di obbligare gli appaltatori in alcune provincie a mantenere in ciascun molino un ministro a tenore che si aumenta il numero de' molini si accrescono gradatamente le spese del ministero. Doppio inconveniente codesto, e doppio danno, che aggravando la condizione degli appaltatori, và tutto finalmente a riversarsi sopra l'erario o mediante i defalchi, che si pretendono sulle annue corrisposte, o mediante il ribasso delle offerte nell' innovazione degli appalti volendo ognuno porsi al coperto e delle spese eventuali, e delle perdite, cui la troppo facil concessione de' nuovi molini suol tutto giorno cagionare agli appaltatori.

Nè minore è il pregiudizio, che da questa cagione stessa ridonda alla camera, come proprietaria di molti molini specialmente nelle provincie di seconda ricupera. Ella è giornalmente molestata dalle querele, e dai reclami degli affittuarj, i quali veggendo sempre più diminuirsi il prodotto della cosa locata pel crescente numero de' molini, o chieggono la rescissione dei contratti, o dimandan bonifici o defalchi. La Camera frattanto o in un modo, o nell'altro debbe sempre soccombere, o ribassare le corrisposte, o accordar degli abboni, o sostener delle liti, o rescinder gli affitti per rinnovarli poi con maggior discapito, qual che si scelga di cosiffatti partiti sono tutt' inseparabili della perdita del pubblico erario. Lo stesso decisivo espediente di alienare, o concedere in enfiteusi i molini camerali non và esente da un grave disastro. Il timor di vedere sopraffatti i proprj acquisti, e deteriorato ognor maggiormente il prodotto di essi dalla nuova costruzione de' molini, o lascia deserte le

saranno obbligati di portar sempre sopra i lavori, affinchè siano gelosi del loro onore, ed esigano il dovuto rispetto dai subalterni. Ciascun grado avrà i suoi distintivi nell'uniforme.

380. Gl' ingegneri Pontificj godranno dell' appuntamento

---

aste, o disconforta le gare, e trattiene il freno alle offerte, per cui o restano impediti i contratti, o concluder non si possono senza un pubblico notabile detrimento.

Non è a tacere finalmente l'offesa, che l'odierno sistema delle licenze reca ai diritti del principato, mentre a un tempo stesso il defrauda d'un giusto, e doveroso emolumento. L'alto dominio del Principe sui fiumi pubblici è un'attributo inerente alla Sovranità, che niun pubblicista ardisce di contrastare. Di là nasce la necessità d'un permesso Sovrano a favor di colui, che vuole deviare comunque temporaneamente una porzione di quell'acqua a suo profitto. Di là risulta egualmente la convenienza d' imporre un' annuo canone, o tributo all'utente verso l'erario in ricognizione del supremo dominio, ed in tutela dei diritti del Principato. Quindi l'evidente ragione di conservare un' attiva concorrenza in proposito al Tesoriere generale a cui è affidato il deposito dei diritti economici dello Stato. L'aver' egli perduto dopo il motu-proprio dei 23 *ottobre* 1817 *ogn'influsso sulla fabbricazione de' nuovi molini, siccome ha privato l'erario d'ogni tributo, o corrisposta per l'uso delle acque, così ha oscurato non poco i supremi diritti del Principe sopra i fiumi.*

Ma non è solo l'erario a soffrire de' gravi danni sotto i tre mentovati rapporti da così fatta innovazione di sistema. La stessa società in generale ne risente non piccolo nocumento. È noto che alcuni concessionarj di nuovi molini fan vergognoso mercimonio delle ottenute licenze, stipulandosi in segreto delle annue prestazioni dai proprietarj, o affittuarj de' vecchi molini, e rinunciando in compenso al permesso delle nuove costruzioni. Quindi l'aumento dei diritti di moli-

mensuale, che ora si fisserà secondo il grado, e le incombenze, oltre il rimborso delle spese, senza che il loro onorario possa mai proporzionarsi alla somma dell'importo dei lavori suddetti.

---

tura a carico de' macinanti, su cui partitamente ricade il peso del vile, ed ingiusto negoziato.

Il Tesoriere generale nell'atto di sottoporre siffatti rilievi alla saggia penetrazione della Santità Vostra è ben lontano dall'impugnare la giurisdizione della sacra Congregazione delle acque sulla regolar costruzione de' nuovi molini. Il suo intento è quello di rappresentare i disordini, che nascono dalla soverchia facilità di tali licenze, e dall'astrazione d'ogni rapporto colla finanza, implorando perciò delle opportune provvidenze, e guarentire i diritti Sovrani, l'interesse del pubblico erario, la quiete, e soddisfazione della società.

Per servire all'importanza di tali oggetti lo stesso Tesoriere generale sarebbe del subordinato parere, che ferma restando la disposizione dell'art. 376 *del lodato motu-proprio dei* 23 *ottobre* 1817 *sulla giurisdizione della sacra Congregazione delle acque in accordare le licenze per la costruzione de' nuovi molini, venisse dichiarato, e stabilito, che alla medesima competessero le facoltà nei soli casi di pura necessità risultanti, o dall'assoluto bisogno d'una popolazione priv'affatto di molino nel suo territorio, o dall'incommoda, e mal agiata situazione del molino esistente, per cui si renda di accesso difficile ad una parte notabile degli abitanti, o finalmente dall'insufficienza di esso ai bisogni dell'intiero circondario, ed ingiunto al concessionario anche in tali casi l'obbligo di doversi rivolgere al Tesoriere generale per combinare con lui un'indennizzo per lo stipendio del ministro da deputarsi al nuovo molino giusta il vigente regolamento, per conciliare insieme un discreto canone in ricognizione del Sovrano dominio sulle acque de' fiumi, e per con-*

381. Viene severamente proibito agl'ingegneri, ed a qualunque impiegato di prendere alcuna parte, o interesse nei lavori, e di ricevere alcuno benchè minimo regalo dagl' intraprendenti sotto qualsivoglia titolo tanto direttamente, quan-

---

venire in fine in tutti quei patti, che il Tesoriere generale crederà opportuni, ed analoghi al proposito.

Siccome però una tal disposizione quant' efficace ad ovviare i disordini in avvenire, altrettanto inoperosa sarebbe a riparar gli esistenti, e lascierebbe sfuggirsi quei molini, che dall'epoca del Regno Italico sonosi fino ad oggi costruiti o arbitrariamente, o in territorj privativi, o senz'imposizione d'alcun canone, o tributo per l'uso, o sia dominio utile delle acque, così sembrerebbe opportuno d'obbligare con apposita notificazione tutt' i costruttori de' nuovi molini dall'epoca suddivisata, ad esibire entro il termine d'un mese i titoli delle rispettive loro concessioni per essere prese in esame dettagliatamente, onde poi stabilire le massime, e provvidenze applicabili a detti molini.

Salva alla sacra Congregazione delle acque la facoltà, anzi dichiarata, e determinata come sopra, restituerassi alla finanza un' influsso sulla costruzione de' nuovi molini, che per tanti rapporti la risguardano, influsso benefico, e salutare, per cui porrassi un' argine alle frodi, riacquisterassi la ormai perduta norma di calcolare la forza macinante nei distretti, si sottrarrà da ogn'aggravio il pubblico tesoro, sarà guarentito il valore, e il prodotto de' molini camerali, si sgombreranno gli ostacoli al commercio, si agevoleranno i contratti, saran reintegrati i diritti del principato, e troncheransi in fine quei manopolj, quelle vessazioni, quei marcimonj, che sono la peste, e l'obbrobrio della società.

to per interposte persone. Mancando a questo dovere, non solo saranno irremissibilmente dimessi dall'impiego, ed inabilitati all'esercizio di qualunque altro, ma verranno anche tradotti in giudizio criminale per essere condannati alle pene, alle quali avrà dato luogo la loro trasgressione.

TITOLO II.

Distribuzione, e numero degl'Ingegneri.

382. Le incombenze, e le attribuzioni degl'ingegneri di ogni grado sono state già determinate nei precedenti regolamenti; si riassumerà ora il numero di quelli del primo grado, e si fisserà il numero, e la distribuzione di quelli degli altri gradi per riunire in un sol punto la formazione del corpo degl'ingegneri.

RESCRITTO

Richiamato ad esame il rapporto di Monsignor Tesoriere generale sul gravissimo danno, che deriva al pubblico erario dall'illimitata concessione de' molini fin quì portati ad un numero assai maggiore di quello ch' importa il pubblico servizio, e preso nella dovuta considerazione il voto del Cardinal Prefetto delle acque, che in seguito del nostro precedente rescritto remissivo, lo ha emesso in voce, ed in iscritto comprovante la necessità d'assoggettare a più rigida disciplina le concessioni delle quali si tratta, ordiniamo, e dichiariamo, ch'ogni nuova petizione per costruzione de' nuovi molini debb'essere prima esaminata, discussa, ed approvata da Monsignor Tesoriere generale, con quegli obblighi, e condizioni che crederà espedienti per guarentire, o compensare l'interesse camerale, e quindi con sua lettera d'officio rimessa alla Prefettura delle acque, perchè giudi-

Sezione I.

Ingegneri di primo grado.

383. Gl'ingegneri di primo grado avranno il titolo d'ispettori e saranno distribuiti come siegue:

384. Tre di essi formeranno il consiglio dei lavori di strade residente in Roma prescritto all'articolo 16.

I membri di questo consiglio oltre le attribuzioni generali per l'ispezione dei lavori indicati agli art. 16 17, avranno in particolare le incombenze, che si esprimono quì appresso.

385. Uno di essi avrà la direzione delle strade interne di Roma.

386. Un'altro avrà la direzione delle strade nazionali, e

---

chi, se poss'ammettersi o rigettarsi ne' rapporti del suo ministero onde non sia ristagnata, o pregiudicata la libera, ed innocua defluenza delle acque nei rispettivi fiumi, e canali. Rispetto poi alle concessioni già accordate in addietro dalla congregazione, o Prefettura delle acque, e semplicemente notificata al Tesorierato secondo il precedente sistema, riserviamo al Tesoriere generale il diritto di combinare, ed imporre un semplice canone in cera per ricognizione del dominio da presentarsi annualmente nella camera de' tributi; Riformando per tal'effetto i paragrafi 59 *del motu-proprio* 19 *marzo* 1801, *e* 376 *dell'altro motu-proprio* 23 *ottobre* 1817 *in quella parte, che non si opponga a questa nostra disposizione.*

Die 7 *novembris* 1827.

LEO PAPA XII.

provinciali esistenti 1. nell'Agro Romano, e Comarca alla destra del fiume Tevere compreso il tratto di via Flaminia da porta del Popolo a ponte Molle, 2. nella Delegazione di Viterbo, 3. in quella di Civitavecchia.

387. Il terzo membro del consiglio avrà la direzione delle strade nazionali, e provinciali esistenti 1. nell'Agro Romano, e Comarca alla sinistra del fiume Tevere, compresi i governi di Tivoli, e Subiaco, come pure le strade corriere del territorio di Velletri, 2. nella Delegazione di Frosinone, 3. in quella di Benevento.

388. Tre ingegneri ispettori riuniti al professore di Matematiche formeranno il consiglio dei lavori idraulici residente in Roma.

Anche questi oltre le attribuzioni generali per l'ispezione dei lavori indicate nel regolamento d'acque, avrà ciascuno in particolare le incombenze seguenti.

389. Uno di essi avrà la direzione dei lavori idraulici Camerali.

390. Un' altro avrà la ponenza, e riferirà su i lavori idraulici delle provincie di Ferrara, di Bologna, e della Romagna.

391. Il terzo riferirà su i lavori idraulici di tutto il resto dello Stato, e specialmente sulle bonificazioni da promuoversi a norma degli articoli 365, e seguenti.

392. Tre ingegneri ispettori formeranno il consiglio della commissione del Reno secondo l'art. 170, e risiederanno in Bologna. Uno di essi avrà, secondo quello ch'è stato già detto all'art. 171, la direzione dei lavori dipendenti dalla commissione medesima, gli altri due ispezioneranno i lavori.

393. Altri due ingegneri ispettori risiederanno in qualità di consultori, (art. 207) uno presso il Legato di Ferrara, l'altro presso il Legato di Ravenna.

Sezione II.

Ingegneri di secondo grado.

394. Gl'ingegneri del secondo grado saranno distribuiti come siegue.

Sotto-Ispettori

395. Quattro di essi (indicati all'art. 21) in qualità di sotto-ispettori sorveglieranno i lavori delle strade nazionali, e provinciali sotto gli ordini del consiglio, e secondo la distribuzione, che il medesimo ne farà.

396. Due sotto-ispettori (indicati agli art. 154 n. 5 356) serviranno uno per sorvegliare i lavori idraulici nazionali, e l'altro i lavori provinciali, e consorziali fuori delle Legazioni.

Ingegneri in capo.

397. Gl'ingegneri in capo residenti nei capi luoghi di provincia riuniranno le attribuzioni espresse negli articoli seguenti tanto per le strade, che per le acque.

398. Un ingegnere in capo risiederà in Ferrara, e sarà incaricato 1. dei lavori delle strade nazionali in quella provincia, 2. dei lavori delle strade provinciali nella medesima, 3. dei lavori idraulici provinciali dipendenti dal Cardinal Legato di Ferrara.

399. Un'altro simile risiederà in Bologna, e sarà incaricato 1. delle strade nazionali, 2. delle strade provinciali dipendenti dal Cardinal Legato di Bologna, 3. del Canale Naviglio.

Per la direzione dei lavori idraulici è stato già destinato (art. 171.) uno degl'ingegneri membri del consiglio stabilito in Bologna.

400. Uno simile risiederà in Ravenna, e sarà incaricato

1. delle strade nazionali di quella Legazione, 2. delle strade provinciali della medesima, 3. dei lavori idraulici provinciali dipendenti dal Cardinal Legato di Ravenna.

401. Uno risiederà in Forlì, e sarà similmente incaricato dei lavori di strade, e di acque dipendenti dal Cardinal Legato di Forlì.

402. Uno risiederà in Pesaro, e sarà incaricato dei lavori di strade, e di acque della Delegazione di Urbino, e Pesaro.

403. Uno risiederà in Macerata, e sarà incaricato dei lavori delle strade nazionali, e provinciali nelle Delegazioni di Ancona, di Macerata, di Fermo, di Ascoli, e di Camerino, come pure dei lavori idraulici provinciali nelle medesime Delegazioni, avendo sotto di se il conveniente numero d'ingegneri subalterni.

404. Uno risiederà a Spoleto, e sarà similmente incaricato delle strade, e delle acque nelle Delegazioni di Perugia, di Spoleto, e di Rieti.

Sezione III.

Ingegneri di terzo grado.

405. Gl'ingegneri di terzo grado avranno il titolo d'ingegneri ordinarj e saranno distribuiti come siegue.

406. Due saranno subordinati al membro del consiglio di strade, che dirige i lavori delle medesime nel Patrimonio, e risiederanno uno in Roma, ed uno in Viterbo.

407. Tre saranno subordinati all'altro membro del consiglio di strade, che dirige i lavori delle medesime nella Marittima, e Campagna, e risiederanno uno in Tivoli, uno in Frosinone, uno in Benevento.

408. Per le strade interne di Roma saranno fissati i necessarj ingegneri nel regolamento particolare, con cui sarà provveduto alle medesime.

409. Sette saranno subordinati all'ingegnere direttore dei lavori idraulici nazionali, uno risiederà in Ferrara incaricato del porto di Goro, uno in Ancona per i lavori di quel porto, uno in Civitavecchia incaricato dei porti di Civitavecchia, e d'Anzio, due risiederanno in Terracina per i lavori della bonificazione Pontina, due risiederanno in Roma per i lavori di navigazione del Tevere, e Fiumicino.

410. Cinque residenti in Ferrara subordinati all'ingegnere in capo di quella Legazione.

411. Tre residenti in Bologna subordinati all'ingegnere in capo delle strade, e della navigazione.

412. Nove residenti parimente in Bologna per i lavori idraulici della commissione del Reno.

413. Due in Ravenna subordinati a quell' ingegnere in capo.

414. Uno in Forlì subordinato all'ingegnere in capo di quella Legazione.

415. Due subordinati all'ingegnere in capo di Pesaro e residenti uno in Urbino, ed un'altro in Pesaro.

416. Tre subordinati all'ingegnere in capo delle Marche, e residenti uno in Ancona, uno in Fermo, uno in Ascoli.

417. Due subordinati all'ingegnere in capo di Spoleto residenti uno in Perugia, ed uno in Rieti.

Sezione IV.

Ingegneri aspiranti, o soprannumerarj.

418. Oltre gl'ingegneri sopraddetti vi saranno venti aspiranti distribuiti come appresso, i quali saranno ancora spediti in sussidio, ov'esiga il servigio.

419. Due dipenderanno dai membri del consiglio di strade incaricati dei lavori di strade nelle provincie vicine a Roma.

420. Due saranno addetti ai lavori idraulici camerali, cioè uno alla bonificazione Pontina, ed uno ai porti.

421. Quattro nella provincia di Ferrara.

422. Sei per i lavori di strade, e di acque di Bologna, e della commissione del Reno.

423. Uno nella Legazione di Ravenna.

424. Uno in quella di Forlì.

425. Uno in quella di Pesaro.

426. Due saranno subordinati all'ingegnere in capo delle Marche.

427. Uno a quello di Spoleto.

428. Il numero pertanto degl'ingegneri di ciascun grado sarà il seguente.

Primo grado » Ispettori . . . . . Num.	11	—
Secondo grado » Sotto-ispettori, ed ingegneri in capo provinciali . . . . »	13	—
Terzo grado » ingegneri ordinarj . . . . »	39	—
Aspiranti . . . . »	20	—
Totale num.	83	—

TITOLO III.

Onorarj, ed indennizzi.

429. Gli onorarj mensuali degl'ingegneri saranno i seguenti.

Ispettori	sc.	90	—
Sotto-ispettori	sc.	60	—
Ingegneri in capo	sc.	50	—
Ingegneri ordinarj . . . { di 1. classe	sc.	40	—
Ingegneri ordinarj . . . { di 2. classe	sc.	30	—
Ingegneri aspiranti	sc.	15	—

430. Il ruolo mensuale degli onorarj di tutti gl'ingegneri dipendenti da ciascun ingegnere in capo, sarà fatto in un

solo quadro o tabella colle ricevute in margine, e firmato dal rispettivo ingegnere in capo. Questa Tabella si annetterà, e servirà di appoggio al mandato di pagamento.

431. Le indennizzazioni delle spese di viaggio in occasione di visite ed operazioni di campagna saranno regolate come siegue.

Agl'ispettori, e sotto-ispettori	sc.	2 50	Per posta
	sc.	2 —	Al giorno
Agl'ingegneri in capo . .	sc.	» 20	Per miglio
	sc.	1 50	Al giorno
Agl'ingegneri ordinarj . .	sc.	15 —	Al mese pel mantenimento di un Cavallo.
	sc.	1 —	Al giorno
Agli aspiranti	baj.	05	Per miglio
	sc.	1 —	Al giorno

432. Non avranno diritto gl'ingegneri alla diaria giornaliera quando tornano a dormire nel luogo della loro residenza ordinaria.

433. Nel caso, che si debba inevitabilmente tener ferma la vettura per qualche giorno ne sarà rimborsato l'ingegnere a ragione di 15 miglia di viaggio fatto.

434. Delle suddette indennizzazioni si formerà da ciascun ingegnere una nota giustificata cogli ordini ricevuti per fare l'operazione, o la visita, e dovrà esser verificata dall'ingegnere superiore, cioè dall'ingegnere in capo per gl'indennizzi degl'ingegneri ordinarj, ed aspiranti, dall'ispettore per gl'indennizzi degl'ingegneri in capo, e dal consiglio per quelli degl'ispettori, e sotto-ispettori.

435. Dovendo andare per barca si farà lo stato delle spese di viaggio giustificato.

436. In ogni conto preventivo saranno assegnati i fondi per gli onorarj, ed indennizzi.

TITOLO IV.

Subordinazione, e discipline.

437. Gl'ingegneri di differenti gradi, officj e classi conserveranno la subordinazione verso il grado, officio, o classe superiore.

Se due ingegneri ordinarj della medesima classe fossero in concorrenza di funzioni saranno distinti per anzianità di servigio.

438. Le mancanze leggere contro la subordinazione, e l'esattezza del servigio saranno represse con opportune correzioni degl'ingegneri superiori, i quali ne dovranno dar parte all'autorità rispettive.

439. Le mancanze più gravi contro la subordinazione e l'esattezza saranno represse colla sospensione dalle funzioni, e dall'onorario per un tempo determinato: questa però dovrà essere ordinata dal capo del rispettivo dicastero.

440. Le mancanze gravissime, che compromettessero il servigio, o i fondi pubblici, si puniranno colla destituzione pronunciata dal Sovrano per mezzo del Cardinal Segretario di Stato.

441. Gl'ingegneri non si potranno assentare dai luoghi di loro residenza senza il permesso delle autorità superiori.

442. Gl'ingegneri, che non si renderanno ai loro posti all'epoche assegnate, saranno puniti con una multa eguale al triplo del loro appuntamento nel tempo dell'assenza.

Se il ritardo si estende a lungo tempo potrà aver luogo la sospensione, o anche la destituzione.

TITOLO V.

Nomine, e avanzamenti.

443. Le nomine, le traslazioni, e gli avanzamenti degl'ingegneri si faranno dal Sovrano per organo del Cardinale Segretario di Stato, il quale oltre i capi dei dicasteri potrà consultare il consiglio, che sarà denominato del personale, e che verrà composto dei membri riuniti dei due consiglj di arte stabiliti in Roma per le strade, e per le acque.

444. Per la prima volta il corpo degl'ingegneri sarà composto dei più distinti individui, ch' esercitano la professione con decoro, ed hanno dato prove di abilità, di zelo, e di probità.

445. Per rimpiazzare i posti, che vacheranno nel tratto successivo, saranno avanzati gl'ingegneri dei gradi inferiori, scegliendo sempre quelli, che si siano distinti pei tre requisiti suddetti.

446. Non potrann'entrare come aspiranti nel corpo, se non quelli, che avranno fatto il loro corso nella scuola degl'ingegneri, della quale ora si parlerà, e saranno scelti fra gli apprendisti sempre i più meritevoli.

TITOLO VI.

Istruzione, e scuole.

447. Per formare dei buoni ingegneri forniti di tutte le cognizioni necessarie all'esercizio dell'arte, vi sarà una scuola d'ingegneri in due punti dello Stato, cioè una in Roma, ed una in Ferrara.

448. La scuola degl'ingegneri in Roma sarà diretta dal professore di matematiche membro del consiglio dei lavori idraulici, e da due altri ispettori, uno del consiglio delle

strade, ed uno di quello delle acque, i quali riuniti formeranno il consiglio d'istruzione.

449. Questo stesso consiglio diramerà le istruzioni, e i regolamenti alla scuola degl'ingegneri in Ferrara per mezzo dell'ispettore ivi residente.

450. I giovani, che aspireranno a divenire ingegneri, saranno ricevuti in queste scuole, purchè abbiano i requisiti seguenti.

1.° Che siano dello Stato Pontificio.

2.° Che siano di onesti natali, e di buona educazione.

3.° Che abbiano sempre dato saggio di buona morale, e di religione.

4.° Che abbiano fatto tutt'i corsi degli studj fisici, e matematici in una delle due università o di Roma, o di Bologna, e vi abbiano dato prove di non ordinario profitto, specialmente nelle scienze matematiche riportandone il grado accademico.

5.° Che sappiano disegnare l'architettura, ed abbiano riportato almeno un premio nelle scuole di un'accademia.

451. Gli apprendisti verranno istruiti nello spazio di tre anni.

1.° Con un corso di Geometria descrittiva, e di tutte le sue applicazioni specialmente alla rappresentazione del terreno, e di tutte le opere di acque, e strade per mezzo delle projezzioni, alla stereotomia, al taglio delle pietre, e dei legnami, alla prospettiva, alle ombre, alla descrizione delle macchine.

2.° Con un corso di costruzione, in cui s'insegneranno tutte le applicazioni delle scienze fisiche, e matematiche ai lavori dipendenti dall'arte dell'ingegnere.

3.° Con un corso d'idrometria prattica, in cui s'insegnerà tutto ciò, che conduce a ben misurare, e dirigere, e regolare le acque correnti, accompagnato dalle opportune esperienze.

4.° Colla prattica fatta in campagna del maneggio, ed

uso di tutti gli stromenti geodetici, e di quelli, che servono a misurare le velocità delle acque correnti.

452. Per istruzione degli apprendisti vi saranno nelle scuole le necessarie collezioni de'libri più utili, e più istruttivi, degli stromenti geodetici più necessarj, di tutt'i materiali usati nelle diverse costruzioni dello Stato; dei modelli delle macchine adoprate nei lavori di acque, e strade, ed anche degli stromenti, che possono servire all'esperienze più interessanti della idrometria.

453. L'istruzione degli apprendisti sarà ripartita fra la scuola, e la campagna.

454. Saranno essi divisi in tre classi, secondo i gradi del merito, e delle cognizioni, delle quali si terrà conto esatto per mezzo di prove, e di esami. A quest' effetto ancora in ogni anno si farà una prova, ed un esame generale con la distribuzione di alcuni premj.

455. Un regolamento particolare verrà proposto dal consiglio d'istruzione al signor Cardinal Segretario di Stato, in cui si determinerà tutta la disciplina della scuola degl'ingegneri, si prescriverà l'ordine dell'insegnamento, e la distribuzione delle lezioni.

456. Ad ogni fine di corso si farà un'esame rigoroso del profitto degli apprendisti, e si avranno in considerazione tutt'i gradi di merito acquistati da ciascuno durante il corso.

Quelli, che non avranno profittato, o che avranno tenuto una condotta riprensibile, saranno esclusi dal numero degli apprendisti.

Fra quelli, che si troveranno avere acquistati i necessarj requisiti, ed abilità per esercitare l'arte dell'ingegnere saranno scelti i più distinti per riempire i posti vacanti di aspiranti del corpo.

Agli altri si rilascierà una patente d'ingegnere per potere esercitare la professione in qualunque luogo dello Stato Pontificio.

TITOLO VII.

Giubilazioni , e pensioni.

457. Il rilascio mensuale da farsi dagl'ingegneri di ogni grado, le giubilazioni, e le pensioni saranno regolate col motu-proprio dei 20 febbrajo 1817.

458. Si avrà particolare considerazione a quelli, che restassero mutilati, o deteriorati nella salute esercitando le funzioni del proprio impiego; come pure alle famiglie di quelli, che vi perdessero la vita.

TITOLO VIII.

Disposizioni generali.

459. Si formerà un inventario dettagliato di tutte le piante, profili, e carte, come pure degli stromenti, macchine, e mobili appartenenti al Governo, ed esistenti presso gl'ingegneri provinciali. Il duplicato di quest'inventario verificato, o sottoscritto dall'ispettore, sarà deposto negli archivj della direzione centrale.

460. Nel caso di morte di qualche ingegnere, sarà cura dell'assessore civile della Delegazione di fare apporre i sigilli per ricuperare tutti gli oggetti di disegni, memorie, registri, e carte appartenenti allo Stato, a norma dell'inventario. Il Delegato ne darà parte al Cardinale Segretario di Stato, il quale farà deputare dal consiglio un ingegnere per la separazione, e ricupera dei suddetti oggetti.

461. Sarà cura del consiglio del personale di formare un regolamento pei soprastanti, ed altri subalterni del corpo degl'ingegneri, come pure di compilare tutte le istruzioni, che si troveranno necessarie per l'esatto regolamento di questo corpo.

Misure transitorie.

462. I lavori, che trovansi intrapresi, e cominciati per conto d'amministrazione nelle strade nazionali saranno continuati sino al loro compimento sotto la vigilanza, e dipendenza delle autorità, dalle quali sono stati ordinati.

463. I contratti stipolati riguardo alle strade suddette rimarranno nel loro vigore, purchè non siano infetti di lesione o altri vizj di nullità, ma saranno eseguiti sotto la vigilanza del Presidente delle strade, e dei suoi consigli a seconda dei patti, e delle convenzioni contenute nei medesimi.

464. I rispettivi dicasteri sia di Roma, sia delle Legazioni incaricati sino ad ora della cura delle strade nazionali consegneranno, e faranno consegnare a quello del tribunale delle strado tutte le mappe, profili, descrizioni, ed altre carte, e scritture relative alle strade suddette, ch'esistano nei loro archivj, o computisterle, e presso i loro officiali, architetti, ed altri, che dipendono da essi.

465. Sono pure incaricati di sollecitare senza ritardo la percezione di tutte le tasse, che rimangono ad esigersi, e vicendevolmente ad effettuare i pagamenti, che restano a farsi tanto agl'intraprendenti, e fabbricatori in virtù dei contratti con essi stipolati, quanto ai rispettivi creditori per lavori eseguiti, o per quelli, che restono a compirsi.

466. Qualora l'importo di tali pagamenti superi l' introito, sarà cura del Presidente delle strade di combinare nei suoi consigli, e di proporre in seguito all'autorità superiore i modi, che si troveranno più convenienti, e più agevoli, onde supplire all'eccedenza della passività, sempre che i mezzi ordinarj non si ravvisino sufficienti a tal'uopo. Quante volte all'opposto vi fossero avanzi, questi saranno versati nella cassa del Presidente stabilita di sopra in sollievo della medesima.

467. A quest'effetto dovranno esibirsi al più presto possibile gli stati, ed i bilanci rispettivi dei crediti, e debiti del-

le attuali amministrazioni, i quali saranno passati al detto Presidente.

468. Nell'intervallo tra la pubblicazione del presente motu-proprio, e l'epoca prescritta all'attivazione del medesimo, non potranno farsi sulle strade altri lavori, eccettuati quelli, che risguardano la continuazione de' già intrapresi, ovvero l'ordinaria manutenzione, o una urgenza indilazionabile.

469. I sette articoli precedenti sarann'applicabili anche ai lavori idraulici, che in vigore del presente regolamento passeranno dalla dipendenza di uno a quella di un' altro magistrato.

470. Le questioni impreviste che insorgessero in tal materia saranno terminate con decisione Sovrana per mezzo della Segreterìa di Stato.

Volendo, e decretando, che la presente Nostra cedola di motu-proprio, e tutte, e singole le disposizioni nella medesima contenute, ed espresse, le quali vogliamo, che s'intendano approvate, e prescritte nella forma specifica debbano sempre, ed in ogni parte del Nostro Stato inviolabilmente osservarsi, e che così, come nelle medesime è espresso, e non altrimenti debba in perpetuo giudicarsi, definirsi, ed interpretarsi da qualsisia giudice, tribunale, congregazioni, ancorchè composte di reverendissimi Cardinali, uditori della Nostra Rota, chierici della Nostra Camera, e da qualunque altr' autorità, benchè degna d' individua, e speciale, e specialissima menzione, togliendo a tutte indistintamente ogni facoltà, e giurisdizione di definire, interloquire, ed interpretare in contrario, e dichiarando fin d' adesso nullo, irrito, ed invalido tuttociò, che da chiunque o scientemente, o ignorantemente si tentasse di giudicare, e prescrivere, deviando dalla lettera, e dalla disposizione del presente Nostro motu-proprio sotto qualunque pretesto, ed eccezione di orrezione, e sorrezione, e di qualunque difetto della nostra volontà, al qual'effetto vogliamo, che il presente Nostro motu-proprio vaglia, e sortisca il suo pieno effetto, ed esecuzione con la so-

la Nostra sottoscrizione, benchè non siano state interpellate, e sentite qualsivogliano persone, congregazioni, magistrati, e corpi, benchè privilegiati, e privilegiatissimi, ed in qualunque dignità anch'ecclesiastica costituiti, ch'avessero, o pretendessero avervi interesse, e che per comprenderli facesse d'uopo d'individua, e speciale menzione, non ostante la bolla della santa memoria di Pio IV Nostro predecessore *de registrandis*, la regola della Nostra cancelleria *de jure quaesito non tollendo*, e qualsisiano altre costituzioni Apostoliche Nostre, e dei Nostri predecessori, bolle, brevi, decreti, chirografi, bandi, editti, leggi in qualunque modo fino ad ora pubblicate, alle quali tutte, e singole, ancorchè si trattasse di costituzioni Apostoliche, o di altre ordinazioni supreme rivestite di clausole derogatorie, e derogatorie delle derogatorio, in quanto possan'opporsi alla piena, e total'esecuzione delle presenti disposizioni ampiamente, e con pienezza della Nostra potestà deroghiamo, avendo all'effetto di tal deroga per espresso, e di parola in parola riferito il tenore di qualunque cosa possa fare in contrario.

Dato dal Nostro palazzo Apostolico Quirinale questo dì 23 ottobre 1817.

PIUS PAPA VII.

(N. 6.) *DISCIPLINE normali sulla contabilità dell'amministrazione de' lavori pubblici di acque, e strade.*

30 aprile 1819.

PARTE I.

Conti preventivi.

1. I conti preventivi saranno redatti da ciascun ingegnere in capo sui materiali, che gli verranno forniti da ogn' ingegnere ordinario, e secondo i modelli quì annessi.

Num. 1.° Modello per i conti preventivi de' lavori di strade nazionali, o provinciali.

2.° Modello pei lavori idraulici nazionali, o provinciali di navigazione, e porti.

3.° Modello pei lavori idraulici nazionali, o provinciali di bonificazioni, arginature de' fiumi ec.

4.° Modello pel personale degl'ingegneri.

2. Per ciascuna Legazione, o Delegazione si farà un conto preventivo per le strade nazionali, altro per le strade provinciali, altri simili pei lavori idraulici provinciali se vi si trovano. Nelle Legazioni poi, o Delegazioni ove risiede l'ingegnere in capo si farà altro preventivo pel personale degl'ingegneri.

3. Il preventivo del personale verrà imputato sui fondi stabiliti nell'elenco degl'ingegneri, e riparto delle attribuzioni approvato dall'Eminentissimo Segretario di Stato.

4. Gl'indennizzi degl'ingegneri, non che le spese dell'officio degl'ingegneri in capo, verranno compresi in quei preventivi sui fondi de'quali dovrà essere imputata la spesa, a norma di quanto si stabilisce nel suddetto elenco di riparto di attribuzioni, e di fondi.

5. Ciascun conto preventivo dovrà esser inviato in doppia copia, affinchè possa rimandarsene una con le somme approvate.

6. L'ammontare di ciascun lavoro portato nel preventivo dovrà essere pei lavori in appalto il netto da pagarsi, detratto ogni rilascio di garanzia, che si fosse convenuto nel contratto.

7. Nei preventivi de' lavori idraulici corrispondenti ai modelli n. 2, e 3 l'ingegnere in capo non dovrà riempire che la prima colonna intitolata » importo approssimativo di ciascun lavoro, e l'ultima intitolata » prodotti de'proventi ec. » nel caso che vi abbia luogo.

8. Subito redatti dai rispettivi ingegneri in capo i suddetti conti preventivi, verranno rimessi ai rispettivi capi di pro-

vincia, o dicastero, come si prescrive negli articoli 33, 98, 154, 180, del motu-proprio.

9. I Capi di provincia esaminato che avranno ciascun conto preventivo vi aggiungeranno in fine le loro osservazioni, e quindi l'invieranno ai rispettivi capi di dicastero a cui appartengono a forma degli articoli 24, 98, 154, e 181, del motu-proprio.

10. Approvato che sarà il preventivo generale nelle forme prescritte dal motu-proprio, il consiglio di arte farà il riparto de'fondi per ciascuna provincia, secondo i bisogni del servigio, lasciando una somma di riserva pei casi impreveduti, e ritornerà quindi i preventivi parziali al capo di dicastero per inviarli ai rispettivi Capi di provincia, i quali dovranno darne subito comunicazione all'ingegnere in capo.

11. L'ingegnere in capo presa che avrà cognizione dal conto preventivo de' fondi accordati, solleciterà la trasmissione de'piani di esecuzione de'lavori, per riportarne l'approvazione.

12. Approvati i piani di esecuzione colle norme prescritte, e fattane l'aggiudicazione, secondo si stabilisce dagli articoli 46, 47, e 48 del motu-proprio del 23 ottobre, il contratto si redigerà nelle forme, come al modello n. 5 quì annesso, che sarà quindi rimesso per l'approvazione alle autorità competenti, come agli articoli 48, e 105, del motu-proprio.

13. Una copia di questo contratto verrà dal Capo di provincia rispettivo passato all'ingegnere in capo, che dovrà conservarla nel suo officio per servirsene all'occorrenza, dandone comunicazione agl'ingegneri ordinarj incaricati dell'esecuzione del lavoro.

14. Nel decorso di ciaschedun' anno gl' ingegneri in capo dovranno fare occupare i rispettivi ingegneri subalterni nella redazione de' progetti de' lavori, che conoscano essere indispensabili di eseguire nell' anno futuro, per averle in pronto all'epoca della redazione de'conti preventivi, e ciò per quanto le occupazioni del servigio potranno permetterlo.

15. Le somme stabilite per ciascun articolo de' conti pre-

ventivi non potranno essere superate dai lavori, a meno che non fosse autorizzato un supplemento per qualche lavoro, che si stimasse necessario di aumentare a norma degli articoli 50, 189, e 190.

16. Sarà ancora espressamente vietato di supplire con i fondi di un'articolo alla deficienza di quelli di un'altro. Ed è perciò che il conto preventivo che si stabilisce per ciascuna provincia non ha l'oggetto soltanto d'indicare i fondi accordati per il servigio a cui appartiene, ma debbe servire ancora di regolatore alla contabilità per conservarne l'uniformità, fissando invariabilmente la somma da spendersi per ciascun'oggetto.

17. I rispettivi Capi di provincia ricuseranno di rilasciare i mandati di pagamento sopra i certificati degl'ingegneri in capo, le somme de'quali superassero il fondo accordato per l'articolo in cui debb'essere imputata la spesa.

18. Gl'ingegneri in capo saranno responsabili della buona esecuzione de'lavori che diriggono, e la spesa di quelli, che avranno fatto eseguire senz'autorizzazione, e ch'eccederà i fondi accordati, resterà a di loro carico, a meno che ne giustifichino immediatamente una necessità imperiosa a norma degli art. 32, 52 e 55 del motu-proprio del 23 ottobre 1817.

19. I lavori compresi nel preventivo se non potranno eseguirsi in totalità nell'anno pel quale sono stati accordati, si compiranno nell'anno venturo, e si chiameranno sempre dell'esercizio dell'anno precedente.

20. Si procurerà perciò dagl'ingegneri in capo di comprendere in ciascun conto preventivo quella quantità di lavori soltanto, che prevedono possano eseguirsi nel decorso dell'anno, per non lasciare negli anni futuri l'inutile cura di consumare i fondi degli esercizj anteriori.

21. Si provvederà con dei crediti supplementarj ai lavori causati da motivi straordinarj ed imprevisti, sempre che non possano differirsi nell'anno venturo. Le richieste de' fondi che si faranno per tal'oggetto dovranno essere accompagna-

te dal piano di esecuzione, o almeno da uno scandaglio approssimativo dettagliato al più possibile, che rappresenti l'ammontare della spesa occorrente. Se si trattasse di un pericolo imminente, si potrà incominciare il lavoro prima che il piano di esecuzione sia stato approvato; ed in questo caso saranno autorizzati i rispettivi capi di provincia a prevalersi del fondo di riserva, che sarà accordato in ciascun preventivo, dandone però parte immediatamente al rispettivo capo di dicastero, a cui il lavoro appartiene.

PARTE II.

Amministrazione de' fondi, e pagamenti di spese.

22. Ogni pagamento per essere regolare dovrà eseguirsi per l'oggetto di spesa già approvata, per lavoro già fatto, o per mercede di tempo già scorso, e dovrà imputarsi sopra i fondi accordati per il servigio, articolo, ed esercizio a cui appartiene la spesa.

23. Gl' ingegneri in capo subitochè avranno ricevuto comunicazione dai rispettivi Capi di provincia de' conti preventivi approvati, redigeranno pei lavori di ciascun preventivo un conto quadrimestrale, di cui si annettono i modelli n. 6, e 7, per indicare l'ammontare dei lávori che presumono eseguirsi nel primo quadrimestre, e ciò affinchè siano ordinanzati ai rispettivi amministratori camerali, e posti a disposizione de' Legati, o Delegati i fondi occorrenti. Nei conti quadrimestrali seguenti si comprenderanno poi i lavori eseguiti precedentemente come viene indicato nei suddetti modelli.

24. Questi conti quadrimestrali saranno dagl' ingegneri in capo rimessi ai rispettivi Capi di provincia.

25. I Capi di provincia esamineranno questi conti quadrimestrali, li muniranno delle loro osservazioni, e quindi ne faranno l'invio ai rispettivi dicasterj a cui appartengono.

26. Giunti che saranno questi conti quadrimestrali ai rispettivi capi di dicastero, i medesimi dopo averli fatti esaminare dai loro consigli, rimetteranno agli amministratori camerali le ordinanze di cui si annette modello n. 8 corrispondenti alle somme dimandate nei conti quadrimestrali. Nel caso, che i fondi incassati dagli amministratori non giungessero all'ammontare di quelli richiesti nei conti quadrimestrali, la prima ordinanza si spedirà di quella somma che sarà disponibile, e con le seguenti si compirà l'ammontare occorrente.

27. Le medesime ordinanze verranno ancora rimesse ai rispettivi Capi di provincia, cui appartiene la spedizione dei mandati di pagamento.

28. I Capi di provincia comunicheranno officialmente agl'ingegneri in capo le date, i numeri, e l'ammontare di ciascuna ordinanza.

29. Le rispettive direzioni centrali, che debbono conoscere al principio di ogni anno non solo l'ammontare totale dell'esigenza di ciascuna amministrazione per qualunque delle tasse imposte pei lavori pubblici, ma ancora la somma che alla fine di ciascun bimestre si troverà disponibile presso ogni amministratore; daranno preventivamente gli ordini necessarj pei versamenti da farsi da un amministratore all'altro in proporzione dell'ammontare de'lavori di ciascuna provincia, come si prescrive dagli art. 79, e 268 del motu-proprio.

30. Alla fine di ciascun mese verranno pagati i lavori in corso ai rispettivi appaltatori mediante un certificato dell'ingegnere in capo, in corrispondenza del quale verrà spedito il mandato di pagamento dal rispettivo Capo di provincia sopra gli amministratori camerali, come all'art. 49 del motu-proprio.

31. Il certificato dell'ingegnere in capo dovrà essere basato sullo stato di situazione mensuale de' lavori eseguiti, che gli verrà rimesso dai rispettivi ingegneri ordinarj subalterni. Questo stato mensuale dovrà verificarsi dall'ingegnere in

capo, e rimanere nel di lui officio per essere consultato all'occorrenza.

32. Se i rispettivi Capi di provincia giudicassero dover aumentare, o diminuire i pagamenti proposti, gl' ingegneri in capo dovranno modificare in conseguenza i loro certificati, o dare in iscritto le ragioni del loro rifiuto. In questo ultimo caso la questione sarà sottoposta alla decisione della direzione centrale.

33. I certificati di pagamento saranno dagl' ingegneri in capo inviati direttamente ai rispettivi Capi di provincia, i quali li annetteranno al mandato da consegnarsi alle parti prendenti.

34. I mandati, e certificati di pagamento non dovranno cumulare i fondi di diverse ordinanze, e dovranno soltanto per memoria richiamare le somme pagate sui fondi degli esercizj, o dello ordinanze anteriori.

35. Allorchè un aggiudicaziono cumulerà più articoli del conto preventivo, i certificati di pagamento verranno spediti separatamente per ciascuno articolo.

36. I mandati, e certificati di pagamento non presenteranno mai alcuna frazione di scudo, eccettuato il caso che vi fosse la frazione in un saldo di spesa, o che si fosse formata in qualche ordinanza da consumarsi.

37. Si avrà specialmente cura per ciascun servigio, e ciascun esercizio di assorbire perfettamente i fondi della prima ordinanza avanti di principiare a consumare quelli della seconda, e così per le ordinanze seguenti. I certificati, e mandati di pagamento dovranno sempre corrispondere fra loro tanto per le somme che vi si portano, come per le imputazioni.

38. I certificati degl'ingegneri in capo verranno redatti secondo le forme, e modelli qui annessi dal num. 11 al 21.

I mandati di pagamento de' rispettivi Capi di provincia saranno conformi al modello num. 10.

39. Gli amministratori camerali dovranno ricusare di pa-

gare i mandati, e certificati che non fossero analoghi ai sopraddescritti modelli, ed alle disposizioni stabilite dalle presenti istruzioni, le quali verranno ad essi comunicate.

40. Gli amministratori camerali saranno strettamente obbligati di pagare a vista i mandati, che verranno lor'esibiti, trovandoli in regola, e ricusando di pagarli, dovranno porre in iscritto i motivi del loro rifiuto.

41. Le rispettive parti prendenti, e gl' ingegneri in capo, ed ordinarj venendo in cognizione, che dagli amministratori camerali non sia stato puntualmente pagato qualche mandato, ne renderanno subito inteso il Capo di provincia, il quale prenderà all'oggetto le convenienti disposizioni.

42. Il buon sistema di contabilità esigendo che tutte le somme che si pagano col danaro pubblico, vengano giustificate non solo dalla spedizione delle ordinanze de' rispettivi capi di dicastero, ma ancora dai documenti delle spese, le quali hanno dato luogo alla spedizione delle medesime ordinanze; dovranno tali documenti essere annessi ai conti che si presenteranno dai rispettivi amministratori camerali alle direzioni centrali ogni quadrimestre, dando sfogo delle loro amministrazioni, a norma degli articoli 81, e 271 del motuproprio.

43. Pel pagamento de' lavori di strade, ponti, navigazione, porti di mare, canali, disseccamenti ec. allorchè questi s'eseguiranno per appalto o aggiudicazione, o altra convenzione, si produrrà all'appoggio del certificato di primo acconto:

1.° Un'estratto dell'aggiudicazione, appalto ec. indicante la natura de' lavori da eseguirsi, il luogo dell'esecuzione, ed il prezzo convenuto nell'appalto.

2.° Un certificato dell' ingegnere in capo comprovante l'ammontare de' lavori eseguiti, e la somma da pagarsi come al modello num. 11.

Per gli acconti susseguenti un simile certificato dell' in-

gegnere in capo comprovante l'ammontare dell'avanzamento dei lavori, e la somma da potersi pagare.

Pel pagamento definitivo in saldo oltre il certificato dell' ingegnere in capo redatto secondo il modello num. 12 si aggiungerà copia del processo verbale di collaudazione.

44. Allorchè i lavori si faranno per economia, ossia a giornate per conto del Governo, i mandati del Capo di provincia spediti a favore dell'agente incaricato de' pagamenti, saranno appoggiati dagli stati di giornate, e forniture esibiti dal medesimo, certificati, e verificati dall' ingegnere assistente, e visati dall' ingegnere in capo conforme al modello numero 3. Si annetteranno a questi stati le giustificazioni necessarie secondo la natura degli oggetti di spese.

Occorrendo in questi casi qualche anticipazione di fondi, questo pagamento si farà in proporzione delle spese fatte, e da farsi in seguito del certificato dell' ingegnere in capo. Il primo, e secondo acconto non potrà esser maggiore ciascuno del terzo, se l' importo presunto non oltrepassa gli scudi trecento; se sarà maggiore di detta somma, ciascuno de'detti primi acconti non potrà superare il decimo.

Amendue i suddetti primi acconti potranno eseguirsi sul semplice certificato dell' ingegnere in capo, comprovante la necessità dell'anticipazione, per ottenere però il pagamento del terzo converrà produrre uno stato sommario, che individui l' impiego della somma pagata pel primo acconto riportandosi alle giustificazioni, che resteranno in mani del pagatore fino all'epoca del compimento del lavoro, o del conto consuntivo, alla qual'epoca dovranno esibirsi gli stati di giornate, e giustificazioni quì sopra descritti; pel pagamento del quarto un simile dettaglio comprovante almeno l' impiego della somma pagata pel secondo acconto, e così in seguito per gli altri acconti. Compiuto il lavoro, dovrà farsi il certificato di saldo giustificante l'ammontare totale dei lavori eseguiti, come al modello n. 14.

45. Per le Delegazioni nelle quali non risiede un' ingegne-

re in capo i pagamenti degli acconti pei lavori a giornata si faranno seguire sul certificato del rispettivo ingegnere esecutore, il quale avrà l'obbligo di darne parte all'ingegnere in capo, e di rimettere al medesimo il certificato definitivo pel mandato di saldo.

46. Dovendosi pagare degl'indennizzi per occupazione di terreni, case ec., i mandati de'rispettivi Capi di provincia avranno all'appoggio:

1.° Un certificato dell'ingegnere in capo come al modello numero 15.

2.° Un estratto dell'atto di cessione, che stabilisce l'ammontare degl'indennizzi da pagarsi sia per convenzione particolare con il Governo, sia per decreto di giudice, allorquando l'indennizzo sarà stato fissato dal tribunale.

3.° Un certificato del conservatore delle ipoteche, comprovante, che il terreno, o la casa ceduta, non si trova gravata di alcuna inscrizione.

Se questo certificato non potrà prodursi originalmente, vi sarà sostituito quello del Capo di provincia, con cui si attesterà, che tale certificato è stato esibito, e che si trova depositato nel di lui officio.

Nel caso che il fondo si trovasse gravato d'ipoteca, l'ammontare dell'indennizzo verrà depositato a favore di chi sarà di ragione.

47. Trattandosi d'indennizzi per cessioni momentanee, o danni causati nelle proprietà per cavatura di materiali, trasporti ec., quando questi debbano essere pagati separatamente dal Governo, e che non spettino per qualche circostanza particolare all'appaltatore del lavoro a cui sogliono essere ordinariamente a carico tal'indennizzi, dovrà prodursi all'appoggio del mandato:

1.° Il certificato dell'ingegnere in capo come al modello numero 16.

2.° Un estratto della perizia, annunciandovi l'approvazione riportata dal Capo di provincia.

48. Per l'affitto de'magazzeni ec. oltre il certificato dell' ingegnere in capo come al modello numero 17 si produrrà copia o estratto del contratto di affitto firmato dal proprietario, o dall' affittuario. Quest' estratto, la di cui produzione servirà per tutt' i pagamenti susseguenti fino al termine del contratto, conterrà i nomi delle parti contraenti, il prezzo, e la durata dell'affitto, l'epoche fissate pel pagamento, e la data dell'approvazione, o particolare del Capo di provincia, o del preventivo in cui si trova compresa. Non essendovi contratto di affitto si accennerà questa mancanza nel certificato, e nel mandato, che dovranno però sempre richiamare l'approvazione della spesa.

49. Pel pagamento delle spese per operazioni di campagna, rilievi di piante, livellazioni, scandagli, ricerche di materiali ec. si produrrà unitamente al certificato dell' ingegnere in capo come al modello numero 18 lo stato di queste spese con le giustificazioni che si richiedono dalla natura degli oggetti. Il certificato richiamerà sempre l'approvazione data al pagamento come al precedente.

50. I mandati per salarj di tutt' i subalterni impiegati con soldo mensuale fisso saranno individuali, o collettivi secondo i bisogni.

Se sono individuali saranno appoggiati da un certificato dell' ingegnere in capo, comprovante la somma dovuta, e da pagarsi.

Se sono collettivi, vale a dire spediti a nome di un primo agente destinato a quest'effetto, il certificato sarà concepito in maniera da far conoscere la somma dovuta, e da pagarsi a ciascun individuo come al modello numero 19.

51. Tutte le spese descritte quì sopra agli articoli 48, 49 e 50 essendo accessorie ai lavori saranno pagate sulle ordinanze spedite pei lavori, ai quali appartengono, sempre che nei conti preventivi si trovino approvati i fondi occorrenti per ciascuno de'rispettivi articoli.

52. I certificati, e mandati di pagamento del personale de-

gl' ingegneri saranno collettivi per ciascun servigio dipendente da un ingegnere in capo o da chi ne fa le funzioni.

Comprenderanno l'ammontare integrale dell'appuntamento, le ritenzioni a forma di quanto si dispone nell'articolo 2 del motu-proprio dei 20 febbrajo 1817, ed il netto da pagarsi come al modello numero 20. Dovranno questi rimanere presso la contabilità di ciascuna provincia, da cui dovranno spedirsi i mandàti di pagamento individualmente per ogni ingegnere.

53. I rispettivi amministratori camerali nell'esibire i loro conti, dovranno unire a ciascun mandato la fede di deposito che si sarà dovuto fare per l'ammontare delle ritenzioni nella cassa delle pensioni a forma di quanto si stabilisce nell'articolo 2 del motu-proprio suddetto.

54. Gl' indennizzi fissi, o eventuali, si pagheranno in mandati, e certificati individuali, o collettivi secondo i bisogni, come al modello numero 21.

55. Alla fine di ciascun mese da ogni ingegnere si redigeranno tanti stati degl' indennizzi, che gli competono, per quante saranno le diverse specie di lavori, e di fondi per i quali sarà stata motivata la spesa.

Questi stati dovranno essere verificati da'rispettivi ingegneri superiori. In conseguenza l' ingegnere in capo verificherà quelli degl' ingegneri ordinarj, e degli aspiranti.

Il sotto ispettore se si trova nella residenza dell' ingegnere in capo, o il Capo di provincia nella quale debbe aver luogo l' indennizzo, verificheranno quegli dell' ingegnere in capo.

Il consiglio d'arte, gl' ispettori consultori, o i rispettivi Capi di provincia, verificheranno secondo le diverse circostanze gli stati degl'indennizzi de' sotto-ispettori; il consiglio d'arte verificherà quelli de' loro individui; ed in quanto agli ispettori residenti in Ferrara, e Ravenna gli stati de'loro indennizzi verranno verificati dalle rispettive congregazioni governative.

56. Il Capo di provincia non rilascierà mandati di pagamento per indennizzi, che non siano stati approvati nel modo che si stabilisce nel precedente articolo 55.

57. Per gli appuntamenti degl' ingegneri si spediranno delle ordinanze separate da quelle dei lavori.

58. Tutte le giustificazioni in appoggio de'mandati di pagamento dovranno essere visate dal Capo di provincia.

59. Non sono soggetti al pagamento del bollo i mandati, e certificati, che risguardano:

1.° Il personale degl' ingegneri.

2.° Gl' indennizzi dovuti ai medesimi.

3.° Le spese de'lavori in economia, ed ogni altra che risguarda il solo interesse del Governo.

A tal'effetto questi mandati verranno contradistinti da un bollo, che imprimerà la parola *esente*, e che verrà posto in ciascun mandato dai rispettivi Capi di provincia.

60. Qualunque pagamento sopra fondi specialmente destinati per lavori pubblici, non potrà esser considerato come appartenente all'aggiudicatario, o appaltatore a nome del quale sarà spedito il mandato, se non quando il lavoro sarà compiuto, e che ne sarà stata fatta la collaudazione; considerandosi l'appaltatore, o aggiudicatario durante l'esecuzione de'lavori, come un semplice amministratore de' fondi pubblici. Ed è perciò che gli amministratori camerali non dovranno attendere alcun sequestro giudiziale, che da qualsivoglia particolar creditore dell' impresario si pretendesse fare sulle somme, che gli vengono somministrate pel pagamento de'lavori in corso.

61. Saranno però particolarmente eccettuati dalle disposizioni dell'articolo precedente, i creditori per salarj, e mercede di operaj, non che per il pagamento de' materiali impiegati alla costruzione de'lavori medesimi.

Questi creditori privilegiati verranno sempre preferiti a qualunque altro anche sulla somma, che dopo la collaudazione de'lavori rimarrà a percepirsi da ciascun appaltatore, al qua-

l'effetto verrà pubblicato l'avviso che il lavoro è compiuto, e perciò s' inviteranno tutt' i creditori degli appaltatori per opere e materiali somministrati, a dedurre il loro credito nell'officio della Legazione, o Delegazione entro il termine di 15 giorni, scorso il quale si eseguirà la spedizione del mandato di pagamento definitivo.

62. Se alla fine de'lavori di un esercizio non saranno consumati perfettamente i fondi assegnati in ciascun preventivo approvato, siano ordinanzati o no, la somma che rimarrà disponibile resterà a disposizione della Direzione centrale, e sarà riunita al fondo di riserva motivato nell'articolo 78 del motu-proprio.

63. Allorchè saranno stati esauriti tutt' i lavori compresi nei preventivi di ciascun anno, e che si sarà conosciuto l'ammontare totale del fondo di riserva che rimarrà disponibile, verrà questo riunito al fondo di riserva dell' esercizio successivo.

PARTE III.

Conti consuntivi.

64. Alla fine di ciascun anno, seconde le disposizioni degli articoli 82, 120, 154, 197 e 216 del motu-proprio 23 ottobre 1817, da ciascun ingegnere direttore de'lavori si compileranno i conti consuntivi delle opere, ed altre spese, che per ogni specie di lavoro avranno avuto luogo a tutto il giorno 31 dicembre, ond'essere presentati ai rispettivi Capi di provincia.

65. Per ogni Legazione o Delegazione, si dovranno redigere tanti conti consuntivi, quante saranno le diverse specie di lavori eseguiti, secondo i conti preventivi approvati, cioè

Lavori di:
- Strade nazionali.
- Strade provinciali.
- Idraulici provinciali di navigazione, e porti.
- Bonificazioni, ed arginature.
- Personale degl'ingegneri.

66. I conti consuntivi tanto pei lavori di strade, quanto pei lavori idraulici, si formeranno secondo il modello n. 22.

67. Allorquando i lavori che vengono compresi in ciascun preventivo, non si eseguiranno totalmente nell'annò pel quale vengono accordati, oltre il conto consuntivo che dovrà redigersi al 31 dicembre per le spese fatte a tutta la dett'epoca, si dovrà redigere il conto consuntivo finale pel residuale importo de' lavori, e spese di quell'esercizio.

68. I consuntivi saranno divisi in due parti: la prima presenterà il prospetto de' fondi accordati nel preventivo, e delle ordinanze fatte sopra i detti fondi; e la seconda le spese che avranno luogo sui fondi accordati.

69. Nella prima parte, si richiameranno sommariamente i fondi accordati in preventivo pei lavori, ed altre spese; quindi si noteranno i fondi che sono stati ordinanzati, le somme pagate sui fondi ordinanzati, e ciò che rimane disponibile in cassa. In fine si farà il bilancio de' fondi accordati con le somme ordinanzate per rilevare i fondi che rimangono ancora ad ordinanzarsi in compimento del preventivo approvato.

70. Nella seconda parte si dettaglieranno le spese fatte, seguendo l'ordine dei preventivi approvati. Le prime due colonne, a sinistra, ripeteranno *l'indicazione dei lavori, ed altre spese* approvate tal quale si trovano descritte in preventivo, con le rispettive somme che saranno state accordate.

La terza colonna presenterà il risultato de' piani di esecuzione, e de' contratti ec., indicando la data dell'approvazione del piano di esecuzione, e l'ammontare del lavoro.

Allorchè il lavoro sarà appaltato, si noterà la data dell'aggiudicazione, quella dell'approvazione che avrà riportato dal superiore dicastero, il nome dell'appaltatore, e la somma convenuta nel contratto.

Trattandosi di lavori eseguiti in economia, si riporte-

rà la somma, cui sarà asceso il piano di esecuzione, non che l'autorizzazione riportata.

La quarta colonna accennerà il lavoro eseguito, e lo stato di situazione, nel quale si troverà dettagliato, indicando il numero d'ordine, che il medesimo terrà fra gli allegati del consuntivo.

La 5, 6 e 7 colonna conterranno l'importo de' lavori netti da garanzia, le somme pagate, e ciò che rimane a pagarsi, qualora la spesa non si trovasse saldata.

L'ultima colonna di osservazioni, servirà per notare i motivi del ritardo de'lavori, i difetti o contestazioni che fossero accadute nella loro esecuzione e le ragioni che avessero indotto ad eseguirli in via economica, o a carico dell'appaltatore.

71. Gli stati di situazione da annettersi per allegati ai consuntivi, dovranno essere originali, e conformi agli annessi modelli n. 24, 25 e 26. Allorquando si tratterà di un lavoro in appalto, lo stato di situazione verrà redatto secondo il modello n. 24.

72. Se si tratterà di un appalto, che abbia avuto principio negli anni antecedenti, che in parte sia stato già imputato sui fondi di altri esercizj, si chiamerà allora *lavoro di continuazione*, e lo stato di situazione si redigerà conforme il modello n. 25.

73. Pei lavori che si eseguiranno in economia, gli stati di situazione dovranno essere redatti come al modello n. 26, richiamando i ruoli di giornate, ed altre pezze giustificative, che originalmente dovranno annettersi all'appoggio dell'indicato stato di situazione.

74. Allorquando più giustificazioni dovranno far parte di un medesimo allegato, verranno queste accluse ad un foglio, in cui si riepilogheranno dette pezze giustificative, e verrà firmato dall'ingegnere in capo. In questo caso il foglio di riepilogo porterà in testa la parte, ed il numero dell'articolo

al quale nel consuntivo si riferisce, non che il numero d'ordine degli allegati.

75. Trattandosi di lavori compiuti, di cui si portasse nel consuntivo il pagamento di saldo, dovrà annettersi allo stato di situazione l'originale verbale di collaudo, sul quale si sarà appoggiato il detto pagamento. Tali verbali di collaudazione si uniranno ancora agli stati di situazione per lavori in economia.

76. Le spese per assistenza ai lavori, verranno giustificate dagli originali certificati degl' ingegneri esecutori, che mostreranno i nomi degli assistenti, le giornate impiegate, il prezzo per giornata, non che il lavoro che avranno assistito. Se le assistenze si presteranno dai custodi, si farà conoscere la somma che si è defalcata, perchè corrispondente al soldo fisso che da essi si gode, conforme viene prescritto nell'art. 75 del regolamento pei subalterni.

77. Le spese di approviggionamento de' magazzeni, verranno riportate negli stati di situazione col medesimo dettaglio de'lavori, ed a seconda del modo, con cui verranno effettuati, se per appalto, cottimo, o economia.

78. Gl' indennizzi degl' ingegneri verranno giustificati come siegue:

Per ogni ingegnere si annetteranno in appoggio del consuntivo le originali specifiche, che nel decorso dell'anno saranno state presentate, e verificate dagl' ingegneri superiori, richiamandole in un medesimo allegato, come si è detto nell'art. 74.

Queste specifiche dovranno presentare il nome dell'ingegnere, l'oggetto per cui avrà avuto luogo l'indennizzo, e l'autorizzazione superiore, secondo si prescrive nelle istruzioni relative agl'indennizzi, emanate dalla Segreterìa di Stato li 17 novembre 1818, dovranno essere certificate dagl'ingegneri da cui si sono incontrate, e verificate dagl'ingegneri superiori.

79. Le spese dell'officio degli ingegneri presso l' ingegnere

in capo, verranno giustificate dai ruoli degl' impiegati quietanzati dalle rispettive parti, e dalle note di spese, che si saranno dovute incontrare; ciò che verrà similmente in originale portato in appoggio del consuntivo, richiamando l'ammontare delle rispettive giustificazioni in un foglio, che porterà il numero progressivo degli allegati.

80. Le spese di operazioni in campagna, verranno parimenti giustificate dall'ordine ricevutone, e dalle specifiche di dette spese originalmente annesse all'appoggio del consuntivo come sopra.

81. Le spese per lavori imprevisti, verranno dettagliate come per gli altri lavori, secondo il metodo che si sarà abbracciato per la loro esecuzione. Ed il medesimo si farà pei supplementi che fossero stati accordati in addizione al preventivo.

82. In fine si farà la ricapitolazione di tutte le spese, richiamando ciascuna parte del preventivo divisa nelle tre rispettive colonne, cioè: *ammontare delle spese fatte*, *somme pagate*, *e resto a pagarsi*, onde conoscerne il totale importo.

83. A compimento poi del consuntivo, si aggiungerà 1. Un bilancio nei fondi ordinanzati colle spese fatte ossiano lavori eseguiti, per vedere ciò, che resta disponibile sulle ordinanze, oppure ciò che rimane ad ordinarsi in saldo delle spese fatte. 2. Altro bilancio dei fondi accordati nei rispettivi preventivi, coll'ammontare dei lavori eseguiti, ed altre spese pagate o non pagate, per vedere quanti lavori rimangono ancora ad eseguirsi, ovvero (essendosi compiuti tutt' i lavori del preventivo) qual parte di fondi si sia risparmiata sul preventivo medesimo, e debba passare a far parte del fondo di riserva a disposizione delle rispettive direzioni centrali.

84. I conti consuntivi, che risguarderanno le spese del personale degl' ingegneri, dovranno essere redatti secondo il modello num. 23. L'ammontare dei medesimi, tanto per i fondi accordati che per le spese fatte, dovrà essere richiamato in quel consuntivo sui di cui fondi ne sarà stata effettuata la

spesa, analogamente al disposto nell'art. 3 delle presenti istruzioni, ed in correspettività di quanto si sarà parimenti fatto nell'approvazione de' conti preventivi.

I risultati di questo conto consuntivo, saranno richiamati in quello de' lavori ed altre spese, come si vede al modelle num. 22, e verrà riunito al medesimo quale allegato.

85. Compiuti in tal guisa i consuntivi, verranno dagl' ingegneri in capo rimessi in doppia copia ai rispettivi Capi di provincia nell'epoche prescritte dagli art. 82, 150, 154, 197 e 216 del motu-proprio 23 ottobre 1817.

86. Le giustificazioni annesse ai rispettivi consuntivi saranno originali soltanto per una delle dette copie, ed allorquando tali giustificazioni dovranno essere ancora annesse ai mandati di pagamento, secondo ciò, che si prescrive nella seconda parte di dette istruzioni, potranno redigersi in doppio originale; al qual'oggetto gl'ingegneri in capo daranno le opportune istruzioni agl' ingegneri esecutori.

87. I Capi di provincia esamineranno questi conti consuntivi nelle loro congregazioni governative, li muniranno de' loro rilievi, e quindi l' invieranno parimenti in doppia copia alle rispettive direzioni centrali per l'opportuna approvazione, secondo si prescrive nei medesimi articoli del motu-proprio accennati al §. 85.

88. Ciascuna direzione centrale, esaminati che avrà nei suoi consigli amministrativi, e di arte i suddetti conti consuntivi, conforme si stabilisce negli art. 83, 154 e seguenti del motu-proprio 23 ottobre 1817 ne ritornerà una copia ai rispettivi Capi di provincia muniti di sua approvazione, e con quei rilievi che vi avranno avuto luogo.

89. All'epoca dell'esame de' conti preventivi di ciascun anno, si riassumeranno gli avanzi che dai consuntivi dei precedenti esercizj saranno risultati: questi avanzi faranno parte dei fondi d' accordarsi pei lavori, in isgravio delle tasse che pei medesimi si dovranno imporre.

90. Allorquando dalle rispettive direzioni centrali si saran-

no ricevuti, sindacati, ed approvati i consuntivi finali de' lavori di ciascun esercizio, si redigerà un conto consuntivo generale da ciascuna direzione centrale, paragonato parimenti col rispettivo conto preventivo, dal quale si faranno risultare i risparmj, che si sono ottenuti sui fondi accordati nell'esecuzione de' lavori. Si aggiungerà ancora nei consuntivi generali una colonna di osservazioni, nella quale si farà conoscere succintamente per ciascuna provincia lo zelo, regolarità, ed attività, con cui si sono eseguite, ed amministrate le opere pubbliche, come d'altronde si faranno conoscere quei rilievi, che si stimassero convenienti per migliorare l'andamento delle rispettive amministrazioni.

Dato dalla Segreterìa di Stato li 30 aprile 1819.

E. CARD. CONSALVI

ACQUE E STRADE — *Modello n.° 1.*

Anno 18 — LEGAZIONE O DELEGAZIONE *di*

LAVORI DI STRADE { Nazionali / Provinciali

CONTO PREVENTIVO

Delle spese occorrenti per i lavori delle strade nazionali nell'anno 18

FONDI CHE SI DIMANDANO

	STRADE POSTALI			TOTALE
	Cassia	Flaminia		
PARTE I. I lavori di ordinaria manutenzione salarj ec. sc.				
» II. Id. di grosse riparazioni — del 1.° grado di urgenza . . sc.				
» II. Id. di grosse riparazioni — del 2.° grado di urgenza . . sc.				
» III. Lavori nuovi sc.				
» IV. Indennizzi agl'ingegneri, spese d'officio, d'operazioni in campagna, e di lavori imprevisti sc.				
Totali . . sc.				

Riparto de' fondi dimandati pel servigio delle strade nazionali ,

INDICAZIONE SOMMARIA DE' LAVORI DA ESEGUIRSI	LUNGHEZZE IN METRI		Importo approssimativo de' lavori dell'anno 181	
	parziali di ciascun tratto	totali per ciascuna strada	parziale di ciascun lavoro	totale per ciascuna strada
PARTE I.				
LAVORI DI ANNUA MANUTENZIONE SALARJ ec.				
Strada Postale da Roma a Firenze per Viterbo detta Cassia.				
ART. I.				
Tratto da Roma a Ponte Milvio . .	metri 2,000			
Rappezzamenti dei tratti in selciata di lunghezza insieme . . . . metri , si considerano metri quadrati . . di selciata . . (in calce o arena) a scudi . . il metro quadrato . . . . sc.				
Approvigionamento di metri cubi . . . di breccia negl' imposti d . . . . (indicare i luoghi ed il modo con cui debbe impostarsi) da prendersi nella cava d . . . . alla distanza ragguagliato di . . metri , per ricoprire all'occorrenza il tratto imbrecciato, che si trova in istato di manutenzione , per una lun-				
Da riportare . .				

o provinciali nella Delegazione di. . . . . . . anno 181 .

NOME E COGNOME DELL'APPALTATORE	DATA E DURATA DEL CONTRATTO	AMMONTARE DE' CONTRATTI		OSSERVAZIONI
		per ciascun appalto	per ciascuna strada	
				Nota » Si dovranno » dettagliare in questa » colonna le qualità di » ciascun contratto, le » condizioni principali » del medesimo, ed in- » dicare l'amministrazio- » ne, dalla qual'è stato sti- » polato ». In ciascun' articolo si aggiungerà la partita per lo spurgo o apertura dei fossi, purchè non si trovi compreso negli appalti vigenti; ed in quei tratti ove detto lavoro si trova compreso nell'appalto, s' indicherà nella colonna d'osservazioni quella quota proporzionale alla somma totale del contratto, che si stima poss'appartenervi.

INDICAZIONE SOMMARIA DE' LAVORI DA ESEGUIRSI	LUNGHEZZE IN METRI		Importo approssimativo de' lavori dell'anno 181	
	parziali di ciascun tratto	totali per ciascuna strada	parziale per ciascun lavoro	totale per ciascuna strada
	metri			
Riporto . .	2,000			
ghezza di . . metri a scudi . . il metro cubo . . . . sc.				
Spanditura di detta breccia nel decorso dell'anno si considera . sc.				
Eguagliamento delle fiancheggiature a terreno naturale in varj tratti lunghi metri . . . con terra da prendersi . . si considera . . sc.				
Spurgo dei fossi laterali da farsi due volte all'anno in lunghezza di metri . . . . sc.				
Apertura di un nuovo fosso nel tratto . . . . sc.				
ART. II.				
Ponte Milvio	120			
Rappezzamento nella selciata . . (in calce o arena) insieme in quadrati metri . . . . a scudi . . . il metro quadrato . . . . . . sc.				
Da riportare . .	2,120			

INDICAZIONE SOMMARIA DE' LAVORI DA ESEGUIRSI	LUNGHEZZE IN METRI		Importo approssimativo de' lavori dell'anno 181	
	parziali di ciascun tratto	totali per ciascuna strada	parziale per ciascun lavoro	totale per ciascuna strada
	metri			
Riporto . .	2,120			
ART. III.				
Tratto da Ponte Milvio all'osteria della Storta	12,500			
Manutenzione annua tanto delle partite selciate, quanto delle imbrecciate per l'anno 1818 . . sc.				
ART. IV.				
Tratto dalla Storta al Ponte dell'Edera presso Baccano . . .	13,300			
Manutenzione annua come all'articolo 3 . . . . sc.				
ART. V.				
Traverse nelle comuni	1,400			
1. Monterosi » Rappezzamenti nella selciata in quad. metri . . . a scudi . . il metro quad. . . sc. 2. Ronciglione » Idem in quadrati metri . . . a scudi . . . il metro quad. . . . . sc. 3. Viterbo » Idem ec.				
Da riportare . .	29,320			

NOME E COGNOME DELL'APPALTATORE	DATA E DURATA DEL CONTRATTO	AMMONTARE DE' CONTRATTI		OSSERVAZIONI
		per ciascun appalto	per ciascuna strada	
Luigi Conti	li..... 181 . per 9 anni	Versabile in proporzione delle grosse riparazioni ch' eseguisce		
Luigi Conti	li..... 181 . per 9 anni	Idem		

INDICAZIONE SOMMARIA DE' LAVORI DA ESEGUIRSI	LUNGHEZZE IN METRI		Importo approssimativo de' lavori dell'anno 181	
	parziali di ciascun tratto	totali per ciascuna strada	parziale per ciascun lavoro	totale per ciascuna strada
Riporto . .	metri 29,320			
ART. VI.				
Salarj				
Nota » Si porteranno qui i subalterni nel caso che si stimassero necessarj per l'assistenza de'lavori quando sono in attività, il numero presumibile delle loro giornate, e la somma occorrente nell'anno ».				
	29,320	metri 29,320		. . .
Strada postale da Roma a Bologna per Loreto detta Flaminia.				
ART. VII.				
Nota » Indicare i lavori de' rispettivi tratti, quindi quelli delle traverse nelle comuni, ed i salarj come si è fatto di sopra ».				
TOTALE de' lavori d'annua manutenzione e salarj . . sc.				

INDICAZIONE SOMMARIA DE' LAVORI DA ESEGUIRSI	LUNGHEZZE IN METRI		Importo approssimativo de' lavori dell'anno 181	
	parziali di ciascun tratto	totali per ciascuna strada	parziale di ciascun lavoro	totale per ciascuna strada
PARTE II.				
LAVORI DI GROSSE RIPARAZIONI				
PRIMO GRADO DI URGENZA				
Strada postale da Roma a Firenze per Viterbo detta Cassia.				
ART. I.				
Tratto da Roma a Ponte Milvio . .				
Riporto di breccia nel tratto imbrecciato da . . . . . a . . . . . in lunghezza di . . . . . metri, larg. . . . metri, alt. . . . metri . . . formanti . . . metri cubi, con materiale proveniente dalla cava di . . . . a scudi . . . il metro cubo . . . . sc.				
ART. II.				
Ponte Milvio				
Rinnovazione della selciata in calce in lunghezza di . . . metri,				
Da riportare . .				

NOME E COGNOME DELL'APPALTATORE	DATA E DURATA DEL CONTRATTO	AMMONTARE DE' CONTRATTI		OSSERVAZIONI
		per ciascun appalto	per ciascuna strada	
				Nota » Per primo grado di urgenza si considereranno quei lavori » la di cui sospensione o » ritardo potrebb' intercettare, o render molto incomoda la comunicazione, ovvero produrre un danno di considerazione al pubblico » erario ».

INDICAZIONE SOMMARIA DE' LAVORI DA ESEGUIRSI	LUNGHEZZE IN METRI		Importo approssimativo de' lavori dell'anno 181	
	parziali di ciascun tratto	totali per ciascuna strada	parziale di ciascun lavoro	totale per ciascuna strada
Riporto . . larg. di . . . metri, formanti . . met. quad., che a scudi . . il metro quad. . . . . sc.				
ART. III.				
Tratto da Ponte Milvio alla Storta.				
Rinnovazioni di diversi tratti di partite selciate di bastardoni (in calce o altra qualità) in lunghezza insieme di . . . metri, larg. . . metri, formanti . . . metri quadrati, che a scudi . . . il metro quadrato prezzo convenuto nell'appalto . . . . sc.				
Riporto di breccia in num. . . tratti imbrecciati di lunghezza insieme . . . metri, larg. di . . . metri, altezza di . . . metri, formanti . . . metri cubi, che a scudi . . . il metro cubo prezzo convenuto come sopra . . . . . sc.				
Da riportare . .				

NOME E COGNOME DELL'APPALTATORE	DATA E DURATA DEL CONTRATTO	AMMONTARE DE' CONTRATTI		OSSERVAZIONI
		per ciascun appalto	per ciascuna strada	
Luigi Conti	li . . 181 . per 9 anni	A serie di prezzi		» Si dettaglierà come » alla Nota della parte I.

INDICAZIONE SOMMARIA DE' LAVORI DA ESEGUIRSI	LUNGHEZZE IN METRI		Importo approssimativo de' lavori dell'anno 181	
	parziali di ciascun tratto	totali per ciascuna strada	parziale di ciascun lavoro	totale per ciascuna strada
Riporto . .				
ART. IV.				
Tratto dalla Storta al Ponte dell'Edera				
(Simili dettagli come addietro)				
ART. V.				
Tratto dal Ponte dell' Edera alla Colonnetta di Nepi				
La rata dell'appalto di questo tratto è di . . . . sc.				
I lavori da eseguirsi nell' anno 1818 consisteranno in riporto di breccia nel tratto massicciato da . . . . . a . . . . . . in lunghezza di . . metri , larg. di . . metri , ed altezza di centim. . . . con sue fiancheggiature e fossi ec. sc.				
Disfare , e rifare con selci nuovi il tratto selciato (in calce o arena) da . . . . . a . . . . . . in lunghezza . . . metri , larg. . . metri , formante . . . metri quad. ,				
Da riportare . .				

NOME E COGNOME DELL'APPALTATORE	DATA E DURATA DEL CONTRATTO	AMMONTARE DE' CONTRATTI		OSSERVAZIONI
		per ciascun appalto	per ciascuna strada	
Luigi Conti	li . . 181 . per 9 anni	Idem		Quest'appalto comprende l'annua manutenzione, ed inoltre le grosse riparazioni per render il tratto appaltato in istato manutenibile, da eseguirsi i lavori in nove anni ed in rate eguali. La somma riportata per l'anno corrente è netta dal decimo, che si ritiene per garanzia del contratto, il di cui pagamento cadrà nell' anno venturo. L'appalto è stato stipolato dalla sacra Congregazione del Buon Governo ec.
Mattia Manetti	li . . 181 . per 9 anni	1200		

INDICAZIONE SOMMARIA DE' LÀVORI DA ESEGUIRSI	LUNGHEZZE IN METRI		Importo approssimativo de' lavori dell'anno 181	
	parziali di ciascun tratto	totali per ciascuna strada	parziale di ciascun lavoro	totale per ciascuna strada
Riporto . .				
con adattamento di fiancheggiature e fossi ec. . . . . sc.				
ART. VI.				
Tratto dalla Colonnetta di Nepi alla cima della montagna di Viterbo				
La rata dell'appalto di questo tratto è di . . . . sc.				
» Dettagliare i lavori da eseguir- » si come all'art. 5 ».				
Oltre i lavori sopradescritti spettanti alla rata dell'anno 1818 occorrerebbe per render comodamente transitabile questo tratto di costruire la nuova selciata nel sito . . in luogo di quella che vi si trova attualmente in pessimo stato da non potersi più mantenere, lunga . . . metri, larg. . . . metri, formanti . . . met. quad. . . . . . sc.				
Questo lavoro corrispondendo a . . . . . rate dell'appalto dovrà pagarsi all'appaltatore in . . sc.				
Da riportare . .				

NOME E COGNOME DELL'APPALTATORE	DATA E DURATA DEL CONTRATTO	AMMONTARE DE' CONTRATTI		OSSERVAZIONI
		per ciascun appalto	per ciascuna strada	
. . Sebasti	li . . 181 . per 9 anni			Idem

INDICAZIONE SOMMARIA DE' LAVORI DA ESEGUIRSI	LUNGHEZZE IN METRI		Importo approssimativo de' lavori dell'anno 181	
	parziali di ciascun tratto	totali per ciascuna strada	parziale di ciascun lavoro	totale per ciascuna strada
Riporto . .				
Art. VII. ec. (fino al confine della Delegazione)				
Art. IX.				
Traverse delle comuni				
1. Monterosi » Rinnovazione di un tratto selciato in lunghezza di . . metri, larg. ragg. . . . met., formante . . . . metri quad. a scudi . . . il met. quad. sc. . . .				
Riporto di breccia nel tratto imbrecciato per l'estensione di . . . metri, larg. . . . metri, alt. di centim. . . formanti . . . metri cubi a scudi . . il met. cubo . . . . . sc. . . .				
2. Ronciglione ec.				

NOME E COGNOME DELL'APPALTATORE	DATA E DURATA DEL CONTRATTO	AMMONTARE DE' CONTRATTI		OSSERVAZIONI
		per ciascun appalto	per ciascuna strada	

INDICAZIONE SOMMARIA DE' LAVORI DA ESEGUIRSI	LUNGHEZZE IN METRI		Importo approssimativo de' lavori dell'anno 181	
	parziali di ciascun tratto	totali per ciascuna strada	parziale di ciascun lavoro	totale per ciascuna strada
Strada postale da Roma a Bologna per Loreto detta Flaminia.				
ART. X.				
Tratto dalla Colonnetta di Nepi al ponte del Lepre				
La rata dell'appalto di questo tratto è di . . . . . . sc.				
Dettagliare i lavori da eseguirsi come all'art. 5.				
ART. XI. ec.				
» E così al confine della Delegazione, e quindi l'art. delle » traverse ».				
TOTALE delle grosse riparazioni del 1.° grado di urgenza sc.				

NOME E COGNOME DELL'APPALTATORE	DATA E DURATA DEL CONTRATTO	AMMONTARE DE' CONTRATTI		OSSERVAZIONI
		per ciascun appalto	per ciascuna strada	

INDICAZIONE SOMMARIA DE' LAVORI DA ESEGUIRSI	LUNGHEZZE IN METRI		Importo approssimativo de' lavori dell'anno 181	
	parziali di ciascun tratto	totali per ciascuna strada	parziale di ciascun lavoro	totale per ciascuna strada
SECONDO GRADO DI URGENZA				
Strada postale da Roma a Fireuze per Viterbo detta Cassia. Art. I. ec. » I lavori verranno distinti, e » dettagliati come al primo grado » di urgenza ».				
Totale delle grosse riparazioni del 2.° grado di urgenza sc.				
PARTE III.				
LAVORI NUOVI				
Strada postale da Roma a Firenze per Viterbo detta Cassia. Art. I. II. ec. Nota » I lavori verranno distinti e dettagliati come quelli di » grosse riparazioni del primo gra- » do di urgenza ».				
Totale de' lavori nuovi . sc.				

NOME E COGNOME DELL'APPALTATORE	DATA E DURATA DEL CONTRATTO	AMMONTARE DE' CONTRATTI per ciascun appalto	per ciascuna strada	OSSERVAZIONI
				Nota. Nel secondo grado di urgenza si comprenderanno quei lavori, che si stimano necessarj per ridurre ciascuna strada in istato di semplice manutenzione.
				Nota. Per lavori nuovi s'intenderanno quelli di nuova costruzione, come per esempio, una deviazione di strada, la nuova costruzione d'un ponte, la formazione d'una selciata ove si trova l'imbrecciata, o viceversa ec. Su tal genere di lavori dovranno dettagliarsi in questa colonna i motivi ch' obbligano al cambiamente; ed indicare quindi se il progetto si trovi redatto, se si stia attualmento redigendo, o se debb'ancora redigersi; ed inoltre se sia stato finora approvato dall' amministrazione competente.

INDICAZIONE SOMMARIA DEI TITOLI DI SPESE DA FARSI	Somme dimandate	Somme accordate	OSSERVAZIONI
PARTE IV. INDENNIZZI AGL'INGEGNERI PER SPESE DI VIAGGI, SPESE DELL'OFFICIO DEGL'INGEGNERI, DI OPERAZIONI IN CAMPAGNA, E DI CASI IMPREVEDUTI ec.			
ART. I. *Indenizzi agl'ingegneri per spese di viaggi e diarie.* Si porterà in quest'articolo l' ammontare degl' indennizzi che si presume possano incontrarsi da ciascun'ingegnere con la seguente divisione.			Gl'indennizzi degl'ingegneri verranno compresi in quei preventivi sui fondi de'quali dovrà essere imputata la spesa a norma di quanto si stabilisce nell' elenco degl'ingegneri, e riparto delle attribuzioni approvato dall'Emo Segretario di Stato.

	Per manutenzione, e grosse riparazioni del primo grado di urgenza	Per grosse riparazioni del secondo grado di urgenza e lavori nuovi
Totali . sc.		

INDICAZIONE SOMMARIA DEI TITOLI DI SPESE DA FARSI	Somme dimandate	Somme accordate	OSSERVAZIONI
Art. II. *Spese dell'officio degl'ingegneri* In quest'articolo si porteranno le spese individuali degl'impiegati, che si propongono per l'officio degl'ingegneri presso l'ingegnere in capo, con più la spesa presunta per carta, ed altre forniture d'officio. **Art. III.** *Spese di operazioni in campagna.* S'indicheranno in quest'articolo quelle spese, che potranno occorrere per levare le piante, fare le livellazioni ec., nel caso che occorresse di farne, sia per la redazione de'progetti, sia per l'esecuzione de'lavori compresi in questo preventivo. **Art. IV.** *Spese pei lavori imprevisti.* S'indicheranno in quest'articolo quei lavori, sui quali può accadere la spesa impreveduta, e la somma che si crede conveniente di tenere in riserva per ciascuno de'medesimi ec.			Le spese d'officio si comprenderanno in quel preventivo, sui fondi del quale viene imputato l'appuntamento degl'ingegneri.
Totale delle spese degl'indennizzi, dell'officio, di operazioni in campagna, e di casi imprevisti . sc.			

OSSERVAZIONI GENERALI.

» Si farà conoscere lo stato attuale di ciascuna strada na-
» zionale, quali siano i tratti che meriterebbero maggiori la-
» vori di quelli che si trovano compresi nel contratto d'ap-
» palto per ridurli in buono stato di manutenzione; quali
» degli appalti si credano più vantaggiosi al Governo, e
» quali meno; se gli appaltatori si trovino in regola relati-
» vamente alle di loro obbligazioni, ed ogn'altra cosa che si
» giudicasse meritevole di particolare osservazione ».

Fatto a . . . . . . li . . . . 181 . .

Dall'ingegnere . . . . . .
. . . .

Modello n.° 2.

Anno 181. .

LEGAZIONE, O DELEGAZIONE
di

LAVORI IDRAULICI { o Nazionali / o Provinciali }

Navigazione d . . . o Porto d . . .

CONTO PREVENTIVO
Delle spese occorrenti per i lavori dell'anno 181. .

	Fondi che si dimandano	Fondi che si approvano	RIPARTO de' fondi approvati: Nazionali	Provinciali	Particolari	Prodotti di navigazione di pesca e altre doti de' lavori.
PARTE I. Lavori di ordinaria manutenzione, salarj ec. . . . . . . sc.						
- II. Lavori di grosse riparazioni. { Del 1. grado d'urgenza sc.						
Del 2. grado d'urgenza sc. }						
- III. Lavori nuovi. . sc.						
- IV. Approvigionamento de' magazzeni . sc.						
- V. Spese d' operazioni in campagna, indennizzi agl'ingegneri . . . . sc.						
TOTALI . . sc.						

N.B. = *I signori ingegneri in capo dovranno riempire soltanto la prima di queste colonne, e l'ultima se vi ha luogo.*

Riparto de' fondi dimandati pel servigio della navigazione

INDICAZIONE SOMMARIA DE' LAVORI DA ESEGUIRSI	IMPORTO approssimativo di ciascun lavoro	FONDI che si approvano per ciascun lavoro
PARTE I. LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE, SALARJ ec. Nota. S'indicheranno sommariamente i lavori di ordinaria manutenzione dividendone le diverse qualità in tanti articoli, e ponendovi le dimensioni in misura metrica, come si vede ne' seguenti esempj. Le somme che si porteranno nelle colonne d'importo approssimativo, dovranno esser nette da qualunque rilascio, o garanzìa, che si fosse convenuta negli appalti da non pagarsi in quell'anno. ART. I. Manutenzione della strada del tiro, e ponti di legno da . . . . . a . . . . di lunghezza . . . . metri appaltata per annui scudi . . . . . defalcata la somma da restare per garanzìa importa . . . . . . sc.		
Da riportare . . .		

di . . . . o del Porto di . . . . . anno 181

RIPARTO DE' FONDI APPROVATI			PRODOTTI di navigazione di pesche ed altre doti de' lavori	OSSERVAZIONI
Nazionali	Provinciali	Particolari		
				Nota. S'indicheranno particolarmente in questa colonna per ciascun articolo gli appalti vigenti, portandovi il nome degli appaltatori, la data, e durata del contratto, e la somma convenuta. Per i lavori che non sono appaltati s'indicherà il modo con cui possono eseguirsi; se per appalto, e per economia ec. Si farà conoscere ancora l'epoca in cui ciascun lavoro deb-b'essere eseguito.

INDICAZIONE SOMMARIA DE' LAVORI DA ESEGUIRSI	IMPORTO approssimativo di ciascun lavoro	FONDI che si approvano per ciascun lavoro
Riporto . . .		
ART. II.		
Spurgo del Fiume da . . . . . . a . . . appaltato per annui. . sc.		
ART. III.		
Palizzata di riparo a . . . . . di lunghezza metri . . . . con pali di castagno (o altra qualità) della lunghezza . . . . metri , grossezza . . metri, posti alla distanza di . . . . metri uno dall'altro , e fermati con Num. . . . . guide , se ne scandaglia l'importo in . . . . sc.		
ART. IV.		
Scogliera da risarcirsi per una estensione di . . . . metri , occorreranno circa . . . . metri cubi di scogli della Cava di . . . . . e della grossezza di . . . . metri ciascuno , che a scudi . . il metro cubo . . sc.		
Da riportare . . .		

RIPARTO DE' FONDI APPROVATI			PRODOTTI di navigazione di pesche ed altre doti de' lavori	OSSERVAZIONI
Nazionali	Provinciali	Particolari		

INDICAZIONE SOMMARIA DE' LAVORI DA ESEGUIRSI	IMPORTO approssimativo di ciascun lavoro	FONDI che si approvano per ciascun lavoro
Riparto . . .		
ART. V. Spurgo del porto: questo lavoro si eseguisce col mezzo di (indicare la macchina) a cui s'impiegano circa num. . . . . opere (di forzati) qual lavoro potrà durare circa num. . . . giornate, che a scudi . . . il giorno di spesa ammonterà a . . sc.		
ART. VI., e VII. ec.		
ART. . . . *Salarj* Si porranno quì i subalterni, che occorrono per assistere ai lavori quando sono in attività, il numero presumibile delle loro giornate, la loro mercede, e la somma occorrente entro l' anno, come pure se vi fossero subalterni fissi a mesata, si riporterà il loro nome, qualità d'impiego, e loro annuo appuntamento.		
TOTALE de' lavori di ordinaria manutenzione, salarj ec. . . . . . sc.		

RIPARTO DE' FONDI APPROVATI			PRODOTTI di navigazione di pesche ed altre doti de' lavori	OSSERVAZIONI
Nazionali	Provinciali	Particolari		
				Per i subalterni fissi a mesata si riporterà in questa colonna per ciascuno l'età, la patria, il servigio, che debbono prestare, l'epoca della loro nomina, e da chi sono stati impiegati.

INDICAZIONE SOMMARIA DE' LAVORI DA ESEGUIRSI	IMPORTO approssimativo di ciascun lavoro	FONDI che si approvano per ciascun lavoro
PARTE II. LAVORI DI GROSSE RIPARAZIONI *PRIMO GRADO DI URGENZA* ART. I. II. ec. Nota. In questa parte seconda si comprenderanno quei lavori, la di cui sospensione, o ritardo potesse interrompere la navigazione, o produrre la chiusura del porto ec., ovvero che aumentasse sensibilmente il danno, ed in conseguenza la spesa. I lavori si dettaglieranno come alla parte prima.		
TOTALE de' lavori di grosse riparazioni del primo grado di urgenza. . . . . sc.		

RIPARTO DE' FONDI APPROVATI			PRODOTTI di navigazione di pesche ed altre doti de' lavori	OSSERVAZIONI
Nazionali	Provinciali	Particolari		
				Si noteranno gli appalti se vi sono, o tutt'altro come alla parte prima. S'indicherà inoltre se il piano del lavoro si trovi redatto, ovvero per quando potrà esserlo.

INDICAZIONE SOMMARIA DE' LAVORI DA ESEGUIRSI	IMPORTO approssimativo di ciascun lavoro	FONDI che si approvano per ciascun lavoro
DEL SECONDO GRADO DI URGENZA ATT. I. II. ec. Nota. Verranno compresi in questa parte seconda quei lavori, i quali benchè necessarj per il buono stato del porto, pure il di loro dilazionamento, o ritardo non potrà recare alcun danno di considerazione, sia al servigio pubblico, sia all'economia dell'erario. I lavori si dettaglieranno come alla parte prima.		
TOTALE de' lavori di grosse riparazioni del secondo grado di urgenza . . . . sc.		

INDICAZIONE SOMMARIA DE' LAVORI DA ESEGUIRSI	IMPORTO approssimativo di ciascun lavoro	FONDI che si approvano per ciascun lavoro
PARTE III. LAVORI NUOVI Art. I. II. ec. Nota. Si comprenderanno in questa parte quei lavori di nuova costruzione, che tendono a migliorare, o perfezionare lo stato della navigazione, o del porto, dettagliandoli come alla parte prima.		
Totale de'lavori nuovi . . sc.		

RIPARTO DE' FONDI APPROVATI			PRODOTTI de' proventi d'erbe ed altre doti de' lavori	OSSERVAZIONI
Nazionali	Provinciali	Particolari		
				Si farà conoscere in questa colonna l' utilità del lavoro che si propone. Nel caso che si trovasse incominciato, s' indicherà il grado di avanzamento, in cui si trova attualmente, e ciò che rimane ad eseguirsi nell'anno venturo. Non essendo incominciato si farà conoscere se no è redatto il piano di esecuzione o se deve redigersi, e si citerà l' approvazione ottenuta del progetto in prevenzione a norma dell' art. 179 del motu-proprio.

INDICAZIONE SOMMARIA DE' LAVORI DA ESEGUIRSI	IMPORTO approssimativo di ciascun lavoro	FONDI che si approvano per ciascun lavoro
PARTE IV. APPROVIGIONAMENTO DE' MAGAZZENI		
ART. I. Manutenzione di attrezzi, Macchine, Cordami ec. Si dettaglieranno sommariamente i lavori occorrenti per il risarcimento degli attrezzi, che gia esistono ne' magazzeni, delle macchine, barche ec. . . . . sc.		
ART. II. Nuova costruzione o rinnovazione di macchine, ferri, cordami ec. Si dettaglieranno come sopra gli attrezzi, che occorrerà di far costruire di nuovo, indicandovi i lavori a cui debbono servire . . . . sc.		
ART. III. Approvigionamento de'materiali. S'indicherà sommariamente la quantità, e qualità de' generi, che dovranno approvigionarsi . . . sc.		
Totale dell'approvigionamento de' materiali . . . . sc.		

RIPARTO DE' FONDI APPROVATI			PRODOTTI di Navigazione di Pesche, ed altre Doti de' Lavori	OSSERVAZIONI
Nazionali	Provinciali	Particolari		
				In questa parte si comprenderanno soltanto le spese occorrenti per i lavori, che si eseguissero per economìa, mentre per i lavori in appalto le spese di attrezzi, macchine ec., devono essere a carico dell' appaltatore.

INDICAZIONE SOMMARIA DE' LAVORI DA ESEGUIRSI	IMPORTO approssimativo di ciascun lavoro	FONDI che si approvano per ciascun lavoro
PARTE V. INDENNIZZI AGL'INGEGNERI PER SPESE DI VIAGGI, SPESE DELL'OFFICIO DEGL' INGEGNERI, DI OPERAZIONI IN CAMPAGNA, E DI CASI IMPREVEDUTI. ART. I. Indennizzi agl'Ingegneri per spese di viaggi, e diarie. Si porterà in quest'articolo l'ammontare degl'indennizzi, che si presumerà possa incontrarsi da ciascun Ingegnere con la seguente divisione.		

	Permanutenzione e grosse riparazioni del primo grado di urgenza.	Per grosse riparazioni del secondo grado di urgenza, e lavori nuovi.
Totali . . sc.		

RIPARTO DE' FONDI APPROVATI			PRODOTTI di navigazione di pesche ed altre doti de' lavori	OSSERVAZIONI
Nazionali	Provinciali	Particolari		
				Gl'indennizzi agl' Ingegneri verranno compresi in quei preventivi, sui fondi de' quali dovrà essere imputata la spesa a norma di quanto si stabilisce nell'elenco degl'ingegneri, e riparto di attribuzioni approvato dall' Eminentissimo Segretario di Stato.

INDICAZIONE SOMMARIA DE' LAVORI DA ESEGUIRSI	IMPORTO approssimativo di ciascun lavoro	FONDI che si approvano per ciascun lavoro
ART. II. Spese dell'Officio degl'Ingegneri In questo articolo si porteranno le spese individuali degl'impiegati che si propongono per l'Officio degl'ingegneri presso l' ingegnere in capo, con più la spesa presunta per carta, ed altre forniture di officio . . sc.		
ART. III. Spese di operazioni in campagna S'indicheranno in questo articolo le spese forzose, che potranno occorrere per rilievo di piante, livellazioni, scandagli ec. nel caso, che occorresse di farne sia per la redazione de' progetti, sia per l'esecuzione de' lavori compresi in questo preventivo . . . . sc.		
ART. IV. Spese per lavori impreveduti S'indicheranno in questo articolo quei lavori, sui quali può accadere la spesa impreveduta, e la somma, che si crede conveniente di tenere in riserva per ciascuno de' medesimi. . . . . sc.		
Totale delle spese degl'indennizzi, dell'officio, e delle operazioni in campagna, e de' casi impreveduti. . sc.		

RIPARTO DE' FONDI APPROVATI			PRODOTTI de' proventi d'erbe ed altre doti de' lavori	OSSERVAZIONI
Nazionali	Provinciali	Particolari		
				Le spese dell'officio si comprenderanno in quel preventivo, sui fondi del quale viene imputata la spesa per l'appuntamento degl'ingegneri.

OSSERVAZIONI GENERALI

Si darà un cenno sullo stato attuale della bonificazione, o del fiume, sul vantaggio, o danno degli appalti vigenti, sul modo in generale in cui viene eseguito il servizio, ed altro che si creda necessario di rimarcare.

Fatto . . . . li . . . 181 .

	LEGATO		*Dall'Ingegnere in Capo*
Visto dal		di	N. N.
	DELEGATO		

ACQUE E STRADE

Modello n.° 4.

Anno 18

LEGAZIONE O DELEGAZIONE

di

CONTO PREVENTIVO

Per il personale degl'ingegneri impiegati al servizio d . . .
. . . . imputabile sui fondi d. . . . .
per l'anno 18 . .

FONDI CHE SI DOMANDANO

	Fondi di . . . *. . . . .*
Appuntamenti degl'ingegneri di 1. grado sc.	
Idem degl'ingegneri di 2. grado »	
Idem degl'ingegneri di 3. grado »	
Idem degl'ingegneri aspiranti . . »	
Totale degli appuntamenti . . sc.	

Riparto de' fondi domandati per il personale degl' ingegneri addetti al servizio d . . . . . . per l'anno 18 ...

NOME E GRADO DEGL' INGEGNERI	APPUNTAMENTI di ciascun grado — Parziali	APPUNTAMENTI di ciascun grado — Totali	OSSERVAZIONI
INGEGNERI DI 1. GRADO . *Consiglio d'arte*			
Sig.N.N.Ispettore se.	1080 -		
Sig.N.N.Idem . . »	Id.		
Sig.N.N.Idem . . »	Id.		
INGEGNERI DI 2. GRADO *Ispezione e direzione de' lavori*			
Sig.N.N.Sotto Ispettore . . . . . sc.	720 -		
Sig.N.N.Idem . . »	Id.		
Sig.N.N. Ingegnere in capo . . . . »	600 -		
INGEGNERI DI 3. GRADO *Assistenza de' lavori*			Questi appuntamenti sono stati stabiliti dal motu-proprio de' 23 ottobre 1817, ed imputati sui fondi. . . . . a norma dell'elenco degl'ingegneri, e del riparto delle attribuzioni, approvato dal Sig. Cardinal Segretario di Stato.
Sig.N.N. Ingegnere ordinario di 1. classe . . . . . . sc.	480 -		
Sig.N.N. Ingegnere oidinario di 2. classe . . . . »	360 -		
Sig.N.N. Idem. · »	Id.		
A riportare . sc.			

NOME E GRADO DEGL' INGEGNERI	APPUNTAMENTI Parziali di ciascun grado	APPUNTAMENTI Totali di ciascun grado	OSSERVAZIONI
Riporto . . sc .			
INGEGNERI ASPIRANTI			
Sig.N.N. Ingegnere aspirante. . . sc.	160 -		
Sig.N.N. Idem. . »	Id.		
Sig.N.N. Idem. . »	Id.		
Totale degli appuntamenti sc.			

Fatto, e presentato dal sottoscritto. . . . .
. . . .

A . . . . *li* . . . . 181 . .

Visto dal { LEGATO o DELEGATO } *di*

ACQUE E STRADE — *Modello N.° 5.*

Prezzo dello scandaglio. . . . sc. Prezzo dell'appalto. . . . . . sc. Ribasso . . sc.	LEGAZIONE o DELEGAZIONE } di . . . . Strada d. . . . . Navigazione d. . . . .

APPALTATORE

S . . . .

SICURTA'

S . . . .

CONTRATTO DI AGGIUDICAZIONE

fatto nella sessione di questo giorno . . . . 181 . . tenuta dalla congregazione governativa presieduta da. . . . . Legato, o Delegato, presenti i Sigg. . . . . membri della suddetta congregazione assistiti dal segretario generale, con la presenza dell'ingegnere in capo di acque e strade.

In esecuzione di quanto si stabilisce nel motu-proprio di Nostro Signore del 23 ottobre 1817 sul modo con cui debbe procedersi all'appalto de' lavori pubblici di acque, e strade, occorrendo di appaltare quei compresi nel piano di esecuzione approvato li . . . .
da. . . . .
consistenti nel . . . .
. . . .
. . . . . . (*descrivere sommariamente la specie de' lavori che devono eseguirsi, la loro situazione, e l'ammontare dello scandaglio*) . . . .
si sono pubblicati tanto in questa provincia, come nelle provincie limitrofe i primi avvisi invitatorj per gli appaltatori, che avessero desiderato di eseguire i lavori sudetti prefiggen-

do il termine di giorni . . . . per presentare nell'officio di questa Legazione, o Delegazione, le lor'offerte in schedole chiuse, qual termine essendo spirato si venne all'apertura delle medesime nella sessione tenuta il giorno. . . . . ove si trovarono presenti i (medesimi signori. . . . . o notare le variazioni che vi fossero state) . . . . . . unitamente all'ingegnere in capo, e fattane lettura si trovarono le qui appresso descritte conformi a quanto si richiede nel suddetto primo avviso invitatorio, avendo escluse quelle condizionate, e non determinate.

NOMI DEGLI OFFERENTI	AMMONTARE dello scandaglio	dell' offerta	RIBASSO
S			
S			
S			
S			

Ed essendosi esaminate a norma dell'articolo 47 del motuproprio suddetto le qualità degli offerenti, e l'ammontare

delle dimande, si giudicò l'offerta del sig. . . . . della somma di scudi. . . . . la più vantaggiosa, e perciò in esecuzione delle disposizioni del suddetto motu-proprio si pubblicò il secondo avviso invitatorio ad offerte maggiori almeno della vigesima per procedere all'aggiudicazione del lavoro.

Il termine fissato per la presentazione delle offerte in detto secondo avviso essendo scaduto il giorno. . . . . si è proceduto quest' oggi all' apertura delle seconde schedole che si sono trovate in numero di . . . . del tenore seguente.

NOMI DEGLI OFFERENTI	AMMONTARE		
	della migliore offerta precedente diminuita di un vigesimo.	delle seconde offerte	RIBASSO
S			
S			
S			

Dallo spoglio delle medesime si giudica che l' offerta del sig. . . . . (*fare un dettaglio dell'offerta*, *per*

indicare le ragioni che la fanno preferire) . . . .
. . . . sia la più vantaggiosa , e perciò interpellato il primo miglior offerente se voleva accettare il ribasso fatto dal sig. . . . . (*ha accettato*, *ovvero si è ricusato*), e però il Legato, o Delegato, dichiara che il suddetto sig. . . . . domiciliato in . . . . .
. . . . . . è restato appaltatore dei lavori compresi nel piano d'esecuzione qui sopra menzionato, per la somma di scudi . . . . (*in lettere*) . . . . cogli obblighi , e condizioni in esso stabilite.

E per l'esatta e perfetta osservanza delle cose suddette il medesimo appaltatore obbliga , ed ipoteca i beni immobili che dichiara appartenergli consistenti, cioè. . . . .
. . . . il di cui valore valutato sulla rendita netta costituisce un capitale di scudi . . . . (*a*) . . .
. . . . . . ed ha ancora presentato il sig. . . . .
per di lui sicurtà il quale accede come dall'atto qui sotto notato.

Il presente contratto d' aggiudicazione sarà invitato all'approvazione definitiva della direzione centrale de' lavori di . .
. . . . e subito che ritornerà approvato ne verrà stipulato pubblico istromento che sarà quindi registrato a tutte spese dell'appaltatore , come pure a di lui spese verranno fatte le necessarie iscrizioni alle ipoteche.

Fatto e stabilito nella sessione della congregazione governativa del detto giorno , ed anno.

L'appaltatore

Il { *Legato* / *Delegato*	*I membri della congr. governativa*	*L'ingegnere in capo*

(*a*) *Se l'ammontare del capitale de' beni liberi dell'offerente corrisponde al decimo dell' importo totale dell' aggiudicazione , come si prescrive nelle condizioni generali , non avrà bisogno allora di sicurtà , se poi non arrivasse a tal somma , o non avesse alcun fondo in sua proprietà dovrà in tali casi presentare una sicurtà che supplisca alla di lui deficienza.*

ATTO DI SICURTÀ

Quest'oggi . . . . . . in esecuzione dell'articolo . . . . del capitolato annesso al piano di esecuzione qui sopra motivato, il sig. . . . . appaltatore per la somma di scudi . . . . secondo il contratto d'appalto qui sopra scritto del giorno . . . . 181 . . ha presentato per sua sicurtà il sig. . . . . domiciliato in . . . . il quale dichiara di conoscere perfettamente le obbligazioni contratte dal suddetto sig. appaltatore, e di rendersi volontariamente di lui sicurtà obbligandosi solidalmente con lui all'intiera, e perfetta esecuzione della detta aggiudicazione.

Ed a quest' oggetto il suddetto sig. . . . . per sicurezza, e garanzia della detta sua obbligazione, obbliga ed ipoteca i beni immobili, che dichiara appartenergli, consistenti in . . . .
. . . .

E quindi da noi Legato, o Delegato, essendo stati esaminati i titoli prodotti dal suddetto sig. . . . . abbiamo accettato i detti beni immobili obbligati per la presente sicurtà i quali abbiamo riconosciuti essere dell'annua rendita netta di scudi. . . . . . . che costituisce un capitale di scudi . . . . riserbandoci di fare tutte le necessarie inserizioni alle ipoteche, ed ogn'atto conservatorio a spese del detto aggiudicatario, e sussidiariamente a spese della di lui sicurtà, e di perseguitare personalmente la detta sicurtà nel caso che si trovasse essere falsa la dichiarazione sopra espressa.

Fatto a . . . . li . . . . . 181 . .

La sicurtà solidale *Il* { *Legato* / *Delegato* }

Modello N.° 6.

LAVORI PUBBLICI DI ACQUE E STRADE

LEGAZIONE
O
DELEGAZIONE

Navigazione d . . . . o porto d . . . .

ESERCIZIO 181 .

Quadrimestre di { Aprile 181 . / Agosto 181 . / Dicembre 181 .

STATO SOMMARIO

Della situazione de' fondi, e spese de' lavori di . . . . .

. . . . all'epoca del . . . .

181 . .

Fondi accreditati per il corrente eser

Fondi accordati nel conto preventivo dell'anno 181 . . . .
Supplemento accordato posteriormente con lettera di. . . . de'. . . .
. . . . . 181 . . . . . per . . . . (indicare l'oggetto di spesa per il quale è stato accordato) . . . .
. . . .

Totale de' fondi accordati . . . .

SOMME ORDINANZATE	Fondi nazionali	Fondi provinciali	Fondi particolari	PRODOTTI di navigazione pesche o altre doti de' lavori	TOTALE
Secondo l'ultimo stato . . .					
NUOVE ORDINANZE					
Avviso dei					
Idem dei					
Idem dei					
. . . .					
Totali delle somme ordinanzate.					

Resta ad ordinanzarsi la somma di. . . . .

esercizio 181 . . .

azionali	Provinciali	Particolari	PRODOTTI di navigazione pesche o altre doti de' lavori	TOTALE

INDICAZIONE SOMMARIA DE' LAVORI ESEGUITI	Ammontare complessivo de' lavori eseguiti dedotta la garanzia, e di altre spese.		
	Quadrimestre di.... 181..	Quadrimestri precedenti	TOTALE
PARTE I. *Del conto preventivo* LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SALARI ec.			
ART. I. Manutenzione della strada del tiro, e Ponti di legno da.... a..... di lunghezza..... metri appaltata per annui scudi..... defalcata la somma da restare per garanzia.... sc.			
ART. II. Spurgo del fiume da..... a.. appaltato per annui scudi.. sc.			
ART. III. Scogliera risarcita per un estensione di.... metr. con.... metr. cubi di scoglio che valutati al prezzo di appalto, e detratta la garanzia importa.... sc.			
ART. IV. ec. (il numero degli articoli, e la descrizione de' lavori, devono corrispondere al conto preventivo).			
TOTALE della parte prima.. sc.			
PARTE II. ec. (Fare il medesimo dettaglio de' lavori per ciascun articolo come al preventivo per ciascun grado d'urgenza).			
TOTALE del primo grado d'urgenza sc.			
PARTE III. ec.			

imputabili sui fondi accreditati per l'anno 181 . .

Totale de' lavori eseguiti ec. parziale per ciascun fondo sul quale resta imputata la spesa.				OSSERVAZIONI sullo stato attuale de' lavori della navigazione o del porto ec.
Fondi Nazionali	Fondi Provinciali	Fondi Particolari	Prodotti di pesche o altre doti ec.	
				(,, Si noterà in questa colonna per ciascun lavoro il grado d'avanzamento in cui si ritrova, ed il tempo che si prevede potrà occorrere per terminarlo, se ha la dovuta attività, o le cause del ritardo; ed ogni altra cosa che si stimerà necessaria di rimarcare ,,). Questo lavoro si eseguisce in ciascun mese secondo il bisogno lo esige. Il lavoro di spurgo si è incominciato il primo del cadente mese, e si è eseguito sopra un terzo della totale estenzione. Questo lavoro si trova alla metà circa del suo avanzamento, e potrà esser compito fra due mesi.
~	~	~	~	(Le medesime osservazioni della parte prima)
~	~	~	~	

Ricapitolazione delle spese, e situazione generale de' fondi.

	Fondi nazionali	Fondi particolari	Fondi provinciali	Prodotti di navigazione, pesche, o altre doti ec.	TOTALE
SPESE FATTE					
Parte 1. Manutenzione salarj ec. ... sc.					
2. Grosse riparazioni: del primo grado d'urgenza »					
2. Grosse riparazioni: del secondo grado d'urgen. »					
3. Lavori nuovi . . . . »					
4. Indennizzi di viaggi agl'ingegneri spese d'operazioni ec. »					
Le spese fatte ammontano a. . . . »					
I fondi accreditati a. . . . . »					
Resta disponibile sui fondi accreditati »					
Ciò che rimane ad ordinanzarsi è di »					
Resta: disponibili sui fondi ordinanz. »					
Resta: ad ordin. per saldo de' lav. eseg. »					

AMMONTARE PRESUNTO DELLE SPESE DA INCONTRARSI NEL QUADRIMESTRE FUTURO

Per i lavori ed altre spese comprese nella parte I.					
— Idem nella parte II.					
— Idem nella parte III.					
— Idem nella parte IV.					
Totale de' fondi, che si domandano per le spese da farsi . . sc.					

Modello num. 7.

LAVORI PUBBLICI DI ACQUE E STRADE

LEGAZIONE
o
DELEGAZIONE } di

STRADE { Nazionali
Provinciali ec.

ESERCIZIO 181

QUADRIMESTRE di { Aprile 181 . .
Agosto 181 . .
Decembre 181 . .

STATO SOMMARIO

Della situazione de' fondi, e spese de' lavori delle strade . . . . . . all'epoca del . . . . 181 . .

Fondi accreditati per il corrente esercizio 181 . .

	Fondi Nazionali o Provinciali	TOTALE
Fondi accordati nel conto preventivo dell'anno 181 . . . sc.		
Supplemento accordato posteriormente con lettera d . . . . . datata li . . . . 181 . . per . . . (indicare l'oggetto di spesa per il quale è stato accordato) . . . . sc.		
TOTALE . . sc.		. . .

SOMME ORDINANZATE.

Secondo l'ultimo stato . . sc.		
NUOVE ORDINANZE		
Avviso dei . . . . . . sc.		
Idem dei . . . . . . sc.		
Idem dei . . . . . . sc.		
Idem dei . . . . . . sc.		
TOTALE . . sc.		
Resta ad ordinanzarsi la somma di . sc.		

SPESE

Lavori di strade, opere d'arte, ed altre spese imputabili sui fondi accreditati per lavori di strade (nazionali o provinciali ec.) esercizio 181 . .

INDICAZIONE SOMMARIA DE' LAVORI ESEGUITI	Ammontare de' lavori eseguiti dedotta la garanzia e di altre spese			Somme pagate	Resta a pagarsi	OSSERVAZIONI SULLO STATO ATTUALE DI CIASCUN LAVORO
	Quadrimestre di aprile 181 .	Quadrimestri precedenti	Totale			
PARTE I. *Sul conto preventivo.* LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SALARJ ec. Strada postale da . . . . . a . . . . . sc. ART. I. (dettagliare i lavori come al conto preventivo).						(Si noterà in questa colonna per ciascun lavoro il grado d'avanzamento in cui si ritrova, ed il tempo che si prevede potrà occorrere per terminarlo, se ha la dovuta attività, o le cause del ritardo, non che ogn'altra cosa ohe si stimerà necessaria di rimarcare).
Totali della parte I. . . sc.						

INDICAZIONE SOMMARIA DE' LAVORI ESEGUITI	Ammontare de'lavori eseguiti dedotta la garanzia e di altre spese			Somme pagate	Resta a pagarsi	OSSERVAZIONI SULLO STATO ATTUALE DI CIASCUN LAVORO
	Quadrimestre di aprile 181 .	Quadrimestri precedenti	Totale			
PARTE II.						
LAVORI DI GROSSE RIPARAZIONI						
Del primo grado d'urgenza.						
Strada ec. . sc.						
ART. I. II. ec.						
(dettagliare i lavori come al conto preventivo).						
Totali del primo grado di urgenza. sc.						
PARTE III. ec.						

Ricapitolazione delle spese , e situazione generale de' fondi.

SPESE	Fondi Nazionali o Provinciali
PARTE I. Manutenzione, Salarj ec. . . sc.	
» II. Lavori di grosse riparazioni { del 1.° grado d'urgenza sc.	
del 2.° grado d'urgenza sc.	
» III. Lavori nuovi . . . . sc.	
» IV. Indennizzi di viaggi agl' ingegneri, spese d'operazioni ec. sc.	
Le spese fatte ammontano a . . . . sc.	
I fondi accreditati a . . . . sc.	
Resta disponibile sui fondi accreditati . sc.	
Ciò che rimane ad ordinarsi è di . . . sc.	
Resta { disponibile sui fondi ordinanzati sc.	
ad ordinanaarsi per saldo de' lavori eseguiti . . . . sc.	

AMMONTARE PRESUNTO DELLE SPESE DA INCONTRARSI NEL QUADRIMESTRE FUTURO.

Pei lavori, ed altre spese che si comprendono nella parte I. del conto preventivo sc.	
Idem nella parte II. . . . . sc.	
Idem nella parte III. . . . . sc.	
Idem nella parte IV. . . . . sc.	
Totale de' fondi che si domandano per le spese da farsi . . . . sc.	

LAVORI PUBBLICI
DI ACQUE E STRADE

Modello n.° 8.

Contabilità

Strade { Nazionali
Provinciali }

NAVIGAZIONE PORTI ec.
Bonificazioni
diseccamenti ec.

Fondi . . . .

Esercizio 181 . .

Ordinanza n.°
di sc. . . . . . .

DIREZIONE CENTRALE
DEI LAVORI DI . . . .

Roma li . . . . 181 .

Il . . . .

Al Sig. . . . . . . amministratore camerale della Legazione o Delegazione di . . . . .

Sulla somma di scudi . . . . . ammontare netto dell'esigenza della tassa addizionale alla diretta o prediale di tutto lo Stato e di quella di scudi . . . . . che gli è stata versata dall'amministratore camerale di . . . . con mio ordine dei . . . . formante un totale di . . . . sc.

Si compiacerà di erogare in estinzione de'mandati, che le verranno tratti dall'Eminentissimo Legato o Eccellentissimo Delegato di . . . . . . la somma di scudi (in lettere) . . . . con quella di scudi . . . . già disposta con precedenti ordinanze forma un totale di . . . . sc.

Resta perciò a disporsi sul totale dell'esazione per il corrente anno 181 . . la somma di . . . sc.

Nell'effettuare i pagamenti dei respettivi mandati che le verranno spediti dal Capo della provincia la prego ad uniformarsi a quanto si prescrive nell'istruzione generale sulla contabilità che da me l'è stata inviata.

L'impiego quindi d'una tal somma, me lo farà conoscere nel conto d'introito ed esito ch'ella debb' inviarmi alla fine d'ogni quadrimestre a termini dell'art. 31 del motu-proprio.

LAVORI PUBBLICI
DI ACQUE E STRADE

Modello n.° 9.

Contabilità

Strade { Nazionali
Provinciali

NAVIGAZIONI PORTI ec.
Bonificazioni
diseccamenti ec.

Fondi . . . .

Esercizio 181 . .

Ordinanza n.°
di sc. . . . . . .

DIREZIONE CENTRALE
DEI LAVORI DI . . . .

Roma li . . . . 181 .

Il . . . .

A S. E. (Legato o Delegato

Ho l'onore di prevenire (V. E. R.) trovarsi a di lei disposizione nella cassa del signor . . . . amministratore camerale di . . . . la somma di scudi . . . . . che con quella di scudi . . . . . già inviata nelle precedenti ordinanze forma un totale di scudi . . . . in conto della somma approvata nel preventivo del servizio d . . . . nel corrente anno 181 . .

Prego quindi l . . . . . . a darne comunicazione all'ingegnere in capo, ed a conformarsi nell'impiego di detta somma alle istruzioni generali sulle contabilità che le sono state inviate.

Modello n.° 10.

LEGAZIONE o DELEGAZIONE di	PRESIDENZA DELLE STRADE O ALTRO DICASTERO	Esercizio Anno 181 .

N.° de' registri della Legazione, o Delegazione

N.° del giornale dell'amministraz. camerale

In virtù dell'ordinanza di . . . . . . dei . . . . 181 . . num.° . . . . della somma di scudi . . . . . . Il signor . . . . amministratore camerale pagherà al signor . . . . la somma di scudi . . . . . per l'oggetto di spesa quì appresso descritto.

NOMI DEI PERCIPIENTI	OGGETTO DETTAGLIATO DELLA SPESA	Somma da pagarsi	DETTAGLIO delle giustificazioni da fornirsi all'appoggio
S.		:	

Il presente mandato debitamente quietanzato sarà abbonato nei conti dell'amministrazione camerale, riportando le giustificazioni dettagliate quì sopra.

. . . . li . . . . 181 . .

Per quietanza della somma di scudi . . . . . A . . . . . li . . . . . . 181 .	IL LEGATO o DELEGATO	di . . .

ACQUE E STRADE

Modello n.° 11.

Lavori di . . { Strade, Porti ec. / Navigazione, Fiumi, diseccamenti ec. / Porti marittimi ec.

Esercizio dell'anno 181 .

Fondi { Nazionali / Provinciali / Camerali / Particolari, e consorziali / Prodotti di Navigazione, o altre doti de' lavori ec.

Art. . . del preventivo

Credito di . . { S' indicherà la somma accordata nell'art. suddetto del preventivo.

LEGAZIONE o DELEGAZIONE } di

Attribuzioni del Sig. . . . . .
ingegnere ordinario.

CERTIFICATO DI (1. 2. ec.)
ACCONTO.

Strada (corriera, o provinciale) da . . . . . . a . . . . . (indicarla come si trova al preventivo).
Navigazione di . . . Porto di . .

Tratto di . . . . . (s' indicherà il tratto appaltato o il luogo ove si eseguisce il lavoro).

Lavori di (mantenimento, grosse riparazioni ec. nuovi) nella partita di (selciata, o imbrecciata ec.).

Aggiudicazione o Appalto } . . . dei . .
approvato li . . . . . da (indicare il Capo del dicastero che ne ha data l'approvazione
a favore del sig. (indicare il nome, e domicilio . . . .)
per la somma totale
di . . . . . . sc.

Indicazione degli acconti già pagati.

Esercizj	Numeri delle ordinanze	Somme pagate
Totali . . sc.		

Questo specchio non comprenderà che il dettaglio degli acconti pagati nel decorso di un' esercizio ; allorchè si passerà ad un'altro esercizio basterà richiamare nella prima linea, e per ciascuno degli esercizj precedenti i numeri delle ordinanze, ed il totale delle somme pagate durante quell'esercizio ec.

Io sottoscritto ingegnere in capo della (Legazione o Delegazione) di . . . . . visto il (certificato o stato di situazione) del sig. . . . . . ingegnere ordinario, comprovante che i (lavori eseguiti, o approvigionamenti fatti) dal sig. . . . . . appaltatore, in esecuzione del suddetto appalto ammontano secondo i prezzi del dettaglio estimativo, e detrazione fatta del ribasso proporzionale al totale dell'appalto sopr' accennato, alla somma di sc.

Certifico, che può pagarsi in conto al detto sig. . . . . sull'ordinanza di . . . . . del . . . . 181 . num.° . esercizio 181 . fondi . . . . la somma di scudi . . (in lettere) che con quella di scudi . . . pagata precedentemente come nel dicontro dettaglio formerà un totale di . sc.

Resta perciò in credito l'appaltatore in garanzia del suo contratto di . . . . . sc.

Fatto a . . . li . . . . 181 .

(Firma dell' ingegnere in capo).

Visto dal { LEGATO o DELEGATO

Lavori di . . { Strade, Ponti ec. / Navigazione, Porti ec. / Bonificazioni, diseccamenti ec.

Esercizio dell'anno 181 .

Fondi { Nazionali / Provinciali / Consorziali

Art. . . del conto preventivo

Credito di scudi . . .

Somma da pagarsi scudi . . . .

Indicazione degli acconti già pagati.

Esercizj	Numeri delle ordinanze	Somme pagate
Totali .. sc.		

LEGAZIONE o DELEGAZIONE } di

Attribuzioni del Sig. . . . . . ingegnere ordinario.

CERTIFICATO

di pagamento definitivo di saldo.

Strada (corriera, o provinciale) da . . . . . . a . . . . (come al preventivo).

Tratto d . . . . . . (indicare il tratto appaltato, o il luogo del lavoro).

Mantenimento, e riparazioni della partita imbrecciata, selciata, lavori nuovi ec.

Ponte d . . . . . (come al preventivo).

Navigazione del fiume di . . . . e porto di ec.

Aggiudicazione (indicare se è a serie di prezzi) . . . / Appalto } stabilito li ed approvato li . . . . da . . . . (indicare la direzione centrale) a favore del signor . . . . . . per la somma totale di scudi . . . . . . sc.

Aumento approvato li . . . . da . . . . sc.

sc.

Diminuzione approvata li . . . . da . . . . sc.

sc.

Io sottoscritto ingegnere in capo (della Legazione, o Delegazione) di . . . . Visto il dettaglio definitivo del lavoro eseguito dal signor . . . . ingegnere ordinario, ed il processo verbale di collaudazione del signor . . . . ingegnere . . . . deputato dalla direzione centrale comprovante che (i lavori eseguiti, o l'approvigionamento de'materiali fatto) dal signor appaltatore in esecuzione del di lui (appalto, o aggiudicazione) sopra descritta ammontano detratto il ribasso cioè

Secondo il piano d'esecuzione. . . . . . . sc.
Per aumento approvato da. . . . . sc.

sc.

Da dedurre per lavori in diminuzione approvato li . . . . sc.

sc.

Che questi { lavori, approvigionamenti } sono stati solidalmente eseguiti bene, e completati in conformità del piano d'esecuzione, che il dettaglio definitivo, che n'è stato redatto si è accettato dall'appaltatore senz'alcuna eccezione.

Certifico potersi pagare in saldo al detto signor . . . . . sull'ordinanza di . . . . dei . . . . 181 . . num.° . . . esercizio . . fondi . . . . la somma di scudi . . . . (in lettere) che con quella di scudi . . . . già pagata come dal dicontro dettaglio formano un totale di scudi . . . . eguale alla sopra descritta somma dell' importo totale de' lavori eseguiti, . } approvigionamenti fatti. }

Fatto a . . . . li . . . . 181 . .

(Firma dell'ingegnere in capo).

Visto dal { LEGATO o DELEGATO

Modello n.° 13.

ACQUE, E STRADE

Lavori di . . { Strade, e ponti / Navigazione, e porti / Fiume, bonificazioni ec.

LEGAZIONE o DELEGAZIONE } di

Attribuzioni del signor . . . . . . ingegnere ordinario.

Certificato di 1.° 2.° acconto.

Esercizio dell'anno 181 .

Fondi di . . . .

Art. . . del preventivo.

Credito di scudi . . . .

Somma da pagarsi scudi . . . .

Stato de' lavori eseguiti, e spese fatte per economia (indicare, trattandosi d'una strada, la classe, il numero, la direzione come nel conto preventivo, ed il sito del lavoro, e fare il medesimo dettaglio pei lavori d'un ponte, per la navigazione d'un fiume, per un porto; per una bonificazione, diseccamento ec., richiamandovi ancora l'approvazione della direzione centrale, riportandone la data).

Dal . . . . al . . 181 . . inclusivamente.

DISTINZIONE delle qualità degli operarj	Numero delle giornate	IMPORTO	INDICAZIONE SOMMARIA de' lavori eseguiti
Da riportare . sc.			

DISTINZIONE delle qualità degli operarj	Numero delle giornate	IMPORTO	INDICAZIONE SOMMARIA de'lavori eseguiti
Da riportare . sc.			

	IMPORTO
Riporto . . sc.	
FORNITURE DI MATERIALI, ED ALTRE SPESE . . . . sc.	
TOTALE . . sc.	
TOTALE GENERALE . . . sc.	

Il presente stato dedotto dalle note parziali de' rispettivi assistenti ammontante alla somma di scudi . . . .

Fatto, e certificato dal sottoscritto (ingegnere in capo, o ingegnere esecutore).

A . . . . . li . . . . 181 . .

Io sottoscritto

INDICAZIONE

DEGLI ACCONTI PAGATI

Esercizio	Numero delle ordinanze	Somme pagate
	Totale sc.	

Io sottoscritto ingegnere in capo della { Legazione / Delegazione } di . . . visto il retroscritto stato comprovante, che i lavori eseguiti, e spese fatte per economia dal signor . . . . ammontano alla somma di . . sc.

Certifico che può pagarsi in conto al detto signor . . . . sull'ordinanza . . . . de' . . . 181 . . num. . . esercizio anno . . . . fondi . . . . . la somma di scudi . . (in lettere) . . che con quella di scudi . . . già pagata come al dicontro dettaglio formerà un totale di. . . . . sc.

Per cui il detto { assistente o altro agente } { rimarrà creditore di . . sc. / dovrà in seguito giustificare l'impiego di sc. }

Fatto a . . . li . . . . 181 .

Visto dal { LEGATO / DELEGATO }

Modello n.° 14.

ACQUE, E STRADE

Lavori di . . { Strade, e ponti / Navigazione, e porti / Fiume, bonificazioni ec.

Esercizio dell'anno 181 .

Fondi di . . . .

Art. . . del preventivo

Credito di scudi . . . .

Somma da pagarsi scudi . . . .

LEGAZIONE / DELEGAZIONE } di . . . . .

Attribuzioni del signor . . . . ingegnere ordinario.

Certificato di pagamento definitivo di saldo.

Stato de' lavori eseguiti, e spese fatte per economia (indicare, trattandosi d'una strada, la classe, il numero, la direzione come nel conto preventivo, ed il sito del lavoro, e fare il medesimo dettaglio pei lavori d'un ponte, per la navigazione d'un fiume, per un porto, per una bonificazione, diseccamento ec., richiamandovi ancora l'approvazione della direzione centrale, riportandone la data).

Dal . . . . al . . . . inclusivamente.

NOMI E QUALITA' degli operarj	Numero delle giornate	Prezzo per giornata	IMPORTO	INDICAZIONE SOMMARIA de' lavori da eseguirsi
Da riportare . . sc.				

	IMPORTO
Riporto . . sc.	
FORNITURE DI MATERIALI, ED ALTRE SPESE . . . . sc.	
TOTALE . . sc.	
Le spese fatte secondo lo stato precedente ammontano a . . . . sc.	
TOTALE GENERALE . . . sc.	

Il presente stato dedotto dalle note parziali de' rispettivi assistenti ammontante alla somma di scudi . . . .

Fatto, e certificato dal sottoscritto assistente, o ingegnere esecutore ec.

A . . . . . li . . . . 181 . .

Visto, e verificato dal

INDICAZONE

DEGLI ACCONTI PAGATI

Esercizio	Numero delle ordinanze	Somme pagate
	Totale sc.	

Io sottoscritto ingegnere in capo della { Legazione / Delegazione } di . . . visto il retroscritto stato verificato dal signor . . . . . comprovante , che i lavori eseguiti , e spese fatte per economia dal signor . . . . ammontano alla somma di . . . . sc.

Certifico , che può pagarsi in saldo al detto signor . . . . . . sull'ordinanza del . . . . dei . . . . . . 181 . . num. . . esercizio anno . . . fondi . . . la somma di scudi . . . . . (in lettere) con quella di sc. . . . . già pagata secondo il dicontro dettaglio formerà un totale di scudi . . . . . . eguale a questo quì sopra.

Fatto a . . . li . . . . 181 .

Visto dal { LEGATO / DELEGATO }

Modello n.° 15.

ACQUE, E STRADE

Lavori di. . . { Strade nazionali, provinciali ec. Navigazione, e ponti Bonificazioni, e diseccamenti, arginature ec.	LEGAZIONE / DELEGAZIONE } di . . . . .
	Certificato di pagamento.
	Dettagliare quì la causa dell' indennizzo, cioè a dire, la strada, ponte, fiume, canale, bonificazione, porto ec. il di cui perfezionamento, o costruzione avrà dato luogo al detto indennizzo come dal preventivo.
Esercizio dell'anno 181 . Scudi . . . . Parte . . art. . . . del preventivo Credito di scudi . . . . Somma da pagarsi scudi	INDENNIZZI Per proprietà cedute al Governo.

Visto il contratto di vendita stabilito in favore del Governo, ed approvato da (indicare il Capo del dicastero, che ha approvato il contratto) li . . . . . 181 . . fra (il Legato, o Delegato) di . . . . . . ed il signor . . . . proprietario d . . . . (indicare la specie, e situazione della proprietà ceduta) . . . . per la somma di scudi . .

Io sottoscritto ingegnere in capo, della (Legazione o Delegazione) di . . . . certifico, che può pagarsi al signor . . . . sull' ordinanza d . . . . . . dei . . . . . 181 . . num. . . esercizio 181 . . fondi . . . . . la somma di scudi . . . . (in lettere) per l' indennizzo dovutogli come si è quì sopra dettagliato.

Fatto a . . . . . li . . . . 181 . .

Visto dal { LEGATO, o DELEGATO

Modello n.° 16.

ACQUE, E STRADE

Lavori di . . . { Strade nazionali, o provinciali / Navigazione, e porti / Bonificazioni, fiumi ec.

Esercizio dell'anno 181 .

Fondi . . . .

Parte . . . art. . . del preventivo

Credito di scudi . . . .

Somma da pagarsi scudi . . . .

LEGAZIONE } di . . . . .
DELEGAZIONE }

Certificato di pagamento.

Indicare la strada, ponte, canale, diseccamento, porto ec., il di cui perfezionamento, o costruzione avrà motivato l'indennizzo, (come al conto preventivo).

INDENNIZZI

Per momentanee occupazioni di proprietà, o per danni causati dall' estrazione di materiali, trasporti ec.

Vista la stima fatta dal signor . . . . ingegnere ordinario particolarmente deputato d . . . . (Legato, o Delegato) di . . . . approvata da . . . . (indicare il Capo del dicastero, che ne ha data l'approvazione) li . . . . 181 . . per il danno che (indicare la causa del danno) si è recato nel (indicare la qualità, e specie del fondo danneggiato) di proprietà del signor . . . . . . (indicare il luogo e contrada) dalla quale risulta, che l'indennizzo dovuto al detto signor . . . . . . per l'oggetto sopraindicato è valutato ascendere alla somma di scudi . . . .

Io sottoscritto ingegnere in capo della (Legazione o Delegazione) di . . . . certifico, che può essere pagata a . . . . . . sull'ordinanza di . . . . . . dei . . . . . 181 . num. . . . esercizio 181 . . fondi . . . . la somma di scudi . . . . (in lettere) per l'oggetto quì sopra descritto.

Fatto a . . . . . li . . . . 181 . .

Visto dal { LEGATO, o / DELEGATO }

Modello n.° 17.

ACQUE, E STRADE

Lavori di ..	Strade nazionali, o provinciali ec. Navigazione, porti ec. Bonificazioni, arginature dei fiumi ec.	LEGAZIONE / DELEGAZIONE di .....

Certificato di pagamento.

Esercizio dell'anno 181 .
Fondi di ....
Parte ... art. .. del preventivo.
Credito di scudi ....
Somma da pagarsi scudi ....

Indicare la strada, canale, diseccamento, porto ec. i di cui lavori hanno richiesto il locale preso in affitto (come al conto preventivo).

Affitto di (magazzeno casa ec.).

Visto (il contratto di affitto, o la convenzione) stabilita a favore del Governo, ed approvata da ....
li .... 181 .. fra (indicare l'ingegnere, o altro agente, che ha firmato il contratto per la parte del Governo) ed il signor .... proprietario di un (magazzeno casa ec.) ..... posto in ...... il di cui prezzo annuale è fissato in scudi ..... per ..... anni a datare dal .....

Io sottoscritto ingegnere in capo della (Legazione o Delegazione) certifico che può pagarsi al signor ....
sull'ordinanza di ..... dei .... 181 .. num. ..
esercizio ..... fondi ..... la somma di scudi .....
(in lettere) per (indicare lo special motivo del pagamento).

Fatto a ..... li .... 181 ..

Visto dal { LEGATO, o DELEGATO

Modello n.° 18.

ACQUE, E STRADE

Lavori di . .	Strade nazionali, provinciali ec. Navigazione, o porti Bonificazione, arginatura di fiumi ec.	LEGAZIONE DELEGAZIONE	di . . . . .

Certificato di pagamento.

Esercizio dell'anno 181 .
Fondi . . . .
Parte . . . art. . . del preventivo.
Credito di scudi . . . .
Somma da pagarsi scudi . . . .

Spese per operazioni in campagna, rilievi di piante ec.

Visto lo stato delle spese . . . . (conformarsi a quanto si prescrive nell'articolo 49 delle istruzioni sulla contabilità).

Io sottoscritto ingegnere in capo della (Legazione o Delegazione) di . . . . certifico che può pagarsi al signor . . . . sull'ordinanza d . . . . . dei . . . . . 181 . . num. . . . esercizio 181 . . fondi . . . . . la somma di scudi . . . . (in lettere) per gli oggetti di spesa quì sopra descritti.

Fatto a . . . . . . li . . . . 181 . .

Visto dal { LEGATO, o DELEGATO

Modello n.° 19.

ACQUE, E STRADE

Lavori di . .	Strade, e ponti Navigazione, e porti Bonificazione, e diseccamenti ec.

Esercizio dell'anno 181 .
Fondi . . . .
Art. . . del preventivo.
Credito di scudi . . . .

SALARJ

Mese di . . . .
Somma da pagarsi scudi . . . .

LEGAZIONE / DELEGAZIONE } di . . . . .

Certificato di pagamento.

Indicare la strada, il ponte, la navigazione, il porto, la bonificazione, il fiume ec., e lo special lavoro ove si è impiegato il sorvegliante, il giudice d'argine, il custode, e qualunque altro subalterno del corpo Pontificio di acque, e strade.

Visto (indicare quì la lettera di nomina, e altra autorizzazione, che stabilisce l'impiegato di cui si tratta).

Io sottoscritto ingegnere in capo della (Legazione o Delegazione) di . . . . certifico che può pagarsi al signor . . . . sull'ordinanza di . . . . . dei . . . . . 181 . . num. . . . esercizio 181 . . fondi . . . . . la somma di scudi . . . . (in lettere) per salario del mese di . . . .

Fatto a . . . . . il . . . . 181 . .

Visto dal { LEGATO, o DELEGATO

ACQUE, E STRADE — *Modello n.° 20.*

Esercizio dell'anno 181 .

Fondi di . . { Strade nazionali / Lavori idraulici nazionali / Lavori idraulici provinciali }

APPUNTAMENTI

Mese di . . . .

Somma da pagarsi scudi . . . .

LEGAZIONE / DELEGAZIONE } di . . . . .

Certificato di pagamento.

Art. . . del preventivo approvato per l'anno 181 . .

Stato delle somme da pagarsi alli signori ingegneri in capo, ed ordinarj, aspiranti ec. del servizio di acque, e strade in conto de' loro appuntamenti dell'anno 181 . .

NOME GRADO E CLASSE degli ingegneri	Ammontare integrale delle somme dovute	Ritenzione a forma di ciò, che si prescrive nell'art. 2 del motu-proprio dei 20 febrajo 1817	Netto da pagarsi	OSSERVAZIONI
TOTALE SC.				

Nota » Gli appuntamenti si pagheranno salvo il caso di mutazione per ciascun mese, e non mai anticipatamente: le

ritenzioni saranno dai rispettivi amministratori camerali depositate nella cassa di giubilazione, a forma di quanto si prescrive nell'articolo 5 del motu-proprio di Nostro Signore dei 20 febbrajo 1817.

Visto il suddetto stato, io sottoscritto ingegnere in capo della Legazione, o Delegazione di . . . . certifico, che può pagarsi sull'ordinanza di . . . . . . (debb' indicare la data 181 . . num. . . . esercizio 181 . . fondi . . . . .) la somma di scudi (indicherà il netto da pagarsi in lettere) . . . . . . a conto degli appuntamenti spettanti agl' individui sopra descritti per l'anno 181 . .

Fatto a . . . . . . li . . . . 181 . .

Visto dal { LEGATO, o / DELEGATO } di . . . .

Estratto dell'articolo secondo del motu-proprio del 20 febrajo 1817.

Quelli che godono un'annuo stipendio di scudi 420 o più fino a qualunque somma, rilasceranno la vigesima parte, ossia il cinque per cento dell' intero onorario da ripartirsi come si è detto di mese in mese.

Quelli che percepiscono uno stipendio dagli annui sc. 240 fino ai 420 rilasceranno il quattro per cento.

Quelli che hanno l'assegnamento dagli annui scudi 180 fino ai scudi 240 rilasceranno il tre per cento.

Dai scudi 120 inclusivamente fino ai scudi 180 l'uno per cento.

Al di sotto, rilasceranno tre paoli in proporzione di ogni cento scudi.

Modello n.° 21.

ACQUE, E STRADE

Esercizio dell'anno 181 .
Fondi . . . .

INDENNIZZI

Parte . . . art. . . preventivo; credito di scudi . . .
Mese di . . . .
Somma da pagarsi scudi . . .

LEGAZIONE / DELEGAZIONE } di . . . . .

Certificato di pagamento.

Stato delle somme da pagarsi ai signori ingegneri del servizio di acque, e strade per gl' indennizzi dovutigli in occasione di visite, ed operazioni di campagna dell' anno 181 . .

NOME E GRADO degli ingegneri	Spese fisse	Spese eventuali	Totale per ciascun individuo	Giustificazione all'appoggio	OSSERVAZIONI
TOTALE sc.					

Visto il presente stato da me sottoscritto . . . . . . della { Legazione / Delegazione } di . . .

Certifico, che può pagarsi sull'ordinanza di . . . . dei . . . . 181 . . num. . . . esercizio 181 . . fondi . . . . . la somma totale di scudi . . . . (in lettere) . . . . . . per . . . . . (indicare l'oggetto di pagamento, e se è d'acconto, o saldo) . . . . individui quì sopra descritti per l'anno 181 . .

Fatto a . . . . . li . . . . 181 . .

Visto dal { LEGATO
DELEGATO

Modello n°. 22

LAVORI PUBLICI DI ACQUE, STRADE E FABBRICHE CAMERALI

LEGAZIONE
o
DELEGAZIONE } *d* . . . .

STRADE { Nazionali
o
Provinciali }

O

LAVORI IDRAULICI { Nazionali
o
Provinciali ec. }

Bonificazione o Arginature d. . . . . .

O

Navigazione o porto d. . . . .

ESERCIZIO 18

Conto consuntivo { *parziale* / *finale* } *de' lavori eseguiti ed altre spese*
all' epoca del . . . . 18 . .

FONDI ACCORDATI E SOMME ORDINANZATE SULL'ESERCIZIO 18 . .

1.° FONDI ACCORDATI

	Fondi accordati	Riparto de' fondi accordati			
		Nazionali	Provinc.	Particol.	Prodotti di navigazione erbe o altre doti de' lavori
Ammontare del conto preventivo de' lavori, ed altre spese approvato li. . . . . 18 . . . sc.					
Idem per il personale degl'ingegneri . . . . sc.					
Supplemento accordato da (notare il capi di dicasterio) per il lavoro d . . . . . li . . . . 18 . . . . sc.					
TOTALE . . sc.					

2.° FONDI ORDINANZATI

Num. delle ordinanze	DATE delle ordinanze	Ammontare delle ordinanze					Somme pagate	Resta a pagarsi	OSSERVAZIONI
		Fondi nazionali	Fondi Provinc.	Fondi Particol.	Proventi ed altre doti dei Lavori	TOTALE			
	Totali sc.								

BILANCIO DE' FONDI ACCORDATI CON LE SOMME ORDINANZATE

	RIPARTO DE' FONDI				
	Nazionali	Provinciali	Particolari	Proventi ed altre doti dei lavori	TOTALE
I fondi accordati ammontano a sc.					
Le somme ordinanzate a . . . sc.					
Resta ad ordinanzarsi . . sc.					

N. B. = Quando il conto preventivo riguarderà una sola specie di fondi basterà una sola colonna col titolo

FONDI { Nazionali
Provinciali
ec.

SPESE - *lavori di* { *Strade* { *Nazionali* / *Provinciali* } / *Navivazione , arginature d . .* } *ed altre*

Indicazione de' lavori ed altre spese secondo il preventivo approvato	FONDI accordati nel Preventivo	RISULTATO DE' PIANI di esecuzione e de' contratti cc.
PARTE I.		
LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SALARJCC.		
Strada da . . a . . o fiume . . .		
ART. I. (Si dettaglieranno i lavori partita per partita secondo il preventivo approvato). Approvigionamento di metri . . . cubi di ghiaja a sc. . . . . il metro cubo . . . . sc.	400 —	Il piano di esecuzione del dicontro approvigionamento venne approvato li . . . . per sc. . . Il lavoro fu appaltato al Sig. . . . . . con contratto dei . . . . 18 . . approvato dalla { Direzione centr.d.. / Legazione d .... } li . . . . 18 . . per sc.. . .
Spurgo di metri . . lineari di fossi a baj. . . . il metro. . . sc.	50 —	Lo spurgo de' fossi si è eseguito a cottimo da . . . per sc. . . . con approvazione d . . . .
Da riportare . .		

spese imputabili sui fondi { *Nazionali* / *Provinciali* / *Idraulici provinciali* } *dell'esercizio* 18 ..

Lavori eseguiti ed altre spese al 31 dicembre 18.	IMPORTO de' lavori ed altre spese dedotta la garanzia	SOMME pagate	RESTA a pagarsi	OSSERVAZIONI
Il lavoro eseguito dicontro ammonta come dallo stato di situazione annesso al presente consuntivo, allegato N. 1. a . . . sc.	350 —	300 —	50 —	
Il dicontro spurgo de' fossi è stato eseguito come dallo stato di situazione, alleg. N. 2. per la somma di . . . . sc.	45 —	45 —	— —	
sc.				

Sieguono le spese

Indicazione de' lavori ed altre spese secondo il preventivo approvato	FONDI accordati nel preventivo	RISULTATO DE' PIANI d'esecuzione e de' contratti ec.
Riporto . . sc.		
Rialzo d' argine in lunghezza di . . metri, larghezza di . . metri, altezza ragguagliata . . met. sono met. cubi . che a sc. . . . il metro cubo importano sc.	500 —	Il piano d'esecuzione del dicontro lavoro è stato approvato il . . . per sc. . . L'aggiudicazione si deliberò a favore del sig.. . . appaltatore per sc. . . . . e venne approvata da. . . li . . . . 18 . .
Art. II. Risarcimento della scogliera con . . . . . metri cubi di scoglio provenienti dalla cava di . . . e murata in opera de' medesimi si valutano . . . . . sc.	600 —	Il piano di esecuzione venne approvato li . . . . 18 . . per sc. . . Il lavoro si è eseguito in economia con autorizzazione d . . . dei . . . 18 . . e successiva approvazione della direzione centrale d . . . . . dei . . . 18 . .
Da riportare. . .		

Lavori eseguiti ed altre spese al 31 dicembre 18..	IMPORTO de' lavori ed altre spese dedotta la garanzia	SOMME pagate	RESTA a pagarsi	OSSERVAZIONI
Si è eseguito il dicontro rialzo secondo risulta dallo stato di situazione, Alleg. N.3. per la somma di . . . . . . sc.	400 —	375 —	25 —	
Il lavoro eseguito ammonta come dai ruoli di giornate, ed altre spese annessi all'allegato num.. . . . a. . . . . sc.	550 —	550 —	— —	Nell'esperimento d'asta non essendo comparso alcun oblatore si dovette fare eseguire il lavoro in via economica.
sc.				

Sieguono le spese

Indicazione de' Lavori ed altre spese secondo il preventivo approvato	FONDI accordati nel preventivo	RISULTATO DE' PIANI d'esecuzione e de' contratti ec.
Riporto . . .		
ART. III. ec.		
ART. VI.		
Salarj		
Per num. 2 assistenti considerato l'impiego di num. . . giornate a baj. . . il giorno . . . . sc.	80 —	Per l' assistenza dei lavori si sono impiegati i Sigg. . . . . NN. . . . . NN. . . . di già approvati in qualità d'assistenti nel ruolo presentato alla direzione centrale d. . . . . . a norma delle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento pei subalterni.
Totali della parte I. sc.		

Lavori eseguiti ed altre spese al 31 dicembre 18..	IMPORTO de' lavori ed altre spese dedotta la garanzia	SOMME pagate	RESTA a pagarsi	OSSERVAZIONI
La spesa incontrata nell'assistenza de' contradescritti lavori ammonta come all'allegato num. . . . a. . . . . . . sc.	55 —	55 —	— —	

Sieguono le spese

Indicazione de' lavori ed altre spese secondo il preventivo approvato	FONDI accordati nel preventivo	RISULTATO DE' PIANI di esecuzione e de contratti ec.
PARTE II. LAVORI DI GROSSE RIPARAZIONI DEL PRIMO GRADO DI URGENZA Strada. . Fiume . . Argine . . . ART. . .		
Totali della parte II. sc.		

Lavori eseguiti ed altre spese al 31 dicembre 18..	IMPORTO de' lavori ed altre spese dedotta la garanzia	SOMME pagate	RESTA a pagarsi	OSSERVAZIONI

RICAPITOLAZIONE DE' LAVORI ESEGUITI, ED ALTRE SPESE.

	Ammontare de' lavori, ed altre spese dedotta la garanzia	Somme pagate	Resta a pagarsi
PARTE I. Lavori d' ordinaria manutenzione ec. . . . . . . sc.			
» II. Grosse riparazioni — del 1. grado d' urgenza . . sc.			
» II. Grosse riparazioni — del 2. grado d' urgenza . . sc.			
» III. Lavori nuovi . . . . . sc.			
» IV. Approvvigionamento dei magazzeni . . . . sc.			
» V. Indennizzi agli ingegneri, spese d' officio, d' operazioni in campagna, e casi imprevisti . . . . sc.			
Totali . . . sc.			
Le spese per il personale degli ingegneri ammontano come nell'annesso consuntivo a . . . . . . sc.			
Totali generali . . . sc.			

BILANCIO DE' FONDI ORDINANZATI CON LE SPESE FATTE.

I Fondi ordinanzati ammontano a . . sc.			
Le spese fatte pagate, o non pagate a sc.			
Resta { disponibile sui fondi ordinanzati . . . . sc.			
Resta { ad ordinanzarsi per saldo delle spese fatte . . . . sc.			

BILANCIO DE' FONDI ACCORDATI CON LE SPESE FATTE.

I fondi accordati ammontano a . . . . sc.			
Le spese fatte pagate, o non pagate a sc.			
Resta { disponibile sui fondi accordati in preventivo. . . . . sc.			
Resta { a disposizione della direzione centrale per riunirsi al fondo di riserva . . . . sc.			

Modello N.° 23.

LAVORI PUBBLICI DI ACQUE E STRADE E FABBRICHE CAMERALI

LEGAZIONE
o
DELEGAZIONE } d . . . . .

PERSONALE DEGL'INGEGNERI

ESERCIZIO 18 . .

Conto consuntivo delle spese fatte per il personale degl'ingegneri sui Fondi d . . { *Strade Nazionali* / *Lavori idraulici provinciali ec. ec.* } *nell'anno* 18 . . .

Fondi accordati e spese fatte per il personale degl'ingegneri addetti

INDICAZIONE DEL PERSONALE SECONDO IL PREVENTIVO RAPPORTO			SPESE INCONTRATE PER IL	
NOME, GRADO, E CLASSE degli ingegneri	Fondi accordati		NOME, GRADO, E CLASSE degli ingegneri	Ammontare integrale degli appuntamenti
	parziale per ciascun grado	Totale		
1.° GRADO				
2.° GRADO				
3.° GRADO				
TOTALE sc.				

al servizio della { *Legazione o* / *Delegazione* } *d* . . . . *l'anno* 181 . .

PERSONALE NELL'ANNO 181 .				OSSERVAZIONI
Ritenzione prescritta dall'art. 2 del motu-proprio del 20 febbrajo 1817	Netto a pagarsi	Somme pagate	Resta a pagarsi	
				Si noteranno i cambiamenti che avessero potuto aver luogo nell'anno, non che ogni altra ragione, che avesse alterato o il personale stabilito in preventivo, o i fondi pel medesimo accordati.

Modello n.° 24.

ESERCIZIO 181 . .

LAVORO IN APPALTO

Parte . . . art. . . del conto preventivo approvato.

LEGAZIONE, o DELEGAZIONE } di . . . . .

Strada . . . .
Fiume . . . . ec.

Riparto
dell'ingegnere ordinario N. N.
Tratto da . . . . a . . . . . .
Rialzo d'argine » Costruzione di palizzata » Ricorso di breccia, e costruzione di chiavicotti ec.

Appalto o Aggiudicazione { dei . . . . . 181 . approvato li . . . . 181 . . da . . . . a favore del sig. . . . appaltatore, mediante la somma totale di sc.

Stato di situazione
de' lavori eseguiti, o altre spese
al 31 . . . . . . 181 . .

Rialzo dell'argine destro in lunghezza di . . metri, larg. di . . . metri, alt. di . . . metri, sono metri cubi . . . che a scudi . . il metro cubo prezzo del dettaglio estimativo annesso al piano d'esecuzione approvato importa . . . . sc.

Approvigionamento di . . metri cubi di breccia a sc. . . il metro cubo prezzo del dettaglio estimativo annesso come sopra . . . . sc.

Totale . . sc.

A dedurre per garanzia secondo le condizioni del contratto . . . . sc.

Resta il credito dell'appaltatore in . . sc.

Da riportare . . sc.

Riporto . . sc.

A dedurre per ribasso proporzionale all'appaltatore . . . . sc.

Resta a tener conto all'appaltatore di . . sc.
Li pagamenti fatti in conto ascendono a . . sc.

Resta a pagarsi in saldo . . . . . . sc.

Il presente stato di situazione ammontante pei lavori eseguiti al . . . . . . 181 . . alla somma di scudi . . . . presentato, e certificato dall'ingegnere ordinario sottoscritto.

Verificato, e certificato dal sottoscritto ingegnere in capo

Accettato dal sottoscritto appaltatore tanto per l'ammontare de' lavori eseguiti, che per quello de' pagamenti fatti in conto.

Modello n.° 25.

ESERCIZIO 18 . .

Parte , . . art. . . del conto preventivo approvato.

CONTINUAZIONE
DI APPALTO.

LEGAZIONE, o } di . . . . .
DELEGAZIONE }

Strada . . . .
Fiume » porto . . . . ec.
Riparto
dell'ingegnere ordinario N. N.
Tratto da . . . . a . . . . . .
Rialzo d'argine » Costruzione di palizzata » Inghiajamento di partita di strada » Lavori d'arte ec. » Costruzione di un ponte ec.

Appalto o Aggiudicazione { dei . . . . 18 . . approvato li . . . . 18 . . da . . . . . . a favore del signor. . . . . . appaltatore, mediante la somma totale di sc.

Stato di situazione
de' lavori eseguiti all'epoca
del . . . . . . 18 . .

L'ammontare de' lavori eseguiti, ed altre spese al . . . . dell'anno 18 . . è di scudi . . cioè

Esercizio anno 18 . . secondo il consuntivo (parziale o finale) parte . . . art.	sc.	. . . . .
Esercizio anno 18 . . idem num. . . parte . . art.	sc.	
Da riportare .	sc.	sc.

Riporto . . sc. sc.

Lavori eseguiti nell'anno 18 . .

Approvigionamento di . . . . . metri cubi di ghiaja a scudi . . . . il metro cubo, prezzo del dettaglio estimativo sc.
Spanditura di . . metri cubi di ghiaja a scudi . . . il metro cubo, prezzo come sopra . . . . sc.
Apertura di . . metri lineari di fossi in larghezza ragguagliata di . . . metri, altezza ragguagliata . . . metro cubo, ... metro terra ordinaria paleggiata a . . . mani, che a scudi . . . il metro cubo, prezzo come sopra . sc.
Insieme . . .
A dedurre per ribasso proporzionale all'aggiudicazione . . . sc.

Resta per lavori e spese dell'anno sc. sc. . . . . .

Totale de' lavori eseguiti, e spese fatte al . . . . dell'anno 18 . . . . sc.

A dedurre per garanzia secondo le condizioni del contratto . . . . sc.
Resta a tener conto all'appaltatore di . sc.
È stato già imputato sui fondi degli esercizj precedenti, cioè
Esercizio 18 . . secondo il consuntivo num. . . parte . . art. . . . . . sc.
Esercizio 18 . . num. . . Parte . . . art. . . . . sc. } . . . . .

Resta ad imputare su quelli dell'anno 18 . sc.
Li pagamenti fatti in conto su questi ultimi fondi ascendono a . . . . sc.

Resta a pagare in saldo de' lavori, ed altre spese imputabili sui fondi dell'esercizio 18 . sc.

Situazione generale dell'appalto.

Lavori prescritti . . . . sc.
Lavori eseguiti. . . . . sc.

Resta ad eseguirsi ai 31 dicembre dell'anno 18 . . . . sc.

Il presente conto ammontante pei lavori eseguiti, e spese fatte al . . . . dell'anno 18 . . alla somma di scudi . . . . presentato, e certificato dal sottoscritto ingegnere ordinario.

Verificato, e certificato dal sottoscritto ingegnere in capo

Accettato dal sottoscritto appaltatore tanto per l'ammontare de'lavori eseguiti, che per quello de'pagamenti fatti in conto.

Modello n.° 26.

ESERCIZIO 18 . .

Parte . . . art. . . del conto preventivo.

LAVORI IN ECONOMIA.

LEGAZIONE o DELEGAZIONE } di . . . . .

Strada . . . .
Fiume » porto . . . . ec.
Riparto
dell'ingegnere ordinario N. N.
Tratto da . . . . . a . . . . . .
Rialzo di argine » Costruzione di palizzata ec. ammontante secondo il piano d'esecuzione alla somma di . . . sc.

Lavoro eseguito per economia dall'assistente . . . . o altro agente con autorizzazione di . . . . . . (Legato o Delegato) dei . . . . . . 18 . . approvato dalla direzione centrale di . . . . li . . . . 18 . . sc.

Stato di situazione de' lavori eseguiti all'epoca del . . . . 18 . .

Le spese fatte per l'esecuzione del lavoro d . . . . dal giorno . . . . al giorno . . . . ammontano come dai num. . . . ruoli di giornata presentati dal detto agente, e verificati dal sottoscritto ingegnere ordinario, che qui s'annettono in originale alla somma di . . . . sc.
Le somme pagate ascendono a . . . . sc.

Resta a pagarsi . . . . sc.

L'ingegnere ordinario

Verificato, e certificato dal sottoscritto ingegnere in capo

ff

(N. 7.) *CAPITOLATO generale per l'appalto de' lavori di acque e strade.*

1. I lavori pubblici non potranno essere appaltati che a persone le quali siano dotate di onestà, e capacità. Gl'imprenditori di lavori pubblici dovranno esser liberi da qualunque funzione incompatibile con quelle d'intraprendente, e daranno una cauzione tanto per la sicurezza de' fondi che a loro verranno affidati, quanto per garantire l'adempimento degli obblighi assunti. Questa cauzione sarà per una somma eguale al decimo del totale importo del lavoro; sarà assicurata sopra beni stabili e liberi, da conoscersi, ed accettarsi dalla stazione appaltante.

2. Previo avviso da pubblicarsi dal Capo di provincia, i lavori saranno deliberati all' intraprendente che farà condizioni più vantaggiose al Governo, a meno che per ragioni particolari l'interesse del servigio non esigesse che l'offerta in apparenza la più vantaggiosa non fosse preferita.

3. Dopo aver presa cognizione del piano di esecuzione, dettaglio estimativo, capitolato, e tipi dei lavori dalla segreteria provinciale, e dall'officio dell'ingegnere in capo, ciascun concorrente farà la sua offerta per ischedola in carta bollata, e sottoscriverà, unitamente alla sua sigurtà, l'obbligazione di eseguire i lavori per la somma da essi esibita. Le offerte saranno sigillate, e depositate alla segretaria.

4. Il Capo di provincia nella sua congregazione governativa, o il capo di dicastero nel suo consiglio amministrativo coll'assistenza dell'ingegnere in capo aprirà, ed esaminerà le diverse offerte, ed accetterà quella che sarà giudicata preferibile, colle condizioni e restrizioni superiormente enunciate.

5. Dietro pubblicazione in un secondo avviso dell'offerta che sarà stata accettata, si darà luogo ad altre offerte che siano migliori almeno della vigesima, e quindi si verrà, entro il tempo prescritto nell'avviso, e nel modo suddetto, al-

l'apertura delle seconde schedole, ed alla delibera del lavoro, la quale non diverrà definitiva se non dopo l'approvazione del capo di dicastero senza ammissione della sesta, giusta gli articoli 46, 47, 48 del motu-proprio di Nostro Signore dei 23 ottobre 1817.

6. Deliberato in tal modo il lavoro, e premessi gli atti regolari del contratto, mediante istromento, o mediante privata scrittura pei soli casi di poca entità, e di urgenza, l'ingegnere in capo farà sollecitare la consegna del medesimo, fornendo l'appaltatore della copia de' tipi, piano di esecuzione, dettaglio estimativo, e capitolato.

7. Perchè poi i lavori d'acque, e strade non siano abbandonati a speculatori incogniti, ed inabili, non potrà l'appaltatore subappaltare il lavoro in tutto, nè in parte. Nel caso che venga ad iscoprirsi esser quest'articolo stato eluso, non solo il contratto del subappalto sarà nullo, ma sarà in facoltà della stazione appaltante di rescindere l'appalto primitivo.

8. Durante l'esecuzione del lavoro l'appaltatore non potrà in modo alcuno assentarsi dal medesimo senza espressa licenza dell'ingegnere esecutore, ed in questo caso dovrà significargli in iscritto la persona che destina a rappresentarlo, che dovrà essere di piacimento del suddetto ingegnere.

9. Sarà obbligato a tenere costantemente impiegato sul lavoro un numero sufficiente di operaj, che assicuri l'ingegnere esecutore che entro il termine prescritto nel capitolato parziale, possa condursi lodevolmente a termine il lavoro assunto. Qualora risultasse il contrario, l'ingegnere in capo diffiderà l'appaltatore dell'esecuzione ex officio, assegnando un congruo termine per l'impiego di quel numero di operaj, che dall'istesso ingegnere in capo gli sarà prescritto. Spirato questo termine, e riconosciuta la dolosa inobbedienza dell'appaltatore, farà stendere un processo verbale da sottoscriversi dall'ingegnere esecutore, e dall'ingegnere in capo, coll'appoggio pel quale provocherà dal Capo di provincia l'ese-

cuzione suddetta a tutto carico, e danno dell'appaltatore, e sua sigurtà.

10. Saranno a carico dell' intraprendente tutt' i danni che potessero essere occasionati dalle cave, trasporti, deposito de' materiali, o passaggio di operaj, come pure dallo stabilimento di cantieri, strade di servigio, ed altre indennità temporanee, che fanno parte degli oneri, e spese impreviste dell'impresa. Sebbene nell' analisi de' prezzi non siano stati nominativamente indicati i diversi oggetti delle spese suddette, l'intraprendente sarà tenuto non solo di antistare alle indennità sopradette, ma ancora a' magazzeni, vetture, utensili, ed arnesi di ogni specie, salve le eccezioni, che fossero state stipolate nel contratto. Saranno egualmente a suo carico le spese occorrenti per segnare le traccie sopra il terreno, come corde, picchetti, mironate, e generalmente tuttociò che costituisce le minute spese, delle quali non si terrà conto all'intraprendente.

11. S'intendono compresi in ogni appalto, e ne' prezzi in esso contenuti tanto la compra, fornitura, trasporto, riduzione, mettitura in opera, ed impiego di tutt' i materiali, quanto i salarj, e mercedi di tutti gli operaj, commessi, ed altri agenti, dei quali l'intraprendente potrà aver bisogno per assicurare la buona, e solida esecuzione del lavoro. Non potrà sotto alcun pretesto di errore, o d'ommissione nell'analisi de'prezzi ricorrere, e reclamare sopra quelli, ai quali ha acconsentito, mentre si presume che gli abbia esaminati minutamente, e che abbia rifatti, e verificati tutt'i calcoli della stima; ma potrà reclamare, se vi sarà luogo, contro gli errori di calcolo nella misura, e nelle dimensioni dei lavori.

12. In generale tutt'i materiali saranno delle dimensioni prescritte dal piano di esecuzione. Se però per causa straordinaria l'intraprendente impiegasse dei materiali di dimensioni o più forti, o più deboli: nel primo caso non potrà riclamare altro aumento, gli si terrà conto solamente delle di-

mensioni prescritte, a meno che l'eccesso di grossezza non sia stimato nocevole, e deforme; nel qual caso i prezzi saranno levati, e rimpiazzati a sue spese. Nel caso di dimensioni più deboli i prezzi saranno ridotti in proporzione, purchè non risulti una deformità, o un danno; mentre allora sarà obbligato l'intraprendente di riformare a sue spese il lavoro.

13. Qualora per economizzare, ed accelerare il lavoro si crederà conveniente d'impiegarvi dei materiali appartenenti alla stazione appaltante, l'intraprendente non sarà pagato che delle spese di mano d'opera, senza poter reclamare sulle forniture soppresse.

14. Non sarà abbonato all'intraprendente alcun indennizzo per perdite, o danni occasionati da negligenza, imprevidenza, difetto di mezzi, o false manovre. Sono eccettuati i casi di forza maggiore legalmente giustificati; ne'quali casi però non sarà abbonato alcun compenso all'intraprendente senza l'approvazione del capo di dicastero.

15. Qualora le circostanze particolari obbligassero a differire il compimento dell'opera, dovrà l'appaltatore riportare in iscritto dal Capo di provincia sopra rapporto dell'ingegnere in capo, questa dilazione determinata, nella quale sarà spiegato il titolo della medesima: questo recapito dovrà presentarsi all'ingegnere collaudatore all'atto de'suoi rilievi.

16. Trovandosi in atto pratico la convenienza, o l'utilità di aumentare, o diminuire parte del lavoro, dovrà l'appaltatore sottomettersi a questo cambiamento senza contradizione, e senza alcuna pretesa, coll'aumento, o diminuzione proporzionatamente di quella parte, che fosse soggetta a variazione, sempre a prezzo di delibera. Quante volte i lavori in aumento fossero di una specie non prevista nel piano di esecuzione, i prezzi saranno regolati dall'ingegnere in conformità di quelli dell'appalto, assimilando i prezzi alle opere più analoghe. Qualora però i cambiamenti ordinati alterassero fortemente il progetto, e producessero un aumento di prezzo

della terza parte del lavoro totale, potrà l'appaltatore ritirarsi dal contratto.

17. Se per una circostanza imprevidibile i prezzi subissero all'improviso un aumento notabile, il contratto potrà essere rescisso dalla direzione centrale, o dal rispettivo dicastero sulla domanda che ne farà l'appaltatore. In caso di diminuzione, il contratto potrà essere rescisso dalla stazione appaltante, a meno che l'appaltatore non accetti le modificazioni, e diminuzioni, che gli saranno prescritte.

18. Sarà tenuto strettamente di fornirsi di quel genere di materiali che sarà indicato dal piano di esecuzione, da prendersi, ed usarsi ne'modi, e distanze prescritte; se per qualche imprevista circostanza dovesse deviarsi dalle medesime, dovrà fornirsi di un recapito dell'ingegnere in capo, per aversene riguardo all'atto di collaudo.

19. Non si potrà in qualsivoglia opera d'acque, e strade lavorare di notte senza un espresso ordine in iscritto dell'ingegnere esecutore, nè potrà intraprendere, o proseguire alcun lavoro senza la presenza dell'assistente del governo, il quale in un registro giornale, conforme le istruzioni, dovrà tener conto dei giorni, ed ore del travaglio, del materiale impiegato ec. In mancanza dell'ingegnere esecutore, dovrà l'appaltatore obbedire l'assistente pel buon ordine del lavoro, e dovrà rispettarlo come la persona dello stesso ingegnere.

20. Sarà a tutto carico dell'appaltatore il disfacimento, e la ricostruzione del mal fatto sotto l'immediata sorveglianza dell'ingegnere esecutore, nè sarà sciolto l'appaltatore dall'obbligo di garantire i lavori a norma del piano di esecuzione, che dopo riportata la collaudazione.

21. Se si scoprisse mala intenzione nei caporali, o partitanti di continuare irregolarmente l'opera intrapresa, dovrà l'ingegnere esecutore far espellere dall'appaltatore il partitante, o caporale del lavoro, durante il quale non potrà più essere impiegato sul medesimo.

22. Nel tempo che scorre trà il giorno del certificato di

compimento, presentato alla segretarìa generale, e l'atto del collaudo, l'appaltatore sarà obbligato a mantenere in istato lodevole il lavoro da lui fatto, ed accadendo qualche bisogno, dovrà ripararlo senza pretesa di alcuna emenda.

23. Al principio dell'appalto il nuovo intraprendente prenderà i materiali, che potessero essere stati approvigionati dal suo predecessore al di là della quantità prescritta, e glie li pagherà di buon accordo, o a sentimento de' periti; lo stesso si farà a suo favore in fine dell'appalto.

24. L'intraprendente sarà obbligato di aver sempre in buono stato, e pronto il numero de'materiali, carrette a mano, vetture, ed altre cose necessarie per assicurar l' esito della sua impresa. L'ingegnere ne farà la verificazione ogni volta che lo crederà opportuno, e l'intraprendente si uniformerà immediatamente agli ordini, che gli verranno dati su questo proposito. Per mancanza del materiale sopra il luogo del lavoro ne' tempi prescritti nel contratto d'appalto, dovrà l'appaltatore sottostare alla perdita della sesta parte dell'importo del materiale mancante a favore del governo, ed alla spesa che occorrerà di più per farne le proviste ex-officio.

25. La sesta parte similmente dell'importo dell'appalto s'intende perduta a favore del governo, allorchè l'appaltatore non darà compito entro il termine prescritto dalle condizioni parziali il lavoro appaltato, oltre il gravame dell'esecuzione d'ufficio a mente del §. 9.

26. Nel caso di morte dell'appaltatore, sarà in facoltà della stazione appaltante di scindere il contratto d'appalto, pagando agli eredi in proporzione l'importo del lavoro eseguito, e de'materiali preparati sopra luogo a prezzo del dettaglio estimativo, sempre però che questi materiali siano conosciuti utili, e corrispondenti ai prescritti al piano di esecuzione.

27. Qualora per negligenza dell'appaltatore si dovesse dall' ingegnere collaudatore rinnuovare la visita, perchè il lavoro non fosse in istato plausibile di collaudo, o per altri simili casi,

sarà a carico dell'appaltatore la spesa del viaggio, e diarie dell'ingegnere a sgravio del governo. Lo stesso dicasi in occasione della consegna dei lavori.

28. Nascendo questioni trà gli ingegneri, e l'appaltatore sulla retta esecuzione dell'opera, saranno definite come agli articoli 13, 29, 198, e 217 del motu-proprio. Nel caso che nasca questione tra l'ingegnere esecutore, e l'appaltatore relativamente all'applicazione, e alla misura, l'ingegnere in capo pronuncierà provvisoriamente, salvo il ricorso che potrà fare l'appaltatore al Capo di provincia, o di dicastero.

29. Le misure, stati di spese, e stati di situazione del lavoro, durante l'esecuzione, dovrann'essere communicati all'intraprendente, e firmati da lui per accettarli. In caso di rifiuto indicherà per iscritto i motivi nel termine di otto giorni, e si farà processo verbale della presentazione a lui fatta, e della denegata sua sottoscrizione. Spirato il detto termine non avrà più luogo alcun ricorso, ed i suddetti stati si considereranno accettati da lui, sebbene non gli abbia sottoscritti.

30. Compiutosi dall'appaltatore il lavoro, ed ottenuto il relativo certificato dall'ingegnere in capo, la stazione appaltante pubblicherà avviso tanto nella centrale della provincia, che nella comunità, e luogo del lavoro per avvertire quei creditori, ch'avessero titoli giustificati contro l'appaltatore per oggetti risguardanti l'appalto, prescrivendo loro un limite alla produzione delle denuncie avanti il Capo della provincia. Tra i creditori privilegiati s' intendono gli operaj giornalieri, che hanno prestato servigio attivo al lavoro. Dietro queste denuncie il Capo della provincia provvederà economicamente a termini d'equità coi fondi dell'appalto a carico dell'appaltatore, e sua sigurtà.

31. I pagamenti delle opere appaltate saranno fatti colle norme stabilite dagli articoli 26, 49, e seguenti del motu-proprio, sempre però posticipatamente, ed a misura della quantità del lavoro eseguito, e del certificato dell' ingegnere

in capo, ritenendo sempre il decimo sino alla prodotta collaudazione.

32. Le spese relative all'aggiudicazione saranno pagate in contanti dall'appaltatore, secondo lo stato che sarà approvato dal Capo di provincia: queste spese non saranno che quelle di avvisi, pubblicazioni, bollo, copia del piano d'esecuzione, processo verbale d'aggiudicazione, istrumento, e finalmente il diritto di registro a norma dei veglianti regolamenti.

33. Quando avrà luogo l'estrazione dell'acqua, che non sia stata messa a carico dell'intraprendente nel piano d'esecuzione, le spese a questa relative, saranno giustificate nel ruolo giornaliero da tenersi dall'assistente sotto la sorveglianza dell'ingegnere, e saranno pagate regolarmente dall'appaltatore alla fine d'ogni settimana colle condizioni portate nell'articolo seguente.

34. Tutte le spese per estrazion d'acqua, ed altre che restassero a carico del Governo, che presuntivamente saranno indicate nel dettaglio estimativo, saranno rimborsate dall'appaltatore con un ventesimo di aumento per indennizzarlo dell'anticipazione de' fondi. In correspettività egli sarà tenuto di pagare a vista i ruoli, o stati legittimamente vidimati per questi lavori, prima di poterne dimandare il rimborso. Un secondo ventesimo gli sarà abbonato per quelli tra i detti articoli, ch'esigeranno l'impiego di macchine, utensili, attrezzi a lui appartenenti.

35. Non avrà luogo alcun premio, quando non vi sarà nè anticipazione di fondi, nè manutenzione di macchine a carico dell'intraprendente.

36. L'adattamento, e spianamento della terra in lavoro sarà fatto da opere capaci, esclusi i ragazzi e vecchi inabili, ad elezione dell'ingegnere esecutore, restando onninamente proibito agli appaltatori di dare sopra di se ai caporali, o partitanti lo spianamento, o pilonatura della terra, la quale dovrà farsi per opere da pagarsi bensì dall'appaltatore, ma da destinarsi dall'ingegnere suddetto tra i migliori operaj. Il

numero di questi dipenderà dal giudizio dell' ingegnere, il quale in proporzione della qualità, e difficoltà del lavoro, dovrà fissarle, e distribuirle debitamente. Non attenendosi l'appaltatore a quanto si prescrive, sarà in facoltà dell' ingegnere esecutore, premessa annotazione sul registro giornale dell'assistente, di porre le opere d'officio a carico, e danno dell'appaltatore. La nota delle opere poste d'officio, sottoscritta dall' ingegnere in capo, sarà rimessa alla contabilità della provincia pel pagamento da farsi in testa dell'assistente del Governo, per farne ritenzione dell'equivalente sui fondi disponibili dell'appalto.

37. Per tutt' i lavori di legna verde atta a germogliare non s' intende sciolta la sicurtà dal suo obbligo sino alla fine di agosto per conoscere se la vegetazione del legname impiegato corrisponde al buon successo. In caso contrario avrà l'obbligo di rimettere il lavoro, ed il materiale a tempo debito della qualità prescritta nel suo appalto, cioè atto a germogliare a giudizio dell'ingegnere esecutore, il quale dopo averlo visitato, e scelto rilascerà all'appaltatore un certificato segnatamente di quello che anderà sotto terra, e coperto dall'acque per norma dell'ingegnere collaudatore.

38. In quanto ai legnami per le grandi palizzate, si userà la cautela di marcarle con un bollo a fuoco in luogo visibile anche in opera segnando in rosso la lunghezza di ciascun palo, quale operazione sarà fatta dopo che l' ingegnere avrà fatta la scelta, e verificazione a termini del piano d'esecuzione.

39. Premesse tutte le cautele e diligenze dell'arte per la buona scelta de' materiali giusta il prescritto nel piano d'esecuzione, e fattane rigorosa ricognizione dall'ingegnere esecutore sul posto del lavoro coll'accettare, o escludere tutto quello, che giudicasse opportuno, l'appaltatore non potrà farne uso, se non consterà dal giornale dell'assistente la visita, ed approvazione dell' ingegnere suddetto. Quel materiale che

fosse ricusato com' imperfetto, sarà trasportato d'officio lungi dal posto del lavoro a carico dell'appaltatore.

40. La ghiaja, sabbia, o breccia si dovrà prima di porla in opera, mettere in magazzeni, o mucchi lateralmente alla strada, o nelle piazzette a tal'effetto destinate, per essere misurata dall'ingegnere esecutore. Questi magazzeni avranno la forma d'un prisma triangolare colle faece estreme tagliate obliquamente, ed ognuno conterrà quattro metri cubi di materia. Se mai circostanze particolari obbligassero di distribuire la materia sulla strada, senza porla in magazzeno, in questo caso sarà misurata dall'assistente del Governo a mano a mano che giunge sul lavoro, mediante una, o più casse di legno della capacità d'un ottavo di metro cubo, tenendone registro sul giornale.

41. Non sarà fatta all' appaltatore alcuna deduzione per le diminuzioni de' trasporti relativi alla fornitura de' materiali estratti da nuove cave dovute alle sue ricerche.

42. Nel caso che per altre ricerche fatte dagli agenti del Governo si venisse a scoprire una cava di buona materia nei contorni dell'approvigionamento, e piacesse alla stazione appaltante di servirsi di quest'ultima, sarà obbligato l'appaltatore d'uniformarvisi, avuto però riguardo al maggiore, o minor trasporto a termini d'equità, ed ai prezzi del dettaglio estimativo col proporzionato ribasso a quelli dell'aggiudicazione.

43. Le cave per ghiaja, sabbia, o altro ec. dovrann'essere almeno alla distanza di metri venti dai lembi della strada, sempreché non si conosca il bisogno dall' ingegnere in capo di aprirle anche a minor distanza. Resta però inibito all'appaltatore di levare alcuna sorta di materia delle fiancheggiature, dei fossi, o delle ripe costeggianti le strade.

44. I magazzeni o depositi di materiali saranno distribuiti in modo sulle fiancheggiature, ove non sono paracarri, che non impedendo il passaggio de'pedoni obblighino i rotabili a

praticare il piano inghiarato, senza danneggiare le guide, e fossi laterali.

45. Non è permesso all'appaltatore di vendere, o d'impiegare per altri oggetti estranei all'opera a lui appaltata i materiali ch'estrae dalle cave destinate, abbenchè fosser oltre il bisogno.

46. Piacendo all'ingegnere di riconoscere con livellazioni, o altri rilievi se sia stato ben disposto il piano stradale, e con assaggi se la materia impiegata sia nell'altezza, e qualità voluta dal piano d'esecuzione, l'appaltatore dovrà somministrare non solo le opere occorrenti con suoi attrezzi, ma dovrà pure ricomporre di nuovo il piano stradale nelle situazioni degli assaggi come prima.

47. Accadendo, che un'appaltatore di strade avesse in appalto qualche lavoro d'adattamento, o costruzione, ed insieme la manutenzione della strada già ridotta, avrà principio la manutenzione dopo riportata la collaudazione delle opere come sopra eseguite, e dal giorno della loro collaudazione comincierà a contarsi quello della manutenzione per averne ne' tempi convenuti le rate di pagamento. Nel processo verbale del collaudo dovrà citarsi il giorno della consegna, e quello da cui ha principio l'appalto della manutenzione.

48. Sarà obbligato di mantenere sulla strada quel numero di operaj occorrenti, che sarà prescritto nel piano d'esecuzione, i quali percorrendo la strada continuamente siano pronti a riparare qualunque piccola degradazione nel modo da indicarsi dall'ingegnere, od assistente incaricato.

49. Ogni maestro di posta, cessando esser tale, cesserà ancora d'essere aggiudicatario della manutenzione della strada, e della fornitura de' materiali, se pur fosse compresa nel suo contratto, dal principio del mese, in cui seguirà il suo rimpiazzo, qualora non sia ammesso, dietro sua petizione, a continuare l'impresa per un secondo periodo d'appalto.

(N. 8.) *ISTRUZIONI agl'ingegneri in capo per l'esecuzione dei lavori che loro sono commessi dal motu-proprio dei 23 ottobre* 1817.

22 agosto 1819

TITOLO I.

Del modo di assumere in tal qualità il pubblico servigio.

1. Ogni ingegnere in capo, che viene attaccato al servigio di una provincia, o delegazione, si presenterà nel termine che gli verrà prefisso al Legato o Delegato, il quale lo farà informare de' lavori in corso per acque e strade, e gli farà communicare tutte quelle carte, che ne lo potessero istruire, e con esse l'elenco de' suoi subalterni, e delle carte di officio.

2. In un giorno prefisso dal Legato o Delegato si porterà sopra i predetti lavori d'acque, e parimenti sopra quelli di strade, accompagnato da un deputato nominato dal lodato Legato o Delegato, dal quale ne riceverà la consegna.

3. Dopo la consegna de' lavori l'ingegnere in capo riceverà dal suddetto deputato la comunicazione, e la consegna coll'inventario alla mano di tutte le carte d'officio, ed entrerà in piena attività delle sue funzioni.

4. Tanto per la consegna di tutt'i lavori idraulici provinciali e relative carte, quanto per quella de' lavori di strade nazionali e provinciali e sue carte, verranno compilati i processi verbali, che sottoscritti dal deputato o dall'ingegnere in capo, si presenteranno al Legato, o Delegato per essere rassegnati: quelli delle strade nazionali e provinciali, all'Eminentissimo Segretario di Stato nelle legazioni; e nelle delegazioni, quello delle strade nazionali alla rispettiva direzione centrale; e quello delle strade provinciali alla Sagra Congregazione del Buon governo; ed il terzo concernente tutt'i lavori

idraulici provinciali alla Sagra Congregazione delle Acque. Questi processi verbali si faranno in triplo originale, uno da inviarsi come sopra, l' altro da porsi nell' archivio della legazione, o delegazione, ed il terzo da tenersi nell'officio dell'ingegnere in capo.

5. L'ingegnere in capo procurerà di tirare il maggior possibile profitto da questa prima visita ai lavori delle acque e strade, e dalla conoscenza che farà in tale occasione de' suoi subalterni.

6. L'ingegnere in capo costituito in attività formerà immantinente due tabelle, tanto per le opere idrauliche provinciali in corso, quanto per quelle di navigazione, come pure per le opere delle strade nazionali e provinciali.

Queste due tabelle saranno fatte una sull' unito modello A per le opere intraprese in via economica, e l'altra sul modello B per le opere intraprese in via d'appalto.

7. Dietro ai recapiti d'officio, ed a quelli, che potrà procurarsi dalla contabilità governativa della provincia o delegazione, formerà quattro prospetti, secondo il modello C, uno cioè per gli oggetti dei lavori idraulici provinciali; il secondo per quelli di navigazione; il terzo per gli oggetti di strade nazionali; ed il quarto per quello delle strade provinciali, che rappresentino lo stato attivo e passivo di ciascuno dei detti rami.

8. Le tabelle delle opere in corso, ed i prospetti sopra descritti, dovranno presentarsi dall'ingegnere al Capo della provincia o delegazione per essere trasmessi ai rispettivi dicasteri in Roma.

9. Se l' ingegnere in capo sarà addetto a più delegazioni dovrà praticare lo stesso in ciascuna.

10. L'ingegnere in capo, che lascerà il servigio di una legazione o delegazione, farà la consegna de' lavori tutti in corso, mediante visita in luogo, non che di tutte le carte, ed effetti d'officio ad un deputato nominato dal Legato o Delegato a quest' effetto, che sarà lo stesso, che dovrà fare la consegna al nuovo ingegnere in capo. Si farà di tutto pro-

cesso verbale sottoscritto dal deputato dall' ingegnere ordinario, che sarà destinato a fare le veci d' ingegnere in capo, e che sarà stato presente alle consegne ,] e dallo stesso ingegnere in capo, il quale terrà copia di detto processo verbale per sua giustificazione.

11. L'ingegnere in capo, che lascerà il servigio come sopra d'una legazione o delegazione, non dovrà ordinariamente abbandonare il suo posto prima dell'arrivo del suo successore, ed allora alla presenza dell'incaricato del Legato o Delegato, farà egli al nuovo ingegnere in capo la consegna dell' azienda nei modi e termini prescritti al § 2, 3 e 4. Se poi debbe lasciare il suo posto per un ordine preciso prima dell'arrivo del nuovo ingegnere in capo, farà la consegna come all'articolo 10.

12. In caso di morte dell'ingegnere in capo si dovrà dare esecuzione a quanto si prescrive in proposito dal motuproprio al § 460, e si nominerà dal Legato o Delegato un'ingegnere ordinario, che ne faccia le veci, e questo ingegnere dovrà far subito l' inventario di tutto ciò che v'è in officio, sia di carte, sia di effetti per renderne ragione al nuovo ingegnere in capo.

13. Venendo traslocato un'ingegnere ordinario, o un'ingegnere aspirante, deve l' ingegnere in capo ritirare con processo verbale tutte le carte ed effetti spettanti al Governo per consegnarli all'ingegnere successore.

TITOLO II.

Delle visite.

14. L'ingegnere in capo è incaricato sotto la più stretta sua responsabilità, e sotto la sorveglianza degl'ingegneri sotto-ispettori, ed ispettori dei lavori delle strade nazionali, e provinciali, e di quelli di navigazione, e dei fiumi compresi nella legazione, o delegazione a cui è addetto, e che vengono eseguiti secondo gli ordini superiori.

15. È pure responsabile che le dette strade nazionali siano sempre in buono stato, e sicuramente transitabili; e che le arginature dei fiumi siano solide, custodite a dovere, e si attivino in tempo di grandi piene le opportune guardie.

16. L'ingegnere in capo visiterà ordinariamente due volte l'anno, cioè dopo le piene di primavera e quelle di autunno, i fiumi esistenti nella provincia o delegazione che è ad esso affidata. Dovrà assistere a queste visite un membro della congregazione governativa deputato dal Legato, o Delegato, e v'interveranno nei rispettivi riparti gl'ingegneri ordinarj, come pure i custodi nelle rispettive sezioni.

17. Sarà egli attento principalmente a riconoscere lo stato dei fiumi, delle arginature, dei manufatti, e delle opere in acqua, non che dei danni, che le piene possono avere cagionati; come pure a stabilire i mezzi di ripararli, e gli abusi da emendarsi.

18. Nella stessa occasione visiterà i porti e canali, le strade, i ponti, ed in generale tutti gli oggetti che lo riguardano, e rileverà se, e quali opere debbano intraprendersi nella successiva stagione, e tutto ciò che debba farsi per tenere sempre in ottimo stato le opere pubbliche della legazione o delegazione cui è addetto.

19. Approfitterà di questa occasione per esercitare la dovuta vigilanza sugli scoli, e sulle opere annesse; per rilevare, se gli ingegneri ordinarj invigilano e riferiscono tutti gl'inconvenienti, mancanze, ed abusi, che a danno pubblico s'introducessero nella conservazione degli scoli, delle bonificazioni, e delle derivazioni di acqua per irrigazioni, ed opificj, come ne hanno l'obbligo; e per verificare i disordini stati denunciati dagli ingegneri ordinarj medesimi, non che osservare se vi è stato posto rimedio.

20. Visiterà inoltre i fiumi e torrenti, che corrono incassati; esaminerà lo stato degli alvei, specialmente se nel letto vi siano stati collocati o infissi impedimenti di qualunque sorte; come anche se le ripe dei frontisti siano fortificate e

mantenute con convenienti lavori, che non alterino il corso delle acque, nè rechino danno alle ripe opposte dei vicini, acciò in caso di abusi o di negligenza possano prendersi dalla superiore autorità gli opportuni ripari, anche con assoggettare i delinquenti alle multe, allorchè abbiano luogo.

21. In queste visite farà conoscere ed osservare al deputato tutte le opere in particolare di acque, che sono state terminate dopo l'ultima visita sino a quell'epoca, e quelle che sono attualmente in costruzione, dando al medesimo tutte le notizie e dilucidazioni occorrenti a formare una giusta idea dei lavori, e specialmente delle opere idrauliche di manutenzione, le quali rimarranno in queste visite collaudate, facendone annotazione nel relativo verbale.

22. Di concerto col deputato farà stendere processo verbale della visita, e dei rilievi tutti fatti in essa, e sottoscritto dagl'ingegneri ordinarj, dai custodi, dagli assistenti, e da tutti gli altri intervenuti alla visita dovrà presentarlo al Legato o Delegato con ragionato rapporto. In questo verbale si terranno divisi e in fogli separati gli oggetti di acque da quelli di strade.

23. Debbe spesso visitare personalmente le strade nazionali, e provinciali, i ponti in direzione delle medesime, i fiumi, i porti, ed i lavori, che si fanno intorno a questi oggetti affidati alla sua direzione e vigilanza, onde assicurarsi del loro buono stato, e che le opere vengano eseguite a dovere. Rilevando in queste visite disordini, o mancanze, dovrà farne subito rapporto al Capo della provincia per l'opportuno provvedimento, coll'avvertenza di non unire in uno stesso rapporto più oggetti diversi.

24. Nel caso che un' ingegnere ordinario abbia avviso da un'assistente, o custode di un piccolo guasto in una strada nazionale, o provinciale, o ad un fiume, o porto, ma di urgente riparo dovrà subito farvi porre mano e darne avviso all'ingegnere in capo della provincia. Se poi il guasto è tale, che richiegga lavori di rilievo, l'ingegnere ordinario si

porrà in corrispondenza coll'ingegnere in capo, e dietro suo ordine si porterà sopra il luogo per formare il progetto in regola dei lavori occorrenti, il quale verificato, modificato, o approvato dall'ingegnere in capo verrà sottomesso al Legato o Delegato per le disposizioni convenienti. Trattandosi di bisogni indilazionabili dovrà immediatamente farvi porre mano, e darne parte al Capo di provincia, facendo constare l'assoluta urgenza, e che non si era prima potuto prevedere.

25. Farà inoltre tutte quelle gite e visite che gli saranno indispensabili per la compilazione dei tipi, perizie, e capitolati parziali di appalto, onde dare compiuti i progetti delle opere da eseguirsi, non che per verificare all'opportunità gli stati, ed i certificati fatti dagli iugegneri ordinarj pei lavori in corso. In queste visite, ed in qualunque occasione che si assenti dalla sua residenza per affari del suo officio, ne darà contezza al Capo di provincia, indicandogli dove si porta, l'oggetto, ed all'incirca il tempo dell'assenza.

26. Dovrà accompagnare tanto nello visite di prescrizione, che nelle visite straordinarie gli ingegneri sotto-ispettori ed ispettori, facendo ad essi conoscere ed osservare tutte le opere di recente terminate, specialmente di strade, quelle che sono attualmente in corso, e quelle che sarebbero vantaggiose a farsi, dando ai medesimi tutte quelle notizie, dilucidazioni, e spiegazioni, che possono bramare. Renderà pure ostensibile ai ridetti ingegneri tutt'i registri, stati dei lavori, ed ogni qualunque carta di officio, come anche eseguirà tutti quegli ordini, che si potessero dare relativi alla buona e solida costruzione delle opere, ed all'esatta esecuzione dei veglianti regolamenti. Nelle dette visite dei sotto-ispettori si collauderanno le opere di manutenzione delle strade.

27. L'ingegnere in capo procurerà in dette visite di conoscere se gli ingegneri ordinarj, e gli aspiranti, custodi, ed assistenti sotto i suoi ordini, visitino frequentemente il ri-

spettivo riparto o sezione, o lavoro; se facciano togliere gli abusi a termini di ragione; se si prestino a verificare i guasti ed a provvedervi immediatamente, essendo di facile riparo; se siano solleciti ad eseguire gli ordini che ricevono; se manchino di fare rapporto di tuttociò che accade nel riparto o sezione, ed in somma, se sono animati da quello zelo ed attività, che esige il pubblico servigio. Ritrovandoli mancanti ne farà sotto la sua responsabilità rapporto al Capo di provincia o delegazione per le convenienti disposizioni.

28. L'ingegnere in capo approfitterà mai sempre delle occasioni delle descritte visite, ed accessi per procurarsi con le proprie osservazioni, e con minute informazioni prese sopra il luogo da'suoi subalterni e dai rispettivi abitanti, una distinta cognizione dei fiumi e canali, dei laghi, dei lidi, dei porti, delle strade, dei ponti ec. ec. e dei corrispondenti stabilimenti, ed edificii idraulici, non meno di quanto spetta all'interesse delle società degli scoli e delle bonificazioni, agli usi delle irrigazioni, ed all'esercizio della navigazione, non trascurando alcuno di quei lumi, che possono tornargli utili a formare e perfezionare il prospetto generale delle strade, e delle acque nazionali e provinciali nella provincia o delegazione, che gli è affidata.

29. All'avviso di piena l'ingegnere in capo dovrà disporre, e tenere pronti tutt'i mezzi per la convocazione della guardia, e giunto il fiume in guardia, si atterrà a quanto è prescritto dalle veglianti leggi.

30. Nel caso di una rotta, o di altro impreveduto accidente l'ingegnere in capo si porterà immediatamente sul luogo per indagare se siavi modo di ripararla subito, o almeno d'impedire i mali ulteriori. Darà tutt'i provvedimenti che crederà i migliori per tale oggetto. Nel resto si uniformerà a quanto è stabilito in proposito.

TITOLO III.

Dei conti preventivi quadrimestrali e consuntivi.

31. L'ingegnere in capo prima della metà di settembre di ogni anno non ritarderà di presentare secondo le prescrizioni del motu-proprio al Capo di provincia o delegazione il conto preventivo per l'anno venturo tanto delle strade nazionali, quanto delle strade provinciali, come pure dei lavori idraulici provinciali concernenti tanto la difesa dei terreni, quanto la navigazione, ciascuno in doppia copia, attenendosi alle prescrizioni portate dalla prima parte delle istruzioni generali sulla contabilità, ai modelli uniti a quelle n. 1. 2. e 3. ed alle altre relative circolari.

32. Compilerà pure contemporaneamente e presenterà al Capo di provincia o delegazione in doppio il conto preventivo del personale degli ingegneri pontificj d'acque e strade addetti alla sua provincia, secondo la detta prima parte delle citate istruzioni, e dell'unito modello n. 4.

33. Nei detti conti preventivi delle strade provinciali delle legazioni o delegazioni, nelle quali si fà gratuitamente il trasporto dei materiali, avvertirà di calcolare il solo importo della mano d'opera, di politura, stenditura, terrapianatura ec. e nelle annotazioni indicherà la verosimile quantità di breccia, e sabbia occorrente.

34. L'ingegnere in capo nel fare il preventivo dei lavori idraulici dei fiumi provinciali avrà attenzione di tenere separati i lavori in modo, che si possano facilmente ripartire i fondi particolari sulli rispettivi circondarj.

35. Sarà avvertito di non comprendere nei suddetti preventivi che quei lavori nuovi, i di cui progetti in prevenzione saranno stati discussi ed approvati a norma degli articoli 41, 42, 174, e seguenti del motu-proprio.

36. Una volta che sia stato approvato un lavoro in un

preventivo, non si potrà comprendere in un altro nè in tutto, nè in parte, dovendo essere eseguito coi fondi assegnati nel detto preventivo approvato.

37. Ricevuto il preventivo approvato dovrà l'ingegnere in capo attenersi a quello nella proposizione ed esecuzione dei lavori sotto la più stretta sua responsabilità.

38. Sopravvenendo dei bisogni straordinarj ed indilazionabili dovrà l'ingegnere in capo riconoscerli personalmente, e rappresentarli immediatamente almeno con uno scandaglio della spesa occorrente al Capo di provincia, il quale dimanderà una somma di supplemento.

39. Giunti i conti preventivi approvati dovrà l'ingegnere in capo aprire tanti registri di contabilità per quanti sono i conti preventivi medesimi. Questi registri dovranno presentare

Nella prima pagina il riepilogo del conto preventivo approvato con i fondi accordati per ciascun articolo come alla modula D.

Nella seconda si registreranno tutte le ordinanze, che verranno emesse dai rispettivi dicasteri. Modula suddetta.

Nelle seguenti si terrà primieramente il registro generale, che dimostri l'impiego di ciascuna ordinanza che verrà consumata, secondo l'ordine della data, e del numero progressivo. Modula suddetta.

E secondariamente si debbe aprire il conto particolare per ciascun appalto o cottimo che si fosse formato per l'esecuzione dei lavori compresi in ogni articolo del preventivo. Modula suddetta.

Da questo conto particolare debbe risultare la situazione di ciascun appalto, cottimo ec. mentre vi si noterà l'ammontare dei lavori eseguiti secondo gli stati di situazione, che mensilmente verranno redatti dagl' ingegneri esecutori e le somme pagate in conto, siccome viene indicato nella suddetta modula.

40. Allorchè il conto preventivo, cui si riferisce il regi-

stro delle ordinanze che si emettono dai rispettivi dicasteri, riunirà diverse specie di fondi, egualmente dovrà tenersi per ogni fondo un separato conto, tanto delle ordinanze, che verranno spedite, quanto dell'impiego delle medesime.

Nel conto particolare poi di ciascun appalto o cottimo dovrà suddividersi la colonna dei pagamenti fatti per quante saranno le diverse specie dei fondi accordati nel preventivo.

Le formole quì sopra descritte non sono di rigore se non per l'ordine generale con cui tale registro debbe tenersi, mentre ciascun ingegnere in capo potrà adattarvi le diverse colonne, secondo ciò che verrà richiesto dalle circostanze particolari dei suoi lavori.

41. Dall'accennato registro di contabilità potrà l'ingegnere in capo con facilità ricavare gli elementi occorrenti per la redazione dei conti quadrimestrali, come per la formazione del conto consuntivo annuale.

42. Alla fine di ogni quadrimestrale l'ingegnere in capo redigerà, e presenterà al Capo di provincia un conto sommario che mostri la spesa, e l'incasso fatto nel quadrimestre, l'avanzo o la mancanza dei fondi pei lavori già eseguiti, e la somma occorrente pel quadrimestre seguente in esecuzione del preventivo, conforme viene prescritto nella parte seconda delle notate istruzioni, e ai modelli n. 5, e 7 a quelle annessi. Quelli prospetti quadrimestrali debbono esser quattro, cioè, uno per le strade nazionali, uno per le strade provinciali, uno pei lavori idraulici dei fiumi, ed uno per li lavori di navigazione.

43. In principio di ogni anno, e prima della metà di marzo, dovrà l'ingegnere in capo redigere e presentare al Capo di provincia cinque conti consuntivi, uno per le strade nazionali, uno per le strade provinciali, uno pei fiumi, uno pei porti e canali navigabili, ed uno per il personale degli ingegneri, l'ammontare del quale verrà riunito a quel conto consuntivo, nel di cui corrispondente conto preventivo sarà stato parimenti compreso.

Questi conti consuntivi mostreranno tutt'i lavori eseguiti e spese fatte per ciascuno dei detti oggetti nell'anno antecedente, non che l'introito avuto per cadauno dei medesimi, e precisamente a norma di quanto vien prescritto nella terza parte delle citate istruzioni, e conformemente alli relativi modelli.

TITOLO IV.

Della formazione dei progetti, e direzione dei lavori.

44. L'ingegnere in Capo debbe avere sempre presente, che i lavori delle strade nazionali, delle provinciali, dei fiumi, dei porti, e canali di navigazione si dividono in lavori di nuova costruzione, in lavori di grosse riparazioni, ed in lavori di manutenzione, e che i lavori di manutenzione consistono nei piccoli ristauri, come rimettere alcuni mattoni mancanti nei ponti di cotto, fare l'ordinaria imbrecciatura delle strade, e l'espurgo de'fossi, il piantare di verde lo rive dei fiumi, o il fare piccoli scarichi, eseguire gli sgarbamenti, e nettamenti degli alvei, e cose simili.

45. Appena ricevuti i preventivi approvati l'ingegnere in capo, dovrà tosto redigere o far redigere da suoi ingegneri ordinarj i piani di esecuzione di tutte le opere approvate, e presentarli sollecitamente al Capo di provincia; e specialmente i piani di esecuzione dei lavori nuovi, e delle grosse riparazioni, che debbono essere rimessi all'esame ed approvazione delle direzioni centrali.

46. I piani di esecuzione, e così pure i progetti in prevenzione delle nuove opere, dovranno essere fatti, e corredati a norma delle relative istruzioni. Ed essi progetti, come pure tutt'i documenti e tipi attinenti, dovranno essere firmati dall'ingegnere in capo, che ne è responsabile.

47. L'ingegnere in capo pei lavori di apertura di nuova strada, o di nuove costruzioni di molto rilievo nelle strade già esistenti, e pei lavori nuovi, che importano variazione

o all'impianto delle arginature dei fiumi o alla direzione dei canali navigabili, dei guardiani dei porti, non che di altre opere annesse, dovrà compilare e presentare al Capo di provincia il progetto in prevenzione.

Questi progetti in prevenzione de' lavori idraulici, approvati che siano dal Capo della provincia nella sua congregazione, si pubblicheranno per un mese, onde avere in iscritto le opposizioni dei particolari, e dei consorzi che si credessero gravati, dietro alle quali l'ingegnere in capo, o farà quelle variazioni, che crederà opportune, o emetterà un ragionato rapporto in risposta alle operazioni stesse.

48. Se si tratta di una strada provinciale, che interessi più legazioni, o più delegazioni, gl'ingegneri si combineranno fra loro per la rilevazione del progetto, dietro i concerti dei rispettivi Capi di provincia. Per le ordinarie riparazioni, e per la manutenzione, ogni ingegnere in capo si farà carico del solo tratto esistente nella sua provincia.

49. Accadendo di proporre un lavoro nuovo, che potesse cambiare la situazione dei terreni contribuenti, l'ingegnere ne deve fare annotazione nel progetto, e ne deve fare anche a suo tempo speciale rapporto al Capo della provincia per la rinnuovazione del campione, onde la spesa venga ripartita giustamente.

50. Tanto pei lavori nuovi, approvato che sia il progetto in prevenzione, quanto per le grandi riparazioni, dovrà compilare il piano di esecuzione secondo le citate istruzioni, e presentarlo al Capo di provincia.

I piani di esecuzione de'lavori di nuova costruzione, concernenti le strade nazionali e provinciali, approvati che siano dai Capi di provincia nella congregazione governativa, verranno pubblicati per un mese, e le obbjezioni che verranno fatte o persuaderanno l'ingegnere in capo a fare delle variazioni al piano, o le questioni verranno decise a termine di legge.

51. Avvertirà l'ingegnere in capo in tutt'i casi di lavori

nuovi o di grosse riparazioni per strade provinciali di proporre unitamente al progetto anche il riparto della spesa in ragione dell'utile da risentirsi da ciascuna comunità, e provincia.

52. L'ingegnere in capo per la manutenzione delle strade nazionali debbe fare due piani separati; uno per l'approvigionamento de'materiali sulla strada, l'altro per la mettitura, in opera de' medesimi ed altri lavori necessarj di sfangatura di ripulitura de' fossi ec. dei quali due lavori si dovranno fare due appalti separati e non riunibili sulla medesima persona. Per le strade provinciali adotterà quei metodi, che troverà di più facile esecuzione, procurando di far tenere approvigionato il materiale sulla strada. Presenterà questi piani al Capo di provincia per farli servire di base agli appalti.

53. Ogni tratto di strada nazionale compreso fra una stazione postale, e l' altra vicina esigerà un separato piano di esecuzione dei lavori di manutenzione propriamente detto, cioè della mettitura in opera dei materiali, sfangatura, spurgo dei fossi ec. onde si possa per ogni stazione preferire il rispettivo maestro di posta a termini dell' art. 62 del motu-proprio. Il piano poi e l'appalto dell' approvigionamento dei materiali potrà comprendere più poste e si estenderà a tutta quella quantità, che renda più facile l'appalto, e più probabile il ribasso del medesimo.

54. Avvertirà di comprendere nella manutenzione delle strade nazionali e provinciali lo spurgo dei fossi e di unire al piano di esecuzione l'elenco dei possidenti frontisti colla lunghezza della rispettiva fronte, qualora non l'avesse anteriormente inviato alla direzione.

55. Non debbe proporre di mettere in manutenzione un tronco di strada se non è prima convenientemente adattata. Ma non debbe trascurare di fare appaltare i lavori di manutenzione all'epoca opportuna in modo, che incominci l'obbligo della manutenzione nel momento che si riceve in consegna e si collauda l'adattamento.

56. Nelle provincie ove è stabilito l'uso del trasporto gratuito della ghiaja per le strade, l'ingegnere in capo per le strade provinciali dovrà calcolare nei progetti la quantità di breccia occorrente, e valutare in contanti le residuali opere.

57. Dovrà pure compilare i piani di esecuzione dei lavori idraulici di manutenzione, ed unitamente proporre il modo di esecuzione più pronto, e più spedito, avuto presente di preferire possibilmente il metodo di appalto.

58. Per qualunque siasi lavoro da farsi o in appalto o in economia o con qualunque metodo, dovrà sempre l'ingegnere in capo presentare al Capo di provincia il piano regolare di esecuzione.

59. Quando si procederà all'appalto delle opere, delle quali sarà stato approvato il piano di esecuzione, e che sono comprese in un conto preventivo approvato, l'ingegnere in capo si dovrà trovare presente alla seduta della congregazione, nella quale si apriranno le schedole per rilevare il valore di ogni offerta e comunicare le notizie che ha intorno agli offerenti.

60. Appaltato un lavoro l'ingegnere in capo ne debbe ordinare subito la consegna all'ingegnere esecutore, che avvertirà sia fatta in luogo, che sia chiara, che non vi siano nè limitazioni nè proteste, e che sia sottoscritta anche dall'appaltatore; se poi si tratta di manutenzione e particolarmente di strade, avrà cura che vi sia dettagliato con esattezza lo stato, nel quale si trova la cosa che si consegna e quello nel quale si deve mantenere, durante l'appalto, e consegnare alla fine dell'appalto stesso.

61. Consegnatosi un lavoro all'appaltatore, l'ingegnere in capo invigilerà onde tutto riesca fatto come è prescritto nel piano di esecuzione approvato.

62. Similmente intraprendendosi un lavoro per economia debbe invigilarne l'esecuzione, affinchè sia fatto secondo il piano approvato, e l'ingegnere esecutore si attenga strettamente alle prescrizioni avute in proposito, essendo egli l'in-

gegnere esecutore responsabile della buona esecuzione del lavoro.

63. L'ingegnere in capo esigerà da ogni ingegnere esecutore che gli presenti a lavoro per lavoro ed alla fine di ogni mese o all' epoche fissate pei pagamenti, lo stato delle opere eseguite col rispettivo importo calcolato ai prezzi del dettaglio e ridotto poi a quelli di aggiudicazione, secondo il ribasso in essa fatto, dietro il quale emetterà il certificato di quanto si deve pagare all'appaltatore, conforme al modello num. 11. unito alle citate istruzioni sulla contabilità, che debbe presentare al Capo della provincia per base del corrispondente mandato. Il certificato di saldo non potrà aver luogo, che dietro alla collaudazione.

64. I certificati di pagamento per acconti dei lavori di manutenzione di strade verranno fatti dall'ingegnere in capo fino a nove decimi; quello dell'ultimo decimo non si potrà fare dall'ingegnere in capo, che dietró la collaudazione del lavoro.

65. Sarà tenuto di ricevere o in persona o per mezzo degl'ingegneri ordinarj la consegna de'materiali, che gli appaltatori debbono somministrare per le strade, trattandosi di strade in manutenzione: interverrà alla consegna anche l'appaltatore della mano d'opera. Si farà processo verbale sottoscritto da tutti gl'intervenuti della quantità, qualità, ubicazione dei generi consegnati, e l'ingegnere in capo si farà carico dei reclami, che credesse di dover fare l'appaltatore della mano d'opera.

66. Per massima lé opere tutte debbono farsi per appalto. Tutta volta potendo verificarsi in alcuna speciale circostanza la necessità, o l'utilità di dare a cottimo un lavoro senza la licitazione, o di farlo eseguire per economìa, dovrà l'ingegnere in capo esporre allora al Capo della provincia i motivi che lo consigliano a deviare dalle regole ordinarie e proporre insieme i metodi da tenersi nell'esecuzione. Trattandosi di lavori di strade l'autorizzazione di recedere

dall'appalto debbe dal Capo di provincia domandarsi alla direzione centrale (motu-proprio art. 66)

67. Pei lavori in economia l'ingegnere in capo presenterà mensilmente gli stati di giornate o di misura, secondo il modello n. 13 unito alle istruzioni sulla contabilità, verificati che avrà gli stessi stati delle giornate, o delle misure che gli presenteranno gl'ingegneri esecutori dei lavori medesimi. Questi stati saranno sottoscritti dall'agente che sarà stato incaricato di tenere l'amministrazione del lavoro, certificati, e verificati dagl' ingegneri esecutori che ne sono responsabili.

68. Terminato che sarà un lavoro in economia ne darà parte al Capo della provincia per la collaudazione.

69. Accadendo nel decorso di un opera il bisogno di aumentare o diminuire qualche parte della medesima o cambiarla, l'ingegnere in capo ne farà rapporto ragionato colla stima della variazione al Capo della provincia. Se si tratta di cosa indilazionabile e della quale non si possa fare al momento il richiesto rapporto, dovrà porvi mano e darne subito al Capo di provincia, subordinandogli colla possibile sollecitudine il relativo piano. Trattandosi di lavori di strade le variazioni in aumento, diminuzione, e modificazione delle opere si debbono notificare alla direzione centrale (motu-proprio art. 50).

70. Tanto i lavori in aumento, quanto quelli in diminuzione che potessero come sopra occorrere, dovranno calcolarsi ai prezzi dei lavori stessi convenuti nella deliberazione, ovvero non essendovi lavori di tal sorte descritti nel piano di esecuzione, se ne dovrà formare l'analisi desunta dagli elementi dei prezzi di altri lavori simili, diminuendola in ragione del ribasso fatto nell'aggiudicazione.

71. Terminato un lavoro per appalto rilascerà l' ingegnere in capo il certificato dell'adempimento e lo presenterà al Legato o Delegato, affinchè ne faccia seguire la collaudazione.

72. L'ingegnere in capo debbe avere nel suo officio l'elen-

co e descrizione esatta di tutti gli opificj, bocche di derivazione di acque e di ogni altro manufatto sui fiumi o canali provinciali, rimanendo egli responsabiile delle innovazioni che potessero farsi senza il permesso della direzione centrale.

73. Quanto ai lavori idraulici consorziali l'incombenza dell'ingegnere in capo è limitata ad esplorare gl' incouvenienti ed abusi, che a danno pubblico si facessero nella conservazioni degli scoli, bonificazioni ed opere annesse, o colle irrogolari derivazioni di acque e denunciarli al Capo della provincia, proponendone gli opportuni rimedj. Dovranno gl'ingegneri in capo tener presso loro la nota e descrizione dei canali, argini, chiaviche, botti ec. secondo prescrive l'art. 308 del motu-proprio.

74. I piani di esecuzione delle opere nuove consorziali riferibili all'art. 344 del motu-proprio, i di cui progetti in prevenzione sono stati approvati dovranno essere compilati dall'ingegnere progettante unitamente all'ingegnere in capo, e dovranno essere sottomessi agli stessi esami, ed approvazioni, che sono ordinate per le nuove ere dei lavori idraulici provinciali.

TITOLO V.

Delle collaudazioni.

75. Essendo massima, che ogni e qualunque lavoro eseguito o per appalto, o per cottimo o per economia sia collaudato, l'ingegnere in capo, emesso che avrà il certificato che un lavoro è compito, dovrà unire e proporre subito tutte le carte e notizie occorrenti alla collaudazione, onde l'ingegnere collaudatore non si debba inutilmente trattenere in luogo.

76. Accompagnerà e farà accompagnare dall'ingegnere esecutore il collaudatore, e gli darà tutte quelle notizie e schiarimenti che gli richiederà.

77. La collaudazione si farà in luogo, presenti l'appalta-

tore, l'ingegnere esecutore, e l'assistente; e col confrontare parte per parte il lavoro eseguito colla descrizione. Si formerà processo verbale, nel quale da una parte si vedranno tutti gli obblighi dell'appaltatore, e dall'altra tutto quello che ha fatto, e si chiuderà col giudizio motivato dall' ingegnere collaudatore, e colle sottoscrizioni degl'intervenuti, i quali dichiareranno di convenire nel sentimento del collaudatore, o di dissentire; ed in questo caso daranno le ragioni del dissenso.

78. Avvisato officialmente e personalmente l' appaltatore, da cui si riporterà riscontro, del giorno ed ora che seguirà la collaudazione, se questo non vi si troverà presente se ne farà nota nel processo verbale.

79. Se non si verifica l'esecuzione del lavoro a termini del contratto si procederà contro l'appaltatore e sua sigurtà, e l'ingegnere in capo sarà responsabile al Governo di non aver fatto il proprio dovere.

80. L'ingegnere in capo dovrà giustificare all'ingegnere collaudatore l'approvazione a termini del motu-proprio di tutte le variazioni accadute nel lavoro, altrimenti il collaudatore non potrà menarle buone all'appaltatore.

81. Dovrà somministrare all' ingegnere collaudatore i dati occorrenti a verificare se i prezzi attribuiti agli aumenti, o alle diminuzioni di lavoro, che potessero avere avuto luogo, corrispondano a quelli di appalto.

82. L'ingegnere in capo dovrà disporre in modo l' esecuzione de'lavori di manutenzione, che le collaudazioni cadano nelle visite sudette di prescrizione, e le altre alla fine dei mesi di giugno, e di dicembre di ogni anno. Presenterà quindi prima della metà dei suddetti mesi gli elenchi delle opere collaudabili nella sua provincia debitamente corredati dai recapiti giustificativi.

TITOLO VI.

Disposizioni generali.

83. Insorgendo controversie cogli appaltatori delle opere pubbliche per l'esecuzione dei contratti o coi proprietarj de' terreni per le occupazioni di suolo, l'ingegnere in capo sarà tenuto d'informare dettagliatamente il Capo di provincia, somministrando tutt'i lumi e schiarimenti, che gli saranno richiesti.

84. Dovrà pure rappresentare dettagliatamente al Capo della provincia i danni che venissero dati ai lavori pubblici; le mancanze dei particolari di concorrere o coll'opera personale, o con altri mezzi alle guardie in tempo di piena (essendo mantenute in vigore le consuetudini, ed i regolamenti veglianti); i danni dati sugli argini e sulli fiumi con bestiami o manualmente, e le devastazioni studiose commesse sulle rive argini e letti dei fiumi, o in altra maniera riguardanti principalmente il corso delle acque.

85. L'ingegnere in capo non potrà allontanarsi dalla sua residenza per affari estranei al suo impiego senza il permesso superiore, e non permetterà che se ne allontanino tampoco gl'ingegneri ordinarj, ed ingegneri aspiranti senza il permesso suddetto.

86. L'ingegnere in capo terrà un registro delle commissioni che riceve, e delle incombenze che esaurisce; e debbe invigilare che faccia lo stesso ogni ingegnere ordinario ed aspirante sotto i suoi ordini.

87. Alla fine di ogni mese mediante il suddetto registro dovrà formare tanto per gli oggetti di strade, quanto per quelli di acque, una tabella in doppio delle visite ed operazioni di campagna che avrà esaurite nel mese stesso secondo il modello E; e ne ritirerà una simile pure in doppio da ogni ingegnere ordinario ed aspirante sotto i suoi ordini,

nelle quali ad ogni partita contraporrà le sue osservazioni, e tutte unite le presenterà entro i primi dieci giorni del mese seguente al Capo della provincia per essere rimesse alli rispettivi dicasteri in Roma colle convenienti annotazioni.

88. L'ingegnere in capo avvertirà, che tutt'i progetti, piante, profili di livellazione, sezioni, e così tutti gli altri disegni, o rilievi di campagna siano stati fatti con misura metrica, e colle scale prescritte nelle istruzioni relative.

89. L'ingegnere in capo ritirerà alla fine di ogni mese dagl'ingegneri ordinarj ed aspiranti, come pure dagli assistenti dei lavori le loro specifiche d'indennizzi per operazioni di campagna, visite ec., verificherà se sono a norma dei regolamenti, e ne formerà gli stati come ai modelli 19, 21. uniti alle istruzioni sulla contabilità da sottomettersi al Capo della provincia.

90. L'ingegnere in capo nell'esame tanto dei progetti, quanto dei conti preventivi e consuntivi delle strade e delle acque spettanti ai comuni ed ai consorzi, che gli possano essere rimessi dai Capi di provincia, dovrà avvertire, che siano possibilmentè ritenuti i metodi e sistemi prescritti per le strade nazionali e provinciali, non che per le opere idrauliche.

91. Debbe l'ingegnere in capo avvertire di non accumulare in uno stesso rapporto o verbale, oggetti di acque con quelli di strade, nè affari di strade nazionali con quelli concernenti le strade provinciali e così ec.

92. In fine è raccomandata agl'ingegneri in capo la subordinazione, e l'esatta esecuzione delle disposizioni tutte del motu-proprio 23 ottobre 1817 e delle relative istruzioni.

Dato dalla Segretarìa di stato li 22 agosto 1819.

E. CARD. CONSALVI

MODULE.

C

DI . . . .

di navigazione , o dei fiumi , o delle strade nazionali ,
dell'anno . . a tutto il dì . . .

SOMME SPESE			RIMANENZA IN CASSA		ASSEGNI occorrenti al compimento dell'anno	OSSERVAZIONI
PEI LAVORI		in oggetti diversi	Attivo	Passivo		
in appalto	in economia					

ACQUE E STRADE D

LEGAZIONE O DELEGAZIONE
di . . . . .

Lavori di . . . .

ESERCIZIO 181

REGISTRO GENERALE DI CONTABILITA'

N.B. Il Registro si formerà in carta della dimensione di metri 0.. 30. e 0.mt 45. foglio chiuso.

Estratto del conto preventivo approvato pei lavori di . . . .
dell'esercizio 181 . .

	FONDI			
	Nazio-nali	Provin-ciali	Parti-colari	Prodotti di navigazione ed altre doti
PARTE I.				
Ordinaria manutenzione.				
Art. 1.° . . . sc. 815				
Art. 2.° . . . sc. 500				
Art. 3.° . . . sc. 1500				
——sc. 2815				
PARTE II.				
Grosse riparazioni.				
Art. 1.° . . . sc.				
Art. 2.° . . . sc.				
Art. 3.° . . . sc.				
Art. 4.° . . . sc.				
——sc. . . .				
PARTE III.				
ec. ec.				
Totale del conto preventivo approvato . . . . sc. . . .				

Registro delle ordinanze, che sono pervenute da . . . .

1.° SUI FONDI NAZIONALI				
NUMERO delle ordinanze	DATA dell' ordinanza	ESERCIZIO 181 . .	Ammontare di ciascun ordinanza	TOTALE delle ordinanze
2.° SUI FONDI PROVINCIALI				
ec. ec. ec. ec.				

Registro generale dell'impiego di ciascuna

1.° FONDI

Numero progressivo de' certificati che si spediscono	ORDINANZE su cui viene imputato			DATA del Certificato	NOME del Percipiente	INDICAZIONE SOMMARIA dell'oggetto della spesa
	Numero	Data	Ammontare			
						2.° SUI FONDI ec. ec.

E

DI . . . .

ingegnere nel mese di . . . . . dell'anno 18 . .

PERNOTTAZIONI	OPERAZIONI eseguite in ciascun giorno dicontro notato	OSSERVAZIONI

Fiume . . parte . . art. . . del conto preventivo

1.° Appalto per il rialzamento dell'argine destro del
da . . . . . a favore . . . . . per la

Lavori eseguiti secondo i certificati del sig. ingegnere esecutore					
Data del certificato	INDICAZIONE SOMMARIA del lavoro eseguito	AMMONTARE DE' LAVORI a prezzo dell'appalto			Posizione ove si ritrova il certificato
		Esercizio anteriore al 18 . .	Esercizio corrente	TOTALE	

F

approvato nella somma totale di scudi . . . . .

fiume . . stabilito li . . . ., ed approvato li . . . . .
somma totale di scudi . . . .

Certificati di acconti rilasciati come al registro generale

Numero dell'acconto	Num. progressivo del protocollo generale	Num. dell'ordinanza	Data del certificato	AMMONTARE degli acconti pagati			OSSERVAZIONI
				Esercizio anteriore al 18 . .	Certificato sull' esercizio corrente	TOTALE	

(N. 9.) *NORME pei subalterni del corpo degl' ingegneri pontificj di acque, e strade.*

REGOLAMENTO

TITOLO I.

Classificazione de' subalterni.

1. I subalterni del corpo degl' ingegneri pontificj d'acque e strade sono distinti in due classi: in custodi, ed in assistenti.

2. I custodi sono destinati alla custodia dei fiumi, canali di scolo, o di navigazione, porti ec., e generalmente di tutti i corsi d'acque nazionali, o provinciali, arginature, e loro dipendenze.

3. Gli assistenti sono destinati ad assistere tutt' i lavori d'acque, strade, fabbriche, porti ec., e a tutte le altre opere, che sono sotto la direzione del corpo degl'ingegneri pontificj.

4. I custodi possono essere anche assistenti: fra gli assistenti s'intendono compresi anche i capi mastri muratori, e falegnami, direttori di fabbriche, o macchine addetti al servizio d'acque, strade, e porti ec.

5. I custodi sono suddivisi in custodi di prim'ordine, ed in custodi di second'ordine: a ciascun custode sarà assegnato un tratto di guardia di un fiume, o canale secondo il bisogno delle respettive provincie, e conformemente al motu-proprio di Nostro Signore 23 ottobre 1817.

TITOLO II.

Servigio de' subalterni.

6. I custodi di primo, e di second'ordine invigilano alla lodevole manutenzione degli argini, alla sicurezza loro, e della riviera che ne dipende, ed alla conservazione di tutt'i ripari de' fiumi, e delle opere ad essi appartenenti; come pure assistono tutt'i lavori, che si fanno alle arginature nelle rispettive guardie, quando ne siano specialmente incombenzati.

7. I custodi de' canali, e dei porti vegliano secondo la particolare loro destinazione alla custodia dei canali d'irrigazione, dei sostegni, degli scaricatori, delle bocche di estrazione.

8. Gli assistenti assistono alla costruzione delle fabbriche, ai lavori de' fiumi, o canali, porti marittimi, e alle strade o si facciano per appalto, o per economia.

TITOLO III.

Requisiti de' subalterni.

Sezione I.

9. Chiunque aspirerà al posto di custode, o di assistente dovrà dar prove di probità, e buona condotta.

Dovrà saper leggere, e scrivere, e conoscere praticamente la numerazione, e le quattro operazioni dell'aritmetica.

Dovrà esser pratico del canneggiare, e dello scandagliare.

10. Sarà fornito delle cognizioni pratiche, che riguardano le arginature, la loro costruzione, ed i lavori, che si fanno per loro difesa: conoscerà le cause, che possono produrre le rotte, ed i mezzi di prevenirle.

11 Sarà esperto nella costruzione de' fascinoni, gabbioni, buzzoni, volpare ec., non che nel modo di adoperarli nei lavori, ed atto a distinguere le buone, e le cattive qualità dei materiali diversi; conoscerà di che si compongono le dette opere, e le terre, di cui si formano le arginature.

12. Sarà al fatto dei mezzi che contribuiscono al buon'ordine, alla disciplina, ed attività di una compagnia di lavoratori.

13. Sarà riconosciuta la capacità di ciascun concorrente al posto di custode de' fiumi, e di assistenza ai lavori, mediante un esame di pratica da farsi dall'ingegnere in capo della provincia, o dall'ingegnere ordinario, che destinerà lo stesso ingegnere in capo. Dietro tali esami l'ingegnere in capo formerà il ruolo generale dei subalterni della provincia, e lo rimetterà all'approvazione della direzione centrale con suo parere.

Sezione II.

Requisiti pei custodi dei canali, e dei porti.

14. Sono comuni ai custodi dei canali, e dei porti gli articoli 9, 10, 11, 12, 13.

15. I custodi dei canali dovranno avere inoltre una cognizione pratica dell'uso delle chiuse, e degli sconcerti, e danni, ai quali possono soggiacere. Conosceranno l'artificio, ed il maneggio dei pianconi, sì orizzontali che verticali, le varie forme d'usciare, e paradore, il meccanismo delle bocche di estrazione, e le avvertenze per ben regolare le erogazioni.

16. I custodi de' porti marittimi, e de' fiumi avranno cognizione delle opere, che in essi occorre di fare e conservare, di guardiani, di moli, palafitte, per mantenere le bocche degli approdi, e delle ripe, per impedire gl'interrimenti, per chiuderle con catene, o sbarre; inoltre conosceranno le varie qualità de' fondi per sicurezza dell'ancoraggio, le avvertenze per piantare le mee, e segnali de' bassi fondi

fuori del porto, per collocare gli omelli, e capisaldi ad uso de' bastimenti.

17. Tutti i custodi de' canali, e dei porti dovranno aver giustificato di essere stati impiegati nella custodia, assistenza, o lavoro delle diverse opere sopra enunciate sotto qualche ingegnere.

Sezione III.

Requisiti per i capi mastri direttori di fabbriche, o macchine.

18. Sono comuni ai capi mastri muratori, e falegnami, i requisiti espressi nella sezione prima.

19. Debbono avere la capacità di rilevare da un disegno, che loro sia proposto in pianta, e in profilo, la forma, e le particolarità di una fabbrica, o costruzione già eseguita, o da eseguirsi.

20. Il capo mastro muratore dovrà sapere quadrare praticamente una superficie, cubare un muro perpendicolare, o a scarpa, o a volta, e calcolare la quantità de' materiali, che furono impiegati, o che dovranno impiegarsi nel costruirlo. Il capo mastro falegname dovrà sapere calcolare la quantità, e misure de' legnami nella costruzione di un tetto, di un ponte, di una porta da conche di sostegni, di usciare ec.

21. I capi mastri sapranno segnare praticamente sopra un terreno, e sopra i lavori delle linee rette, delle perpendicolari, delle paralelle, delle oblique a dati angoli, descrivere un arco di cerchio di dato raggio, o un elisse, della quale siano dati i due assi, o un ovale a più centri: ordinare, ed eseguire le sagome delle centine per gli archi, e le sagome ancora de' varj cunei di pietra nella costruzione degli archi dei ponti, o delle volte, e le sagome delle immorsature de' legnami.

Saranno pronti nel maneggio del compasso, squadra, archipendolo, piombino, ed altri istromenti geometrici ad uso de' capi mastri muratori, e falegnami.

22. Il capo mastro muratore avrà piena cognizione de' materiali, che s'impiegano nelle fabbriche, sapendo distinguere le qualità più o meno buone delle sabbie, della calce, de' mattoni, delle pietre naturali; essere al fatto de' migliori metodi di formare i cementi secondo la differenza delle fabbriche, e della loro esposizione; distinguere la migliore qualità delle pozzolane, e conoscere il metodo di servirsene nelle opere di acqua.

23. Il capo mastro falegname sarà bene informato delle qualità diverse de' legnami, e del modo di esaminare se siano viziati, se siano bene stagionati, de' metodi d'armarli con chioderie, e ferramenti per unirli; della disposizione, che loro si dà nella costruzione de' ponti e dei tetti, onde agiscano per contrasto; de' varj intonachi, che si usano per garantirli dalle intemperie.

24. Conosceranno i capi mastri le varie macchine per trasporto, e inalzamento de' pesi, e il modo di servirsene.

25. Giustificheranno il loro esercizio pratico di capo mastro muratore, o falegname, e indicheranno le fabbriche o costruzioni, a cui avranno assistito in questa qualità.

Sezione IV.

Requisiti per gli assistenti ai lavori stradali.

26. I requisiti espressi ne' precedenti articoli titolo 3 sez. 1 sono comuni a questi assistenti.

27. Gli assistenti alle opere stradali conosceranno praticamente il lavoro de' muri a secco, ed il lavoro d'ogni sorte di pavimento a ciottoli, a pietre spezzate, a pietre piane, e a mattoni.

Sapranno distinguere la qualità delle ghiaje e delle sabbie, quadrucci, guide, bastardoni ec. e la grossezza di questi materiali più atta al lavoro alle strade; il modo di vagliare, e lavare le ghiaje; le avvertenze per assodare i fondi, sopra

i quali si debbano formare le strade; le regole per dare il giusto declivio al piano delle medesime in un sol piovente, o in due.

28. I medesimi dovranno intendere un disegno in pianta, e in profilo di una strada.

29. Ogni assistento giustificherà di aver servito sotto un capo mastro, o sotto un ingegnere in qualunque lavoro.

TITOLO IV.

Doveri de' subalterni.

Sezione I.

Doveri de' custodi dei fiumi.

30. Il custode d'argine, o di fiume avrà la sua abitazione in vicinanza della sezione d'argine, o di fiume, cui è addetto.

31. Nello stato ordinario del fiume visita la propria linea almeno una volta per settimana, ed essendovi dei guasti li rileva, e ne fà rapporto al respettivo custode di prim'ordine, e questi verificato l'esposto, ne dà parte all'ingegnere in capo della provincia. Ogni quindici giorni rileva lo stato degli argini, delle operazioni fatte attorno di essi, delle corrosioni e danni, che vi fossero, e degli abusi che si tentasse d'introdurre; notati tutt'i rilievi, li trasmette al custode di prim'ordine, il quale li fà tenere all'ingegnere in capo della provincia colle sue osservazioni.

32. Ogni custode è obbligato a portarsi sulla sua linea ogni qualvolta venga avvertito di qualche evento, o abuso nocivo all'argine. In questi casi provvede se l'oggetto è d'immediata urgenza, e ne reca senza dilazione avviso al custode di prim'ordine, che dandone subito notizia all'ingegnere si reca in luogo, dà le disposizioni istantanee, che crede opportune, e

fa eseguire in seguito quanto dallo stesso ingegnere gli viene prescritto.

33. Sarà attento ogni custode, perchè i mulini, o altri opificj natanti siano tenuti alle distanze prescritte, e disposti come richiede la sicurezza tanto della navigazione quanto dell'arginatura, e parteciperà all'ingegnere le trasgressioni, ed abusi che verranno commessi.

34. Non permetterà che dai privati facciansi piantagioni d'alberi sugli argini, nè escavazioni di pozzi, o di fossi vicini ad essi, nè depositi di materiali, che possano cadere nei canali; nè cavedoni o ripari al corso delle acque, nè altre contravvenzioni alle discipline e regolamenti, e denunzierà all'ingegnere qualunque innovazione arbitraria, che potesse recare pregiudizio al corso regolare del fiume, o del canale, alle sue opere, agli usi dell'acqua, agli argini ec.

35. Essendovi nella guardia un idrometro, rileverà ogni volta che farà la visita l'altezza dell'acqua, notando il giorno, e l'ora dell'osservazione, e ne terrà registro che spedirà ogni mese all'ingegnere in capo, tenendone presso di se copia in un apposito libro secondo la modula I, da mostrarsi a qualunque richiesta degl'ingegneri. Qualora occorreranno osservazioni più frequenti, glie ne sarà data particolare ordinazione.

36. Invigilerà il custode di prim'ordine sull'adempimento dei doveri dei custodi di second'ordine, e ancora dei chiavicanti, e dei sostegnanti in quella parte, che può interessare la sicurezza degli argini, ed il buon sistema del fiume.

37. Ne' tempi di aumento d'acque nel fiume, e singolarmente nelle piene segnerà ad ogni ora nel registro, e libro indicato al §. 35 gl'incrementi, e decrementi dell'altezza delle acque, per fino che il fiume giungerà al segno di guardia, al qual tempo si regolerà come verrà prescritto nel regolamento delle guardie.

38. Accostandosi la piena al segnale stabilito per mettere in attività la guardia, e quando arriva al segno, che secondo

la natura del fiume, e consuetudine locale si dee preparare alla difesa, i custodi si troveranno tutti sull'argine. E dovranno eseguire, ed invigilare che siano eseguiti anche dagli altri, gli ordini dell'ingegnere, o di chi presiederà alla guardia.

39. Ove sono magazzeni d'attrezzi per le piene, il custode di prim'ordine ne riceverà la consegna, contro idonea sigurtà.

40. Saranno pure tenuti i custodi di second'ordine di eseguire tutti quelli scandagli, e misure che dal custode di prim'ordine, o dall'ingegnere loro verranno prescritte, e soprattutto dovranno piantare dei segnali sulla scarpa dell'argine, che indichino il pelo della massima piena, per norma dei rilievi d'arte.

41. Tutti i custodi sono tenuti di accompagnare nelle respettive guardie gl'ingegneri superiori ogni volta che lo vorranno, per dar loro tutte quelle notizie, delle quali potranno aver duopo.

Sezione II.

Doveri dei custodi de' canali e dei porti.

42. I custodi destinati alle guardie de' canali navigabili ne fanno visita almeno una volta la settimana, ponendo attenzione a quanto può interessare la competenza dell'acqua, la manutenzione del canale, e delle sue sponde, de' suoi edificj, della strada dell'alzaja, o strada del tiro. Dove vi abbiano conche, sostegni, scaricatori, chiaviche, osservano le prescrizioni, che saranno ad essi indicate in apposita tabella dall'ingegnere in capo per aprire o chiudere; senza che i conduttori delle barche, o altri particolari pretendano, o si permettano di contravenire.

43. I custodi de' canali d'irrigazione fanno le medesime visite, portando eguale attenzione sopra la manutenzione del canale, o delle sue sponde, de' suoi edifizj, e sopra la

competente effluenza dell'acqua. Essi inoltre tengono il registro dell'erogazione sia perenne, sia temporaria, sia oraria, che a ciascuno compete, al quale si attengono strettamente, avvisando di qualunque irregolarità, e pretesa, e di qualunque nuova opera di particolari, che fosse per alterare le regole a lui affidate dell'erogazione.

44. I medesimi non potranno maneggiare gli scaricatori, che a norma delle istruzioni ricevute dall'ingegnere cui sono addetti.

45. I custodi de' porti marittimi vegliano perchè non siano trasgredite le discipline per la loro conservazione prescritte, ed in caso di contravenzione ne informeranno l'ingegnere. Essi sono tenuti di contradistinguere con segnali facilmente visibili i banchi, scogli ec., e di mantenere le mee.

46. Dopo le burasche di mare, o dopo le piene dei fiumi, ove i porti siano a' loro sbocchi, rilevano con visita lo stato del porto, del suo fondo, del suo canale, de' suoi moli, delle sue palafitte, e di qualunque altro suo edificio, rendendone conto all'ingegnere, cui danno ancora analogo rapporto periodicamente ad ogni primo giorno del mese.

47. I precedenti ultimi articoli sono comuni ai custodi de' porti a canale in quella parte, che gli può riguardare.

48. Tutti i custodi de' canali, e de' porti saranno tenuti ad eseguire quei scandagli, ed osservazioni, che loro verranno additate dall'ingegnere: dovranno inoltre accompagnar sempre gl'ingegneri nelle visite, e dare ai medesimi tutte quelle notizie, ed indicazioni, che possano essere utili alla buona condotta dello stabilimento.

49. Riceveranno in consegna i magazzeni di materiali, ed attrezzi, che appartengono alla loro ispezione dandone idonea sigurtà.

50. Non potranno allontanarsi dalla loro residenza (la quale per i custodi destinati alle conche, sostegni, e chiaviche sarà vicina a dette fabbriche) senza special permesso dell'ingegnere

in capo, e sotto le cautele, che verranno dal medesimo prescritte.

51. In parità di requisiti si preferiranno, pel servigio di custodi alle porte, sostegni, chiaviche, quelli che avranno l'esercizio pratico del mestiere di falegname, o di muratore.

Sezione III.

Doveri degli assistenti per i lavori de' fiumi, dei porti, e dei canali.

52. Terrà l'assistente di un lavoro in appalto, un libro, che gli servirà di giornale, rigato a colonne, secondo la modula num. 2, e dovrà notare giorno per giorno nella prima colonna la data del giorno e mese; nella seconda il numero e la qualità delle opere impiegate, nella terza una breve descrizione del lavoro fatto, la quantità dei materiali portati pel lavoro e la parte adoperata; nella quarta il suo parere intorno il lavoro fatto; e nella quinta scriverà l'ingegnere ad ogni visita le disposizioni, che avrà date.

53. Dovrà ancora presentare alla fine d'ogni settimana all'ingegnere esecutore un rapporto settimanale (modula 3), che contenga il ristretto del giornale, cioè nelle respettive colonne

1.° La data del mese, e dell'anno coi giorni individuali della settimana.

2.° Il numero degli operaj distinti nelle diverse qualità.

3.° La descrizione del lavoro eseguito col suo parere.

4.° Le disposizioni che ha date l'ingegnere esecutore nelle sue visite.

Questo rapporto verrà trasmesso poi in copia dall'ingegnere esecutore all'ingegnere in capo, dopo che vi avrà fatto nella respettiva colonna le proprie osservazioni, e che lo avrà sottoscritto.

54. Sarà tenuto l'assistente di farsi una copia della prima

parte del piano di esecuzione, non che del capitolato parziale, e generale del lavoro, che deve assistere, per servirgli di norma sul corso dell'operazione, e per poter esattamente invigilare, che l'opera venga eseguita in regola, e secondo il contratto.

55. Nel caso che all'assistente, o all'appaltatore nasca qualche difficoltà sulla intelligenza di un articolo, o di una parte del lavoro, l'assistente farà tenere sospeso il lavoro nella parte dubbia, fintanto che avrà avuto dall'ingegnere esecutore l'opportuno schiarimento, e segnerà nella quarta colonna del giornale il dubbio insorto; l'ingegnere esecutore noterà nella quinta colonna la risoluzione data. Se il dubbio poi sarà tale che l'ingegnere esecutore non si creda in facoltà di scioglierlo, allora dovrà rivolgersi all'ingegnere in capo per la conveniente risoluzione.

56. Se in un lavoro occorrono più assistenti, l'ingegnere esecutore dovrà dividerlo in più sezioni, ed assegnare a ciascun assistente la sua, che verrà notata in testa del rispettivo giornale.

57. L'assistente dovrà chiamare all'ordine l'appaltatore, ogni qual volta lo vedrà allontanarsi dal piano di esecuzione, o dai capitolati d'appalto, e non ne farà cenno nel giornale se l'appaltatore si pone in regola: diversamente sospenderà quella parte di lavoro, e provocherà subito una visita in luogo dell'ingegnere esecutore. Tanto l'ingegnere esecutore, che l'assistente dovranno notare nella respettiva colonna del giornale questa circostanza, e dovranno obbligare l'appaltatore a rifare a dovere la parte di lavoro mal fatta, non fatta secondo il piano d'esecuzione, o de' capitoli d'appalto.

58. L'assistente dovrà avere la sua abitazione non più distante di un miglio dal lavoro, o nella casa più prossima, ove a tale distanza non vi fosse ricovero. A mano a mano che il lavoro si allontana dovrà anche mutarsi la residenza dell'assistente.

59. Dovrà allo spuntar del giorno trovarsi sempre sulla se-

zione del lavoro, e dovrà stare sul medesimo fino al termine della giornata di travaglio, nè potrà allontanarsene senza espresso permesso dell'ingegnere.

60. L'assistente avrà cura che l'appaltatore non lavori di notte senza espressa licenza dell'ingegnere esecutore.

61. Dovrà nel lavoro esser fornito di carta, calamajo, penna, metro, e pertiche per riscontro del travaglio giornaliero, e per le verificazioni, che possano abbisognare agl'ingegneri.

62. Nei lavori in economia, o d'officio a carico degl'appaltatori, l'assistente dovrà esser fornito di due tabelle. Nella prima (modula num. 4) dovranno esser notate a stagione per stagione le mercedi medie locali delle diverse qualità delle opere. Nella seconda (modula num. 5) noterà l'assistente nelle rispettive colonne

1.° Il numero progressivo delle opere.

2.° Il nome, cognome, patria, e domicilio d'ognuno.

3.° La sua qualità.

4.° I giorni di lavoro.

5.° La respettiva mercede giornaliera.

6.° Le sue annotazioni.

Nella 7. saranno notate le osservazioni dell'ingegnere esecutore.

63. Dovrà porre in travaglio il preciso numero d'opere, che gli sarà stato ordinato dall'ingegnere esecutore nè più, nè meno, e nel primo giorno d'ogni settimana, o nel primo di ogni lavoro riempirà la tabella nel modo prescritto.

64. Dovrà dare l'ordinario segno tanto all'incominciare quanto al terminare della giornata, come pure alle ore di riposo, che saranno state destinate dall'ingegnere esecutore.

65. Sarà tenuto ogni giorno di far l'appello nominale, ed il riscontro di tutti gli operaj sotto la sua assistenza, facendone cenno nella colonna delle annotazioni, e dovrà rendere ostensibile ad ogni richiesta la tabella delle opere all'ingegnere esecutore, e ad ogni altro che sia incaricato delle funzioni

di revisore, e di rinnovare l'appello nominale degli operaj per la conveniente verificazione sì del numero delle opere, che del rispettivo soldo. Se nella tabella si troverà errore, verrà rettificata, e poi sottoscritta dal revisore, o dall'ingegnere esecutore, il quale esprimerà in lettere in fine della settimana l'ammontare della nota, che verrà passata al pagatore.

66. Dovrà dare ad ogni operajo alla fine di ciascuna settimana una poliza (modula num. 6) da lui sottoscritta, che porti l'indicazione del lavoro, la settimana a cui si riferisce, il numero che nella tabella delle opere è contraposto all'operajo, il nome, e cognome del medesimo, e l'avere dell'operajo stesso. Queste polize colla indicata tabella delle opere serviranno al pagatore di giustificazione nel rendiconto.

Sezione IV.

Doveri degli assistenti capi mastri direttori di fabbriche o macchine.

67. Gli assistenti capi mastri iscritti nell'elenco dei subalterni del corpo degl'ingegneri pontificj acque, e strade, dovranno prestarsi immediatamente, e abbandonando qualunque altro privato lavoro, tosto che avranno avuto l'invito dall'ingegnere in capo. In caso di mancanza non giustificata da motivi insuperabili, saranno cancellati dall'elenco sopra rapporto dell'ingegnere in capo.

68. Dipenderanno dall'ingegnere per la forma dell'opera a cui sono chiamati, e per la provvista de' materiali, e operaj, se l'opera si farà per economia; e se si farà per appalto, saranno attenti, e responsabili all'ingegnere sulla qualità de' materiali, e sul metodo de' lavori.

69. Sarà loro dovere di sottoporre all'osservazione dell'ingegnere quelle avverteuze, che saranno atte a migliorar il

servizio, e riguardo alla qualità de' materiali, e riguardo alla capacità, e attività degli operaj.

70. Saranno in fine tenuti alle altre prescrizioni portate dai precedenti capitoli.

Sezione V.

Doveri degli assistenti ai lavori stradali.

71. Si presteranno prontamente all'invito, che sarà lor fatto dall'ingegnere per assistere secondo la qualità del loro servizio alle opere di strade, tanto per economia quanto per appalto.

72. Essi dovranno nell'assistenze che loro verranno commesse attenersi con precisione alle prescrizioni portate dagli articoli precedenti, che trattano dei doveri degli altri assistenti.

TITOLO V.

Indennizzazioni.

73. Tutt'i custodi avranno un annuo stipendio secondo la qualità del loro servizio, e nel fissarlo si avrà una particolar considerazione alla responsabilità di quelli, che hanno in consegna dei magazzeni.

74. Gli assistenti, e capi mastri avranno una paga giornaliera, che sarà loro fissata dall'ingegnere in capo, o dall'ingegnere direttore del lavoro, conforme all'uso de' diversi paesi, e in proporzione della loro abilità, e del servizio che debbono prestare.

75. Quando gli assistenti saranno scelti fra i custodi dovrà prelevarsi dal soldo giornaliero di assistente la paga quotidiana fissa, che percepiscono come custodi.

76. Negli assegni tanto annuali, che giornalieri s'intende compresa ogni indennità di viaggio, alloggio, fuoco ec. per i quali articoli non avrà luogo alcun compenso.

TITOLO VI.

Uniforme de' subalterni.

77. I custodi avranno il seguente uniforme, abito alla francese ad un petto solo, con bottoniera nel mezzo, di color cenerino mischio, con bavaro, e paramani di panno verde drago, e filetto attorno dello stesso colore.

Il sott'abito del medesimo colore dell'uniforme.

Il cappello appuntato con coccarda, e cappiola d'argento.

I bottoni saranno di metallo bianco coll'iscrizione: acque, e strade.

78. I custodi di prim'ordine avranno per distintivo un filetto d'argento al bavaro, e paramani.

79. I custodi saranno obligati di portare l'uniforme nell'esercizio delle loro funzioni.

80. Gli assistenti capi mastri muratori, e falegnami, direttori di fabbriche e macchine, avranno l'uniforme simile ai custodi di prim'ordine.

81. Gli assistenti ai lavori di terra, de' fiumi, e delle strade lo avranno simile ai custodi di second'ordine.

TITOLO VII.

Disposizioni generali.

82. Chiunque de' subalterni si renderà colpevole di manifesta trasgressione delle discipline, e dei regolamenti d'acque e strade, o di negligenza ne' suoi doveri, sarà irremissibilmente destituito dal suo impiego, salva l'applicazione delle pene più rigorose, a termini de' regolamenti secondo la qualità e gravezza de' mancamenti.

83. Sarà fatto un registro a stampa di tutti i subalterni distinti nelle diverse classi, nel quale sarà notato il luogo di

abitazione d'ognuno in ciascuna provincia, a lume degl'ingegneri, che dovranno valersene.

84. I capi mastri, e gli assistenti saranno obbligati a dichiarare la mutazione del loro soggiorno agl'ingegneri per loro norma.

85. I custodi di second'ordine, che avranno reso buon servigio avranno dritto alla prelazione nel concorso al posto di custodi di prim'ordine, dietro le informazioni dell'ingegnere in capo della provincia, nella quale avranno servito.

86. E' vietato, sotto pena di destituzione dall'impiego, ad ogni subalterno di avere interesse nelle opere pubbliche di fabbriche, di costruzione di lavori sugli argini, e sopra le strade tanto nella propria, quanto in un altra provincia, neppure per interposta persona.

87. E' vietato ancora sotto la medesima pena di destituzione dall'impiego ad ogni subalterno di percepire per qualunque titolo o pretesto sia in suo nome, sia per interposta persona, alcuna ricognizione, come pure di vendere, o contrattare cogli operaj comestibili, vino, liquori od altro.

88. Gli assistenti, che non si troveranno sulla loro sezione del lavoro alle visite degl'ingegneri, per la prima volta saranno sospesi per una settimana, colla perdita del soldo, e la seconda volta saranno irremissibilmente dimessi.

89. I subalterni, espulsi una volta dal corpo, non potranno essere più impiegati nel servizio d'acque e strade.

90. La subordinazione negli affari d'arte debbe essere gelosamente osservata secondo il grado, sicchè i subalterni obbediscano, e rispettino gl'ingegneri loro superiori, e tra i subalterni i custodi di second'ordine obbediscano ai custodi di prim'ordine; gli appaltatori, ed operaj agli assistenti, nel disimpegno delle respettive funzioni.

Modula 1.

CORPO DEGL'INGEGNERI PONTIFICJ

Linea sinistra del fiume, o torrente . . . .

Registro dei diversi stati del fiume, o torrente . . . . . . rilevati dal custode di 1. o 2. *ordine NN. riferiti agl'idro metri num. . . nella sua sezione da . . . . . a . . . .*

DATA del mese ed ora del rilievo	STATO DEL PELO D' ACQUA	METRI		OSSERVAZIONI
		Sotto zero	Sopra zero	
1818 Lunedì 9 marzo Alle ore 12 meridiane.	All'idrometro di Lagoscuro o altro cc.			

CORPO DEGL'ING

Giornate dell'assistente N. N. del lavoro di costruzione de
appaltato a N. N. come da scrittura delli . .

DATA DEL GIORNO E MESE	NUMERO E QUALITÀ DEGLI OPERAJ	DESCRIZIONI DEL LAVORO
1818	1 Commesso dell'appaltatore.	25 febbrajo 1818
Mercoledì	3 Assistenti del medesimo.	In questo giorno si è dato principio al lavo colla contro notata forza e si è spurgata e vangata la base della nuova opera.
25 febbrajo	15 Caporali di partita	
	300 Operaj da cariole.	
	35 Spianatori di terra.	
	30 Battiterra.	
	3 Caporali spondini.	
	3 Caporali battolatori.	
	100 Barrozze con cavalli.	
	25 Conduttori.	

Modula 2.

ɜ N E R I P O N T I F I C J

ırgine destro del fiume N. fra l'idrometro XI e l'idrometro XX.

. . . .

PARERE DELL' ASSISTENZA	DISPOSIZIONI DELL'INGEGNERE IN VISITA
Il lavoro eseguito è stato regolare.	Visitato l' espurgo e l'adattamento della base si permette la costruzione degli strati di terra.

CORPO DEGL'INGE

LAVORO IN

Rapporto settimanale dell'assistente N. N. sul lavoro di co e l'idrometro XX. eseguito dal giorno . . . .

DATE DEL MESE	GIORNO DELLA SETTIMANA	Commessi dell' Appaltatore	Caporali di Partite	QUALITÀ DELLE OPERE alle Cariole	alla Costruzione	Condottieri di barrozze	Caricatori
Febbrajo 1818		N.	N.	N.	N.	N.	N.
10 d.	Lunedì	1	3	205	20	14	10
11	Martedì						
12	Mecoledì						
13	Giovedì						
14	Venerdì						
15	Sabato						
16	Domenica						
Opere totali		15	35	710	90	50	37

Modula 3.

GNERI PONTIFICJ

APPALTO

struzione dell'argine destro del fiume N. fra l'idometro XI.
. . . *al giorno* . . . .

TOTALE		DETTAGLIO	DISPOSIZIONI	OSSERVAZIONI
Di opere	Di barrozze	DEL lavoro eseguito e parere dell'assistente	Date in visita dall' ingegnere esecutore	dell' ingegnere esecutore
N. 253	N. 25	In questa settimana si è intrapreso l'impianto dell'argine destro del . . . per un tratto di metri . . . . Nel giorno 13 si fece soltanto mezz'opera in causa della pioggia. Nel sabato solo mezz'opera. Riguardo al lavoro nulla è accaduto d'irregolare. N.N. *Assistente*		Il lavoro è stato sorvegliato giornalmente e attentamente. L'appaltatore ha fatto il suo dovere N.N. *Ingegnere*
970	100			

CORPO DEGL'INGE

LAVORO IN

Provincia, o delegazione di . . . . Comunità
foglio settimanale delle opere impiegate nel lavoro

Settimana dalli . . . . . .

Numero Progressivo	NOME E COGNOME	PATRIA	IMPIEGO nel LAVORO	GIORNI DI LA				
				Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
1	Antonio Zinna	Pesaro	Caricatore	1	$\frac{1}{2}$	1/4	1/4	»
2	Luigi Santi	Comune di Lavezzola.	Battitore	1	$\frac{1}{2}$	1/4	1/4	»
N. 20	Carrette da cavallo.			1	»		1/4	»
N. 20	Barrozze da buoi			1	»		1/4	»

Modello 4.

GNERI PONTIFICJ

ECONOMIA

di . . . . li . del mese . . . . . anno . .
di terra . . . . sotto la direzione dell'ingegnere . . . .

. . . . alli . . . . suddetto.

VORO		Numero Totale delle opere di ciascun lavorante	PREZZO		OSSERVAZIONI	
Sabato	Domenica		Parziale di ciascuna giornata	Totale settimanale di ciascun lavorante	Dell'assistente	Dell'ingegnere revisore
»	½	3 ½	» - 20	» - 70	Venerdì fu piovoso come parte delle giornate di mercoledì, giovedì e nella domenica si travagliò a mezz' opera attesa l'urgenza del lavoro, e riportato l'assenso dal reverendo sig. Paroco locale.	Lunedì li . . Visto regolare L'ingegnere revisore Martedì li . . Visto regolare L'ingegnere revisore
»	½	3 ½	» - 18	» - 63		
1	»	55	» - 80	44 - »		
1	»	55	» - 80	44 - »		L'ingegnere direttore
			Totale sc.			

CORPO DEGL'INGE

LAVORI IN

Tabella dei prezzi assegnati ai diversi lavoratori impiegati

OPERE DIVERSE		PREZZO DELLE ST	
		ESTATE ore effettive di travaglio 10	PRIMAVERA e AUTUNNO ore nove
Mastro muratore da cazzola		sc. — 40	sc. — 35
Manuale		» — 30	» — 25
Taglia pietre		» — 40	» — 35
Falegname		» — 40	» — 35
Manuale		» — 30	» — 23
Fabro		» — 40	» — 35
Caporale di opere		» — 35	» — 30
Spondino e Battilatore		» — 35	» — 30
Caricatore		» — 32	» — 28
Cariolante	Robusto	» — 20	» — 18
	Di media forza	» — 18	» — 16
	Ragazzo	» — 16	» — 14
Carrette con cavallo		» — 80	» — 70
Barrozza con buoi		» 1 —	» — 80

Modula 5.

G NERI PONTIFICJ

ECONOMIA

nel lavoro in economìa sotto la direzione dell'ingegnere . . .

AGIONI INVERNO ore otto	OSSERVAZIONI	
sc. — 30 » — 20 » — 30 » — 30 » — 20 » — 30 » — 25 » — 25 » — 24 » — 16 » — 14 » — 12 » — 60 » — 70	Impiegandosi le donne in qualità di carriolanti saranno considerate come opere di forza media. I prezzi qui fissati sono approssimativi, e variabili secondo le circostanze.	

N.° della Poliza *Modula* 6.

CORPO DEGL'INGEGNERI PONTIFICJ

LAVORO IN ECONOMIA

Settimana dalli 17 alli 23 marzo 1818

Alzamento e rinfianco dell'argine sinistro del sillaro dalla Bina alla Chiavica del Zagnolo.

Antonio Villani operajo deve avere per opere 4 ½ da cariolante prestate al suddetto lavoro . . . sc. 1 35

La presente rilasciata al pagatore serve di ricevuta

Giuseppe Ravajoli Custode Assistente.

(N. 10.) *DISPOSIZIONI per provvedere alla successiva manutenzione del disseccamento delle Paludi Pontine (estratto dalle massime del motu-proprio)*

4 luglio 1788

PIUS PAPA SEXTUS

MOTU-PROPRIO

La via Appia, e li terreni nelle Pontine restituiti all'antichissimo stato di utilità dopo essere stati per tanti secoli infelice preda delle acque stagnanti, non lasciano di tenere sempre più l'animo Nostro occupato a rivolgervi ogni particolar cura, e vigilanza. Quindi se ad onta dell'estreme difficoltà un opera sì vasta, e malagevole sarà compita in tutte le sue parti medianti le ulteriori idrostatiche operazioni entro il circondario pontino, sarà oggetto di non minore importanza, ed a cui per tempo debbano dirigersi i più serj provvedimenti, la successiva manutenzione di questa impresa, per la quale in appresso si determineranno gli opportuni regolamenti, e sulla quale dovranno anche interessarsi non solo gli enfiteuti delle terre pontine tanto presenti, che futuri, ma ancora i contribuenti di diversi gradi, per il qual effetto s'istituirà una sistemata congregazione che incessantemente invigili alla esecuzione degli opportuni lavori. Ma antivedendo che qualunque più esatta diligenza si pratichi per mantenere espurgati gli alvei, e spedito il corso dei fiumi per ricetto, e scarico delle acque entro il circondario della prescritta bonificazione, non sarà mai sufficiente, se eguale non venga usata da coloro che posseggono le terre fuori del circondario medesimo presso ai fiumi tributarj, come rilevasi dalla pianta ultimamente incisa da Carlo Antonini, e disegnata da Gaetano Astolfi, e non usino ogni maggiore, e preventiva atten-

zione, onde le acque di quelli vengano ben raccolte, e con regolarità incassate per isgorgare nei ricettacoli a tal effetto destinati sino al limite del detto circondario, che, come parte la più bassa, erasi perciò resa palude, altrimenti potrebbe l'opera di leggieri venir distrutta dall'altrui trascuratezza, o malizia; pertanto ec.

Omissis ec.

Dato dal Nostro palazzo Apostolico Quirinale questo dì 4 luglio 1788.

PIUS PAPA SEXTUS

(N. 11.) *PROVVIDENZE per la conservazione del disseccamento delle paludi pontine.*

26 giugno 1818.

REGOLAMENTO

Molti editti sono stati in varj tempi emanati per la conservazione del disseccamento delle terre pontine, che ingombrate per replicati secoli da una sozza, e malsana palude, dall'immortale Pio VI. di gloriosa ricordanza, furono già restituite con molta spesa, alla primitiva loro fertilità. Ma siccome non si è ancora abbastanza provveduto ad un oggetto tanto interessante per ogni rapporto; perciò, affinchè non abbia mai a perire il frutto di un'opera degna della grandezza dell' animo del Sommo Pontefice, che l' intraprese, abbiamo stimato dovere del nostro officio di aggiungere agli editti già pubblicati, li seguenti regolamenti, diretti tutti a conservare li corsi di acque, e de'canali tanto naturali, che artefatti, o sieno essi dentro, o fuori del terreno una volta inondato, e conosciuto sotto nome di circondario delle palu-

di pontine. Ed avendoli posti sotto gli occhi del Santo Padre nell'udienza dei 20 del cadente mese, si è Egli degnato di approvarli in tutta la loro estenzione, e di autorizzarci a renderli pubblici a comune istruzione, volendo la Santità Sua, che sieno sempre inviolabilmente osservati.

TITOLO PRIMO

Dei canali, ed argini.

1. Tutti li canali, ed argini, che si trovano nella pianura saranno mantenuti spurgati, e puliti dalle erbe, canne, rughi, salci, e da ogni altro vegetabile di grosso fusto.

2. Li canali primarj entro il circondario delle paludi pontine si continueranno provvisoriamente a mantenere puliti dalla direzione della bonificazione, per esserne poi ripartita la spesa in conformità del rescritto della sa. me. di Pio VI, dei 10 maggio 1791.

3. Li canali esistenti fuori del circondario suddetto saranno mantenuti, e spurgati da quelli, che vi hanno interesse.

4. Venendo ritardati i necessarj lavori di manutenzione, il direttore interpellerà con lettera d'officio le comunità dei rispettivi luoghi, nel di cui territorio si troverà il canale, o argine da ripararsi, perchè si facciano eseguire immediatamente dagl'interessati. E questo metodo si osserverà fintanto che non sieno stabilite le rispettive associazioni consorziali per ciascun canale a norma dell'art. 363 del motu-proprio di Nostro Signore dei 23 ottobre 1817.

5. Se dopo dieci giorni dall'epoca di detto avviso si trascureranno dagl'interessati tali lavori il direttore ne ordinerà l'immediata esecuzione senza verun' altra formalità a carico degli stessi interessati, i quali, oltre alla reintegrazione delle spese, sulla semplice nota sottoscritta dal direttore, saranno tenuti ad una pena eguale alla terza parte dell'importo dei lavori medesimi.

6. Ogni enfiteuta delle paludi pontine dovrà spurgare in ogni anno ad uso d'arte dentro il mese di ottobre la rispettiva porzione delle fosse secondarie di scolo, sotto il qual nome vengono comprese le così dette fosse migliarie, e le fosse maggiori delle tenute particolari.

7. Non avendo taluno adempito a questa obbligazione in tal epoca, e non avendolo fatto ad uso d'arte, e colla dovuta larghezza, e profondità, si farà eseguire il lavoro a di di lui spese, e sarà punito similmente di una pena eguale alla terza parte dell'importo di quello.

8. È proibito di traversare in qualunque maniera gli argini con siepi, staccionati, ed altri simili ripari. Ogni contravenzione sarà punita con una pena di scudi tre, che sarà doppia in caso di recidiva, oltre la distruzione delle siepi, ed altri ripari.

9. Non si potranno coltivare nè le banchine dei canali, nè gli argini, nè li stradoni colle lor fosse laterali, che accompagnano all'esterno gli argini, ed i canali maestri, come anche quelli, che sono a lato alle fosse migliarie, quali vengono descritti colle loro dimensioni nel catastro dei terreni delle paludi pontine. I contravventori, oltre la perdita dei frutti della coltivazione, saranno puniti con una pena di tre scudi per ogni ara di terreno coltivato, e del doppio in caso di recidiva.

10. I buchi, e le degradazioni fatte nelle scarpate degli argini, nelle banchine, e sponde dei canali, sia per cavare delle radiche, sia per prendere i granci, o per altr'oggetto, saranno puniti con una pena di baj. 30 oltre la rifazione del danno. Se poi il cavo sarà grande, cioè maggiore di cinque palmi cubi per prendere arena da fabbricare, o per altro oggetto, la pena sarà di sc. 1 50 e doppia nel caso di recidiva, oltre la ripristinazione del sito danneggiato.

11. Viene confermata la proibizione d'introdurre nel circondario delle pontine li bufali, ed i porci, che sono li bestiami più nocivi sotto questo rapporto. Se vi si troveranno,

il padrone pagherà per ogni bufalo scudo uno di pena, per ogni porco grosso baj. 20, e per ogni porcello da latte baj. 10.

12. Saranno eccettuate dalla proibizione dei bufali la tenuta Pio, e da quella dei porci la macchia matricina di Piano, terreni destinati al pascolo di questi animali.

13. Concorrendo particolari circostanze sarà in libertà del tesoriere pro tempore di accordare la licenza d'introdurvi questi animali in qualche tempo con quelle limitazioni, che crederà opportune.

14. Siccome il passaggio del bestiame sugli argini, ed attraverso i canali degrada, e tende alla distruzione di simili opere; perciò viene nuovamente proibito di far vagare sugli argini, e canali qualunque sorte di animali, insinuando a tutt'i possessori di terreni pascolivi di tenerli circondati con buone staccionate, o altri ripari atti a contenere il bestiame. Nel caso che le bestie si trovassero sugli argini, e canali, il padrone pagherà per pena, oltre la rifazione del danno, scudo 1 50 per ogni bufalo; baj. 50 per ciascun'altra bestia grossa, sia bovina, sia cavallina; baj. 30 per ogni porco grosso; baj. 15 per ogni porcello da latte, e baj. 10 per ogni bestia piccola, pecorina, caprina ec.

15. Se la mancanza sarà studiosa, cioè se il bestiame si troverà nei luoghi proibiti guardato dal proprio pastore, la pena sarà doppia.

16. Fino a nuov'ordine i bestiami, che debbono introdursi nelle tenute potranno trapassare senza fermarsi nell'ufente al passo di Ceriara, e al passo della Codarda; nella linea Pio al passo del foro Appio, al passo di Mesa, all'altro della Sega, ed a quello di Ponte maggiore. Nel canale di Terracina al passo di Seguitavecchia. Nel fiume Sisto al passo di S. Ficitola; nel portatore al passo della scafa di Badino.

17. È generalmente proibito di condurre ad abbeverare il bestiame nei canali sotto le pene soprafissate.

18. Le bestie da quì in avanti, e fino a nuove determinazioni non potranno abbeverarsi, che negli abbeveratori già

stabiliti, e forniti coll'argine a coronella. E se la necessità esigesse di stabilire nuovi abbeveratori, sarà riservato a Monsignor Tesoriere accordare il permesso di aprirne qualcun altro a spese degli utenti, e colle precauzioni, che crederà necessarie, affinchè non apporti danno grave.

19. Tutti gli utenti di tali abbeveratori provisorj dovranno avere riparato in ogni anno il dì primo ottobre le degradazioni dell'argine causate dal bestiame, per le quali potrebbe debordare il canale.

20. Non avendolo fatto in detta epoca si farà eseguire dagl'ingegneri il lavoro a loro spese, e saranno puniti di una pena eguale ad un decimo dell'importo del medesimo. Se sopravvenissero delle rotte d'argini, e debordamenti per causa delle degradazioni negli abbeveratori, saranno tenuti gli utenti dei medesimi alla rifazione dei danni.

21. Chiunque osasse nelle piene dei canali di forare, e tagliare in qualche maniera un argine ad oggetto di produrre una rotta, che potrebbe essere al delinquente giovevole per il ribasso dell'acqua nel canale, sarà giudicato in prima istanza dal commissario pontino, ed in grado di appello dal tribunale del tesorierato.

22. Resta vietato di variare senza il permesso del Tesoriere pro-tempore il sistema stabilito degli scoli, sia col tagliare li stradoni milliarj per inviare l'acqua di una fossa milliaria nell'altra di sotto, sia col far parate nelle medesime, ed in altra maniera. Le contravenzioni saranno punite con una pena di sc. 10 oltre la ripristinazione degli scoli.

23. Viene assolutamente proibito di mettere nei canali tanto primarj, che secondarj qualunque impedimento al corso delle acque.

24. Chiunque vi farà dei ripari stabili con passonate, parate di terra, di sassi, o altra materia per qualunque oggetto, sarà punito con una pena di dieci scudi, e del doppio in caso di recidiva, e si rimuoveranno gl'impedimenti a di lui spese.

25. Chiunque poi getterà nei canali delle frasche, rami d'alberi, o altra materia galleggiante, che fermandosi in qualche parte può produrre delle sbarre, sarà punito colla pena di due scudi, oltre la rimozione degli impedimenti, e se la materia gettata nei canali andasse a fondo, come sono li tronchi di alcuni alberi, sassi, terra ec. la pena sarà di scudi cinque.

26. La pesca non potrà farsi, che nei soli canali principali, che si affittano dall'amministrazione camerale, e con sole reti, e martavelli, restando proibito sotto le pene degli articoli precedenti qualunque altro acconcio di pesca con passonate, cannucciate, e altri ripari tendenti ad impedire il libero corso delle acque, anche li passoni delle reti, addosso ai quali potrebbero formarsi delle sbarre di materie galleggianti saranno levati ogni volta, che si leva la rete. Chiunque ve li lascerà, pagherà per ogni passone cinque paoli di pena, e la spesa per levarlo.

27. Nelle fosse secondarie di scolo, come sono le fosse migliarie, o quelle che si possono alle medesime assomigliare viene proibito ogni sorta di pesca anche con reti, e martavelli, che possono arrestare l'erbe, e ritardare gli scoli. Li contravventori saranno multati di tre scudi.

28. La pesca nei pantani permanenti sarà regolata a forma delle leggi, che piacerà stabilire al Tesoriere pro tempore, in maniera che non apporti alcun danno, e non sia d'impedimento allo scolo delle acque.

29. Le cateratte, gl'incastri, ed altre opere d'arte stabilite nelle sponde dei canali per prendere l'acqua dai medesimi, o per la comunicazione d'uno coll'altro, non potranno essere alzate, o manovrate senza un permesso in iscritto del direttore. Ogni contravvenzione sarà punita con una pena di quindici paoli, e se ne saranno derivati dei danni, veranno risarciti dal delinquente.

30. È proibito di mettere a macerare la canape, o lino nei canali sotto pena di due scudi, e nel caso di recidiva

s'incorrerà, oltre l'ammenda, nella perdita anche della materia. Se per eseguire la macerazione del lino, e della canape si fossero gettati dei grossi sassi, o altro nel fondo dei canali con danno dei medesimi, i contraventori verranno puniti colla pena di scudi cinque. La macerazione della canape, e lino potrà eseguirsi nelle fosse fatte, o da farsi a tal' uopo fuori dei canali di scolo.

31. Non si potranno deporre l' erbe, lo stabbio, e molto più i legni, e la terra vicino ai canali in una distanza minore di diciotto palmi, o siano quattro metri dal ciglio della sponda. I contraventori saranno puniti con una pena di tre paoli per le materie galleggianti, oltre la spesa dello spurgo, se saranno scorse nel canale.

32. Non sarà lecito di stabilire dei ponti, o ponticelli sui canali senza autorizzazione, la quale non verrà accordata se non colla sicurezza, che questi non sieno d'impedimento al corso delle acque, e non sieno soggetti al pericolo di rovinare, e cader dentro al canale sotto pena di due scudi.

33. Non si affonderanno barche, battelli, sandali, sandaloni ec. nei canali sotto la pena di quindici paoli oltre la spesa per levarli, e della perdita della barca nel caso di recidiva. Se la barca fosse inservibile, in questo secondo caso sarà soggetto il proprietario ad una pena eguale al valore della medesima, come se fosse in buon stato.

34. Nella darsena del canal di Terracina destinata ad affondare le barche, non vi si potranno affondare sotto le medesime pene, senza prima dare l'assegna della barca, che si vuole affondare, al capo guardia delle paludi pontine, obbligandosi il padrone a cavarla ogni volta, che ne sarà richiesto per eseguire lo spurgo della darsena medesima. Per garanzia dell'esecuzione di simile obbligazione dovrà darsi un'idonea sicurtà, a spese della quale si farà cavare nel caso di ritardo.

35. Quando i canali si trovano in gran piena, e vi è pericolo di debordamenti, e di rotture di argini, si farà la

guardia per ripararvi durante il pericolo. In tal caso niun operajo che si trovi nei terreni delle paludi, o all'intorno delle medesime potrà ricusare di accorrere sulla richiesta degl'impiegati della bonificazione, e delle guardie, e sarà pagato della sua opera. Ricusando di accorrere, e di travagliare, sarà punito con una pena di tre giorni di carcere.

36. Se in questi casi venissero a mancare gli ordigni, ferri, ed attrezzi, ed i materiali dei magazzeni della bonificazione potranno prendersi dovunque si trovino pagandone l'importo.

TITOLO II.

Terreni cuorosi, e combustibili.

37. Essendo il massimo dei pericoli, che sovrasta alla conservazione del disseccamento delle paludi pontine la combustione dei terreni di torba allorchè si trovano secchi, nel qual caso accendendosi con ogni facilità, si consumano fino ad una notabile profondità, e divengono pantani impossibili a diseccarsi, viene rinnuovata la proibizione di accender fuoco nei terreni delle paludi pontine dal primo di aprile a tutto ottobre sotto pena di venti scudi, e di una detenzione, che non potrà esser minore di un anno, nè maggiore di tre anni, oltre la rifazione di tutti li danni.

38. Se si proverà, che è stato dato fuoco al terreno studiosamente, sarà condannato il delinquente a tre anni di galera, e ad altre pene corporali secondo le circostanze.

39. Sarà cura di tutt'i guardiani dar pronta relazione di tali delinquenze al commissario della bonificazione per formarne immediatamente il processo, ed in caso, che dai guardiani suddetti venisse o differita, o trascurata la relazione, si procederà contro di essi a norma dell'editto del tesorierato del 6 giugno 1789.

40. Manifestandosi un incendio in qualche parte del suolo pontino, si dovrà accorrere subito dagl'impiegati, e guardie,

mettendo in requisizione tutti gli operaj, che si potranno avere per allacciare il fuoco, ed estinguerne l'incendio gli operaj non potranno rifiutare la loro opera sotto le pene di tre giorni di carcere, e tutte le spese andranno a carico dell'enfiteuta del terreno, nel quale si è manifestato in origine l'incendio finchè non se ne scopra l'autore.

41. È proibito di far fuoco alle stoppie anche nei terreni forti, ed incombustibili, per il pericolo, che il fuoco si comunichi ai terreni vicini. Le stoppie dovranno falciarsi, e bruciarsi il prodotto in mucchie distanti fra loro, previo il permesso del tesoriere, e coll'intervento dei guardiani camerali, intendendosi sottoposti i padroni all'obbligazione, in caso di comunicazione d'incendio, di rifare tutti i danni che ne derivassero.

42. Non si potrà cavare la torba per fare il carbone, o per altro uso senz'aver ottenuto il permesso del Tesoriere protempore, da non accordarsi se non nel caso che tali escavazioni non siano punto nocive al diseccamento secondo il parere degl'ingegneri, ed accordandosi, si prescriveranno le cauzioni da osservarsi, e facendosi simili scavi senza autorizzazione s'incorrerà in una pena di scudi dieci, previa la riparazione de'danni.

TITOLO III.

Via Appia, e sua olmata.

43. La via Appia costruita a traverso delle paludi con immenso lavoro degli antichi romani, elevata sopra gli adjacenti terreni, costeggiata sempre da canali, e munita di doppie fila d'alberi per sicurezza delle vetture, dovendo considerarsi come una porzione della bonificazione, merita particolari disposizioni per la sua conservazione. Pertanto resta vietato sotto le pene inflitte negli art. 14 e 15 dei presenti regolamenti di tenere a pascere il bestiame sì grosso, che mi-

nuto nelle ripe, e scarpate della detta strada, e nelle fiancheggiature piantate di alberi.

44. Resta egualmente proibito sotto le pene degli art. 8, e 9 di coltivare, o racchiudere con staccionata, o altri ripari le ripe della strada medesima e sue fosse laterali.

45. Chiunque taglierà o brugierà, o in altra maniera verrà a distruggere qualche albero della via Appia, oltre la rifazione del danno, incorrerà la pena di cinque scudi per ogni albero, e, concorrendo circostanze aggravanti, sarà anche soggetto alla carcere ad arbitrio di Monsignor Tesoriere.

46. Non potranno legarsi bestie alle piante giovani, ed ai passoni delle nuove piantagioni sotto la pena di cinque paoli, e rifazione del danno, che le sarà stato apportato.

47. Chiunque scoprirà, o farà alcuna tacca negli alberi con pericolo di farli seccare, o rompere le piante nuovamente messe dovrà rifare il danno, e pagare la pena di quindici paoli.

48. Chiunque lascerà nella via Appia della paglia, fieno, foglie di granturco, o altra materia combustibile ammucchiata, la quale incendiandosi può danneggiare, o bruciare gli alberi, sarà sottoposto ad una pena di venti paoli, ed alle spese della remozione di dette materie.

TITOLO IV.

Disposizioni generali.

49. Li bestiami sorpresi nei luoghi proibiti potranno essere ricondotti dalle guardie, e consegnati alla depositeria della bonificazione.

50. In tutt'i casi previsti dai presenti regolamenti i padroni saranno responsabili pei loro garzoni.

51. Nel caso che un delinquente non abbia mezzi da pagare la pena fissata, gli si sostituirà per ogni venti bajocchi di pena un giorno di carcere.

52. Il prodotto delle multe sarà ripartito in tre parti, una alla camera, l'altra ai ministri del tribunale, e la terza ai guardiani. La parte spettante ai ministri del tribunale sarà attribuita per due terzi al commissario pontino, e per un terzo al cancelliere. La parte spettante ai guardiani sarà ripartita frà tutti, dando però porzione doppia al capo guardia, ed a ciascuno di quei guardiani, che ha dato l'accusa.

53. La rifazione del danno, ed il pagamento delle multe non potrà essere diminuito, se non da Monsignor Tesoriere, ed il commissario pontino non potrà, che ordinare l'emenda del danno nella somma intiera, che risulterà dalla perizia, ed il pagamento delle multe nella quantità portata dai presenti regolamenti.

54. Il pagamento di queste somme verrà esatto col mandato di mano regia dal cassiere.

55. L'importo dei danni, ed il terzo delle multe spettanti alla Camera sarà dal cassiere portato a credito della Camera ne'conti, che ne dovrà rendere di sei in sei mesi.

56. Il residuo delle multe sarà dall'istesso cassiere con ordine in iscritto del giudice distribuito all'istante alle persone, alle quali appartengono.

57. Il commissario di sei in sei mesi sarà obbligato di rimettere a Monsignor Tesoriere la nota distinta di tutte le somme esatte dal cassiere sia a titolo di danni, sia a titolo di multa, o altro per la quota appartenente alla Camera nel corso dei precedenti sei mesi.

58. In caso di ritardo, o d'inesattezza di nota il commissario incorrerà nella multa di scudi tre il giorno, che dal cassiere gli saranno ritenuti nella sua mensuale provisione.

59. In tutte le cause di danni dati dovrà il commissario pontino procedere a tenore degli art. 146, 150, 151, 152, 153, 160, 161 del tit. 4 del codice di procedura civile, e per la fissazione della mercede de'periti si uniformerà agli articoli 241, e seguenti cap. 4 del regolamento sulle tasse riportato nel medesimo codice di procedura.

I presenti regolamenti pubblicati, ed affissi in Terracina, ed in altri luoghi limitrofi, obbligheranno ciascuno come se gli fossero personalmente intimati.

Roma dalla nostra residenza di monte citorio questo dì 26 giugno 1818.

CESARE GUERRIERI Tesoriere Generale.

(N. 12) *QUADRO generale degl' indennizzi fissi per spese*
di acque , stra

15 Gen

SERVIZIO	INGEGNERI		INDENNIZ	
			PARZIALE PER CIASCUN INDIVIDUO	
			Per	
	N.°	GRADO	viaggi, e diarie	spese d'officio
Ispezione de' lavori .	2	Ispettori	750	—
Strade dell' Agro Romano , e Comarca di Roma	1	Ingegnere in capo .	420	480
	2	Ingegneri ordinarj .	204	60
	2	Aspiranti.	144	—
Strade urbane	1	Ingegnere in capo .	120	480
	2	Ingegneri ordinarj .	—	120
	3	Aspiranti	—	—
Lavori idraulici camerali	1	Ingegnere in capo .	420	780
	1	Ing. ord. pel Tevere	204	72
	2	Idem per le Pontine	180	60
	1	Aspirante pel Tevere	156	—

di officio, e viaggi stabiliti agl'ingegneri del corpo Pontificio de, e fabbriche.

najo 1820.

ZO ANNUO CUMULATIVO Per ciascun grado	ciascun servizio	OSSERVAZIONI
1500	1500	Nella somma di scudi 750 s'intendono comprese le piccole spese di copie dei rapporti che potranno incontrarsi dagl' ispettori in giro, non che ogni altra spesa inerente alle loro attribuzioni.
900 528 288	1716	
600 240 —	840	Nell'assegnamento di scudi 120 fissato agli ingegneri ordinarj s' intende compreso ogni compenso delle spese che loro potranno occorrere pel disimpegno delle rispettive funzioni.
1200 276 480 156	2112	Nella dicontro somma di scudi 780 s'intendono comprese le spese dell'officio della bonificazione pontina, che l' ingegnere in capo continuerà a tenere in Terracina. Le medesime per conseguenza non dovrann'essere più a carico della Camera dal 1.° gennajo 1820 in poi. Gl'ingegneri ordinarj della bonificazione faranno da per loro le spese d'officio inerenti alle proprie attribuzioni.

SERVIZIO	INGEGNERI		INDENIZ	
			PARZIALE PER CIASCUN INDIVIDUO Per	
	N.°	GRADO	viaggi, e diarie	spese d'officio
Fabbriche camerali di Roma, e dell'agro romano, e Comarca	1	Ingegnere in capo .	180	240
	1	Ingegnere ordinario	120	36
	1	Aspirante	60	—
Acquedotti, e fontane	1	Ingegnere ordinario	144	36
Commissione del Reno	1	Ingegnere in capo .	420	480
	5	Ingegneri ordinarj .	204	60
	1	Aspirante.	144	—
Legazione di Bologna	1	Ingegnere in capo .	300	300
	3	Ingegneri ordinarj .	180	60
	1	Aspirante	120	—
Idem di Ferrara . .	1	Ingegnere in capo .	420	420
	6	Ingegneri ordinarj .	204	60
	1	Aspirante.	144	—
Idem di Ravenna . .	1	Ingegnere in capo .	240	300
	2	Ingegneri ordinarj .	180	60
	1	Aspirante	120	—

ZO ANNUO		
CUMULATIVO Per		OSSERVAZIONI
ciascun grado	ciascun servigio	
420 156 60	636	
180	180	La dicontro somma di scudi 36 s' intende assegnata per rimborso delle sole minute spese d'officio occorribili all' ingegnere mentre la relazione degli atti si farà dall'officio della Presidenza.
900 1320 144	2364	L'officio del dicontro ingegnere in capo si considera diviso da quello della commissione, e perciò tutti gli affari dipendenti dalla direzione dei lavori dovranno esclusivamente trattarsi nell'officio dell'ingegnere in capo medesimo.
600 720 120	1440	
840 1584 144	2568	
540 480 120	1140	

SERVIZIO	INGEGNERI		INDENIZ	
			PARZIALE PER CIASCUN INDIVIDUO	
			Per	
	N.°	GRADO	viaggi, e diarie	spese d'officio
Legazione di Forlì .	1	Ingegnere in capo .	204	240
	1	Ingegnere ordinario	180	60
	1	Aspirante.	120	—
Delegazione di Urbino, e Pesaro. . .	1	Ingegnere in capo .	240	300
	1	Ingegnere ordinario	180	60
	1	Aspirante f. f. d'ingegnere ordinario.	180	60
	1	Aspirante	120	—
Idem di Ancona . . .	1	Ingegnere ordinario	204	240
	1	Aspirante.	144	—
Idem di Macerata . .	1	Ingegnere ordinario	204	180
	1	Aspirante	120	—
Idem di Fermo . . .	1	Ingegnere ordinario	144	156
Idem di Camerino . .	1	Idem ordinario . . .	144	156
Idem di Ascoli . . .	1	Ing. aspir. f. f. d'ingegnere ordinario .	144	156
Idem di Perugia . .	1	Ingegnere in capo .	204	180
	1	Aspirante.	120	—
Idem di Spoleto . . .	1	Ingegnere ordinario	204	180
Idem di Rieti	1	Ing. aspir. f. f. d'ingegnere ordinario .	144	156
Idem di Viterbo . .	1	Ingegnere ordinario	204	180
	1	Aspirante.	120	—
Idem di Civitavecchia	1	Ingegnere ordinario	144	180
	1	Aspirante.	120	—
Idem di Frosinone. .	1	Ingegnere ordinario	180	156
Idem di Benevento. .	1	Idem ordinario. . .	36	24

Totale degl'indennizzi per l'anno

ZO ANNUO		OSSERVAZIONI
CUMULATIVO Per		
ciascun grado	ciascun servizio	
444		
240	804	
120		
540		
240		
	1140	
240		
120		
444	588	
144		
384	504	
120		
300	300	
300	300	
300	300	
384	504	
120		
384	384	
300	300	
384	504	
120		
324	444	
120		
336	336	
60	60	
1820 . sc.	20364	Seguono le osservazioni

OSSERVAZIONI GENERALI.

Essendo stato accordato agl' ingegneri ordinarj dipendenti dagl'ingegneri in capo il rimborso delle spese del proprio officio, queste non dovranno più gravitare sopra gl' ingegneri in capo a cui sono addetti.

Non si assegna alcun indennizzo per spese d'officio a quegli aspiranti che non hanno riparto, poichè considerandosi questi in tal caso come ajutanti o degl'ingegneri in capo, o degl'ingegneri ordinarj, verranno forniti dai rispettivi ingegneri superiori dell'occorrente per le loro operazioni di tavolino.

Indennizzi eventuali.

Oltre i sopraddetti indennizzi stabiliti pel servigio ordinario si fissano anche quelli pel servigio eventuale, che può aver luogo, o per traslazione degl'ingegneri da un sito all'altro, o per collaudazioni, che per necessità si dovessero fare dagl' ingegneri in capo o facenti funzioni d' ingegnere in capo fuori del tempo della visita annuale, che viene eseguita dai due ingegneri ispettori di divisione, o per qualunque particolare commissione, che potesse dai superiori dicasterj essere ordinata agl' ingegneri fuori della loro ordinaria attribuzione.

Tal' indennizzi saranno regolati come siegue.

Ne' giorni di viaggio, o in tutti quelli in cui si avrà bisogno di vettura, verranno accordati a titolo di spese di viaggio.

Agl'ispettori, ed ingegneri in capo		sc. 4	al giorno
Agl'ingegneri ordinarj ed aspiranti	in caso di traslazione	sc. 2	idem
	in caso di gite	sc. 1	idem

Si accorderà inoltre in detti casi a titolo di diarie:

Agl'ispettori	sc. 2	idem
Agl'ingegneri in capo	sc. 1 50	idem

Agl'ingegneri ordinarj . . . . sc. 1 al giorno
Agli aspiranti . . . . sc. » 50 idem

Nei giorni in cui l'ingegnere non avrà bisogno di vettura, essendo sedentario, allora percepirà ciascuno respettivamente al suo grado la sola diaria quì sopra espressa.

Allorchè un ingegnere verrà traslocato, e la traslocazione sia stata da lui dimandata, o questa si verifichi per di lui avanzamento, allora non debb'aver luogo alcun indennizzo nè a titolo di spese di viaggio, nè a titolo di diarie.

Se un ingegnere verrà destinato a supplire un altro o malato o mancante, allora oltre gl'indennizzi di traslazione al luogo del suo destino precedentemente fissati, percepirà quelli ch'erano assegnati all'ingegnere supplito in ragione del tempo del supplemento.

Dalla Segreterìa di Stato li 15 gennajo 1820.

E. CARD. CONSALVI.

(N. 13.) *DISPOSIZIONI risguardanti le spese relative ai tre acquedotti delle acque Vergine, Felice, e Paola* (*estratto degli articoli* 15, 16 *e* 17 *del motu-proprio*).

2 dicembre 1818.

PIUS PAPA VII.

MOTU-PROPRIO

I tre grandiosi acquedotti, che conducono a Roma le acque Vergine, Felice, e Paola formati parte con gli avanzi delle opere dell'antica magnificenza Romana, parte con nuove dispendiose costruzioni, hanno fin dal principio del nostro Pontificato richiamato le nostre sollecitudini non solo per fissare i regolamenti più adattati alla loro conservazione, ma molto più per provvedere alle spese di ristaurazione, di cui per le passate vicende abbisognano, e di successivo mantenimento, a cui sono quasi interamente mancati i mezzi predisposti dai Nostri Predecessori. Imperciocchè sebbene li condotti dell'acqua vergine detta di Trevi fossero un tempo mantenuti dalla Camera Capitolina coll'entrata assegnatale dal Pontefice Leone X, e gli altri due acquedotti fossero forniti dai Pontefici Sisto V, e Paolo V delle opportune rendite in tanti LL. dei MM., e sebbene in appresso fossero sussidiati col prezzo ritratto dalle parziali vendite delle acque, con tutto ciò esaurito quest'ultimo mezzo d'introito, ed interrotto per le imperiose circostanze dei tempi il pagamento de' frutti de' LL. dei MM., accresciuto altresì il prezzo dei materiali per le costruzioni, e quello della mano d'opera, e sopraggiunte tante altre calamità, la economia della Presidenza erasi ridotta a tale stato, che per la impossibilità di supplire alle spese occorrenti minacciava il deperimento d'opere, la di cui conservazione è così essenzialmente unita non meno al bene, ed alla salute

pubblica, che all'interesse stesso de' privati possessori delle acque, i quali perderebbero la utilità de' loro acquisti, se per mancanza di mezzi di conservazione il corso delle medesime rimanesse o alterato, o interrotto. Altro in fatti non rimaneva alla Presidenza, che l'esazione di una tassa imposta agli utenti dell'acqua vergine, e diminuita sotto Benedetto XIII insufficiente alle occorrenze di questo stesso acquedotto, non che a quelle degli altri due sforniti di ogni sussidio.

Per accorrere a così urgenti bisogni fu necessario imporre altra tassa temporanea a carico degli utenti delle acque Felice, e Paola, il che fu eseguito in vigore di Nostro chirografo segnato il 30 gennajo 1802. Di queste tasse fu d'uopo in appresso prorogare l'esazione con nostro rescritto del 1 luglio 1815 da durare sino a nuovo stabilimento.

Omissis etc.

15. I fondi occorrenti per la conservazione, e per le riparazioni ordinarie di tutte le opere tanto di utilità, che di decorazione pubblica relative ai tre acquedotti della città di Roma, saranno da ora in poi formati, ed amministrati nel modo seguente.

16. Oltre la tassa dell'acqua vergine, la quale rimane nel suo vigore, le tasse imposte a carico degli utenti a norma dei Nostri ordini quì sopra riferiti si continueranno ad esigere: questa esazione si farà in avvenire a cura di Monsig. Tesoriere generale, e si procederà con mano regia, e coi privilegj camerali contro i morosi, salvo il diritto di procedere verso i medesimi alla sospensione dell'uso delle acque; a tale oggetto gli saranno trasmessi i rolli, che si formeranno dalla presidenza.

17. Entro il mese di novembre di ciascun anno sarà approvato il conto preventivo per le spese di ciascun acqua, e di quelle occorrenti per le opere di utilità, e di pubblica decorazione, siccome si è disposto nei detti art. 5, 6, 7. Tutto

quello, che mancherà al compimento del conto preventivo, oltre la esazione delle suddette tasse, dovrà supplirsi dalla Nostra Camera.

Omissis etc.

Dato dal Nostro palazzo Apostolico Quirinale li 2 dicembre 1818.

PIUS PP. VII.

(N. 14.) *FORMAZIONE, ed amministrazione de' fondi per le spese delle strade urbane* (*estratto degli articoli* 38, 53 *e* 54 *del motu-proprio*).

10 dicembre 1818.

Omissis etc.

TITOLO III.

Formazione, ed amministrazione dei fondi per le strade urbane.

38. La tassa, che dovranno pagare i possessori dei fondi esistenti dentro le mura della città, sarà di annui bajocchi trentacinque (*a*) per ogni cento scudi di valore dei fondi medesimi. Questa tassa si appellerà tassa per le strade urbane, ed incomincierà a decorrere dal 1 gennajo 1819.

Omissis etc.

(*a*) *Questa tassa con editto dell'Emo Segretario di Stato dei* 4 *ottobre* 1823 *è stata ridotta a bajocchi venti.*

53. Il pubblico erario, essendo, mercè i nuovi regolamenti, sgravato da molte spese eventuali, alle quali ha soggiaciuto in passato, oltre le quote, che gli competono in ragione dei particolari provvedimenti, darà un'annua sovvenzione di scudi ventimila per erogarsi nei lavori delle strade urbane. La detta sovvenzione verrà depositata in ogni bimestre per la sesta parte nel sagro monte della Pietà a disposizione di Monsig. Presidente delle strade.

54. Dalla cassa delle strade nazionali si preleverà in ogni anno la somma fissa di scudi ottomila, la quale sarà applicata in vantaggio delle strade urbane, per compenso dei lavori occorrenti in quei tratti di strade nazionali, che attraversano la città di Roma, e che a termini dell'art. 6 del citato motu-proprio dovrebbero essere a carico della tassa delle dette strade nazionali.

Omissis etc.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Quirinale questo dì 10 dicembre 1818.

PIUS PAPA VII.